

dossier

XIX Legislatura

18 aprile 2024

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

D.L. n. 19/2024 – A.S. n. 1110



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ stud1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 248/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 260/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

TITOLO I – GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC	11
Articolo 1, comma 1, secondo periodo e comma 5 (<i>Disposizioni per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR</i>).....	11
Articolo 1, commi 2-4 (<i>Procedimento per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari - PNC</i>)	20
Articolo 1, comma 6 (<i>Rifinanziamento degli interventi del Piano Nazionale Complementare al PNRR</i>)	26
Articolo 1, comma 7 (<i>Incremento dell'autorizzazione di spesa per investimenti ferroviari</i>).....	32
Articolo 1, commi 7-bis e 8 (<i>Copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 6 e 7 dell'articolo 1</i>).....	33
Articolo 1, commi 9 e 10 (<i>Indisponibilità e reintegro di risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2021-2027</i>).....	42
Articolo 1, comma 10-bis (<i>Inquinamento atmosferico nella pianura padana</i>).....	46
Articolo 1, commi 11 e 12 (<i>Cronoprogrammi PNC</i>).....	49
Articolo 1, comma 13 (<i>Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni del PNRR in materia di interventi sulle infrastrutture ospedaliere</i>).....	53
Articolo 1, commi 14 e 15 (<i>Risorse PNRR nei conti di tesoreria</i>)	56
Articolo 2 (<i>Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR</i>)	58
Articolo 3 (<i>Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione</i>).....	65
Articolo 4 (<i>Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio</i>).....	70
Articolo 5 (<i>Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari</i>)	73
Articolo 6 (<i>Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata</i>)	80
Articolo 7 (<i>Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura</i>)	84
Articolo 8, comma 1 (<i>Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori</i>).....	88

Articolo 8, comma 2, lettera 0a) (<i>Contratti di collaborazione con professionisti ed esperti per supporto a procedimenti amministrativi connessi al PNRR</i>).....	91
Articolo 8, comma 2, lettere da a) a c) (<i>Contratti di lavoro a termine in alcune pubbliche amministrazioni</i>).....	93
Articolo 8, comma 2-bis (<i>Modifica di una disciplina transitoria per la stabilizzazione di personale assunto con contratti a termine nell'ambito del SSN</i>).....	94
Articolo 8, comma 3 (<i>Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici</i>).....	96
Articolo 8, comma 4 (<i>Supporto tecnico dei Commissari straordinari per il collegamento intermodale Roma – Latina e per l'acquedotto del Peschiera</i>).....	98
Articolo 8, comma 5 (<i>Abrogazione procedure per l'individuazione degli interventi da finanziare per messa in sicurezza e ammodernamento per l'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma</i>).....	102
Articolo 8, comma 6 (<i>Divieto di assunzioni per gli enti locali che non trasmettono documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche</i>).....	104
Articolo 8, comma 7 (<i>Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori</i>).....	106
Articolo 8, comma 7-bis (<i>Dirigenza enti locali</i>).....	107
Articolo 8, commi 8-10 (<i>Istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'Ufficio di Gabinetto del MASAF</i>).....	109
Articolo 8, comma 11 (<i>Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MASAF</i>).....	112
Articolo 8, commi 12 e 13 (<i>Personale a tempo determinato dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale</i>).....	113
Articolo 8, comma 14 (<i>Incremento risorse per la remunerazione del trattamento accessorio dell'Avvocatura dello Stato</i>).....	116
Articolo 8, commi 15 e 16 (<i>Istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute</i>).....	117
Articolo 8, comma 15-bis (<i>Incremento dotazione organica dirigenziale dell'Agenzie industrie difesa</i>).....	121
Articolo 8, comma 17 (<i>Sistemi informatici del Ministero del turismo</i>).....	123
Articolo 8, comma 17-bis (<i>Modifiche alla disciplina della professione</i>	

<i>della guida turistica)</i>	126
Articolo 8, comma 18 (<i>Riduzione della durata di effettivo servizio richiesto per accedere alla qualifica di viceprefetto; divieto di comandi e distacchi del personale dell'Amministrazione civile dell'interno per l'area e comparto Funzioni centrali</i>).....	133
Articolo 8, comma 18-bis (<i>Convenzioni per la gestione dei crediti riguardanti le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dal prefetto</i>).....	135
Articolo 8, comma 18-ter (<i>progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale</i>)	137
Articolo 8, comma 19 (<i>Incremento dell'indennità di amministrazione per talune categorie di personale del MEF</i>).....	139
Articolo 8, comma 20 (<i>Interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla delibera CIPESS in materia di “Programmazione della politica di coesione 2021-2027 e attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei”</i>)	140
Articolo 8, commi 21 e 22 (<i>Risorse per la stabilizzazione di personale ai fini della ricostruzione nei crateri sismici</i>).....	144
Articolo 8, comma 23 (<i>Interventi relativi alla società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.</i>)	146
Articolo 9, commi 1-4 (<i>Istituzione di cabine di coordinamento a sostegno degli enti locali per l'attuazione e monitoraggio del PNRR</i>)	147
Articolo 9, comma 5 (<i>Proseguimento accoglienza nel SAI dei profughi dall'Ucraina</i>).....	150
Articolo 9, comma 5-bis (<i>Assegnazione di contributi forfettari all'Ospedale Bambino Gesù e all'associazione dei Cavalieri italiani dell'Ordine di Malta</i>)	153
Articolo 10 (<i>Contributo del CNEL all'attuazione del PNRR</i>).....	155
TITOLO II – DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PNC	163
CAPO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	163
Articolo 11 (<i>Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR</i>)..	163
Articolo 12, comma 1 (<i>Semplificazione delle procedure di affidamento già avviate per interventi in tutto o in parte definanziati dal PNRR</i>).....	166
Articolo 12, comma 2 (<i>Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi</i>)	168

Articolo 12, comma 3 (<i>Disposizioni applicabili agli interventi defianziati dal PNRR</i>)	169
Articolo 12, comma 4 (<i>Monitoraggio, rendicontazione e controllo interventi PNRR</i>)	172
Articolo 12, comma 5 (<i>Assegnazioni a valere sul Fondo opere indifferibili</i>)	173
Articolo 12, commi 6 e 7 (<i>Accelerazione del procedimento in conferenza dei servizi</i>).....	174
Articolo 12, comma 8 (<i>Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi</i>)	180
Articolo 12, comma 9 (<i>Adozione provvedimenti interventi PNRR</i>).....	182
Articolo 12, comma 10 (<i>Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi</i>)	184
Articolo 12, comma 11 (<i>Zone logistiche semplificate</i>)	185
Articolo 12, commi 12 e 13 (<i>Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana</i>)	187
Articolo 12, comma 14 (<i>Proroga dell'efficacia del provvedimento di VIA</i>)	190
Articolo 12, comma 14-bis (<i>Durata e proroga dell'autorizzazione per gli elettrodotti facenti parte della RNT dell'energia elettrica</i>).....	191
Articolo 12, comma 14-ter (<i>Monitoraggio ISPRA</i>)	193
Articolo 12, comma 15 (<i>Poteri ulteriori per sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani per la realizzazione dei progetti PNRR</i>).....	194
Articolo 12, comma 16 (<i>Sospensione dei termini dei procedimenti non ancora definiti e soggetti ad autorizzazione unica nella ZES per il Mezzogiorno</i>).....	197
Articolo 12, comma 16-bis (<i>Disposizioni di semplificazione per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica</i>)	200
Articolo 12, comma 16-ter (<i>Semplificazioni per le opere sulle reti distribuzione e di connessione di queste alla RTN</i>)	201
Articolo 12, comma 16-quater (<i>Certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale</i>).....	203
Articolo 12-bis (<i>Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati del PNRR</i>).....	205
Articolo 12-ter (<i>Disposizioni in materia di usi civici</i>).....	212

CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO	214
Articolo 13 (<i>Misure di semplificazione per l’attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS</i>)	214
Articolo 14 (<i>Misure urgenti per l’attuazione delle previsioni della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi</i>)	220
Articolo 14, commi 10-bis e 10-ter (<i>Attuazione della Riforma 1.3 del PNRR sulla organizzazione del sistema scolastico</i>)	239
Articolo 15 (<i>Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali</i>) ...	243
Articolo 15-bis (<i>Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell’infanzia</i>)	246
Articolo 16 (<i>Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell’istruzione</i>)	249
CAPO III – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA.....	254
Articolo 17 (<i>Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR</i>).....	254
Articolo 18 (<i>Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca</i>).....	288
Articolo 18, commi 3-bis e 3-ter (<i>Iscrizione ai corsi di laurea in medicina per l’anno accademico 2024/25</i>).....	292
CAPO IV – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT	296
Articolo 19 (<i>Disposizioni per l’attuazione della Misura 5 - Componente 2, Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale</i>)	296
CAPO V – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE .	299
Articolo 20, comma 1, lettera a) (<i>Disposizione concernente l’individuazione dell’ufficio del responsabile per la trasformazione digitale</i>)	299
Articolo 20, comma 1, lettera b) (<i>Sistemi di interoperabilità entro la Piattaforma Digitale Nazionale Dati</i>).....	301
Articolo 20, comma 1, lettera c) (<i>Disposizione relative all’Anagrafe</i>	

<i>nazionale della popolazione residente)</i>	304
Articolo 20, comma 1, lettera <i>d</i>) (<i>Piattaforma di gestione deleghe per l'accesso ai servizi in rete erogati dalle p.a.</i>).....	306
Articolo 20, comma 1, lettera <i>e</i>) (<i>Istituzione del “Sistema di portafoglio digitale italiano”</i>).....	314
Articolo 20, comma 2 (<i>Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore</i>).....	318
Articolo 20, commi 3-5 (<i>Diritti di opzione sull'acquisto della partecipazione azionaria statale nella società “Pago PA” disapplicazione alla medesima società di taluni vincoli legislativi</i>)	319
Articolo 20, comma 5-bis (<i>Piano Italia a 1 Giga del PNRR. Modifica dell'obbligo dei beneficiari</i>).....	324
Articolo 20-bis (<i>Interoperabilità portuale</i>).....	327
Articolo 21 (<i>Dematerializzazione digitale ed Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato</i>).....	328
CAPO VI – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA	331
Articolo 22, comma 1, lett. <i>a</i>), e commi 3-4 (<i>Addetti all'ufficio per il processo</i>)	331
Articolo 22, comma 1, lett. <i>b</i>) (<i>Procedure straordinarie di reclutamento presso il Ministero della giustizia</i>).....	335
Articolo 22, comma 1, lettera <i>c</i>) (<i>Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato</i>)	336
Articolo 22, comma 2 (<i>Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia</i>).....	340
Articolo 22, comma 5, 6 e 7 (<i>Albo dei periti presso il tribunale</i>).....	341
Articolo 23 (<i>Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>).....	344
Articolo 23-bis (<i>Applicazioni straordinarie di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi PNRR</i>).....	348
Articolo 24 (<i>Disposizioni in materia di reclutamento dei magistrati tributari</i>).....	352
Articolo 24, comma 2-bis (<i>Disposizioni in materia di magistrati tributari</i>).....	356
Articolo 25 (<i>Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi</i>).....	358
Articolo 25-bis (<i>Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali</i>)	368
Articolo 26 (<i>Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313</i>).....	370

Articolo 27 (<i>Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di giustizia riparativa</i>)	375
CAPO VII – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	379
Articolo 28 (<i>Interventi ferroviari finanziati dal PNRR</i>)	379
CAPO VIII – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO	381
Articolo 29, commi 1, 3-9 e 14 (<i>Modifiche alla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale</i>)	381
Articolo 29, commi 2, 10-14 (<i>Disposizioni in materia di appalti pubblici e privati per il contrasto del lavoro irregolare</i>)	388
Articolo 29, commi 15-18 (<i>Esonero contributivo per lavoro domestico</i>)	391
Articolo 29, commi 19 e 20 (<i>Introduzione della patente nel settore edile</i>)	393
Articolo 30 (<i>Norme in materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell'INPS</i>)	400
Articolo 31 (<i>Disposizioni concernenti il personale ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e riordino delle funzioni ispettive nella medesima materia</i>)	407
CAPO IX – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI	415
Articolo 31-bis (<i>Misure per favorire l'accesso ai bandi PNRR</i>)	415
Articolo 32, comma 1 (<i>Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali</i>)	416
Articolo 32, comma 2 (<i>Realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania</i>)	421
Articolo 32-bis (<i>Proroga del termine per il cronoprogramma della metropolitana di Torino</i>)	424
Articolo 33 (<i>Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»</i>)	425
Articolo 33-bis (<i>Modifica inerente al centro logistico Alessandria Smistamento</i>)	433
Articolo 34 (<i>Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati</i>)	434
Articolo 35 (<i>Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana</i>)	438
Articolo 36, commi 1, 2, 2-ter e 2-quater (<i>Disposizioni per la realizzazione di interventi volti a fronteggiare i rischi di alluvione e idrogeologico nonché per i territori colpiti da eventi sismici</i>)	440
Articolo 36, comma 1-bis (<i>Proroga in materia di personale per contrasto dissesto idrogeologico</i>)	448

Articolo 36, comma 2-bis (<i>Conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti in quiescenza da parte di amministrazioni impegnate in interventi di ricostruzione</i>)	449
Articolo 36-bis (<i>Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012</i>)	452
Articolo 37 (<i>Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»</i>).....	454
Articolo 37-bis (<i>Rafforzamento dell'attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy</i>)	456
Articolo 38 (<i>Transizione 5.0</i>)	458
Articolo 39 (<i>Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva</i>)	474
Articolo 39-bis (<i>Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i>).....	478
Articolo 40 (<i>Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni</i>).....	479
Articolo 41 (<i>Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico</i>).....	484
Articolo 41-bis (<i>Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili</i>)	487
CAPO X – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE	489
Articolo 42 (<i>Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale</i>)	489
Articolo 43 (<i>Modalità tecnologiche per la raccolta l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari</i>).....	494
Articolo 44 (<i>Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</i>)	498
Articolo 44-bis (<i>Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari</i>).....	502
Articolo 44-ter (<i>Modifiche all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale</i>)	505
Articolo 44-quater (<i>Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145</i>).....	507
Articolo 44-quinquies (<i>Servizi consultoriali di sostegno alla maternità</i>)	512
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO	513
Articolo 44-sexies (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	513

Articolo 45, comma 1 (<i>Abrogazione Fondo controesodo</i>)	515
Articolo 45, comma 2 (<i>Abrogazione art. 39, vari commi, DL 162/2019 (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziari)</i>).....	518
Articolo 46 (<i>Entrata in vigore</i>)	519

TITOLO I – GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC**Articolo 1, comma 1, secondo periodo e comma 5**
(Disposizioni per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR)

L'articolo 1, comma 1, secondo periodo, provvede a stanziare le risorse occorrenti a dare continuità attuativa alle **misure definanziate dal PNRR**, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Per la realizzazione di tali investimenti, **non più finanziati**, in tutto o in parte, **a valere sulle risorse del PNRR**, viene autorizzata la spesa complessiva di **3,44 miliardi** per il periodo **2024-2029**.

Le risorse autorizzate vengono destinate, dal successivo **comma 5**, a **sei specifici interventi**, secondo gli importi finanziari annuali stabiliti dal comma medesimo. Il finanziamento è **destinato ai seguenti interventi**:

- Servizi digitali e esperienza dei cittadini;
- Progetto Cinecittà;
- Utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*;
- Piani urbani integrati;
- Aree Interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità;
- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.

Con riferimento specifico all'intervento relativo all'utilizzo dell'**idrogeno in settori *hard-to-abate***, nel corso dell'**esame presso la Camera** sono state precisate le modalità per la sua realizzazione.

Il **secondo periodo del comma 1** autorizza una **spesa complessiva di 3,44 miliardi** di euro per il periodo 2024-2029, al fine di assicurare la **realizzazione degli investimenti non più finanziati**, in tutto o in parte, **a valere sulle risorse del PNRR**, a seguito della revisione del Piano adottata con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

La spesa è autorizzata nei seguenti importi annuali: 684 milioni per il 2024, di 785 milioni per il 2025, di 765 milioni per il 2026, di 548,8 milioni per il 2027, di 400 milioni per il 2028 e di 260 milioni per il 2029.

Come riportato nella **Relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1752, con la **Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023** sono state apportate significative modifiche nella composizione del PNRR, che hanno riguardato – oltre all'introduzione dei nuovi interventi relativi

all’iniziativa **RepowerEU** (nell’ambito della nuova **Missione 7**) – “la **rimodulazione** di diversi **interventi già finanziati dal PNRR**, sia in termini di revisione di **obiettivi** quantitativi (*target*) e delle loro **scadenze**, sia in termini di modifica (in aumento o diminuzione) delle **risorse finanziarie assegnate**, nonché il **definanziamento integrale** – condiviso con la Commissione europea – di **taluni interventi** precedentemente inseriti nel Piano e che, in sede di attuazione o rendicontazione, hanno manifestato rilevanti criticità ai fini del rispetto delle condizionalità imposte dal Piano”.

Con l’autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 secondo periodo vengono stanziati le **risorse necessarie per dare continuità attuativa alle misure definanziate, in tutto o in parte, dal Piano**, tenuto conto – si precisa nella Relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1752 – degli impegni giuridicamente già assunti dalle amministrazioni titolari.

Si rammenta, al riguardo, che in occasione della presentazione al Parlamento della **proposta di modifica del PNRR**, oggetto di uno specifico dibattito parlamentare tenutosi il **1° agosto 2023** presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, il Governo ha assicurato che gli **interventi di cui si proponeva l’espunzione dal PNRR**, poiché non compatibili con le condizionalità e le tempistiche del Piano, **sarebbero stati rifinanziati con altri fondi** al fine di garantirne la realizzazione, utilizzando altre fonti di finanziamento nazionali e ricorrendo alle risorse **dei Fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027** (*cfr.* quanto sul punto illustrato nella Quarta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa alle Camere dal Governo in data 27 febbraio 2024, pag. 42-43).

Relativamente alle misure definanziate dal Piano, la **Relazione tecnica** del comma 1 riporta che i **definanziamenti** di misure presenti nel PNRR **ammontano complessivamente a 7,43 miliardi** di euro.

Ulteriori definanziamenti per un importo di **2,99 miliardi** di euro sono stati apportati a misure già presenti nel PNRR, in relazione ad economie realizzate per **riduzione di costi** nella realizzazione della misura.

Riguardo alle **misure definanziate** dal Piano, in base alle informazioni contenute nella **Quarta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR**, gli **investimenti stralciati interamente** dal Piano risultano i seguenti:

- **M2C2-Investimento 1.3** “Promozione impianti innovativi (incluso *offshore*)”: **675 milioni**;
- **M2C4-Investimento 2.2** “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”: **6.000 milioni**;
- **M5C3 Investimento 1.2** “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”: **300 milioni**. Nella **Relazione** si afferma che la realizzazione degli interventi della misura sarà finanziata “**utilizzando risorse diverse dal PNRR**, assicurando la copertura finanziaria a valere su risorse alternative”. Questa misura figura

risulta tra quelle finanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del presente provvedimento (cfr. ultra).

Nella Relazione è altresì indicato come investimento **escluso dal Piano**, per il quale è peraltro **assicurato il finanziamento su risorse alternative, il seguente l'investimento:**

- **M5C3 - Investimento 1.1.1: Aree interne:** potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità (PCMDIPCOE). Nella Relazione si prevede di finanziare la realizzazione degli interventi utilizzando risorse diverse dal PNRR, in particolare assicurandone la copertura a valere sui fondi delle politiche di coesione, considerato altresì che l'intervento in questione è già finanziato per il 55% a valere su risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Questa misura figura risulta tra quelle finanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del presente provvedimento (cfr. ultra).

In relazione alle **risorse necessarie** per la realizzazione degli investimenti **definanziati** dal PNRR, si fa presente che nel **comma 2, primo periodo**, dell'articolo 1 in esame, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nell'ambito dell'**informativa congiunta** sui costi di realizzazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) **da presentare al CIPRESS entro il 31 marzo 2024**, diano conto delle **iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale** da destinare alla **realizzazione degli investimenti non più finanziati dal PNRR**.

In relazione alla **spesa autorizzata** dal comma 1, secondo periodo, dell'articolo in esame (pari a **3,44 miliardi** per il periodo **2024-2029**), il successivo **comma 5** ne specifica la **destinazione**, assegnandola al **finanziamento di sei specifici interventi**, che risultano tra quelli **non più finanziati**, in tutto o in parte, **nell'ambito del PNRR** a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

Si tratta dei seguenti interventi:

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOT.
a)	Servizi digitali ed esperienza dei cittadini <i>(parzialmente defanziato dal PNRR)</i>	19,0	-	-	-	-	-	19,0
b)	Sviluppo dell'Industria cinematografica – Progetto Cinecittà <i>(parzialmente defanziato dal PNRR)</i>	10,0	10,0	10,0	-	-	-	30,0
c)	Utilizzo dell' idrogeno in settori <i>hard-to-abate</i> <i>(parzialmente defanziato dal PNRR)</i>	100,0	100,0	100,0	210,0	285,0	205,0	1.000,0
d)	Piani urbani integrati – Progetti generali <i>(parzialmente defanziato dal PNRR)</i>	450,0	520,0	470,0	153,8	-	-	1.593,8

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOT.
e)	Aree Interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità (parzialmente defanziato dal PNRR)	45,0	95,0	125,0	125,0	75,0	35,0	500,0
f)	Valorizzazione beni confiscati alle mafie (interamente defanziato dal PNRR)	60,0	60,0	60,0	60,0	40,0	20,0	300,0
	TOTALE	684,0	785,0	765,0	548,8	400,0	260,0	3.442,8

Con riferimento all'intervento relativo all'utilizzo dell'**idrogeno in settori hard-to-abate**, nel corso dell'**esame alla Camera** è stato precisato che alla sua realizzazione si provvede con le **modalità** indicate **all'articolo 1, comma 1-*quater* del D.L. n. 142 del 2019**, il quale ha previsto la costituzione di una nuova società (la **società DRI d'Italia spa**, controllata al 100% da Invitalia S.p.A.), quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*,

L'articolo 1, comma 1-*quater* del D.L. n. 142/2019, come inserito dall'articolo 3, comma 4-*bis* del D.L. n. 103/2021, autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia alla **costituzione di una società**, allo scopo di condurre analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. In attuazione della norma è stata costituita la **società DRI d'Italia spa**, controllata al 100% da Invitalia S.p.A. Al fine di dare attuazione agli interventi del PNRR, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate* nell'ambito della Missione 2, Componente 2, e all'allocatione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalità, la **società** sopra citata è stata individuata quale **soggetto attuatore degli interventi** per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili (*cf. infra*).

Sono esposte, di seguito, alcune **brevi schede** sugli **investimenti fuoriusciti dal PNRR** che sono stati **rifinanziati** dal provvedimento in esame.

a) Servizi digitali e esperienza dei cittadini (19 milioni)

L'investimento M1C1-I.1.4 "**Servizi digitali e cittadinanza digitale**", finanziato dal PNRR per circa 2 miliardi di euro, è composto da **sei sub-investimenti** e sviluppato in tredici obiettivi e traguardi. L'obiettivo di questo Investimento è sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi pubblici digitali all'avanguardia orientati al cittadino, garantire la loro adozione diffusa tra le amministrazioni centrali e locali e migliorare l'esperienza degli utenti.

La [Quarta Relazione sull'attuazione del PNRR](#) (presentata dal Governo a *febbraio 2024*) precisa che nell'ambito della **sub-misura 1.4.3**, volta a rafforzare l'adozione della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO" attraverso l'incremento del

numero dei servizi accessibili, è stata apportata una **modifica** per tenere conto del numero di servizi effettivamente forniti dai diversi enti e quindi potenzialmente accessibili digitalmente ai cittadini. Pertanto, “in conseguenza della riduzione del numero medio dei servizi da integrare è stata proposta la **riprogrammazione finanziaria di 19 milioni** di euro **verso un'altra sub-misura dello stesso investimento, la 1.4.4**, per rafforzare le infrastrutture tecnologiche dei provider di identità digitale (SPID e CIE) a fronte dei prossimi ambiziosi target relativi alla diffusione dell'utilizzo di questi strumenti (M1C1-145, T4-2025 e M1C1-146), che richiedono investimenti ed elevati livelli di qualità del servizio”.

Con il provvedimento in esame si dispone il **rifinanziamento** per l'intervento relativo ai “Servizi digitali ed esperienza dei cittadini” per l'importo di **19 milioni**.

b) Sviluppo dell'Industria cinematografica – Progetto Cinecittà (30 milioni)

Il PNRR destinava **300 milioni** al Progetto Cinecittà (**M1C3 - Investimento 3.2**), con l'obiettivo di modernizzare il settore cinematografico, rafforzandone la competitività. L'investimento prevedeva, nel **primo semestre 2023**, la **firma del contratto** tra Cinecittà S.p.A., in qualità di soggetto attuatore della misura, e le società incaricate della costruzione e del recupero di **9 teatri di posa** nel comprensorio di Cinecittà (*Milestone* M1C3-20). Il risultato è stato raggiunto il 16 giugno 2023 con la firma di tutti i contratti a valle delle procedure di appalto pubblico ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

La misura è stata oggetto di **modifiche** già in relazione alla **IV rata** (in cui è stato modificato l'indicatore qualitativo della *Milestone* M1C3-20 nella “firma dei contratti”, invece della precedente “pubblicazione dei contratti” e sono state apportate lievi correzioni al descrittivo, allineandolo alla nuova denominazione del soggetto attuatore, Cinecittà S.p.A., precedentemente Istituto Luce Studios).

Già la **Terza Relazione** sullo stato di attuazione del PNRR (*di giugno 2023*) dava conto delle **criticità** riscontrate nella realizzazione degli interventi del Progetto Cinecittà. A seguito della firma dei contratti per la costruzione e il recupero dei primi 9 teatri, il Ministero della Cultura aveva proposto una **rimodulazione del target finale** a giugno 2026 (M1C3-21), che prevedeva la realizzazione di 17 teatri, di cui 13 nuovi e 4 esistenti. Come riportato nella Relazione, “i restanti 8 teatri avrebbero dovuto essere realizzati nell'area contigua di Torre Spaccata, previa acquisizione della disponibilità della stessa. Tuttavia, il rilevante incremento dei costi delle fonti energetiche e delle materie prime, unito al mancato ingresso di CDP Immobiliare nel capitale sociale di Cinecittà Spa mediante il conferimento dell'area di Torre Spaccata, hanno dato luogo alla necessità di una revisione complessiva del progetto, dal momento che tale area può ora entrare nella disponibilità di Cinecittà Spa solo mediante acquisizione a titolo oneroso”. Inoltre, si affermava “la necessità di una **revisione del progetto** anche in conseguenza dell'avvenuta **dichiarazione di una porzione della suddetta area di Torre Spaccata di interesse archeologico** particolarmente rilevante, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto n. 225 del 3 novembre 2022 della Commissione regionale per il Patrimonio culturale del Lazio)”.

Nella [Quarta Relazione](#) (di febbraio 2024) si afferma che “la misura ha subito una significativa revisione conseguente sia all’intervenuta mancata disponibilità di un’area limitrofa al sito storico di Cinecittà, sulla quale era prevista la realizzazione di nuovi teatri di posa, sia alla necessità di definire con maggiore dettaglio le tre distinte linee di intervento di cui si compone la misura, così da definire con precisione il perimetro complessivo dell’investimento”. Per quanto concerne il target finale dell’investimento relativo al numero complessivo dei teatri di posa (M1C3-21, T2-2026), “il significativo aumento del costo delle materie prime e delle fonti energetiche a seguito della guerra tra Russia e Ucraina ha aumentato notevolmente i costi per la costruzione dei teatri di posa previsti. Inoltre, la mancata disponibilità della nuova area ha reso impossibile la realizzazione di otto nuovi teatri”.

In considerazione di queste circostanze, potranno essere realizzati **solo 5 nuovi studi rispetto ai 13 inizialmente previsti**, concentrandosi sull’area di Cinecittà. Conseguentemente, l’importo originario dell’investimento è stato **ridotto a 230 milioni**.

c) Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate (1.000 milioni)

L’investimento “Utilizzo dell’idrogeno in settori *hard-to-abate*” (M2C2-**Investimento 3.2**), originariamente finanziato dal PNRR per **2 miliardi** di euro, è teso a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione nel campo dei processi industriali al fine di mettere a punto iniziative per l’impiego di idrogeno nei settori industriali che utilizzano il metano come fonte di energia termica (cemento, cartiere, ceramica, industrie del vetro, ecc.). Si tratta, pertanto, di quei settori industriali che sono particolarmente difficili da decarbonizzare a causa dell’alta intensità di emissioni di gas serra associate alle loro attività.

L’obiettivo finale della misura, con scadenza al 30 giugno 2026, prevede l’introduzione dell’idrogeno in almeno uno stabilimento industriale per decarbonizzare settori *hard-to-abate* e, almeno, 400 milioni di euro sono destinati a progetti industriali che consentano di sostituire sino al 90% dell’uso di metano e combustibili fossili con idrogeno.

La [Quarta Relazione sull’attuazione del PNRR](#) (febbraio 2024) precisa che “le principali modifiche hanno riguardato la revisione della descrizione complessiva della misura, ad esempio l’elisione di specifici riferimenti alla produzione di acciaio, l’esclusione della possibilità di interventi nel settore dei combustibili fossili quali le raffinerie, in linea con il principio di “non arrecare danno significativo” all’ambiente e **la riduzione dell’importo finanziario che passa da 2 a 1 miliardo** di euro (senza impatto sul *tagging* climatico totale previsto dal Piano nazionale)”.

Come già sopra ricordato, l’art. 1, comma 1-*quater* del D.L. n.142/2019 ha autorizzato Invitalia alla costituzione di una società, allo scopo di condurre analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. In attuazione della norma è stata costituita la **società DRI d’Italia spa**, controllata al 100% da Invitalia S.p.A., che è stata individuata quale **soggetto attuatore** degli interventi per la realizzazione dell’impianto per la **produzione del preridotto - *direct reduced iron***, con derivazione

dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, al fine di dare attuazione agli interventi del PNRR legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate* nell'ambito della Missione 2, Componente 2.

Il D.M. n. 463 del 21 ottobre 2022 (G.U. 282 del 2 dicembre 2022) aveva quindi previsto che le **risorse originarie** dell'investimento, pari a 2 miliardi, fossero così ripartite:

- **1 miliardo** per progetti e interventi di sostituzione di almeno il 10% del metano e dei combustibili fossili utilizzati nei processi produttivi nei settori *hard to abate* (siderurgia, raffinazione del petrolio, chimica, cemento, ceramica, carta, vetro, produzione alimentare) con idrogeno verde e/o rinnovabile, anche autoprodotta, di cui 400 milioni destinati alla realizzazione di progetti ed interventi di sostituzione di più del 90% del metano e dei combustibili fossili nei predetti processi produttivi;
- **1 miliardo** per progetti di produzione di ferro preridotto mediante processo *direct reduced iron (DRI)* alimentati da idrogeno verde e/o rinnovabile, anche autoprodotta, per almeno il 10% in volume della miscela di combustibile utilizzata. **Tale intervento**, con la **revisione** del PNRR, è stato **definanziato dal Piano**, ma **rifinanziato con risorse statali dall'art 1. comma 5, lett. c), in esame**.

Si rinvia, sul punto, anche all'audizione del 17 ottobre 2023 di Franco Bernabè, Presidente *pro tempore* di Acciaierie d'Italia, presso la X Commissione Attività produttive della Camera dei deputati.

d) Piani urbani integrati – Progetti generali (1.593,8 milioni)

L'investimento **Piani urbani integrati – Progetti (M5C2-Investimento 2.2)** prevede una progettazione urbanistica partecipata, con l'obiettivo di rigenerare, rivitalizzare e valorizzare grandi aree urbane degradate, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi a disposizione della cittadinanza e alla riqualificazione dell'accessibilità dei servizi stessi e della dotazione infrastrutturale, trasformando così i territori più vulnerabili in *smart cities* e realtà sostenibili.

Nella [Quarta Relazione sull'attuazione del PNRR](#) (febbraio 2024) si riporta che a seguito della rimodulazione del PNRR, approvata dal Consiglio ECOFIN l'8 dicembre 2023, la **dotazione finanziaria** dell'investimento, a fronte degli originari 2,5 miliardi di euro, è stata **ridotta a circa 900 milioni** di euro.

Già nella **Terza relazione** sull'attuazione del PNRR (giugno 2023) l'Amministrazione competente (Ministero dell'interno) sottolineava l'intenzione di **reindirizzare** le risorse PNRR precedentemente in esso allocate **a favore di misure** per il contrasto della **povertà energetica** e la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico, in particolare prevedendo interventi mirati ai ceti meno abbienti.

La [Quarta Relazione](#) (febbraio 2024) afferma che “la revisione della misura nasce dall'esigenza di **mantenere nel Piano solo i progetti compatibili** con le relative tempistiche e le condizionalità. Per individuare tali progetti è stato svolto un monitoraggio rafforzato sulla base dei seguenti criteri: la progettazione dell'intervento risultava completata ed era all'esame della Conferenza dei servizi o in una fase successiva; i contratti con l'operatore economico risultano sottoscritti ovvero era previsto che fossero sottoscritti entro la fine del 2023; il completamento dei lavori era previsto entro e non oltre il 31 marzo 2026 (ex art. 21, comma 10,

D.L. 6 novembre 2021, n. 152, e dall'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'Interno del 22 aprile 2022). Ad esito di tale monitoraggio, si è ritenuto necessario **ridurre il numero progetti del 50%**, portando la dotazione finanziaria della misura a **900 milioni** di euro”.

Conseguentemente, la quota parte defanziata dal Piano, pari a **1.593,8 milioni** (quale **differenza** tra i 2.493,8 milioni originari e gli attuali 900 milioni che permangono nel PNRR), viene rifinanziata dal provvedimento in esame.

e) Aree Interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità (500 milioni)

L'investimento **M5C2-Investimento 1.1.1 Aree interne - potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità** (di competenza del Dipartimento politiche di coesione della Presidenza del Consiglio) prevedeva la realizzazione di servizi e infrastrutture sociali nuovi e migliorati accessibili per almeno 2 milioni di residenti in comuni delle aree interne (di cui almeno 900 mila residenti in quelli del Mezzogiorno) entro la fine del 2025 (M5C3-2), destinando a tal fine **725 milioni**.

La [Quarta Relazione sull'attuazione del PNRR](#) precisa che “a seguito di un'attenta analisi dei dati disponibili sullo stato di avanzamento della misura, sono emerse **criticità attuative** che mettevano a repentaglio il conseguimento del target entro il 31 dicembre 2025. Alla luce di tali criticità, il Governo ha deciso di finanziare la realizzazione degli interventi **utilizzando risorse diverse dal PNRR**, in particolare assicurandone la copertura a valere sui **fondi delle politiche di coesione**, considerato altresì che l'intervento in questione è già finanziato per il 55% a valere su risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione”.

Si rammenta, infatti, che l'investimento M5C2-Investimento 1.1.1 Aree interne era finanziato per 400 milioni dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ulteriori 225 milioni erano riferiti a progetti in essere, già finanziati a legislazione vigente dalla legge di bilancio 2020¹, già ripartiti in favore dei comuni situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con il D.P.C.M. 17 luglio 2020.

Con riferimento all'attuazione della misura in esame, il 30 marzo 2022 è stato pubblicato l'[avviso pubblico](#) che ha messo a disposizione **500 milioni** di euro per potenziare i servizi e le infrastrutture sociali di comunità nelle aree interne. L'Agenzia per la Coesione Territoriale ha pubblicato il 12 dicembre 2022 la **graduatoria** delle domande ammesse e idonee, con l'allegato recante i punteggi. Con la **pubblicazione della graduatoria** relativa ai progetti ammessi a finanziamento, nel ReGis si considera conseguita la *Milestone* M5C3-1.

La misura viene pertanto rifinanziata dal provvedimento in esame per **500 milioni**.

¹ La legge di bilancio per il 2020 (n. 160 del 2019, commi 311-312) ha stanziato un contributo complessivo di 300 milioni, nella misura di 75 milioni annui per ciascuno degli anni 2020-2023, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali ("Fondo infrastrutture sociali"), a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della programmazione 2014-2020. I contributi sono stati ripartiti tra i comuni situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con il D.P.C.M. 17 luglio 2020. Il Fondo infrastrutture sociali è stato poi ricompreso nel PNRR, quale progetto in essere (225 milioni per gli anni 2021-2023).

f) Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (300 milioni)

Il PNRR destinava **300 milioni** all'investimento **M5C3 I.1.2 “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”**, finalizzato a promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile nelle aree caratterizzate dalla presenza della criminalità organizzata, attraverso un investimento per la riqualificazione e la valorizzazione dei beni confiscati nelle Regioni del Sud.

Nella [Quarta Relazione sull'attuazione del PNRR](#) (febbraio 2024) si afferma che “a seguito di un'attenta analisi dei dati disponibili sul sistema ReGiS, è emerso che l'investimento in questione presentava criticità attuative che mettevano a repentaglio il conseguimento dei due target associati alla misura (almeno 100 interventi conclusi entro il 30 giugno 2025, e almeno altri 100 interventi conclusi entro il 30 giugno 2026). Alla luce di tali criticità, il Governo ha deciso di finanziare la realizzazione degli interventi **utilizzando risorse diverse dal PNRR**, assicurando la copertura finanziaria a valere su risorse alternative”.

Conseguentemente tale investimento viene ora finanziato per **300 milioni** dal provvedimento in esame.

Articolo 1, commi 2-4
*(Procedimento per la verifica dei costi di realizzazione
degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari - PNC)*

I **commi da 2 a 4** dell'articolo 1 disciplinano la **procedura** per la **verifica dei costi** di realizzazione degli interventi previsti dal **Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)**.

In particolare, il **comma 2** prevede la presentazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di una **informativa congiunta al CIPRESS, entro il 31 marzo 2024**, e poi successivamente con cadenza semestrale **sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi del PNC**, come modificati dall'articolo 1 e **sulle iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale** per la realizzazione degli **investimenti non più finanziati**, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del **PNRR** a seguito della revisione del Piano approvata con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

L'informativa deve dare conto altresì degli **investimenti e degli interventi per i quali sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti** alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Con uno o più **D.P.C.M.** da adottare entro venti giorni dalle informative, sulla base delle informazioni contenute nelle informative medesime, sono **individuati gli eventuali interventi del PNC oggetto di definanziamento** in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Gli schemi di D.P.C.M. sono **trasmessi alle Camere** per il **parere** delle Commissioni parlamentari competenti. Nel corso dell'esame **alla Camera** è stata prevista anche l'**intesa in sede di Conferenza Stato-città, di Conferenza Stato-Regioni ovvero di Conferenza Unificata**, qualora gli schemi di D.P.C.M. prevedano il definanziamento di interventi destinatari di risorse assegnate in precedenza con provvedimenti sottoposti ad intesa. È in ogni caso **escluso** il definanziamento per gli interventi del PNC relativi alle aree terremotate nonché quelli riguardanti Transizione 4.0, Ecobonus e Sismabonus fino al 110% (**comma 3**).

Qualora le somme relative a interventi definanziati risultino impegnate a favore di altre amministrazioni pubbliche, il **comma 4** ne prevede il disimpegno e la loro conservazione, ai fini del loro **trasferimento in conto residui**. Qualora risultino già trasferite alle amministrazioni interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Si ricorda, in via preliminare, che il **Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)** è stato istituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi **30,6 miliardi** di euro per gli anni **dal 2021 al 2026**.

Il **decreto-legge n. 59 del 2021** ha ripartito le risorse tra i Ministeri competenti, individuando **30 programmi**, dei quali 24 sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive. Per ciascun programma sono stati individuati l'amministrazione titolare, l'importo del finanziamento e, per i programmi cofinanziati, la componente del PNRR a cui afferiscono.

I **24 programmi del PNC** che ammontano complessivamente a **19.368,85 milioni di euro**, sono i seguenti: Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati; Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016; Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus; Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi; Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali; Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci; Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25); Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale; Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici; Aumento selettivo della capacità portuale; Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale; Efficientamento energetico; Elettificazione delle banchine (*Cold ironing*); Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade; Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali; Salute, ambiente, biodiversità e clima “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”; Ecosistema innovativo della salute; Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale; Accordi per l'Innovazione; Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori; Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo; Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale.

I **6 programmi** già previsti dal PNRR e **cofinanziati** dal PNC, che ammontano a complessivi **11.253,61 milioni di euro**, sono: Servizi digitali e cittadinanza digitale; Servizi digitali e competenze digitali; Tecnologie satellitari ed economia spaziale; Transizione 4.0; Piani urbani integrati; Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

In attuazione del D.L. n. 59 del 2021 il **D.M. 15 luglio 2021** ha individuato per i 24 interventi e programmi del PNC gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati in relazione al **cronoprogramma** finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea (si veda in particolare l'[allegato 1](#)).

Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei 6 programmi cofinanziati dal PNRR sono stati individuati con il **D.M. 1° agosto 2022** (si veda in particolare l'[allegato 1](#)), il quale ha altresì definito le modalità di monitoraggio.

La Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale complementare con [relazioni trimestrali](#).

Il **comma 2** prevede il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione presentino **al CIPESS** (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) **entro il 31 marzo 2024** - e successivamente con **cadenza semestrale** - un'**informativa congiunta**:

- **sui costi** afferenti alla **realizzazione** degli interventi e degli investimenti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (**PNC**) come modificati dal provvedimento in esame;
- sulle **iniziative intraprese** ai fini del **reperimento di fonti di finanziamento** diverse da quelle a carico del bilancio nazionale, per la realizzazione degli **interventi defianziati dal PNRR**, a seguito della revisione del Piano approvata con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

L'**informativa** presentata entro il **31 marzo 2024** deve inoltre dare conto degli investimenti del PNC in relazione ai quali siano state assunte **obbligazioni giuridicamente vincolanti** alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

La norma chiarisce che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame, l'**obbligazione giuridicamente vincolante** è raggiunta con l'**assunzione dell'impegno contabile** di cui al secondo periodo dell'articolo 34, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge. n. 196 del 2009).

Secondo la norma citata, l'assunzione dell'impegno di spesa è possibile solo in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie, in termini di competenza e di cassa, e dei seguenti elementi costitutivi: la **ragione del debito**, l'importo ovvero gli **importi da pagare**, l'esercizio finanziario o gli **esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze** di pagamento e il **soggetto creditore** univocamente individuato.

Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa è assunto ai sensi dell'ultimo periodo del citato articolo 34, comma 2, della legge di contabilità – vale a dire nel caso di **trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche** - l'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con il **perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali**, qualora l'intervento riguardi il riconoscimento di incentivi, ovvero con la **stipula del contratto** in tutti gli altri casi.

Si ricorda che l'articolo 34, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 196 del 2009 prevede che nel caso di **trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche**, l'impegno di spesa può essere assunto anche solamente in presenza della ragione

del debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al secondo periodo del presente comma siano individuabili all'esito di un *iter* procedurale legislativamente disciplinato.

Al fine di rendere possibile l'informativa al CIPRESS la norma in esame prevede che le amministrazioni titolari degli interventi compresi nel PNC trasmettono, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto (e, successivamente, con cadenza semestrale), al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento per la coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:

- l'elenco degli interventi identificati dal relativo codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo complessivo;
- lo stato procedurale di attuazione;
- l'indicazione degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- l'indicazione dei pagamenti effettuati.

In caso di mancata trasmissione dei suddetti dati, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

Il **comma 3** rimette ad **uno o più D.P.C.M.**, da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di cui al comma 2, **l'individuazione** degli eventuali interventi del PNC **da definanziare** a causa del **mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente rilevanti** alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e contestualmente sono rese indisponibili le relative risorse.

Per i D.P.C.M. successivi al primo, si tiene conto delle **obbligazioni giuridicamente vincolanti** in essere **alla data di adozione** delle relative **informative** e **dell'inosservanza** dei **cronoprogrammi** procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, **come ridefiniti** con il decreto di cui al successivo comma 11.

Il comma 11 citato prevede, al fine di adeguare i programmi e gli interventi PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti disposti dai commi 6 e 8 dall'articolo 1 in esame, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, con apposito decreto si provveda all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del PNC, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario.

Ai fini dell'eventuale definanziamento degli interventi si tiene conto anche della loro **complessità** e del loro **stato di avanzamento**.

Con i predetti D.P.C.M. sono altresì individuate le eventuali **risorse derivanti dai definanziamenti da destinare all'incremento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, fino a concorrenza delle riduzioni** apportate dal **comma 8, lettere h) ed i)** e, per l'eventuale **quota residua**, all'incremento delle autorizzazioni di spesa relative al **Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese**, di cui all'Allegato 1 del provvedimento in esame, oggetto di riduzione ai sensi del comma 8, lettera f).

Ai fini della corretta formulazione della norma, si segnala che nel testo è indicato il comma 7 in luogo del comma 8, con riferimento alla norma che prevede le riduzioni di spese a finalità di copertura finanziaria.

Si rammenta che il **comma 8** reca la copertura degli oneri previsti dai commi 1, 6 e 7 dell'articolo 1 in esame.

In particolare, la **lettera h)** dispone il versamento all'entrata del bilancio delle somme iscritte in conto residui nel **FSC** della programmazione 2021-2027 per un importo complessivo di **4,9 miliardi**; la **lettera i)** dispone il versamento all'entrata del bilancio delle somme iscritte in conto residui nel **FSC** della programmazione 2014-2020 per complessivi **110,5 milioni**.

La **lettera f)** dispone la riduzione delle somme indicate nella tabella di cui all'allegato 1, già attribuite alle amministrazioni interessate a valere sulle leggi di spesa relative ai **Fondi per lo sviluppo infrastrutturale del Paese**, per complessivi 1.361 milioni di euro.

La norma **esclude** in ogni caso la possibilità di disporre il **definanziamento** dei seguenti **interventi** del PNC, recanti misure per le aree del sisma e misure fiscali:

- **Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016** (art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 59 del 2021);
- **Transizione 4.0** (art. 1, comma 2, lett. f), n. 2, del D.L. n. 59 del 2021);
- **Ecobonus e sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici** (art. 1, comma 2, lett. m), del D.L. n. 59 del 2021).

Gli schemi di D.P.C.M. devono essere trasmessi, corredati di relazione tecnica, alle Camere per l'espressione dei **pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia**, da rendere nel termine di **sette giorni** dalla data di trasmissione.

Nel corso dell'esame **alla Camera** è stato previsto che sugli schemi di D.P.C.M. deve essere acquisita anche l'**intesa in sede di Conferenza Stato-città, di Conferenza Stato-Regioni ovvero di Conferenza Unificata**,

qualora gli stessi prevedano il definanziamento di interventi destinatari di risorse assegnate in precedenza con provvedimenti sottoposti ad intesa.

Il **comma 4** disciplina nel dettaglio la **procedura di definanziamento**, prevedendo che nel caso in cui le **somme** relative a interventi definanziati risultino **impegnate a favore di altre amministrazioni pubbliche** (ai sensi dell'articolo 34, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 196 del 2009), le stesse sono **disimpegnate e conservate** ai fini del loro trasferimento, anche in conto residui.

Nel caso in cui le **risorse** oggetto di definanziamento risultino **già trasferite** alle amministrazioni aventi bilancio autonomo, le stesse sono **versate**, entro trenta giorni dal perfezionamento del D.P.C.M., **all'entrata del bilancio** dello Stato per la successiva riassegnazione.

Articolo 1, comma 6
(Rifinanziamento degli interventi del Piano Nazionale Complementare al PNRR)

L'articolo 1, comma 6, dispone il **rifinanziamento di alcuni interventi** previsti dal **Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)**, previsto, dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 59 del 2021, per complessivi **2,6 miliardi** negli anni dal 2024 al 2028.

Nel dettaglio, il **comma 6** in esame **incrementa le autorizzazioni di spesa** indicate all'articolo 1, comma 2, del **D.L. 6 maggio 2021, n. 59**, istitutivo del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per complessivi **2.625 milioni**.

La spesa è autorizzata nei seguenti importi annuali:

- **50 milioni** per il **2024**,
- **120 milioni** per ciascuno degli anni **2025 e 2026**,
- **1.360 milioni** per il **2027**
- **975 milioni** per il **2028**.

Si ricorda che il **Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)** è stato istituito dal citato D.L. n. 59 del 2021 al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi **30,6 miliardi** di euro per gli anni **dal 2021 al 2026**. Il decreto prevede altresì, all'articolo 1, comma 2, alla **ripartizione** delle risorse complessive del Piano nazionale complementare tra le **Amministrazioni centrali** competenti, con l'indicazione, per ciascuna Amministrazione, dei **programmi** e degli **interventi** ricompresi nel Piano, con la relativa ripartizione delle risorse assegnate tra gli stessi interventi, per singola annualità.

Le **autorizzazioni di spesa**, di cui al citato articolo 1 comma 2 del D.L. n. 59 del 2021, interessate dal rifinanziamento sono le seguenti (*in corsivo la dotazione a legislazione vigente*):

Co. 6	Articolo 1, comma 2, D.L. n. 59/2021:		2024	2025	2026	2027	2028
a)	lett. a), n. 3 - Tecnologie satellitari ed economia spaziale	LV	202,06	218,56	177,31	-	-
		Rif.	-	70,00	-	-	-
b)	lett. b), n. 1: - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016	LV	280,00	160,00	80,00	-	-
		Rif.	-	-	-	150,00	100,00
c)	lett. c), n. 3 - Rafforzamento linee ferroviarie regionali	LV	376,90	248,10	10,00	-	-
		Rif.	-	-	-	250,00	160,00

Co. 6	Articolo 1, comma 2, D.L. n. 59/2021:		2024	2025	2026	2027	2028
	lett. c), n. 5 - Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)	LV	337,00	223,00	50,00	-	-
		Rif.	-	-	-	220,00	120,00
	lett. c), n. 6 - Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale	LV	100,00	100,00	75,00	-	-
		Rif.	-	-	-	50,00	50,00
	lett. c), n. 7 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici (<i>di cui 330 milioni alla Nuova Diga foranea di Genova</i>)	LV	270,00	130,00	50,00	-	-
		Rif.	50,00	50,00	50,00	210,00	170,00
	lett. c), n. 9 - Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale	LV	46,65	47,79	13,43	-	-
		Rif.	-	-	-	5,00	5,00
	lett. c), n. 11 - Elettrificazione delle banchine (<i>Cold ironing</i>)	LV	140,00	160,00	10,00	-	-
		Rif.	-	-	-	90,00	80,00
d)	lett. d), n. 1 - Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali	LV	265,10	260,00	82,30	-	-
		Rif.	-	-	-	135,00	180,00
e)	lett. f), n. 3 – Accordi per l'innovazione	LV	250,00	250,00	-	-	-
		Rif.	-	-	70,0	-	-
f)	lett. g), n. 1 - Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori	LV	41,50	57,00	12,90	-	-
		Rif.	-	-	-	20,00	10,00
g)	lett. h), n. 1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo	LV	258,81	122,50	20,30	-	-
		Rif.	-	-	-	200,00	100,00
h)	lett. i), n. 1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale	LV	100,00	100,00	100,00	-	-
		Rif.	-	-	-	30,00	-
	TOTALE		50,00	120,00	120,00	1.360,00	975,00

Si segnala che con la norma in esame viene operata una **rimodulazione delle autorizzazioni di spesa del PNC** sopra indicate, dal momento che - come riportato nella **Relazione tecnica** di accompagnamento all'A.C. 1752 - la gran parte dei **finanziamenti** degli interventi del Piano **disposti dal comma 6 in esame**, che operano nelle annualità 2027 e 2028, trovano, di fatto, **compensazione nelle riduzioni operate** per i medesimi programmi dal successivo **comma 8, lettera a)**, disposte a copertura degli oneri recati dai commi 1, 6 e 7 dell'articolo 1.

Unica **eccezione** in aumento riguarda l'autorizzazione di spesa relativa al programma "Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali" (art. 1, co. 2, lett. c), n. 7 del D.L. n. 59/2021).

Al riguardo, nella **Relazione tecnica** si precisa che una quota pari a **50 milioni** annui dal **2024 al 2026** e a **90 milioni** per gli anni **2027 e 2028** (complessivi 330 milioni euro) del rifinanziamento è destinata alla necessità

di incrementare le risorse per il completamento della “Nuova Diga foranea di Genova”, come riportato nella relazione tecnica.

* * *

Nella successiva tabella è riportato, per completezza di informazione, un **prospetto riassuntivo** di tutti gli **interventi del Piano** nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 59 del 2021, con evidenza della dotazione originaria disposta dal (DL 59), delle **eventuali riprogrammazioni** disposte da leggi di bilancio o da norme legislative (Ripr), e delle **modifiche apportate, in aumento o in riduzione, dal provvedimento in esame**, rispettivamente dal **comma 6** (finanziamento) e dal **comma 8** (per copertura oneri) dell’articolo 1 del provvedimento in esame.

Art. 1, comma 2, D.L. n. 59/2021:		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOT.
<i>Presidenza del Consiglio</i>										
lett. a), n. 1 - Servizi digitali e cittadinanza digitale (cap. 7484/MEF)	DL 59	50,00	100,00	100,00	50,00	40,00	10,00	-	-	350,00
lett. a), n. 2 – Servizi digitali e competenze digitali (cap. 7485/MEF) ²	DL 59	0,73	46,81	26,77	29,24	94,69	51,76	-	-	250,00
	Ripr.	-	-	-	+31,45	-24,69	-6,76	-	-	-
lett. a), n. 3 - Tecnologie satellitari ed economia spaziale	DL 59	-	65,98	136,09	202,06	218,56	177,31	-	-	800,00
	co. 6	-	-	-	-	-	-70,00	-	-	-
	co. 8	-	-	-	-	70,00	-	-	-	-
lett. a), n. 4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati (cap. 7487)	DL 59	-	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	-	-	350,00
	co. 8	-	-	-	-35,25	-35,25	-35,25	-	-	-105,75
<i>Ministero economia e finanze</i>										
lett. b), n. 1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016	DL 59	220,00	720,00	320,00	280,00	160,00	80,00	-	-	1.780,00
	co. 6	-	-	-	-	-	-	150,00	100,00	-
	co. 8	-	-	-	-150,00	-100,00	-	-	-	-
<i>Ministero infrastrutture e trasporti</i>										
lett. c), n. 1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus	DL 59	-	62,12	80,74	159,01	173,91	124,22	-	-	600,00
	co. 8	-	-	-	-20,00	-40,00	-	-	-	-60,00
lett. c), n. 2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi	DL 59	45,00	54,20	128,80	222,00	200,00	150,00	-	-	800,00
di cui, Rinnovo o ammodernamento navi (co. 2-ter, a) (cap. 7605)	DL 59	18,00	17,20	56,50	157,60	142,00	108,70	-	-	500,00
	co. 8	-	-	-	-157,60	-142,00	-108,70	-	-	-408,30
	DL 59	20,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	80,00

² Riprogrammazione disposta in Sezione Seconda dalla legge di bilancio 2023.

Art. 1, comma 2, D.L. n. 59/2021:		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOT.
<i>di cui, Rinnovo o acquisto da parte di RFI di traghetti Stretto di Messina (co. 2-ter, b)³ (cap. 7505)</i>	Ripr.	-10,00	-23,20	+10,00	+23,20					
	co. 8	-	-	-	-23,20	-	-	-	-	-23,20
<i>di cui, Impianti di liquefazione di gas in ambito portuale (co. 2-ter, c) (cap. 7306)</i>	DL 59	7,00	7,00	42,30	64,40	58,00	41,30	-	-	220,00
	co. 8	-	-	-	-44,70	-58,00	-41,30	-	-	-144,00
lett. c), n. 3 - Linee ferroviarie regionali	DL 59	150,00	360,00	405,00	376,90	248,10	10,00	-	-	1.550,00
	co. 6 co. 8	-	-	-	-250,00	-160,00	-	250,00	160,00	0
lett. c), n. 4 - Trasporto ferroviario merci ⁴ (cap. 7302, 7303 e 7506)	DL 59	60,00	50,00	40,00	30,00	20,00	-	-	-	200,00
	Ripr.	-45,00	-40,00	+40,00	+30,00					
	co. 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lett. c), n. 5 - Strade sicure - Messa in sicurezza di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) (cap. 7701)	DL 59	150,00	150,00	90,00	337,00	223,00	50,00	-	-	1.000,00
	co. 6 co. 8	-	-	-	-220,00	-120,00	-	220,00	120,00	0
lett. c), n. 6 - Strade sicure - Controllo di ponti, viadotti e tunnel rete viaria principale (cap. 7405)	DL 59	25,00	50,00	100,00	100,00	100,00	75,00	-	-	450,00
	co. 6 co. 8	-	-	-	-50,00	-50,00	-	50,00	50,00	0
lett. c), n. 7 - Infrastrutture portuali e cambiamenti climatici	DL 59	300,00	400,00	320,00	270,00	130,00	50,00	-	-	1.470,00
	co. 6 co. 8	-	-	-	50,00	50,00	50,00	210,00	170,00	+330,00
lett. c), n. 8 – Aumento selettivo della capacità portuale	DL 59	72,00	85,00	83,00	90,00	60,00	-	-	-	390,00
lett. c), n. 9 - Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale	DL 59	20,41	52,79	68,93	46,65	47,79	13,43	-	-	250,00
	co. 6 co. 8	-	-	-	-5,00	-5,00	-	5,00	5,00	0
lett. c), n. 10 – Efficiamento energetico	DL 59	3,00	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-	50,00
	co. 8	-	-	-	-10,00	-10,00	-10,00	-	-	-30,00
lett. c), n. 11 - Elettificazione delle banchine (Cold ironing)	DL 59	80,00	150,00	160,00	140,00	160,00	10,00	-	-	700,00
	co. 6 co. 8	-	-	-	-90,00	-80,00	-	90,00	80,00	0
lett. c), n. 12 - Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento strade	DL 59	20,00	50,00	30,00	50,00	100,00	50,00	-	-	300,00

³ Slittamento di risorse agli esercizi finanziari successivi ai sensi dell'art. 30, co. 2, legge n. 196/2009. Il cap. 7505/MIT (Risorse per il rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - rinnovo o acquisto, da parte di RFI spa, di unità navali per traghettamento nello Stretto di Messina) indica una disponibilità per il 2024 di 23,2 milioni.

⁴ Slittamento di risorse agli esercizi finanziari successivi ai sensi dell'art. 30, co. 2, legge n. 196/2009. Il cap. 7506/MIT (Risorse per il rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci - rinnovo locomotive e carri obsoleti e loro ammodernamento) reca una disponibilità di 55 milioni per il 2024 e di 15 milioni per il 2025. I restanti 5 milioni per il 2024 sono allocati sul cap. 7303.

Art. 1, comma 2, D.L. n. 59/2021:		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	TOT.
lett. c), n. 13 - Riqualficazione dell'edilizia residenziale pubblica	DL 59	200,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	-	-	2.000,00
Ministero Cultura										
lett. d), n. 1 - Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (cap. 8130) ⁵	DL 59	207,70	355,24	284,90	265,10	260,00	82,30	-	-	1.455,24
	Ripr.				-100,00	+50,00	+50,00			
	co. 6 co. 8	-	-	-	-135,00	-180,00	-	135,00	180,00	0
Ministero Salute										
lett. e), n. 1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima (cap. 7122)	DL 59	51,49	128,09	150,88	120,56	46,54	2,45	-	-	500,00
	co. 8	-	-	-	-34,70	-	-	-	-	-34,70
lett. e), n. 2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile (cap. 7132)	DL 59	250,00	390,00	300,00	250,00	140,00	120,00	-	-	1.450,00
	co. 8	-	-	-	-250,00	-140,00	-120,00	-	-	-510,00
lett. e), n. 3 - Ecosistema innovativo della salute (cap. 7213)	DL 59	10,00	105,28	115,28	84,28	68,28	54,28	-	-	437,40
	co. 8	-	-	-	-55,00	-58,28	-19,28	-	-	-132,56
Ministero Sviluppo economico										
lett. f), n. 1 - «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale (cap. 7521)	DL 59	-	125,00	145,00	162,62	245,00	122,38	-	-	800,00
lett. f), n. 2 - Transizione 4.0	DL 59	704,50	1.414,95	1.624,88	989,17	324,71	21,79	-	-	5.080,00
lett. f), n. 3 - Accordi per l'Innovazione	DL 59	100,00	150,00	250,00	250,00	250,00	-	-	-	1.000,00
	co. 6 co. 8	-	-	-	-	-70,00	70,00	-	-	0
Ministero Giustizia										
lett. g), n. 1 - Strutture penitenziarie per adulti e minori	DL 59	-	2,50	19,00	41,50	57,00	12,90	-	-	132,90
	co. 6 co. 8	-	-	-	-20,00	-10,00	-	20,00	10,00	0
Ministero Agricoltura										
lett. h), n. 1 - Contratti di filiera (cap. 7373)	DL 59	200,00	300,83	300,83	258,81	122,50	20,33	-	-	1.203,30
	co. 6 co. 8	-	-	-	-200,00	-100,00	-	200,00	100,00	0
Ministero Università e ricerca										
lett. i), n. 1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale	DL 59	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	500,00
	co. 6 co. 8	-	-	-	-30,00	-	-	30,00	-	0
Ministero Interno										
lett. l), n. 1 - Piani urbani integrati	DL 59	80,00	80,00	30,00	20,00	-	-	-	-	210,00

⁵ Riprogrammazione disposta in Sezione Seconda dalla legge di bilancio 2024.

Art. 1, comma 2, D.L. n. 59/2021:		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>TOT.</i>
lett. m) – Copertura oneri co. 3 e 4	<i>DL 59</i>	-	-	<i>910,00</i>	<i>829,90</i>	<i>1.439,9</i>	<i>1.383,81</i>	-	-	<i>4.563,61</i>

Articolo 1, comma 7
(Incremento dell'autorizzazione di spesa per investimenti ferroviari)

L'articolo 1, comma 7, incrementa per le annualità del 2026 e del 2028 l'autorizzazione di spesa per i contributi al gruppo Ferrovie dello Stato.

Più nello specifico, l'articolo **1, comma 7**, stabilisce che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005 (la legge finanziaria per il 2006) è incrementata di euro:

- **19 milioni e 221 mila** per l'anno **2026**;
- **33 milioni e 539 mila** per l'anno **2028**.

La legge finanziaria per il 2006 (in seguito modificata da quella per il 2007) prevede (articolo 1, **comma 86**) un contributo pluriennale in conto impianti a RFI.

Tale contributo è, in genere, rifinanziato ogni anno dalla legge di bilancio (Sezione Seconda).

Si segnala che, in sede di copertura complessiva del provvedimento in esame, il **comma 8** dispone alla lettera *q*) una **riduzione** delle risorse di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 266 del 2005 per **86,222 milioni nel 2027** e di **23,489 milioni nel 2028**.

Articolo 1, commi 7-bis e 8
(Copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 6 e 7 dell'articolo 1)

Nel corso dell'esame alla Camera è stato inserito il **comma 7-bis** che incrementa di 400 milioni le disponibilità per il 2026 dell'unità di voto 1.4 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte", missione 29, programma 5, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 8**, come **modificato nel corso dell'esame alla Camera**, dispone la **copertura finanziaria degli oneri** derivanti dai **commi 1, 6, 7 e dal nuovo 7-bis** dell'articolo 1, connessi: al **finanziamento** del Fondo di rotazione per l'attuazione degli **interventi inclusi nel PNRR**, al finanziamento degli investimenti **definanziati dal PNRR**, all'incremento degli investimenti previsti dal **Piano nazionale complementare (PNC)**, alla concessione di **contributi al gruppo Ferrovie dello Stato**, nonché all'incremento delle risorse dell'unità di voto 1.4 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, il **comma 7-bis**, introdotto durante l'esame alla Camera, reca un incremento di **400 milioni** di euro per l'anno **2026** delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 1 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma 1.4 «**Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte**».

Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi del successivo comma 8.

Il **comma 8**, come **modificato nel corso dell'esame alla Camera**, quantifica gli **oneri complessivi recati dai commi 1, 6, 7 e 7-bis** in:

- 3.645 milioni per il 2024,
- 4.878 milioni per il 2025,
- 3.840,221 milioni per il 2026,
- 1.908,8 milioni per il 2027,
- 1.408,539 milioni per il 2028,
- 260 milioni per il 2029.

Rispetto al testo originario del comma 8, gli **oneri relativi al 2026** risultano in **aumento di 400 milioni** di euro, in conseguenza dell'inserimento del nuovo comma 7-bis.

In termini di **fabbisogno**, gli oneri **aumentano** a 4.943 milioni per il 2025, 2.284,6 milioni per il 2027, 1.784,3 milioni per il 2028, 675,8 milioni per il 2029 e 415,8 milioni per il 2030.

Gli oneri discendono dalle misure di cui ai commi 1, 6, 7 e 7-bis dell'articolo 1, come riportati nella tabella seguente (*milioni di euro*):

		<i>milioni di euro</i>						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOT.
	ONERI							
co. 1	Incremento Fondo di rotazione PNRR	2.911,000	3.973,000	2.536,000	0	0	0	9.420,000
co. 1	Finanziamento interventi defianziati dal PNRR	684,000	785,000	765,000	548,800	400,000	260,000	3.442,800
co. 6	Incremento Fondo Complementare Nazionale FCN	50,000	120,000	120,000	1.360,000	975,000	0	2.625,000
co. 7	Finanziamento interventi RFI	0	0	19,221	0	33,539	0	52,760
co. 7-bis	Incremento UdV Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte	0	0	400,000				400,000
	Totale Oneri	3.645,000	4.878,000	3.840,221	1.908,800	1.408,539	260,000	15.940,560

Ai fini della **copertura dei predetti oneri**, si provvede attraverso la **riduzione** di numerose **autorizzazioni legislative di spesa**, indicate alle **lettere da a) a u)** del comma 8, come **modificate nel corso dell'esame alla Camera**, come riportato nella tabella che segue.

	COPERTURE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOT.
a)	D.L. 59/2021 - Fondo complementare PNRR	1.900,450	1.438,530	404,530	-	-	-	3.743,510
b)	D.L. 50/2022, art. 26, co. 7 - Fondo opere indifferibili	-	450,000	450,000	-	-	-	900,000
c)	D.L. 59/2021, art. 1, co. 2, lett. e) – Fondo complementare PNRR Ministero salute - Somme in conto residui da versare all'Entrata	690,000	-	-	-	-	-	690,000
d)	L. 145/2018, art. 1, co. 139 - Messa in sicurezza degli edifici e del territorio	-	-	699,500	35,000	-	-	734,500
e)	L. 160/2019, art. 1, co. 44 - Fondo per investimenti a favore dei comuni	-	-	-	400,000	400,000	260,000	1.060,000
f)	Leggi di cui all'Allegato 1 ddl in esame: Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese	-	-	306,520	656,650	397,922	-	1.361,090
g)	Accantonamenti fondo speciale di conto capitale (Tab. B) - vedi tavola successiva	50,000	50,000	107,128	107,128	107,128	-	421,390
h)	L. 178/2020, art. 1, co. 177 - Fondo sviluppo e coesione – ciclo 2021-	725,000	2.667,000	1.401,000	115,000	-	-	4.908,000

	COPERTURE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOT.
	2027 – Residui da versare all’Entrata							
i)	L. 147/2013, art. 1, co. 6 - Fondo sviluppo e coesione – ciclo 2014-2020 – Residui da versare all’Entrata	36,650	73,350	0,500	-	-	-	110,500
l)	L. 213/2023, art. 1, co. 253 - Contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale	150,000	250,000	-	-	-	-	400,000
m)	MEF – Missione 29, programma 5. UdV 1.4 – Regolazioni contabili . Restituzioni e rimborsi di imposte	-	-	400,000	400,000	400,000	-	1.200,000
o)	D.L. 40/2010, art. 4 co. 6 - Fondo per le infrastrutture portuali	-	-	-	40,000	40,000	-	80,000
p)	L. 67/1988, art. 20 - Edilizia sanitaria - Residui da versare all’Entrata	39,000	-	-	-	-	-	39,000
q)	L. 266/2005, art. 1, co. 86 – RFI	-	-	-	86,222	23,489	-	109,710
r)	D.L. 179/2012, art. 11, co. 4 <i>sexies</i> - Fondo unico per l’edilizia scolastica	-	-	20,000	20,000	20,000	-	60,000
s)	D.L. 121/2021, art. 3, co. 1 – Fondo sistema ferroviario ERTMS	55,000	15,000	30,373	30,000	-	-	130,370
t)	L. 160/2019, art. 1, co. 443 – Fondo Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare	-	-	-	20,000	20,000	-	40,000
u)	L. 234/2021, art. 1, co. 392 - Fondo per la strategia di mobilità sostenibile	-	-	21,000	-	-	-	21,000
	Totale Coperture	3.646,100	4.943,880	3.840,551	1.910,000	1.408,539	260,000	16.009,070

A seguito dell’esame **alla Camera**, risultano **modificate alcune voci di copertura**, di cui alle seguenti lettere:

- **lettera a)**, relativa al **Piano Nazionale Complementare (PNC)**, per il quale è stato disposto un **minor taglio** di risorse complessive, a seguito della **soppressione del definanziamento** dell’autorizzazione di spesa di cui al **punto 8)** della **lettera a)**, relativo al Rinnovo del **materiale rotabile** e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci (ex art. 1, co. 2, lett. c), n 4 del D.L. n. 59/2021) pari a -55 milioni nel 2024 e a -15 milioni nel 2025. Per cui ora il taglio complessivo delle risorse del PNC è ora pari a **3.743,51 milioni** (in luogo di 3.813,51 mln), di cui **1.900,45 milioni** per il **2024** (in luogo dei precedenti 1.955,45 mln), **1.438,53 milioni** per il **2025** (in luogo dei precedenti 1.453,53 mln) e 404,53 milioni per il 2026;
- **lettera m)**, al fine di ricompendervi la copertura degli oneri per l’anno 2026 recati dal nuovo comma **7-bis**, pari a 400 milioni, per cui la copertura a valere sulle “Regolazioni contabili. Restituzioni e rimborsi di

imposte” (MEF, Missione 29, programma 5, UdV 1.4) è stata estesa anche all’annualità 2026, oltre che al 2027 e 2028;

- **lettera s)**, relativa al **Fondo per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ferroviario ERTMS di bordo dei veicoli**, di cui al D.L. 121/2021, per il quale è stato disposto un **maggiore definanziamento di 55 milioni per il 2024 e di 15 milioni per il 2025**, che si aggiunge a quanto già previsto per il 2026 e 20247 (-30,373 mln per il 2026 e -30 mln per il 2027). Ciò a compensazione del minor taglio del PNC, di cui alla sopradescritta *lettera a)*.

Come si evince dalla tabella, le principali riduzioni poste a copertura degli oneri riguardano le autorizzazioni legislative di spese relative al **Piano Nazionale Complementare (PNC)**, al **Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**, ai **Fondi per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese**, al **Fondo per investimenti a favore dei comuni**.

Per quanto concerne, in particolare, la **riduzione** disposta dalla **lettera a)** del comma 8 a valere sugli interventi del **Piano Nazionale Complementare (PNC)**, nella misura di **1.900,45 milioni per il 2024, 1.438,53 milioni per il 2025 e 404,53 milioni per il 2026**, riguarda, nello specifico, le seguenti autorizzazioni di spesa di cui **all’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 59 del 2021, (in corsivo le autorizzazioni originarie)**:

Art. 1, comma 8, lettera a)

	Riduzione interventi del Piano Nazionale Complementare	2024	2025	2026
1	Co. 2, lett. a), n. 4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati	70,00	70,00	70,00
		-35,25	-35,25	-35,25
2	Co. 2, lett. b), n. 1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016	280,00	160,00	80,00
		-150,00	-100,00	-
3	Co. 2, lett. c), n. 1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus	159,01	173,91	124,22
		-20,00	-40,00	-
4	Co. 2-ter, lett. a) – Rinnovo o ammodernamento navi	157,60	142,00	108,70
		-157,60	-142,00	-108,70
5	Co. 2-ter, lett. b) – RFI per traghetti stretto di Messina	23,20	-	-
		-23,20	-	-
6	Co. 2-ter, lett. c) - impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale per il settore marittimo, di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e Bio-GNL in ambito portuale, acquisto di unità navali bunkerine	64,40	58,00	41,30
		-44,70	-58,00	-41,3
7	Co. 2, lett. c), n 3 - Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali	376,90	248,10	10,00
		-250,00	-160,00	-
8	Soppresso			-

	Riduzione interventi del Piano Nazionale Complementare	2024	2025	2026
9	Co. 2, lett. c), n 5 - Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)	337,00	223,00	50,00
		-220,00	-120,00	-
10	Co. 2, lett. c), n 6 - Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale	100,00	100,00	75,00
		-50,00	-50,00	-
11	Co. 2, lett. c), n 7 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici	270,00	130,00	50,00
		-120,00	-80,00	-
12	Co. 2, lett. c), n 9 - Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale	46,65	47,79	13,43
		-5,00	-5,00	-
13	Co. 2, lett. c), n 10 - Efficientamento energetico	10,00	10,00	10,00
		-10,00	-10,00	-10,00
14	Co. 2, lett. c), n 11 - Elettificazione delle banchine (<i>Cold ironing</i>), attraverso un sistema alimentato da fonti <i>green</i> rinnovabili o da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale	140,0	160,0	10,0
		-90,00	-80,00	-
15	Co. 2, lett. d), n 1 - Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali	265,1	260,0	82,3
		-135,00	-180,00	-
16	Co. 2, lett. e), n 1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima	120,56	46,54	2,45
		-34,70	-	-
17	Co. 2, lett. e), n 2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile	250,00	140,00	120,00
		-250,00	-140,00	-120,00
18	Co. 2, lett. e), n 3 - Ecosistema innovativo della salute	84,28	68,28	54,28
		-55,00	-58,28	-19,28
19	Co. 2, lett. f), n 3 - Accordi per l'innovazione	250,0	250,0	-
		-	-70,00	-
20	Co. 2, lett. g), n 1 - Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori	41,5	57,0	12,9
		-20,00	-10,00	-
21	Co. 2, lett. h), n 1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo	258,81	122,5	20,3
		-200,00	-100,00	-
22	Co. 2, lett. i), n 1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale	100,0	100,0	100,0
		-30,00	-	-
23	Co. 2, lett. a), n 3 - Tecnologie satellitari ed economia spaziale	202,06	218,56	177,31
		-	-	-70,00
	TOTALE RIDUZIONI	1.900,45	1.438,53	404,53

Quanto alla **riduzione** disposta dalla **lettera f)** del comma 8, essa è effettuata a valere sulle **somme**, indicate nell'**Allegato 1** del provvedimento in esame, **modificato durante l'esame alla Camera, attribuite alle amministrazioni** centrali a valere sulle autorizzazioni legislative che hanno rifinanziato il c.d. **Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese** (ai sensi dell'art. 1, comma 140, legge

11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 1072, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n. 145 e art. 1, comma 14, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e relativi D.P.C.M. di ripartizione), nella misura di **306,5 milioni** per il **2026**, **656,6 milioni** per il **2027** e **397,9 milioni** per il **2028**.

In particolare, nel corso dell'esame **alla Camera** è stata **rimodulata** la riduzione prevista per il **Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste, tra le due **autorizzazioni legislative di spesa** ivi previste, come evidenziato nella tavola che segue.

Allegato 1 - Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese - (Art. 1, co. 8, lett. f)), come modificato durante l'esame alla Camera

<i>Ministero</i>	<i>Autorizzazione di spesa</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	
Economia e finanze	LB n. 160/2019 art. 1, comma 14, punto D <i>primum</i>	12.714.000	11.704.000	7.528.000	
	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto F <i>bis</i>	9.344.000	9.096.000	8.098.000	
	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto M <i>bis</i>	1.650.000	7.582.000	2.678.000	
	LB n. 160/2019 art. 1, comma 14, punto F <i>bis</i>	1.076.000	7.842.000	6.632.000	
	LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto H <i>primum</i>	18.902.000	23.222.000	15.239.000	
	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto D <i>bis</i>	56.746.000	46.495.000	30.535.000	
	LB n. 160/2019 art. 1, comma 14, punto D <i>ter</i>	1.260.000	2.322.000	1.414.000	
	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto G <i>ter</i>	18.146.000	17.694.000	14.477.000	
	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto G <i>ter</i>	972.000	3.167.000	1.142.000	
	LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto F <i>quinquies</i>	3.742.000	4.364.000	9.259.000	
Imprese e made in Italy	LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto F <i>quinquies</i>	1.260.000	0	0	
	LB n. 160/2019 art. 1, comma 14, punto G <i>ter</i>	10.585.000	21.597.000	13.334.000	
	LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto G <i>ter</i>	0	4.992.000	2.392.000	
	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto G <i>ter</i>	23.942.000	12.656.000	7.619.000	
	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto G <i>ter</i>	3.437.000	8.708.000	761.000	
	LB n. 160/2019 art. 1, comma 14, punto G <i>ter</i>	21.095.000	18.469.000	1.094.000	
	LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto G <i>ter</i>	6.943.000	30.462.000	10.492.000	
	LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto E <i>novies</i>	4.588.425	5.131.130	1.577.325	
	Giustizia	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto F <i>quinquies</i>	2.021.180	10.095.499	4.093.160
		LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto F <i>quinquies</i>	1.616.945	8.722.921	2.286.065
LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto H <i>octies</i>		380.000	4.906.000	7.343.000	
Interno	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto M <i>octies</i>	648.000	2.993.000	373.000	
	LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto B <i>quinquies</i>	720.000	12.175.000	3.598.000	

<i>Ministero</i>	<i>Autorizzazione di spesa</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto F <i>octies</i>	322.000	3.958.000	1.073.000
	LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto M <i>octies</i>	1.260.000	7.082.000	1.752.000
	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto M <i>octies</i>	879.000	6.305.000	4.945.000
	LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto F <i>octies</i>	34.000	6.951.000	1.337.000
	LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto M <i>octies</i>	0	2.902.000	2.234.000
	LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto H <i>octies</i>	38.000	5.304.000	2.560.000
	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto F <i>octies</i>	2.268.000	5.811.000	152.000
	LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto E <i>sexies</i>	598.000	8.171.000	4.754.000
Ambiente e sicurezza energetica	LB n. 160/2019 art. 1, comma 14, punto Q <i>ter</i>	1.077.000	588.000	0
	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto F <i>ter</i>	0	25.079.000	14.921.000
	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto B <i>novies</i>	17.423.000	18.412.000	19.000.000
	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto A <i>decies</i>	0	10.244.000	10.923.000
Infrastrutture e trasporti	LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto E <i>bis</i>	5.000.000	20.000.000	0
	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto N <i>decies</i>	20.000.000	20.000.000	22.000.000
	LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto A <i>decies</i>	0	10.000.000	12.000.000
	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto F <i>duodecies</i>	2.709.000	2.496.000	2.285.000
	LB n. 160/2019 art. 1, comma 14, punto G <i>duodecies</i>	5.393.000	35.832.000	17.365.000
	LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto H <i>duodecies</i>	2.142.000	5.457.000	533.000
	LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto B <i>ter</i>	1.886.000	7.669.000	2.573.000
	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto M <i>duodecies</i>	236.000	26.073.000	14.370.000
	LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto G <i>duodecies</i>	245.000	2.019.000	4.804.000
Difesa	LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto E <i>quater</i>	1.546.000	27.583.000	27.042.000
	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto G <i>duodecies</i>	4.842.000	5.736.000	3.809.000
	LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto F <i>ter</i>	588.000	46.451.000	51.201.000
	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto H <i>duodecies</i>	3.578.000	8.139.000	4.930.000
	LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto H <i>quater</i>	1.928.000	8.708.000	3.547.000
	LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto F <i>duodecies</i>	2.520.000	27.135.000	10.667.000
	LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto D <i>ter</i>	5.116.000	5.812.000	2.514.000
	LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072, punto M <i>duodecies</i>	11.028.000	9.686.000	0
	LB n. 145/2018 art. 1, comma 95, punto C <i>ter decies</i>	12.075.000	12.651.000	2.666.000
		<i>(1.842.000)</i>	<i>(3.409.000)</i>	
Agricoltura	LB n. 232/2016 art. 1, comma 140, punto B <i>quater</i>	0	0	0
		<i>(10.233.000)</i>	<i>(9.242.000)</i>	
	TOTALE	306.519.550	656.649.550	397.921.550

Per quanto concerne la **copertura** posta a valere sul **Fondo speciale di conto capitale**, disposta alla **lettera g)** del comma 8, le riduzioni (50 milioni sia nel 2024 che nel 2025) sono riferite agli **accantonamenti di conto capitale** dei seguenti Ministeri (*importi in euro*):

	<i>Accantonamenti Fondo speciale conto capitale</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
1	Economia e delle finanze	15.558.091	13.212.680	-	-	-
2	Imprese e <i>made in Italy</i>	1.851.554	2.941.643	-	-	-
3	Lavoro e politiche sociali	1.818.190	2.036.526	-	-	-
4	Giustizia	1.983.807	1.469.669	13.710.450	13.710.450	13.710.450
5	Affari esteri e cooperazione internazionale	2.025.287	1.961.864	-	-	-
6	Istruzione e merito	1.845.886	2.896.321	26.991.000	26.991.000	26.991.000
7	Interno	1.851.554	1.469.669	-	-	-
8	Ambiente e sicurezza energetica	3.375.305	3.924.497	17.034.000	17.034.000	17.034.000
9	Infrastrutture e trasporti	3.210.778	2.407.100	-	-	-
10	Università e ricerca	3.714.560	3.629.333	23.800.000	23.800.000	23.800.000
11	Difesa	2.338.373	2.453.291	-	-	-
12	Agricoltura, sovranità alimentare e foreste	1.792.118	3.140.212	-	-	-
13	Cultura	3.009.485	3.111.328	25.593.000	25.593.000	25.593.000
14	Salute	2.885.467	2.943.180	-	-	-
15	Turismo	2.739.547	2.402.688	-	-	-
	TOTALE	50.000.002	50.000.001	107.128.450	107.128.450	107.128.450

Per quanto concerne, infine, la **copertura** posta a valere sulle risorse del **Fondo sviluppo e coesione**, gli importi indicati alle **lettere h) e i)** del comma 8 riguardano le somme iscritte in **conto residui**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 8000/MEF), rispettivamente, del FSC della programmazione 2021-2027 e della programmazione 2014-2020, per le quali è previsto il **versamento all'entrata** del bilancio dello Stato.

Si tratta di circa **5 miliardi** di euro di **residui del FSC 2021-2027** e circa **110,5 milioni** di residui del **FSC 2014-2020**.

Si rammenta che il **Fondo per lo sviluppo e la coesione** (FSC) - disciplinato dal D. Lgs. n. 88 del 2011 - reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di **riequilibrio economico e sociale**, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea

Nel bilancio dello Stato le risorse del Fondo sono iscritte nel **capitolo 8000** dello stato di previsione del **Ministero dell'economia e finanze**.

Nel **disegno di legge bilancio** per il 2024 (A.S. 926/Tab. 2) il capitolo 8000 indica un ammontare di **residui presunti** al 31 dicembre 2023 pari a **48,9 miliardi** di euro, la gran parte dei quali relativi alla programmazione 2014-2020 (circa 40 miliardi) e circa 8,8 miliardi riferiti alla programmazione 2021-2027.

Articolo 1, commi 9 e 10
(Indisponibilità e reintegro di risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2021-2027)

I **commi 9 e 10** dell'articolo 1 riguardano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027.

Il **comma 9** interviene a precisare che l'**accantonamento indisponibile di 6 miliardi** di euro, **costituito** dal D.L. n. 50 del 2022 sulle risorse del FSC della programmazione 2021-2027, è a valere sulle **risorse del periodo 2026-2031**. Il **comma 10** reca l'**abrogazione di alcune disposizioni legislative** di spesa che prevedevano l'**utilizzo delle risorse del Fondo** per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, al fine di **reintegrarne la dotazione di complessivi 730 milioni di euro**.

In particolare, il **comma 9**, modificando l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 56 del decreto-legge n. 50 del 2022 (c.d. decreto aiuti-energia), **precisa** che l'**indisponibilità dell'importo di 6 miliardi** delle risorse del Fondo sviluppo e coesione del ciclo 2021-2027 – disposta dal D.L. n. 50 medesimo a garanzia della copertura finanziaria del provvedimento – **riguarda le risorse stanziato nel periodo 2026-2031**.

Si tratta dell'accantonamento indisponibile costituito, si ricorda, dall'articolo 56, comma 2, del D.L. n. 50 del 2022, nelle **more della procedura di ricognizione degli interventi** del FSC del ciclo 2014-2020 che, in quanto privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti, avrebbero dovuto essere **definanziati**, al fine di recuperare le risorse da porre a copertura del D.L. n. 50 medesimo (ai sensi dell'art. 58, comma 4, lettera f).

Si rammenta, che il D.L. n. 50 del 2022 (art. 58) ha posto parte della **copertura finanziaria degli oneri** recati dal decreto stesso a valere sul **Fondo** sviluppo e coesione del **ciclo 2014-2020**, nella misura complessiva di **6 miliardi**, di cui 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3 miliardi per l'anno 2025.

Ai fini del reperimento delle risorse utili per la copertura finanziaria, l'articolo 56, comma 2, del medesimo decreto-legge stabiliva che la riduzione dei **6 miliardi** del FSC 2014-2020 doveva essere **imputata**, in via prioritaria, a valere sugli **interventi definanziati** in quanto **privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV)**, secondo la normativa vigente. A tal fine, l'art. 56 prevede che il **CIPRESS**, con una o più **delibere** da adottare entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, provveda alla **ricognizione** e all'**accertamento** del valore degli **interventi da definanziare**.

Nelle **more della procedura di definanziamento** degli interventi 2014-2020 privi di OGV, le **risorse** del Fondo sviluppo e coesione della programmazione

2021-2027 sono state **rese indisponibili**, sino a concorrenza delle riduzioni previste sul Fondo 2014-2020, ai sensi dell'articolo 58.

La **ricognizione** da parte del CIPRESS degli interventi del FSC 2014-2020 da definanziare **non risulta ancora effettuata**.

Pertanto, continua a **permanere** sulle risorse della programmazione 2021-2027 **l'accantonamento indisponibile** di 6 miliardi.

In considerazione delle complesse operazioni, ancora in corso, della **verifica** dell'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (**OGV**) per gli interventi finanziati con il FSC 2014-2020, e delle conseguenti deliberazioni del CIPRESS relative ai definanziamenti degli interventi mancanti di OGV, il **comma 9** interviene a precisare che **l'indisponibilità** delle risorse del FSC 2021-2027, pari a **6 miliardi**, è da considerarsi a valere sulle **risorse del periodo dal 2026 al 2031**, liberandone – di fatto – l'utilizzo delle risorse negli esercizi finanziari 2024 e 2025.

Il **comma 10** reca **l'abrogazione di alcune disposizioni legislative** di spesa che prevedevano **l'utilizzo delle risorse del Fondo** per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, al fine di **reintegrare la disponibilità** del Fondo.

In particolare, il comma dispone l'abrogazione:

- a) **dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater** dell'articolo 2 del **D.L. n. 59 del 2021**, con l'obiettivo **eliminare i vincoli di destinazione** posti alle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, per complessivi **700 milioni** di euro, previsti dalle disposizioni oggetto di abrogazione.

Nel dettaglio, **l'art. 2, comma 1-bis**, del D.L. n. **59 del 2021** destinava – *previa delibera del CIPRESS* - **700 milioni** di risorse del FSC 2021-2027 al finanziamento di investimenti nei **seguenti settori**:

	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione ⁶	-	35,0	45,0	55,0	135,0
Polo energetico nel Mare Adriatico ⁷	-	20,0	25,0	25,0	70,0

⁶ Realizzazione di una unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e ministero; l'omogeneità nell'elaborazione e trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette.

⁷ Costituzione di un polo energetico nel Mare Adriatico per riconvertire le piattaforme di estrazione del petrolio e del gas e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, nel quale eolico *offshore* e fotovoltaico galleggiante producano energia elettrica in maniera integrata e siano, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi.

	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Risanamento urbano dei comuni con popolazione tra 50.000 e 250.000 abitanti e dei capoluoghi di provincia con meno di 50.000 abitanti ⁸	35,0	70,0	90,0	90,0	285,0
Miglioramento della qualità dell'aria ⁹	-	30,0	35,0	50,0	115,0
Nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia	-	5,0	1,0	10,0	25,0
Rinnovo delle flotte navali private adibite all'attraversamento dello Stretto di Messina	-	10,0	10,0	15,0	35,0
Interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario	-	-	5,0	15,0	20,0
Passaggio a metodi di allevamento a stabulazione libera, estensivi, pascolivi	15,0	-	-	-	15,0

I successivi commi 1-ter e 1-quater riguardano le procedure di assegnazione delle risorse e il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

b) del **comma 977 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022** (legge n. 234 del 2021), che destinava – *previa delibera del CIPESS* - **6 milioni annui** dal 2022 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2021-2027 (per complessivi **30 milioni**) per la realizzazione di un **programma di interventi di ricerca e sviluppo** destinati ai territori del Mezzogiorno, nei settori imprenditoriali, di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno, dando priorità all'*information technology*, all'agroalimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'*automotive* e all'aerospaziale.

La norma prevedeva, in particolare, che il Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individuasse un soggetto altamente qualificato avente sede legale nel Mezzogiorno, cui affidare la realizzazione del programma.

Le risorse del FSC 2021-2027 vincolate dalle disposizioni abrogate dal comma 10 in esame, **rientrano** pertanto nella **piena disponibilità** del Fondo, la cui **dotazione è reintegrata** in corrispondente misura.

Per quanto concerne la **dotazione** del Fondo per lo sviluppo e la coesione della **programmazione 2021-2021**, si rammenta che la legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, **comma 177**, legge n. 178 del 2020) ha disposto una prima assegnazione di risorse aggiuntive nell'importo di **50 miliardi** - secondo la seguente articolazione temporale: 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per

⁸ Investimenti finalizzati al risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonché a favorire l'inclusione sociale.

⁹ Investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2).

l'anno 2030 - destinate esclusivamente a sostenere **interventi per lo sviluppo**, volti a **ridurre i divari socio-economici e territoriali** tra le diverse aree del Paese.

A seguito di successivi rifinanziamenti del Fondo, disposti dalle successive leggi di bilancio, la dotazione complessiva del FSC ha raggiunto circa **75,8 miliardi** di euro per il periodo 2021-2027.

Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al CIPE il compito di ripartirne la dotazione, con proprie deliberazioni, secondo la **chiave di riparto** che ne prevede la destinazione dell'**80 per cento** alle aree del **Mezzogiorno** e del **20 per cento** alle aree del **Centro-Nord**.

In base alle disposizioni introdotte dal **D.L. n. 124/2023** (articolo 1) - che ha integralmente rivisto la disciplina di programmazione e gestione del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 - gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono attuati attraverso il nuovo strumento dell'**“Accordo per la coesione”**, stipulato tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato ovvero tra il Ministro e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, le risorse della programmazione 2021-2027 sono state nel frattempo utilizzata per il finanziamento di interventi introdotti da **disposizioni di legge**, con corrispondente riduzione dell'importo del Fondo ovvero mediante vincoli di destinazione (c.d. "**preallocazioni**"), che dovranno essere formalizzate da successive delibere del CIPESS. Tali interventi **confluiranno negli “Accordi di Coesione”**.

Alla luce delle riduzioni e delle allocazioni finora disposte per legge (complessivi 16,6 miliardi) e delle assegnazioni disposte con apposite delibere del CIPESS (circa 11,1 miliardi), e considerando altresì l'imputazione programmatica alle regioni disposta con la delibera del 3 agosto 2023 (per circa 29,4 milioni di euro), le risorse del FSC 2021-2027 ancora disponibili risulterebbero pari a **12,8 miliardi**.

Articolo 1, comma 10-bis
(Inquinamento atmosferico nella pianura padana)

L'articolo 1, comma 10-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede un incremento complessivo di 115 milioni di euro (10 milioni per il 2024, 20 milioni per ciascuno degli anni 2025-2026, 30 milioni per il 2027 e 35 milioni per il 2028) delle risorse del Fondo per l'adozione di strategie di intervento in relazione all'inquinamento atmosferico nella pianura padana.

Il comma in esame prevede un **incremento complessivo di 115 milioni di euro** (10 milioni per il 2024, 20 milioni per ciascuno degli anni 2025-2026, 30 milioni per il 2027 e 35 milioni per il 2028) delle risorse **del Fondo per l'adozione di strategie di intervento in relazione all'inquinamento atmosferico nella pianura padana** istituito dall'art. 30, comma 14-ter, primo periodo, del D.L. 34/2019.

Tale primo periodo – così come riscritto dall'art. 51, comma 1, lett. b), del D.L. 104/2020 – ha previsto, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, l'istituzione di un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Tale lettera d) prevede, quale criterio di delega da seguire nel recepimento della direttiva 2008/50/CE che, in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, si promuova l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino.

Le risorse previste dal primo periodo del comma 14-ter dell'art. 30 del D.L. 34/2019 sono state incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022 dal comma 829 dell'art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, dall'art. 42, comma 5-ter, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, nonché di 90 milioni di euro (30 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025) dall'art. 45, comma 2-ter, del D.L. 13/2023.

Il secondo periodo del comma 14-ter ha previsto che in sede di Conferenza Stato-Regioni è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di

conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 155/2010.

A causa del mancato rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico previste dalla direttiva sono state avviate nei confronti dell'Italia tre procedure di infrazione (v. *infra*).

Il comma in esame indica le **finalità dello stanziamento** in questione, precisando che lo stesso è volto:

- ad accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE;
- al perseguimento delle finalità di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (v. *supra*).

È altresì disciplinata la **copertura degli oneri** derivanti dall'attuazione del presente articolo, stabilendo che agli stessi si provvede mediante **corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione**, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 178/2020, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'art. 1, comma 178, lett. b), numero 1), della medesima legge, nel rispetto del vincolo territoriale previsto dal medesimo comma 178.

Per approfondimenti sul Fondo sviluppo e coesione si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 1, commi 9 e 10.

• **Le procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria**
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'UE)

A causa del mancato rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico previste dalla direttiva 2008/50/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 155/2010, sono state avviate nei confronti dell'Italia tre procedure di infrazione:

1) per la procedura di infrazione 2014/2147 ("Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle PM10 in determinate zone e agglomerati italiani"), il 10 novembre 2020 è già stata adottata una [sentenza di condanna](#) da parte della Corte di giustizia europea ([causa 644/18](#)). Secondo la Commissione, dal 2008 l'Italia ha superato, in maniera sistematica e continuata, nelle zone interessate, i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e non ha adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell'insieme delle zone interessate. Le Regioni coinvolte in questa sentenza sono: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. La [sentenza](#) condanna alle spese la Repubblica italiana.

In merito a tale procedura di infrazione, il 13 marzo 2024 la Commissione europea ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di messa in mora.

2) il 7 marzo 2019, con la procedura di infrazione 2015/2043, la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte europea di giustizia ([causa 573/19](#)) per il superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite. Le regioni coinvolte sono Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana. I valori limite di NO₂ stabiliti dalla legislazione dell'Ue in materia di qualità dell'aria ambiente, di cui alla direttiva 2008/50/CE, avrebbero dovuto essere rispettati già nel 2010.

La Corte di Giustizia si è pronunciata con [sentenza](#) il 12 maggio 2022 riconoscendo l'inadempimento dell'Italia e condannandola alle spese.

3) il [30 ottobre 2020](#) la Commissione ha avviato la procedura di infrazione 2020/2299 invitando l'Italia a conformarsi alle prescrizioni della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa per quanto riguarda il materiale particolato (PM_{2,5}). La Commissione afferma che i dati disponibili per l'Italia dimostrano che dal 2015 il valore limite per il PM_{2,5} non è stato rispettato in diverse città della valle del Po (fra cui Venezia, Padova e alcune zone nei pressi di Milano). Inoltre le misure previste dall'Italia non sono sufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

Articolo 1, commi 11 e 12 (Cronoprogrammi PNC)

L'**articolo 1, comma 11**, prevede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, l'emanazione di un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze che provveda all'**aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali**, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, dei programmi e degli **interventi del Piano Nazionale Complementare**, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario, al fine di adeguarli alle modifiche del Piano, introdotte dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

Il **comma 12 abroga** la disposizione che prevede la **revoca** del finanziamento dei programmi del PNC nei casi di **mancato rispetto** dei termini previsti dal **cronoprogramma** procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Si rammenta che il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), istituito con una dotazione di **30,6 miliardi** di euro per gli anni dal 2021 al 2026, prevede la realizzazione di **30 progetti** e interventi, 24 dei quali sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive. Ai fini dell'attuazione del PNC, l'articolo 14 del D.L. n. 77 del 2021 ha previsto che agli investimenti contenuti nel Piano si applicano le medesime misure e procedure di accelerazione e semplificazione previste per l'attuazione degli interventi del PNRR, al fine di garantirne una efficace e tempestiva attuazione.

Con il [D.M. 15 luglio 2021](#) sono stati individuati per i **24 interventi** e programmi del PNC gli **obiettivi iniziali, intermedi e finali**, in relazione al **cronoprogramma** finanziario, nonché le relative modalità di monitoraggio. Le schede progetto e il cronoprogramma finanziario sono dettagliate nell'[allegato](#).

Con riferimento ai **6 programmi**¹⁰ del PNC cofinanziati dal PNRR, gli **obiettivi iniziali, intermedi e finali** sono stati individuati con il [D.M. 1° agosto 2022](#). Anche in questo caso le schede progetto e il cronoprogramma finanziario sono dettagliate nell'[allegato](#).

Il **comma 11** prevede che, al fine di adeguare i programmi e gli interventi del Piano Nazionale Complementare ai **rifinanziamenti** e alle **riduzioni** disposte ai commi 6 e 8, lettere *a*) e *c*) dell'articolo 1 in esame, con decreto

¹⁰ Si tratta, in particolare dei seguenti programmi: "Servizi digitali e cittadinanza digitale", "Servizi digitali e competenze digitali", "Tecnologie satellitari ed economia spaziale", "Transizione 4.0", "Piani urbani integrati" ed "Ecobonus e sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici".

del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, si provvede all'**aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali** contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario.

Ai fini della corretta formulazione della norma, si segnala che nel testo è indicato il comma 7 in luogo del comma 8, con riferimento alla disposizione che prevede le riduzioni di spese a finalità di copertura finanziaria.

Tale aggiornamento è funzionale, inoltre, all'individuazione del termine finale ai fini della validità delle assegnazioni disposte a valere sul **Fondo per l'avvio delle opere indifferibili**, di cui all'articolo 26, comma 7, del D.L. n. 50 del 2022.

Si stabilisce, infine, che le disponibilità derivanti dalle **economie** a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC **rimangono vincolate** al finanziamento dello **stesso intervento** fino al suo collaudo.

• Il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI)

Il **decreto-legge n. 50 del 2022** (articolo 26) è intervenuto per **fronteggiare**, nel settore degli appalti pubblici, **gli aumenti eccezionali dei prezzi** dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici intervenuti in corso dell'anno, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. A tal fine è istituito il «**Fondo per l'avvio di opere indifferibili**» (FOI) finalizzato a consentire l'avvio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi. La dotazione del fondo, come rifinanziato dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115, è pari a complessivi 8.800 milioni di euro, di cui **900 milioni** di euro destinati al **Piano nazionale per gli investimenti complementari** al PNRR e 400 milioni di euro agli interventi relativi ai giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Con [D.P.C.M. del 28 luglio 2022](#) sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, prevedendo anche una procedura di preassegnazione delle risorse.

L'articolo 29 del **decreto-legge n. 144 del 2022** ha esteso la procedura di preassegnazione automatica delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili anche per gli enti locali attuatori degli interventi del **Piano Nazionale Complementare** rientranti nei programmi: B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016; C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade; C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; D.1 - Piano di investimenti

strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali. Le risorse del Fondo sono state assegnate alle stazioni appaltanti con il [D.M. 18 novembre 2022](#).

Il **decreto-legge n. 176 del 2022** (art. 10, comma 2) ha previsto la possibilità per le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC di ricevere contributi, volti a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento regionale dei prezzi, per la realizzazione di opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022) e fino al 31 dicembre 2022. In attuazione dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 176 del 2022, il [D.M. 27 dicembre 2022](#) ha disciplinato la procedura di accesso alle residue risorse del Fondo per le stazioni appaltanti destinatarie della norma citata.

La **legge di bilancio per il 2023** (art. 1, commi da 369 a 379, della legge n. 197 del 2022) ha **incrementato la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili** in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal **1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**. L'incremento è di 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, di 2 miliardi di euro per l'anno 2025, di 3 miliardi di euro per l'anno 2026 e di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2027. L'intervento è volto ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. È prevista una **preassegnazione** delle risorse pari al 10 per cento a favore degli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per una disamina dei decreti pubblicati in Gazzetta ufficiale, attuativi della disciplina disposta dalla legge di bilancio per il 2023 sul Fondo opere indifferibili, si segnala [questa pagina](#) del sito della Ragioneria generale dello Stato.

Secondo quanto ricostruito dalla Corte dei Conti nella [Relazione sull'attuazione del PNRR](#) (novembre 2023) il FOI è stato finanziato per un totale di 17,8 miliardi programmati fino al 2027. Complessivamente, con specifici decreti risulta assegnato il 59 per cento delle risorse (10,4 miliardi); di queste, il 77 per cento, **8,072 miliardi, riguarda interventi inseriti nel PNRR**. Quanto all'allocazione del FOI tra i progetti, gran parte delle risorse è stata destinata alla realizzazione di lavori pubblici, concentrati in particolare nelle infrastrutture di trasporto (66 per cento del totale), in quelle sociali (24 per cento) e in quelle ambientali e risorse idriche (10 per cento).

Il **comma 12 abroga il comma 7-bis** dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, che prevedeva la **revoca dei finanziamenti a valere sulle risorse del PNC**, nel caso di **mancato rispetto** dei termini previsti dal **cronoprogramma** procedurale degli adempimenti o nel caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, **qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti**. Sono fatte salve le procedure applicabili ai programmi e interventi cofinanziati dal PNRR e le misure di accelerazione e semplificazione applicabili agli investimenti del PNC (ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 77 del 2021).

Il **comma 7-bis** disponeva inoltre che le risorse disponibili per effetto delle revoche fossero riprogrammate con uno o più D.P.C.M., su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che riportano i migliori dati di impiego delle risorse.

La norma prevedeva, inoltre, che qualora le somme oggetto di revoca fossero state già trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse avrebbero dovuto essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione disposta con il D.P.C.M. In caso di mancato versamento delle predette somme da parte degli enti locali delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, il recupero veniva operato con le procedure previste dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 1, comma 13
(Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni del PNRR in materia di interventi sulle infrastrutture ospedaliere)

Il **comma 13 dell'articolo 1** prevede una **diversa copertura degli investimenti** destinati alla realizzazione del programma denominato “**Verso un ospedale sicuro e sostenibile**” del PNRR Missione 6 Salute, il cui finanziamento pertanto, **già previsto** in quota-parte **a carico delle risorse statali del Fondo complementare**, è posto a valere sulle **risorse nazionali per l'edilizia sanitaria** (v. *infra*). Tali risorse sono conseguentemente **incrementate per l'anno 2024 di una quota di 39 milioni** corrispondente al conto residui del Fondo complementare destinati alla realizzazione del suddetto programma. Viene stabilita un'eccezione relativa agli investimenti delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Campania. La disposizione prevede inoltre una **integrazione di carattere procedimentale** delle vigenti disposizioni in materia di programmi di **edilizia sanitaria** ricompresi nel PNRR e nel collegato Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del Ministero della salute. Viene, infatti, aggiunta una disposizione che prevede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la possibilità per le Regioni, al fine di assicurare la **tempestiva realizzazione degli investimenti** che abbiano subito **incrementi dei costi dei materiali** della Missione 6 Salute - vale a dire 1.1 “Case della Comunità” e 1.3 “Ospedali di Comunità” di cui alla Componente 1, e del sopra richiamato investimento 1.2. “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” di cui Componente 2, oltre che degli altri interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR -, qualora non coperti dalle assegnazioni dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili allo scopo destinate, **di impegnare le risorse finanziarie, ove disponibili, previste per l'edilizia sanitaria** ai sensi dell'articolo 20 della L. n. 67/1988 per la **copertura dei costi emergenti**, integrando i progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti e rendicontando, con apposita procedura, le risorse complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.

Più in dettaglio, la disposizione del **comma 13** in esame prevede che gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “*Verso un ospedale sicuro e sostenibile del PNRR*” Missione 6 Salute, Componente 2, il cui finanziamento in quota-parte è stato **già previsto a carico del Fondo complementare al PNRR** di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero

2), del [decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59](#)¹¹ (L. n. 101/2021), ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20, della [legge 11 marzo 1988, n. 67](#)¹², relativi alle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria.

Si ricorda che tale fondo complementare, in base al richiamato riferimento normativo del DL. 59/2021, è stato destinato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per complessivi **30,6 miliardi di euro nell'arco degli anni di riferimento del Piano dal 2021 al 2026**.

Per quanto qui interessa, una quota-parte di complessivi 2.387,41 milioni di euro sono stati iscritti, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti, tra gli altri, al programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", come segue: 250 milioni per il 2021, 390 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023, **250 milioni per il 2024**, 140 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026.

La disposizione di cui al comma 13 precisa inoltre che vengono conseguentemente recuperate le risorse in conto residui iscritte nel Fondo complementare al piano di gestione di cui al richiamato articolo 1, comma 2, lett. e), n. 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, pari a **39 milioni** di euro per il 2024, da destinare alle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria in base all'autorizzazione prevista dalla legge n. 67/1988.

La medesima disposizione del comma 13 aggiunge altresì una **integrazione a carattere procedimentale** delle vigenti disposizioni in materia di programmi di **edilizia sanitaria** ricompresi nel PNRR e nel collegato Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del Ministero della salute, prevedendo la possibilità per le Regioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di assicurare la **tempestiva realizzazione degli investimenti** che abbiano subito **incrementi dei costi dei materiali** della Missione 6 Salute - vale a dire 1.1 "Case della Comunità" e 1.3 "Ospedali di Comunità" di cui alla Componente 1 e del sopra richiamato investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" di cui Componente 2, oltre che degli altri interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR -, qualora non coperti dalle assegnazioni dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili allo scopo destinate, di **impegnare le risorse finanziarie**, ove disponibili, previste per l'edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della L. n. 67/1988

¹¹ *Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.*

¹² *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).*

per la **copertura dei costi emergenti**, integrando i progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti, rendicontando con apposita procedura le risorse complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.

La richiesta regionale deve essere corredata di **perizia suppletiva di variante** relativa ai maggiori costi e del quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli investimenti di edilizia sanitaria interessati dal presente comma e successivamente trasmessa al Ministero della salute.

Il Ministero deve approvarla con decreto ministeriale, ai fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

A seguito dell'espletamento della suddetta procedura, le risorse finanziarie nazionali di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite alla regione interessata, su richiesta del Ministero della salute, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 6 dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) già sottoscritti ed integrati.

Infine, la regione deve presentare alla Ragioneria generale dello Stato presso il MEF, con periodicità semestrale, il rendiconto delle risorse finanziarie complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.

Si ricorda che la facoltà procedimentale di modificare gli istituti della programmazione negoziata in materia di edilizia sanitaria per l'attuazione dei programmi del PNRR di competenza del Ministero della salute è peraltro disciplinata all'articolo 56, commi da 1 a 2-bis, del D. L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021) in tema di **semplificazione** per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia con riferimento alle ipotesi di interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, sia per i programmi di ammodernamento tecnologico.

Articolo 1, commi 14 e 15 *(Risorse PNRR nei conti di tesoreria)*

L'articolo 1, comma 14 prevede la **possibilità** che le **risorse** assegnate per gli interventi del **PNRR**, attualmente giacenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, siano **versate all'entrata del bilancio dello Stato** per essere **riassegnate** ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle **Amministrazioni interessate**, per essere utilizzate mediante le **ordinarie procedure di bilancio**.

Il **comma 15** dispone il **versamento nei conti correnti** di tesoreria *Next Generation EU-Italia* delle **risorse autorizzate** dal comma 1 dell'articolo in esame, per la **realizzazione** degli investimenti stabiliti dal **PNRR**, **come modificato** con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

Il **comma 14** prevede che le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui **conti correnti** aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ovvero sulle **contabilità speciali** attivate per l'attuazione del PNRR, **possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato** per essere **riassegnate**, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle **Amministrazioni interessate**, per essere utilizzate mediante le **ordinarie procedure di bilancio**.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse necessarie all'attuazione degli interventi del PNRR, provenienti dal Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* sono versate su **due appositi conti correnti infruttiferi** aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, uno destinato ai contributi a fondo perduto e l'altro ai contributi a titolo di prestito. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio.

Le risorse giacenti nei predetti conti correnti infruttiferi sono **attribuite**, in **relazione al fabbisogno finanziario**, a ciascuna amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle procedure amministrativo-contabili definite con il D.M. economia 11 ottobre 2021.

Il **comma 15** dispone il **versamento nei conti correnti di tesoreria** *Next Generation EU-Italia*, previsti dal già citato comma 1038, delle **risorse autorizzate** dal comma 1 dell'articolo 1 – pari a 9,42 miliardi stanziati ad **incremento del Fondo di rotazione** per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* per il periodo 2024-2026 - destinate alla **realizzazione** degli investimenti stabiliti dal **PNRR**, **come modificato** con decisione del

Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Nei medesimi conti affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea per l'iniziativa *RepowerEU* inclusa nel PNRR.

Articolo 2
*(Disposizioni in materia di responsabilità
per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)*

L'**articolo 2, modificato nel corso dell'esame alla Camera**, dispone l'**obbligo** per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR **di aggiornare sulla banca dati ReGiS, entro trenta giorni** dall'entrata in vigore della **legge di conversione** del decreto-legge in esame, il **cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma e intervento**. Entro i successivi trenta giorni l'**unità di missione** responsabile delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della relativa misura deve **attestare** sul sistema informatico ReGiS che il cronoprogramma relativo al singolo intervento contenga tutte le informazioni sullo stato di attuazione e che lo stesso assicuri il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR (**comma 1**).

La verifica dell'adempimento del suddetto obbligo è assegnata alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato generale per il PNRR). In **caso di disallineamenti o incoerenze** la struttura di missione PNRR richiede i necessari chiarimenti **assegnando un termine**. Decorso inutilmente il termine la **Cabina di regia** per il PNRR **propone** al Presidente del Consiglio dei ministri l'**esercizio dei poteri sostitutivi** disciplinati dall'art. 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 (**comma 2**, così **modificato** durante l'esame alla Camera).

Nel caso di **mancato raggiungimento**, totale o parziale, **degli obiettivi finali (target)** degli interventi del PNRR, accertato dalla Commissione europea, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento deve **restituire gli importi percepiti in precedenza**, attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti e responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali. Qualora la riduzione disposta dalla Commissione sia superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze può recuperare le somme non riconosciute mediante riduzione delle risorse statali assegnate all'amministrazione centrale titolare dell'intervento o al soggetto attuatore. I soggetti attuatori, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell'utenza non possono trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dal recupero effettuato dal MEF ai sensi del comma in esame (**comma 3**).

La Struttura di missione PNRR pubblica sul proprio sito i cronoprogrammi resi disponibili ai sensi del comma 1, con l'indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi (**comma 4**).

Il **comma 1**, al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali degli interventi previsti dal PNRR, **prescrive ai soggetti attuatori** degli interventi **l'obbligo di rendere disponibile ovvero di aggiornare sul sistema informatico ReGiS, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento**, con l'indicazione dello stato di avanzamento e dei pagamenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (**termine così modificato nel corso dell'esame parlamentare**; in origine il termine di trenta giorni era previsto dall'entrata in vigore del decreto; conseguentemente si richiede che l'aggiornamento sia effettivo, e non alla data del 31 dicembre 2023, termine così eliminato).

L'unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale, titolare della misura, cui sono attribuite le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo (attività previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021), **provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare** tramite ReGiS **che i cronoprogrammi** relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori **contengono tutte le informazioni sullo stato di attuazione e che tale stato di attuazione assicuri il raggiungimento** dei traguardi e degli obiettivi **nei tempi** previsti dal PNRR (formulazione così integrata durante l'esame alla Camera).

Le suddette disposizioni si applicano anche alle amministrazioni centrali, titolari di interventi e programmi di misure e di interventi, che svolgono le funzioni di soggetto attuatore.

Si ricorda che il sistema informatico **ReGiS**, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce la piattaforma unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, gli enti locali ed i soggetti attuatori, adempiono agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR.

L'**articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021**, citato dalla disposizione in commento, prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi provvede al coordinamento delle relative **attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo** ed individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce un'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale che rappresenta il **punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR** (art. 8). Il [DPCM 9 luglio 2021](#) ha individuato le amministrazioni centrali abilitate all'istituzione delle unità di missione (tabella A) e le altre amministrazioni centrali nelle quali le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo sono assegnate a strutture di livello dirigenziale generali già esistenti (Tabella B).

Il **comma 2** assegna alla **Struttura di missione PNRR** (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) e all'**Ispettorato generale per il**

PNRR (presso il MEF – Ragioneria Generale dello Stato), d'intesa tra loro, **il compito di verificare l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento del cronoprogramma su ReGiS**, stabilito dal comma 1. Qualora, sulla base dei dati risultanti dal ReGiS, siano rilevati dei **disallineamenti** ovvero delle incoerenze rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i **necessari chiarimenti all'amministrazione centrale** e, ove necessario, **al soggetto attuatore**, assegnando un **termine non superiore a 20 giorni**, prorogabile una sola volta e per non più di 10 giorni (tali **termini** sono stati così **elevati durante l'esame alla Camera** rispetto agli originari 15 e 7 giorni).

In caso di **inutile decorso del termine** ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o incoerenze, **la Cabina di regia per il PNRR** propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 (disposizione così **modificata durante l'esame alla Camera**: l'originaria formulazione prevedeva che l'iniziativa per l'esercizio dei poteri sostitutivi fosse della Struttura di missione PNRR, sentito l'Ispettorato generale per il PNRR).

In caso di **superamento dei termini intermedi previsti nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti** e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, **non si provvede alla riduzione o alla revoca dei contributi** (come previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021) **né all'esercizio dei poteri sostitutivi, qualora il soggetto attuatore e l'Amministrazione titolare della misura attestano**, anche mediante il cronoprogramma e la documentazione attestante lo stato di avanzamento risultanti dal ReGiS, **la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR.**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, citato dalla disposizione in esame, i **bandi, gli avvisi e gli altri strumenti necessari per la selezione dei singoli progetti** e l'assegnazione delle risorse prevedono **clausole di riduzione o revoca dei contributi**, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche stabilite dai singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea.

- 
- **La governance del PNRR e i poteri sostitutivi**

La *governance* del PNRR, principalmente, dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come successivamente modificato da ulteriori interventi legislativi, in particolare dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e, da ultimo, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Le recenti modifiche hanno riguardato, in sintesi: il rafforzamento del ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio, con l'istituzione della Struttura di missione PNRR; la soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, e il trasferimento delle funzioni alla Cabina di regia per il PNRR; la riorganizzazione delle Unità di missione presso le amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano.

La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In primo luogo la **Cabina di regia**, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dai Ministri e dai Sottosegretari competenti in relazione alle tematiche affrontate in ciascuna seduta, esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR.

Con il decreto-legge n. 13 del 2023 è stata istituita una nuova **Struttura di Missione PNRR** presso la Presidenza del Consiglio, con il compito di supportare fino al 31 dicembre 2026 l'Autorità politica delegata (ovvero il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR) nelle funzioni d'indirizzo e coordinamento del Governo nell'attuazione del PNRR (art. 2). La Struttura di Missione, inoltre, svolge le interlocuzioni con la Commissione europea e costituisce il punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo. In collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR (del MEF) provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie.

Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali è stato istituito il **Nucleo PNRR Stato-Regioni**, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati all'**Ispettorato generale per il PNRR** presso la Ragioneria generale dello Stato. Si tratta di un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea. L'Ispettorato è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del *Next Generation EU*-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR (articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dal decreto-legge n. 13 del 2023). L'assetto originario prevedeva, in luogo dell'Ispettorato, il "Servizio centrale per il PNRR".

Sono previsti **poteri sostitutivi** in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e

impegni finalizzati all'attuazione del PNRR. Nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 15 giorni per provvedere (termine così ridotto dal decreto-legge n. 13 del 2023). In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure di provvedere all'esecuzione ai progetti (decreto-legge n. 77 del 2021, art. 12).

Il decreto-legge n. 13 del 2023 ha previsto la possibilità di applicare i poteri sostitutivi anche nei confronti degli ambiti territoriali sociali (cioè le sedi di programmazione locale, concertazione e coordinamento dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate a livello locale). Inoltre, ha previsto che il soggetto attuatore, in caso di inerzia, viene sentito dal Consiglio dei ministri prima della nomina del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo, anche al fine di determinare le cause dell'inerzia.

Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dagli enti territoriali, all'assegnazione del termine non superiore a quindici giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo provvede direttamente il Ministro competente.

Nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale si applicano alcune le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto "sbloccacantieri") relative ai poteri dei Commissari straordinari ivi previsti.

In caso di **dissenso**, diniego o opposizione proveniente da un organo statale che può precludere la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, l'**Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente** - se un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni - propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Se il dissenso, il diniego o l'opposizione provengono da un organo della Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Al termine dei 15 giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio dei ministri, oppure il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei casi opportuni, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi (art. 13).

Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione delineate nel decreto per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi trovano applicazione anche

per gli investimenti finanziati con il Piano complementare al PNRR e per gli investimenti contenuti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (art. 14).

Il comma 3 disciplina la **procedura per il recupero delle risorse erogate dalla Commissione europea nel caso in cui non siano raggiunti, parzialmente o totalmente, gli obiettivi finali** di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNRR.

Si prevede che qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 l'omesso ovvero l'incompleto conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNRR, **l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento**, su richiesta dell'Ispettorato generale per il PNRR, **provvede a restituire gli importi percepiti**, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti e **responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali** (come integrato nel corso dell'esame **alla Camera**), anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale.

L'**articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241** (istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza) disciplina il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti i contributi finanziari e i prestiti erogati dalla Commissione europea a seguito del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi contenuti nei piani nazionali. In particolare, si prevede che dopo aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza, lo Stato membro presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento due volte l'anno (par. 2). La Commissione valuta in via preliminare, senza indebito ritardo e al più tardi entro due mesi dal ricevimento della richiesta, se i pertinenti traguardi e obiettivi siano stati conseguiti in misura soddisfacente. **Il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi presuppone che le misure relative ai traguardi e agli obiettivi conseguiti in misura soddisfacente in precedenza non siano state annullate dallo Stato membro interessato** (par. 3).

Se, a seguito della valutazione, la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito è sospeso. La sospensione è revocata solamente quando lo Stato membro interessato ha adottato le misure necessarie per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi (par. 6).

Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di sei mesi dalla sospensione, la Commissione **riduce proporzionalmente l'importo** del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni (**par. 8**).

Il **comma 3** in esame prevede inoltre che **se la riduzione** operata ai sensi del richiamato paragrafo 8 dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 è **superiore agli importi percepiti**, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere **direttamente al recupero delle somme non riconosciute dalla Commissione europea mediante corrispondente riduzione delle risorse statali finalizzate alla realizzazione di investimenti assegnate** e non ancora impegnate alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8. Nel caso in cui il **soggetto attuatore** sia **un soggetto diverso da una pubblica amministrazione**, il **recupero delle risorse da parte del MEF** può essere effettuato, fino a concorrenza della minore somma riconosciuta dalla Commissione europea, **anche mediante riduzione delle risorse statali diverse da quelle relative ad investimenti**, nonché delle risorse a qualunque titolo gestite da soggetti pubblici statali destinate ai predetti soggetti attuatori e agli stessi non ancora trasferite alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241. La disposizione stabilisce, altresì, il divieto per i soggetti attuatori, qualora società pubbliche, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell'utenza, di trasferire all'utenza gli oneri derivanti dall'attività di recupero effettuata dal MEF.

Il **comma 4**, infine, prevede che la Struttura di missione PNRR pubblici sul proprio sito *internet* i cronoprogrammi **resi disponibili** ai sensi del comma 1, indicando quelli per i quali è stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi.

La norma fa riferimento al sito internet utilizzato per lo svolgimento delle "attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 13 del 2023". Tale disposizione elenca le attività svolte dalla Struttura di missione PNRR indicando in particolare lo "svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR". Al riguardo si ricorda che il portale governativo di comunicazione sul PNRR italiano è il sito "[Italiadomani](#)".

Articolo 3

(Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione)

L'**articolo 3, comma 1**, estende al PNRR talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea - COLAF. Il **comma 2** attribuisce al medesimo Comitato ulteriori funzioni e il **comma 4** ne integra la composizione a seguito dell'attribuzione dei nuovi compiti prevista dalle disposizioni in esame. Il **comma 5** specifica che la partecipazione al Comitato non dà diritto alla corresponsione di alcun tipo di emolumento. Il **comma 6** demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato. Il **comma 7** reca una clausola di invarianza finanziaria.

Il **comma 8** interviene sulla disciplina dei protocolli d'intesa tra la Guardia di Finanza e le amministrazioni titolari di interventi PNRR o che provvedono all'attuazione di interventi del PNRR. La novella dispone circa la possibilità, da parte della Guardia di finanza, di condividere dati nell'ambito dei suddetti protocolli, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo e sulla protezione dei dati personali. Il **comma 9** modifica l'art. 512-*bis* del codice penale in materia di trasferimento fraudolento di valori. Il **comma 10**, modificando il Codice delle leggi antimafia, inserisce taluni reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto tra quelli che possono dar luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva.

Il **comma 1**, come accennato, estende al PNRR talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea - COLAF. Si tratta delle **funzioni consultive e di indirizzo** per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali, attribuite al COLAF dall'articolo 3, comma 1, del [d.P.R. 91 del 2007](#). Nell'ambito di tali compiti, qui estesi al PNRR, al COLAF sono attribuite le questioni connesse al **flusso delle comunicazioni** in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, e l'elaborazione dei questionari inerenti alle **relazioni** annuali su tali materie, da trasmettere alla Commissione europea.

Per un approfondimento sui compiti del COLAF, cfr. la [Relazione sull'attività svolta - anno 2022](#) (doc. LV, n. 2), p. 75 e seguenti. Si rammenta che tale Relazione

al Parlamento è prevista dall'articolo 54, comma 1, secondo periodo, della legge n. 234 del 2012.

Si ricorda, inoltre, che l'attuale denominazione "Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea" è stata introdotta dal comma 1 dell'art. 54, [L. n. 234 del 2012](#).

Il **comma 2** mantiene fermo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del [decreto-legge n. 77 del 2021](#) (convertito dalla legge n. 77 del 2021 (convertito dalla legge n. 108 del 2021) in materia di monitoraggio e rendicontazione e di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza del PNRR.

Attribuisce altresì al COLAF le seguenti funzioni:

- **richiedere informazioni circa le iniziative adottate** da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021 – 2027, nonché ai fondi nazionali a questi comunque correlati (**lettera a) del comma 2**);
- promuovere la stipulazione e monitorare l'attuazione di **protocolli d'intesa** tra la Guardia di Finanza e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, Regioni e Province autonome, enti locali e altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR (**lettera b**);
- valutare l'opportunità, anche sulla base dell'attività di cui alla lettera a), di **elaborare eventuali proposte, anche normative**, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia (**lettera c**);
- sviluppare **attività di analisi** i cui risultati sono da includere nella relazione al Parlamento sull'attività del COLAF (**lettera d**). V. sopra per la Relazione al Parlamento per il 2022.

Per quanto concerne i **protocolli di intesa** richiamati dalla suddetta **lettera b**), si rammenta che essi sono previsti dall'art. 7, co. 8, del citato decreto-legge n. 77 del 2021. Tale comma è novellato dal **comma 8 del presente articolo 3**. La novella prevede che nell'ambito di tali protocolli d'intesa, sono altresì definite le modalità con cui la **Guardia di finanza può condividere, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati, informazioni e documentazione** acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR. Rimane fermo il rispetto delle norme sul segreto investigativo, nonché delle disposizioni in materia di dati personali contenute nel [regolamento \(UE\) 2016/679](#) (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione

di tali dati) e nel Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Il **comma 3** interviene sulla composizione del COLAF in relazione ai nuovi compiti attribuiti.

L'articolo 3, comma 2, del citato d.P.R. n. 91 del 2007 prevede che il COLAF sia composto:

1. dal Capo del Dipartimento per le politiche europee;
2. dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995;
3. dai dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per le politiche europee;
4. dai dirigenti generali designati dalle amministrazioni interessate al contrasto delle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari, che sono nominati dal Ministro per le politiche europee;
5. dai componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il **comma 3** in esame integra la composizione con i seguenti ulteriori membri:

1. il coordinatore della Struttura di missione PNRR (art. 2 del DL n. 13 del 2023, convertito dalla L. n. 41 del 2023);
2. il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;
3. il coordinatore della Struttura di missione ZES (art. 10, comma 2, del DL n. 124 del 2023, convertito, dalla legge n. 162 del 2023);
4. il presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
5. il presidente del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno previsto dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023, art. 39, comma 9, il quale stabilisce che il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato dal suddetto Comitato di coordinamento, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato);
6. un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
7. un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;
un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza (istituito dall'art. 55 della [legge n. 52 del 1996](#), legge comunitaria 1994);
8. un rappresentante della Corte dei conti;

9. un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;
10. un rappresentante dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia;
11. un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
12. un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale;
13. un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Investigativa Antimafia.

Il **comma 4** prevede che ciascuna amministrazione ricompresa nei punti 6-14 del precedente elenco provvede alla designazione del proprio rappresentante secondo le modalità previste dal proprio ordinamento. Il medesimo comma stabilisce che la composizione del Comitato può essere integrata in ragione della tematica affrontata.

Il **comma 5** specifica che la partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di alcun emolumento (compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati) fatto salvo l'eventuale trattamento di missione previsto dalle amministrazioni di provenienza che vi provvedono senza nuovi o maggiori oneri. Le funzioni di segreteria tecnica del COLAF sono attribuite al Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea

Si tratta del Nucleo operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, che dipende funzionalmente dal Capo del medesimo Dipartimento (articolo 54, comma 2, della legge n. 234 del 2012).

Il **comma 6** demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato.

Il **comma 7** reca una clausola di invarianza finanziaria.

Per il **comma 8**, vedi sopra.

Il **comma 9** modifica l'art. 512-*bis* del codice penale in materia di trasferimento fraudolento di valori. Tale articolo punisce con la reclusione da due a sei anni (salvo che il fatto costituisca più grave reato) chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (648-*bis* c.p.) o l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita che non rientri nei delitti di ricettazione o riciclaggio (art. 648-*ter*).

La **novella in esame** prevede che la medesima pena della reclusione da uno a sei anni si applichi a chi attribuisce fittiziamente ad altri la **titolarità**

di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Il **comma 10** modifica l'articolo 84, comma 4, lettera *a*), del Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011). La novella in esame prevede che si procede all'adozione dell'**informazione antimafia interdittiva** (prevista dal comma 3 del medesimo art. 84) anche sulla base di provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva, per i delitti di cui agli [articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#) (recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). Si tratta, quindi della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. n. 74); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8).

Articolo 4 *(Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio)*

L'**articolo 4** trasferisce alla Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio risorse e personale della Unità di missione presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, preposta al coordinamento, monitoraggio, controllo degli interventi previsti nel PNRR, la quale viene contestualmente soppressa.

L'articolo specifica che tra le funzioni attribuite alla medesima Struttura di missione PNRR rientra l'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure di attuazione del PNRR sia presso i soggetti attuatori.

L'**articolo 4** reca disposizioni relative alla **Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio**, istituita (fino al 31 dicembre 2026) dall'articolo 2 – che qui viene novellato – del decreto-legge n. 13 del 2023.

Le disposizioni concernono taluni aspetti relativi al personale nonché alle funzioni.

In particolare, si **eleva** (da quattro) a **cinque il numero delle direzioni generali**, in cui la Struttura è articolata.

E si **attribuiscono alla Struttura** – mediante un novello comma *2-bis* introdotto nell'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 – **funzioni, personale, risorse, attribuiti alla Unità di missione di livello dirigenziale generale presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud** della Presidenza del Consiglio, preposta al coordinamento, monitoraggio, controllo degli interventi previsti nel PNRR.

Tale Unità di missione è contestualmente **soppressa**.

La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi all'Unità di missione soppressa si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi (conferimento la cui generale disciplina è posta dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Si dispone pertanto un accorpamento di funzioni e strutture con l'attribuzione alla Struttura di missione di compiti di monitoraggio delle misure PNRR per la coesione precedentemente attribuiti all'Unità di missione qui soppressa.

L'Unità di missione di cui qui si discorre è tra quelle istituite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021.

Esso ha previsto che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provveda al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, ciascuna amministrazione individua, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, tra quelle esistenti la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento, ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale.

Correlativamente è ampliato il numero di unità di personale dirigenziale non generale e di personale non dirigenziale della Struttura.

Le **unità di personale dirigenziale non generale** sono elevate (da nove) a **dodici**.

Le **unità di personale non dirigenziale** sono elevate (da cinquanta) a **sessantacinque**.

E si è sopra ricordato, è elevato di una unità il numero di direzioni generali.

Riguardo alle funzioni, si aggiunge la facoltà di effettuare **ispezioni e controlli a campione**, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure di attuazione del PNRR sia presso i soggetti attuatori.

Questo, al fine di verificare la coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati.

Per le **spese di personale**, lo stanziamento per ciascun anno 2024-2026 diviene (anziché di 6,06 milioni annui) di 7,62 milioni per il 2024 e di 7,93 per ciascun anno 2025 e 2026.

Per le **spese di funzionamento** – nonché per le **spese di missione del personale**, si aggiunge – lo stanziamento diviene di 1,89 milioni per il 2024 e 2,1 milioni sia per il 2025 sia per il 2026 (anziché 832.655 euro per ciascun anno dal 2024 al 2026).

I maggiori oneri – quantificati in complessivi 2,87 milioni per l'anno 2024 e in 3,45 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 – sono coperti in parte mediante l'utilizzo delle risorse assegnate all'Unità di missione di livello dirigenziale generale, che ora si viene a sopprimere, istituita presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio (a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, pari complessivamente per ciascun degli anni dal 2022 al 2026 a 35,19 milioni annui, ai fini del reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque il 31 dicembre 2026).

La rimanente e minore parte (747.396 euro per l'anno 2024 e 896.875 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) è assicurata dalla corrispondente

riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, presente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014).

Ancora in tema di Struttura di missione PNRR, le è attribuita infine funzione innanzi spettante all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione (la quale è struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio, istituita dall'articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 2021).

Tale Unità riceveva **comunicazione degli atti assunti** con ordinanza motivata dall'amministrazione, ente, organo, ufficio o commissario *ad acta* nominati **per l'esercizio di poteri sostitutivi rispetto agli enti territoriali** inadempienti agli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR assunti in qualità di soggetti attuatori.

La novella ora dettata (incidente sull'articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021) prevede che sia invece la Struttura di missione PNRR la destinataria di tale comunicazione.

La "Struttura di missione PNRR" presso la Presidenza del Consiglio, di cui qui si tratta, è stata istituita dall'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 (convertito dalla legge n. 41 del 2023).

Essa coadiuva lo svolgimento, da parte dell'Autorità politica delegata, delle funzioni d'indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo attuativa del PNRR.

Altri compiti della Struttura di missione sono:

- l'interlocuzione con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati con gli obiettivi concordati a livello europeo. La disposizione mantiene "fermo" quanto previsto dal citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021 (il quale peraltro individua nel Servizio centrale per il PNRR il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'*articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241*);

- la verifica della coerenza dell'attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, con eventuale definizione di misure correttive. In questo, la struttura si avvale della collaborazione dell'Ispettorato generale per il PNRR (istituito dall'articolo 1, comma 4, lettera e), del citato decreto-legge n. 13 del 2023, che ha novellato, a tal fine, l'articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021);

- l'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento o di modifica del PNRR - posto che il citato regolamento europeo n. 241 del 2021 istitutivo del dispositivo di ripresa e resilienza disciplina (all'articolo 21) un procedimento per la modifica del PNRR su richiesta dello Stato membro impossibilitato in tutto o in parte alla sua realizzazione;

- la comunicazione istituzionale e la pubblicità del PNRR (anche in questo caso con la collaborazione dell'Ispettorato generale per il PNRR).

Articolo 5 *(Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari)*

L'**articolo 5, comma 1**, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della M4C1 del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, dispone la nomina di un Commissario straordinario il quale opera presso il Ministero dell'università e della ricerca e a cui sono attribuiti poteri sostitutivi, alle condizioni di legge, per l'attuazione della misura. In base al **comma 2**, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino alla data di cessazione dell'organo commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali. Il **comma 3** contiene la clausola di copertura degli oneri derivanti dal comma 2.

Si veda la [notizia](#) sul sito del Ministero dell'università e della ricerca.

Inoltre, in data 26 febbraio 2024 è stato pubblicato [il bando](#) per **60mila nuovi posti letto** che dovranno essere realizzati entro il **30 giugno 2026**. Lo stanziamento previsto è di **1,2 miliardi** in attuazione della Riforma 1.7 - "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti", della Missione 4, Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università" del PNRR. Il bando è aperto ai soggetti gestori di alloggi o residenze - sia pubblici che privati -. Gli immobili, di almeno 20 posti letto ciascuno, dovranno trovarsi nelle immediate prossimità delle sedi universitarie o comunque in zone ben collegate tramite il trasporto pubblico. Il contributo economico verrà erogato in un'unica soluzione e sarà pari a circa 20mila euro a posto letto.

Nel dettaglio, il **comma 1** intende assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari.

Al riguardo si ricorda che, in data 27 luglio 2023 il **Governo** ha **pubblicato** il Rapporto intitolato "**Proposte per la revisione del PNRR e capitolo REPowerEU**", approvato dalla [Cabina di regia PNRR](#) tenutasi nella stessa giornata.

In particolare, il Capitolo 2 di detto documento fornisce una **cronologia** delle **13 riunioni** svolte dalla **Cabina di regia per il PNRR** tra l'**8 novembre 2022** e il **20 luglio 2023**, nell'ambito delle quali si è svolto il **confronto** periodico con le singole **Amministrazioni titolari** di Riforme e Investimenti del PNRR e altri soggetti istituzionali, al fine di, tra l'altro, approvare la proposta di **traslazione dell'obiettivo M4C1-28** in materia di **alloggi per studenti** dalla **terza rata** alla **quarta rata** (si tratta, rispettivamente, delle Cabine di Regia PNRR dell'[11 luglio](#) e del [20 luglio 2023](#)).

Nell'ambito delle misure da realizzare nel **secondo semestre 2022** per il pagamento della terza rata è stato **espunto l'obiettivo** che riguarda la **riforma degli alloggi per studenti universitari**. Nello stesso tempo, si è previsto l'**inserimento di un nuovo traguardo** relativo ai **nuovi alloggi universitari** da raggiungere per l'ottenimento della quarta rata.

Di conseguenza è stato **escluso dal pagamento della terza rata l'importo di 519,5 milioni di euro**, connesso al **raggiungimento dell'obiettivo M4C1-28** che prevede la **realizzazione di 7.500 nuovi posti letto** per studenti negli alloggi universitari. Si prevede, però, in accordo con la Commissione europea, che tale **importo sarà versato all'Italia** con il **pagamento della quarta rata** che ammonterà pertanto a **16,5 miliardi**.

Il **28 luglio 2023** la Commissione europea ha espresso una **valutazione preliminare positiva** sul **pagamento della terza rata del PNRR**, con riguardo a **54 traguardi e obiettivi**. L'obiettivo relativo ai nuovi alloggi per studenti non è stato coperto dalla valutazione. Il Governo italiano ha infatti chiesto di modificare questo obiettivo e di sostituirlo con un traguardo da inserire nella quarta rata, relativo all'aggiudicazione dei contratti per la fornitura di nuovi alloggi agli studenti. La **terza rata**, che ammonta a circa **18,5 miliardi**, sarà erogata a seguito del **parere del Comitato Economico e Finanziario** del Consiglio (**entro quattro settimane**) con una **decisione finale della Commissione**.

Pertanto l'**importo** inizialmente previsto di **19 miliardi** di euro della **terza rata** sarà **decurtato di 519,5 milioni di euro**, in relazione al fatto che è stato espunto l'obiettivo sui nuovi alloggi per studenti. Tale importo sarà **trasferito alla quarta rata**, dopo l'approvazione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. Il **testo in inglese** della **valutazione preliminare positiva** sulla **terza rata** è reperibile a questa [pagina](#).

Si vedano gli [accordi operativi](#) alle pagine 18-19.

Per ulteriori ragguagli si rinvia al [Dossier DFP n. 28/R/1](#) "Le proposte del Governo per la revisione del PNRR e il capitolo RepowerEU" del 31 luglio 2023, pp. 151-54.

A tal fine il **comma 1** qui in esame dispone la nomina di un Commissario straordinario con DPCM, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame su proposta del Ministro dell'università e della ricerca.

Si specifica che al commissario è attribuito il potere, in via sostitutiva, in caso di perdurante inerzia dei soggetti attuatori, di adottare tutti gli atti o

provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società a controllo pubblico, a partecipazione pubblica (ivi comprese quelle quotate) o in house (come definite dall'articolo 2 del d.lgs. n. 175/2016), di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

La disposizione espressamente richiamata (l'articolo 12, comma 1, del D.L. n. 77/2021 - L. n. 108/2021) prevede che nei casi di mancato rispetto da parte degli enti territoriali (regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni) e degli ambiti territoriali sociali degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. L'attivazione dei poteri sostitutivi è quindi subordinata alla perdurante inerzia di tali soggetti, nel qual caso, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta ai quali sono attribuiti i poteri sostitutivi sopra descritti.

Il Commissario straordinario opera presso il Ministero dell'università e della ricerca e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del D.L. n. 77/2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del D.L. n. 13/2023 (L. n. 41/2023).

L'articolo 12, comma 5, del D.L. n. 77/2021, prevede che l'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la

legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri, con la stessa delibera che individua il soggetto incaricato di adottare gli atti e i provvedimenti indispensabili per garantire il cronoprogramma in luogo del soggetto attuatore inadempiente, non abbia già autorizzato tale soggetto a derogare ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Ove il Consiglio dei ministri non abbia provveduto in tale senso, le deroghe alla legislazione richiamata sono ammesse solo previa autorizzazione della Cabina di regia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applica la procedura prima descritta, ossia l'adozione di ordinanze in deroga da parte dei soggetti cui è stato conferito l'esercizio del potere sostitutivo, e si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del D.L. n. 32/2019 (L. n. 55/2019).

Le disposizioni previste dall'**articolo 4, commi 1-5, del D.L. 32/2019** disciplinano una procedura per l'individuazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari. In particolare, in forza del **comma 2**, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Lo stesso comma dispone che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali è delineata una specifica disciplina. Il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, possa richiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Il **comma 3** prevede, al **terzo periodo**, che per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli

anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

In base al **comma 2**, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con lo stesso DPCM con cui si provvede alla sua nomina e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale assegnato alla struttura di supporto è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della L. n. 127/1997, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al d.lgs. n. 66/2003.

Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del d.lgs. n. 165/2001, vale a dire che l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale.

Al personale dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella attribuita ai dirigenti di livello non generale del Ministero dell'università e della ricerca.

All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista

finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, ad essa assegnato, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Il Commissario straordinario, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della M4C1 del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di nomina in misura non superiore a 100.000 euro, importo comprensivo della parte fissa e di quella variabile, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011), con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.

Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario:

- non si applicano le disposizioni che limitano la facoltà dei soggetti pubblici di conferire incarichi di studio e consulenza, di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012);

- restano fermi

- il limite ai trattamenti economici omnicomprensivi nel settore pubblico (previsto dall'articolo 1, comma 489, della L. n. 147/2013 - legge di stabilità 2014);
- il divieto di cumulo tra i trattamenti pensionistici anticipati ricompresi, rispettivamente, nei regimi previdenziali «quota 100» e «quota 103» e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (previsti dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del D.L. n. 4/2019 - L. n. 26/2019).

Il **comma 3** dispone in relazione agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 665.347 per l'anno 2024 e in euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Restano fermi:

- la disposizione - prevista dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo del D.L. n. 77 del 2021 – secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti;

- il limite ai trattamenti economici omnicomprensivi nel settore pubblico (previsto dall'articolo 1, comma 489, della L. n. 147/2013 - legge di stabilità 2014).

Articolo 6

(Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

L'**articolo 6** prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di un **Commissario straordinario** per assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Più nel dettaglio il **comma 1** prevede la nomina di un **Commissario straordinario** per assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e **valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata** con l'obiettivo di:

- aumentare l'inclusione sociale;
- supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione;
- aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio;
- creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR.

In proposito nella relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752 si osserva: "Si tratta di interventi prima ricompresi nella Missione 5, Componente 3, Investimento 2 del PNRR "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie", in relazione ai quali, il Governo italiano ha chiesto, in sede di revisione del PNRR, di procedere alla sua realizzazione utilizzando risorse diverse dal PNRR, dal momento che lo stesso presentava delle criticità attuative incompatibili con il conseguimento dei seguenti due target: almeno 100 interventi conclusi entro il 30 giugno 2025, e almeno altri 100 interventi conclusi entro il 30 giugno 2026. Ciò ha comportato, all'esito dell'interlocuzione intercorsa tra l'Italia e la Commissione europea finalizzata alla modifica e rimodulazione del Piano – e conclusasi con l'approvazione del Consiglio ECOFIN con decisione dell'8 dicembre 2023 – l'integrale definanziamento della misura e, pertanto, degli interventi in essa ricompresi."

Tale nomina deve avvenire **con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** adottato, su proposta del Ministro dell'interno, **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione. L'incarico del Commissario scade il **31 dicembre 2029**.

Al Commissario - che è chiamato ad operare presso il Ministero dell'interno - sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12,

comma 1, secondo periodo, del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, (conv. legge n. 108 del 2021).

L'**articolo 12** del decreto-legge n. 77 del 2021 (conv. legge n. 108 del 2021) disciplina l'esercizio dei **poteri sostitutivi** da parte dello Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR. In tali casi il Presidente del Consiglio, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore un **termine non superiore a 30 giorni** per provvedere. In caso il soggetto attuatore continui a non provvedere, il Consiglio dei ministri **individua il soggetto cui attribuire**, in via sostitutiva, **il potere di provvedere** ad adottare gli atti o provvedimenti necessari o all'esecuzione dei progetti. L'individuazione del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo avviene "**sentito il soggetto attuatore**". Questi soggetti possono essere sia **un'amministrazione, un ente, un organo, un ufficio** ovvero **uno o più commissari ad acta** appositamente nominati. Il **comma 5 dell'articolo 12** disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del soggetto cui sono stati conferiti. Si prevede che ove "**strettamente indispensabile** per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto" il soggetto cui sono conferiti i poteri sostitutivi provvede all'adozione dei relativi atti mediante **ordinanza motivata** che può essere adottata **in deroga** ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, del codice delle leggi antimafia (adottato con D.Lgs. 159 del 2011) e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Ai sensi del **comma 2**, il medesimo decreto di nomina è chiamato a determinare anche il **compenso** del Commissario. Il compenso non può eccedere la misura indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (conv. legge n. 111 del 2011). All'onere si provvede con le risorse di cui al comma 3.

L'art. 15, comma 3, reca una disciplina di carattere generale per la determinazione di compensi dei commissari (e dei sub commissari).

Si prevede pertanto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari sia composto:

- da una parte fissa, che non può superare 50 mila euro annui;
- e da una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale. Anche la parte variabile non può superare 50 mila euro annui.

La violazione delle disposizioni contenute nel comma citato costituisce responsabilità per danno erariale.

Il **comma 2** prevede inoltre la costituzione di una **struttura di supporto alle dirette dipendenze del Commissario di massimo 12 unità** (una di livello dirigenziale generale, due di livello dirigenziale non generale e nove

unità di personale non dirigenziale) scelte tra personale delle amministrazioni pubbliche centrali e di enti territoriali, con esclusione del personale delle istituzioni scolastiche (docente ovvero amministrativo, tecnico e ausiliario).

Il **personale pubblico della struttura** è posto in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento che le collochi in quella posizione (ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997). All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile un contingente di personale nella pianta organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Sono quindi dettate le modalità di corresponsione del **trattamento economico** (fondamentale ed accessorio) che viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza (ai sensi dell'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001).

Al **personale non dirigenziale** della struttura è riconosciuto il **trattamento economico accessorio**, ivi compresa l'indennità di amministrazione, corrisposto al personale non dirigenziale del Ministero dell'interno. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere altresì riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di **lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili** effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti.

Al **personale dirigenziale** è invece riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero dell'interno.

Il Commissario può avvalersi delle strutture, anche periferiche, dell'**Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati** alla criminalità organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, attraverso apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) gestisce, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'intero processo finalizzato alla destinazione dei beni sequestrati e poi confiscati in via definitiva, affinché vengano restituiti alle comunità e ai territori attraverso il loro impiego per scopi sociali o istituzionali.

Istituita nel 2010, l'Anbsc è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal ministro dell'Interno. Ha sede a Roma, con sedi secondarie a Reggio Calabria, Palermo, Napoli e Milano.

Il Commissario può infine nominare fino a **cinque esperti** di comprovata qualificazione professionale, il cui compenso è determinato dal Commissario in misura non superiore ai 50.000 euro annui (al loro dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico).

La nomina a Commissario straordinario può essere effettuata anche in deroga alle norme (di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, conv. legge n. 135 del 2012) limitative della possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a **soggetti** già lavoratori privati o pubblici **collocati in quiescenza**.

Sono comunque fatti salvi i **limiti** fissati:

- dal comma 489 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), il quale prevede che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le pubbliche amministrazioni non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione (art.23-ter comma 1, del decreto legge 201 del 2011, conv. legge n. 214 del 2011);
- dal decreto legge n. 4 del 2019 il quale prevede che per i soggetti che hanno conseguito il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni (art. 14 che disciplina la c.d. "pensione anticipata flessibile") ovvero al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (art. 14.1), la pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La struttura commissariale **cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario** e quindi al 31 dicembre 2029.

Il **comma 3** dispone in ordine alla **copertura finanziaria**. Gli oneri derivanti dal comma 2, sono quantificati in euro 1.3774.298 per l'anno 2024 ed in euro 1.649.158 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Articolo 7

(Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

L'articolo 7 prevede la nomina di un **Commissario straordinario** con la finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al **superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura**. Il Commissario ha il compito di adottare tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei progetti, coordinando le varie amministrazioni coinvolte e operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto di alcuni principi e vincoli. Viene prevista la creazione di una **struttura di supporto** al Commissario, composta da massimo di 12 unità di personale, il cui trattamento economico è definito dalle norme in esame.

L'articolo 7 prevede disposizioni volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi della **Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR** relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

L'investimento 2.2 (di importo pari a 2.493.800.000 euro) è dedicato alle **periferie delle Città Metropolitane** e prevede una **pianificazione urbanistica partecipata**, disciplinata dall'articolo 21 del [decreto-legge n. 152 del 2021](#) con l'obiettivo di **trasformare territori vulnerabili in città smart** e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile.

A tal fine, l'articolo 7 prevede la **nomina**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **di un Commissario straordinario**, cui sono attribuiti i **compiti e le funzioni** di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021. Il Commissario opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i **poteri** e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023. Il decreto di nomina **determina** anche il **compenso del Commissario** straordinario, **determinato** con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo in esame.

Ai sensi di tali disposizioni, il compenso dei commissari è composto da una parte **fissa**, che **non può superare 50.000 euro annui**, e da una **parte variabile**,

strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, che, a sua volta, **non può superare 50.000 euro annui**.

Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, che vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici **collocati in quiescenza**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, in relazione al trattamento economico di soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche.

Nello specifico, il Commissario straordinario **è legittimato**:

- ad **adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari all'esecuzione dei progetti e degli interventi** ricompresi nella misura ed assicurando il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti od organi coinvolti (ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto-legge n. 77 del 2021);

- ad **operare mediante ordinanza motivata**, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del decreto-legge n. 77 del 2021).

Pertanto, il Commissario, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvede all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, **contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione**, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 152 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

Per effetto delle modifiche adottate **dalla Camera**, è stato specificato, alla fine del comma 1, che il Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, **è tenuto ad assicurare il coinvolgimento e la**

responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore.

Il comma 2 prevede che per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resti **in carica fino al 31 dicembre 2026** avvalendosi di una **struttura di supporto** posta alle sue dirette dipendenze, **costituita con il decreto di nomina** (di cui al comma 1) e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di **personale pari a dodici** unità, di cui **una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale**, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo in esame, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale della struttura di supporto è collocato **fuori ruolo** o in **posizione di comando, distacco** o altro **analogo istituto** o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003.

Con riferimento al trattamento economico della struttura di supporto viene previsto che:

- al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto lo stesso sia corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale;
- al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto sia **riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato** in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai

dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La norma prevede inoltre che, all'atto del collocamento fuori ruolo, sia reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Con il decreto di nomina del Commissario straordinario, istitutivo della struttura di supporto, sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal successivo comma 3, le **specifiche dotazioni finanziarie e strumentali** nonché quelle **del personale della struttura**, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della stessa.

Viene inoltre previsto che il Commissario straordinario **possa avvalersi**:

- **delle strutture**, anche periferiche, **delle amministrazioni centrali dello Stato**, dell'**Agenzia del demanio**, delle **amministrazioni locali** e degli altri **enti territoriali**, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- di un numero massimo di **cinque esperti di comprovata qualificazione professionale**, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Il comma 3 dispone in ordine alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo in esame stabilendo che, fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, agli oneri derivanti dal comma 2, pari a **1.372.637 euro per l'anno 2024** e a **1.647.164 euro** per ciascuno degli anni **2025 e 2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 8, comma 1

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

L'**articolo 8, al comma 1**, introduce delle modifiche all'articolo 8, comma 5 del decreto-legge n. 13 del 2023, volte a stabilire che, oltre agli enti locali e agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, **anche le regioni devono prevedere** nei propri regolamenti, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, **la possibilità di erogare**, relativamente ai progetti del **PNRR**, l'**incentivo per le funzioni tecniche** previsto dal Codice degli appalti anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite previsto dal testo unico sul pubblico impiego con riferimento al trattamento accessorio del personale.

L'[articolo 8 del decreto-legge 13 del 2023](#) prevede delle misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori.

Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, al comma 5 dispone che, per gli anni dal 2023 al 2026, gli **enti locali** e gli enti e le aziende del **Servizio sanitario nazionale** debbano prevedere – nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata – la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'[articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016](#) anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite previsto all'[articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75 del 2017](#).

• *Gli incentivi per funzioni tecniche*

Gli incentivi per funzioni tecniche, oggi disciplinati all'art. 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36 del 2023), sono compensi previsti in favore dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, a fronte dello svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, che operano in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione enunciato all'art. 24, comma 3, del testo unico sul pubblico impiego (d.lgs. 165 del 2001).

La finalità di tale strumento è quella di stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

La disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ha conosciuto, nel tempo, numerosi cambiamenti.

È con la **c.d. legge Merloni** (n. 109 del 1994) che sono stati introdotti, per la prima volta, i c.d. incentivi per la progettazione, prevedendosi in particolare che, a favore di determinati soggetti (il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, ed i loro collaboratori), venisse ripartito un incentivo a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, fissandolo entro il limite massimo dell'1,5% dell'importo posto a base di gara.

Con il **Codice dei contratti pubblici del 2006** (d.lgs. 163 del 2006) il limite delle risorse destinabili a tale incentivo è stato portato al 2% dell'importo a base di gara, precisandosi tuttavia che l'incentivo erogato non avrebbe dovuto comunque superare l'importo del trattamento complessivo annuo lordo percepito dal singolo dipendente.

La **legge 114 del 2014** ha, poi, istituito il c.d. fondo per la progettazione e l'innovazione, a valere sugli stanziamenti destinati a finanziare gli incentivi, da ripartirsi secondo percentuali prestabilite.

Il **Codice dei contratti pubblici del 2016** (d.lgs. 50 del 2016), introducendo, in luogo di quello citato, il fondo incentivante le funzioni tecniche, vi ha incluso anche le attività di "programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici", non incentivabili in passato, allargando di conseguenza il novero dei beneficiari degli incentivi in questione. Veniva in tale sede stabilito, però, che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non potessero superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo dal medesimo dipendente percepito.

Il **nuovo Codice dei contratti pubblici del 2023** (d.lgs. 36 del 2023) disciplina gli incentivi alle funzioni tecniche all'art. 45 e all'allegato I.10, che reca l'elenco tassativo delle attività da incentivare. Il limite delle risorse destinabili all'incentivo viene confermato al 2% dell'importo a base di gara, di cui l'80% va destinato ai tecnici – direttamente e, dunque, senza confluire nel fondo per l'incentivazione, come invece previsto dall'art. 113 del d.lgs. 50 del 2016 –, mentre il restante 20% può essere utilizzato per acquisti di beni, strumenti e servizi oppure destinato ad attività formative. Il tetto massimo individuale dell'incentivo viene di nuovo elevato al 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni, all'articolo 23 del d.lgs. 75 del 2017 si prevede che la contrattazione collettiva nazionale operi, per ogni comparto o area di contrattazione, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la distribuzione differenziata – distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale – delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la

contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2.

Per assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e per garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, al comma 2 vengono introdotti infatti dei limiti all'ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento accessorio del personale, prevedendosi in particolare che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, tali risorse non posano superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (salvo che per gli enti locali che nell'anno 2016 non abbiano potuto destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, per i quali l'ammontare complessivo delle risorse citate non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016).

Intervenendo su tale disposizione, l'articolo 8, comma 1, del provvedimento estende l'obbligo in questione anche alle **regioni**.

Articolo 8, comma 2, lettera 0a)
(Contratti di collaborazione con professionisti ed esperti per supporto a procedimenti amministrativi connessi al PNRR)

L'articolo 8, comma 2, lettera 0a), introdotto nel corso dell'esame alla Camera, stabilisce che i **contratti di collaborazione sottoscritti con professionisti ed esperti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR**, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", possano essere **rinnovati o prorogati più di una volta**.

Essi, quindi, possono essere soggetti a **ulteriori rinnovi o proroghe, nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate**.

Nel dettaglio, la disposizione in commento interviene a novellare l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021, prevedendo, in particolare, che i **contratti di collaborazione sottoscritti** dalle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR e dai soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano **con professionisti ed esperti**, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge medesimo, per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", possano essere soggetti a **rinnovi o proroghe - anche più di una volta - nel rispetto del termine di attuazione del progetto** e nel limite delle **risorse assegnate**.

Si ricorda preliminarmente che il richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 disciplina, in linea generale, le modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 2 di tale disposizione - su cui interviene la novella in commento - prevede che, allo scopo di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato, ovvero con contratto di somministrazione di lavoro, da impiegare per l'attuazione del PNRR, le **amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano possano ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero a contratti di somministrazione di lavoro, e contratti di collaborazione**. Tali contratti possono essere **stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi¹³**, ma non eccedente la durata

¹³ Si rammenta che, in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti - dettata dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2015 nel testo

di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque **non possono superare la data del 31 dicembre 2026**. La disposizione specifica che tali **contratti** possono essere **rinnovati o prorogati**, anche per una durata diversa da quella iniziale, **per non più di una volta**.

Con la **novella in oggetto** si prevede che il divieto di proroga per non più di una volta non si applica ai **contratti di collaborazione sottoscritti con professionisti ed esperti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR**, nell'ambito del **Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale"**, i quali possono, quindi, essere **soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe**. Permane, comunque, il **rispetto del termine di attuazione del progetto** e del limite delle **risorse assegnate**.

Si ricorda che il richiamato art. 9, comma *2-bis*, del D.L. n. 80 del 2021 (inserito dall'art. 7, comma 1, lett. *c*), del D.L. n. 36 del 2022), dispone che le risorse residue e non impegnate del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", della Missione 1 – Componente 1, del PNRR, quantificate in 48,1 milioni di euro, siano destinate nell'importo di **30 milioni al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR**, nonché nell'importo di 18,1 milioni di euro alla realizzazione di un Portale di progetto e di una Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica.

L'**assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome** (amministrazioni attuatrici) è avvenuta con il [D.M. 29 agosto 2022](#).

previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 87/2018 (testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l'art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018) - la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite di trentasei mesi.

Articolo 8, comma 2, lettere da a) a c)
(Contratti di lavoro a termine in alcune pubbliche amministrazioni)

Le **lettere da a) a c)** del **comma 2 dell'articolo 8** integrano la formulazione di specifiche norme transitorie che consentono, **in alcune pubbliche amministrazioni, contratti di lavoro a tempo determinato anche di durata complessiva superiore a trentasei mesi** (fermi restando i limiti temporali massimi previsti dalle medesime norme); le novelle di cui **alle lettere in esame** esplicitano che **tale possibilità si pone in deroga al limite di durata di trentasei mesi previsto per i rapporti di lavoro a termine con le pubbliche amministrazioni.**

Le novelle di cui alle **lettere in esame** sono relative ad alcune norme del [D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113](#); queste ultime concernono: il reclutamento a termine di personale da assegnare alle amministrazioni centrali per lo svolgimento di progetti e attività inerenti al [Piano nazionale di ripresa e resilienza](#) (PNRR); il reclutamento a termine di addetti all'ufficio per il processo; il reclutamento a termine di personale tecnico per la piena operatività dell'ufficio per il processo e per il supporto delle linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR (per questa terza fattispecie, la durata dei rapporti di lavoro è prevista pari a trentasei mesi, con possibilità di proroga entro i termini previsti dalla norma).

Le novelle esplicitano che la possibilità di durata superiore a trentasei mesi si pone in deroga alla versione vigente per le pubbliche amministrazioni dell'articolo 19 del [D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81](#)¹⁴.

¹⁴ Riguardo alla suddetta versione vigente per le pubbliche amministrazioni, cfr. il comma *5-bis* del medesimo articolo 19, e successive modificazioni.

Articolo 8, comma 2-bis
(Modifica di una disciplina transitoria per la stabilizzazione di personale assunto con contratti a termine nell'ambito del SSN)

Il comma in titolo, **introdotto durante l'esame alla Camera**, novella una disciplina transitoria, posta in origine dalla legge di bilancio 2022 e successivamente più volte modificata, volta alla stabilizzazione - mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato - di personale avente, in base a rapporti a termine, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (SSN), ivi compreso il personale non più in servizio. Le modifiche introdotte dal comma in esame, in primo luogo, consentono agli enti del SSN di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato volte alla predetta stabilizzazione **fino al 31 dicembre 2025** (anziché fino al 31 dicembre 2024, come previsto dalla disciplina vigente). In secondo luogo, incidono sulla disciplina dei requisiti di anzianità per la stabilizzazione: la normativa vigente richiede di avere maturato al 31 dicembre 2024, alle dipendenze di un ente del SSN, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022; il predetto termine del 31 dicembre 2022 è **differito al 31 dicembre 2024**.

Le modifiche di cui sopra sono espressamente finalizzate a garantire l'attuazione del decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77¹⁵, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite.

Si ricorda che la disciplina transitoria oggetto di novella, posta dall'articolo 1, comma 268, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234¹⁶, e successive modificazioni¹⁷, era stata introdotta a suo tempo ai fini di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, anche per il recupero delle liste d'attesa, e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19.

¹⁵ Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale.

¹⁶ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

¹⁷ La lettera *b*) sopra citata è stata modificata dall'art. 20-ter, comma 1, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, dall'art. 1, comma 528, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e, successivamente, dall'art. 4, comma 9-sexiesdecies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14. Senza ricorrere a modifiche testuali, è altresì intervenuto sulla relativa disciplina anche l'art. 4, commi 9-quinquiesdecies e 9-septiesdecies, del citato D.L. n. 198/2022.

In particolare, detta disciplina prevede, per i soggetti interessati, i seguenti requisiti ai fini della stabilizzazione: appartenere o essere appartenuti al ruolo sanitario o al ruolo sociosanitario (ma al riguardo v. *infra*); essere stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali¹⁸; avere maturato al 31 dicembre 2024¹⁹, alle dipendenze di un ente del SSN, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 (quest'ultimo termine, come detto, è differito al 31 dicembre 2024 da una delle modifiche introdotte dal comma in esame). Ai sensi della disciplina in discorso, le assunzioni finalizzate alla stabilizzazione possono essere effettuate, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del SSN dall'articolo 11, comma 1, e succ. mod., del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35²⁰.

¹⁸ La disciplina in questione prevede peraltro che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provveda previo espletamento di prove selettive.

¹⁹ Questo termine è previsto dall'art. 4, comma 9-*quinqüesdecies*, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (già citato in nota), comma non formulato con la tecnica della novella.

²⁰ Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Articolo 8, comma 3
(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

L'articolo 8, comma 3 reca modifiche normative in materia di avvalimento, da parte degli **enti territoriali**, del **supporto tecnico-operativo di società in house qualificate** per la promozione e la realizzazione di **progetti di sviluppo territoriale** finanziati da **fondi europei e nazionali**.

L'articolo 8 reca, al **comma 3**, una serie di **modifiche all'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, il quale, nell'ambito di un provvedimento finalizzato a dettare disposizioni in materia di *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, ha dettato norme volte ad accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici.

In dettaglio, la **lettera a) del comma 3** modifica il **comma 4** del citato **articolo 10** del decreto-legge n. 77 del 2021. La norma ha previsto, finora, che le **Regioni**, le **Province autonome** di Trento e di Bolzano e gli **enti locali**, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possano avvalersi del **supporto tecnico-operativo di società in house qualificate** per la **promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali**. La modifica introdotta dalla menzionata lettera a), aggiungendo la parola "**anche**" subito dopo il riferimento agli enti locali, consente che quest'ultimi, le Regioni e le province autonome possano avvalersi del predetto supporto tecnico-operativo anche **per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato**.

La **lettera b) del comma 3** modifica il **comma 6** dell'**articolo 10** del decreto-legge n. 77 del 2021. La norma ha previsto che, ai fini dell'espletamento delle attività di supporto tecnico-operativo di cui al medesimo articolo 10, le **società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze** – di persone fisiche o giuridiche – **disponibili sul mercato**, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici²¹ e dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica²².

²¹ L'articolo 10, comma 6 fa riferimento al decreto legislativo n. 50 del 2016, vale a dire al codice dei contratti pubblici vigente al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 77 del 2021. Il riferimento va oggi inteso, tuttavia, come rivolto al codice dei contratti pubblici attualmente vigente, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

²² Si tratta del decreto legislativo n. 175 del 2016.

La **modifica** introdotta dal comma 3, lettera *b*), specifica che **nell'ambito delle risorse interne** attraverso le quali le società interessate possono provvedere alle attività di supporto tecnico-operativo agli enti territoriali per la realizzazione degli investimenti pubblici, va ricompreso **anche il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato** ai sensi del **comma 6-ter** del medesimo **articolo 10**.

L'**articolo 10, comma 6-ter**, del decreto-legge n. 77 del 2021 stabilisce che ai **contratti di lavoro a tempo determinato** stipulati, prorogati o rinnovati da **società *in house* qualificate** per lo svolgimento delle **attività di supporto essenziali** per l'attuazione del progetto, **non si applicano i limiti** di cui agli articoli 19, 21 e 23 del **decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**, in materia, rispettivamente, di termine di durata dei suddetti contratti, di proroghe e rinnovi dei termini medesimi, nonché di numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulabili dalle predette società. Tali contratti di lavoro a tempo determinato **possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi**, ma **non superiore alla durata di attuazione dei progetti** di competenza delle singole amministrazioni e comunque **non eccedente il 30 giugno 2026**, termine finale del periodo di attuazione del PNRR. I medesimi contratti devono indicare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

Infine, il **comma 3, lettera c)** apporta **due modifiche** all'**articolo 10, comma 6-ter**, del decreto-legge n. 77 del 2021, sopra richiamato nel testo vigente fino all'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

La **prima modifica** interviene sul **secondo periodo** del comma *6-ter*, specificando che l'**obbligo** per i **contratti di lavoro a tempo determinato** stipulati, prorogati o rinnovati dalle società *in house* di cui all'articolo 10, comma 1 per lo svolgimento delle menzionate **attività di supporto tecnico-operativo agli enti territoriali** per la realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali, di non eccedere comunque la data del 30 giugno 2026, si riferisce a quei contratti che abbiano ad oggetto la realizzazione di **progetti del PNRR**.

La **seconda modifica** interviene sul **terzo periodo** del medesimo **comma 6-ter**, al fine di precisare che il **progetto al quale è riferita la prestazione lavorativa**, che deve essere **indicato** nei suddetti contratti di lavoro a tempo determinato **a pena di nullità**, **non è solo il progetto del PNRR**, ma anche l'eventuale **progetto finanziato con altri fondi europei e nazionali**, anche diversi da quelli legati all'attuazione del PNRR.

Articolo 8, comma 4***(Supporto tecnico dei Commissari straordinari per il collegamento intermodale Roma – Latina e per l’acquedotto del Peschiera)***

L’**articolo 8, comma 4** reca disposizioni in materia di supporto tecnico ai commissari straordinari per il collegamento intermodale Roma – Latina e per l’acquedotto del Peschiera, volte a prevedere la facoltà per gli stessi di avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e a disciplinarne i compensi, disponendo al riguardo l’applicazione delle norme in materia di limiti retributivi e di divieto di cumulo con la pensione anticipata “quota 100”.

Il **comma 4 dell’articolo 8** inserisce i commi 290-*bis* e 290-*ter* nell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il comma 289 dell’art. 1 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) prevede che per il supporto tecnico del commissario straordinario dell’opera “Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera” e del commissario straordinario per la realizzazione del “collegamento stradale Cisterna Valmontone e relative opere connesse”, nominati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019, gli oneri sono a carico del relativo quadro economico nel limite massimo dello 0,7 per cento. Il comma 290 del citato art. 1 dispone che per il supporto tecnico del commissario straordinario nominato ai sensi dell’art. 1, comma 473, della L. n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) per la realizzazione del “Collegamento intermodale Roma – Latina tratta autostradale Roma (Tor de’ Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)” si applica l’art. 4, comma 5, terzo periodo, del D.L. n. 32/2019 e che i relativi oneri sono a carico del quadro economico dell’opera nel limite massimo dello 0,7 per cento. Si ricorda che l’art. 4, comma 5, terzo periodo, del D.L. 32/2019, come sostituito dal D.L. 76/2020, prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell’opera commissariata, i commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, dell’Unità Tecnica-Amministrativa di cui all’art. 5, comma 1, del D.L. 136/2013, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all’art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

Il nuovo comma 290-*bis* dispone, al primo periodo, che per il supporto tecnico, i commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290 **possono avvalersi** (in aggiunta dunque alle amministrazioni ed enti di cui possono avvalersi ai sensi del comma 290) **di un numero massimo di sette esperti o consulenti**, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e **anche in deroga** a quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, e dall’art.

5, comma 9, del D.L. 95/2012, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di cui ai commi 289 e 290.

L'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 detta la disciplina in materia di gestione delle risorse umane, mentre, come evidenziato dalla relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752, la deroga all'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 è finalizzata consentire l'attribuzione di incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Il secondo periodo del nuovo comma 290-*bis* prevede che i **compensi** per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono **definiti con provvedimento dei commissari straordinari** di cui ai commi 289 e 290, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente.

Il terzo periodo del nuovo comma 290-*bis* dispone che **resta fermo quanto previsto** dall'art. 1, comma 489, della L. n. 147/2013, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del D.L. n. 4/2019.

Il comma 489 dell'art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) stabilisce che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 2, della L. 196/2009, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del D.L. 201/2011, n. 201 (ossia 240 mila euro annui lordi) e che nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive.

Il comma 1 dell'art. 14 del D.L. 4/2019 (recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) ha previsto che, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. «pensione quota 100»). Il citato comma 1 stabilisce, inoltre, che i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del medesimo comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Ai sensi del comma 3 del richiamato art. 14 la pensione anticipata di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Il nuovo comma 290-*ter* dispone, al primo periodo, che l'**erogazione dei fondi** stanziati dall'art. 1, comma 519, della L. 197/2022, è regolata dalle procedure richiamate dall'art. 3, comma 7-*bis*, del D.L. 39/2023.

Il comma 519 dell'art. 1 della L. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) prevede che per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della città metropolitana

di Roma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, da destinare alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, di cui all'allegato IV, n. 8, annesso al D.L. 77/2021, concernente il nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano.

Il comma 7-*bis* dell'art. 3 del D.L. 39/2023 (c.d. decreto siccità) dispone che il commissario straordinario, nominato con DPCM 16 aprile 2021 per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'art. 4, comma 3-*bis*, del D.L. 32/2019 e che l'eventuale raccordo con l'ACEA ATO2 Spa è disciplinato da convenzione, senza oneri per il Commissario.

Si ricorda che il comma 3-*bis* dell'art. 4 del D.L. 32/2019 autorizza l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai commissari straordinari per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante e prevede che il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi e, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Il citato comma 3-*bis* prevede, tra l'altro, che gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio, che le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento, che i provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e che in ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi.

Il secondo periodo del nuovo comma 290-*ter* precisa, poi, che il Commissario è tenuto all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si ricorda che con DPCM 16 aprile 2021 l'ing. Antonio Mallamo, amministratore unico di ASTRAL SpA, è stato nominato, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 32/2019, commissario straordinario dell'intervento "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse" e che con DPCM in pari data l'ing. Massimo Sessa, dirigente generale del MIT, è stato nominato, ai sensi del medesimo art. 4, commissario straordinario dell'intervento "Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera".

Per approfondimenti sugli interventi infrastrutturali commissariati in oggetto si rinvia alle seguenti schede SILOS (Sistema informativo legge opere strategiche): [Autostrada Regionale A12-Tor de Cenci-Latina e Bretella Cisterna-Valmontone](#)

[\(scheda n. 51\); Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera \(scheda n. 247\).](#)

Articolo 8, comma 5

(Abrogazione procedure per l'individuazione degli interventi da finanziare per messa in sicurezza e ammodernamento per l'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma)

L'**articolo 8, comma 5**, abroga il comma 520 dell'art. 1 della L. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), con la conseguente soppressione, con finalità di semplificazione e rinvio alla disciplina generale stabilita per i commissari straordinari in materia di trasferimento delle risorse, della previsione secondo cui sono demandati ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione degli interventi da finanziare e le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse per la realizzazione del sottoprogetto "Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano" del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera".

Il comma 5 dell'articolo 8 **abroga il comma 520** dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Si ricorda che i commi 519-520 dell'art. 1 della L. n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023), per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, autorizzano la spesa complessiva di 700 milioni di euro da destinare alla realizzazione del sottoprogetto "Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano" del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" e disciplinano le procedure da seguire per l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse citate e le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse stesse. In particolare, il comma 520 demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2023: 1) l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dal comma 519; 2) le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al MIT, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato (RGS), dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della RGS e al relativo riscontro del MIT.

Come ricordato dalla di accompagnamento all'A.C. 1752, con l'art. 3, comma 7-*bis* del D.L. 39/2023 è stato disposto che "Il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del

Peschiera, è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32” mentre l’art. 4, comma 3-*bis* del D.L. 32/2019 disciplina compiutamente le modalità per la programmazione e il monitoraggio delle erogazioni sulle contabilità speciali aperte dai Commissari straordinari. Pertanto, la di accompagnamento all’A.C. 1752 segnala che la disposizione in esame, sopprimendo il citato comma 520 della legge n. 197 del 2022, è finalizzata a prevedere, nell’ottica di massima semplificazione, che agli adempimenti per il trasferimento delle risorse destinate al progetto di cui trattasi si provvede secondo le modalità stabilite in generale per i Commissari speciali dotati di contabilità speciale.

Articolo 8, comma 6
(Divieto di assunzioni per gli enti locali che non trasmettono documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche)

Il **comma 6 dell'articolo 8** del decreto legge in conversione interviene sul comma 1-*quinquies* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2016, stabilendo che il divieto di assunzione di personale da parte delle amministrazioni degli enti territoriali ivi previsto, in caso di mancata trasmissione dei documenti contabili indicati nel medesimo comma 1-*quinquies* alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni.

L'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dispone, più in dettaglio, che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione precedente. Rispetto a tale generale divieto, la normativa vigente già prevede alcune eccezioni, in particolare stabilendo, nell'ultimo periodo del richiamato comma 1-*quinquies*, che gli enti predetti possano comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

Il comma 6 dell'articolo 8 in commento introduce un'ulteriore eccezione stabilendo che il divieto di cui al richiamato comma 1-*quinquies* non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Al riguardo si rammenta che il comma 1 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 124 del 2023 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, tali amministrazioni, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unità di personale in questione sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è stata incrementata in misura corrispondente.

Articolo 8, comma 7

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

L'**articolo 8, comma 7**, mira a riorganizzare il riparto delle risorse previste per il Fondo destinato all'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) apportando modifiche testuali all'[articolo 26 del D.L. 36/2022](#), istitutivo del fondo stesso.

La disposizione in commento, infatti, introduce, il comma *2-bis* all'articolo sopra citato, prevedendo un incremento della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 36/2022, per un ammontare pari a 1,5 milioni di euro per la sola annualità 2024.

A tale riguardo si ricorda che il Fondo in questione è relativo all'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito: PNRR) istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica, di seguito: MASE).

Giova inoltre ricordare come, a seguito della riprogrammazione del PNRR avvenuta con la deliberazione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, vi è stata un'implementazione delle risorse finanziarie destinate al supporto dei nuovi investimenti REPowerEU, di competenza specifica del MASE.

L'implementazione delle risorse previste dal comma in esame, secondo gli elementi presenti anche nella di accompagnamento all'A.C. 1752, è dovuta anche alla necessità di garantire un monitoraggio capillare attraverso il sistema ReGiS e di supporto ai Soggetti attuatori, originari e delegati.

Attualmente si registra che sono in fase di attuazione le misure relative alle Comunità energetiche e allo sviluppo dell'agrovoltaico, il cui controllo e monitoraggio sono di spettanza del Gestore Servizi Energetici (GSE).

Agli oneri derivanti dalla disposizione in commento si provvede:

- a) per la somma di 1.270.000 di euro, mediante la riduzione di spesa di cui all'[articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 152/2021](#);
- b) per la somma di 230.000 euro, mediante la riduzione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto-legge n. 152/2021.

Articolo 8, comma 7-bis *(Dirigenza enti locali)*

L'articolo 8, comma 7-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede che, per il 2024, i requisiti di anzianità di servizio da stabilire nelle procedure di selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato di dirigenti degli enti locali possano derogare ai criteri stabiliti dal Regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole di formazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013.

La disposizione precisa che si tratta degli incarichi previsti dall'articolo 110, comma 1 del Testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), il quale appunto stabilisce che lo statuto dell'ente può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. L'articolo 110, comma 1, dispone anche che per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisca la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Il Regolamento al quale si deroga stabilisce ad esempio che per l'accesso al concorso per dirigente di seconda fascia bandito dalle singole amministrazioni ovvero al corso-concorso selettivo della Scuola nazionale dell'Amministrazione²³ possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto **almeno cinque anni di servizio** o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione, almeno **tre anni di servizio**, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a **quattro anni**.

²³ Entrambi previsti dall'articolo 28 del Testo unico delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 165 del 2001).

La disposizione in commento precisa che rimangono fermi i requisiti del possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico e i limiti di legge in materia di incompatibilità e inconfiribilità (a tale ultimo proposito merita in particolare richiamare la disciplina recata dal decreto legislativo n. 39 del 2013).

La disposizione finalizza tale deroga “anche per l’attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR”.

Articolo 8, commi 8-10
(Istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'Ufficio di Gabinetto del MASAF)

L'articolo 8, istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2024, **un posto** di funzione **dirigenziale di livello generale** nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, **in aggiunta** all'attuale dotazione organica e **in deroga** alle percentuali previste dalla normativa vigente (**comma 8**). Il direttore generale, per lo svolgimento dei compiti, si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa (**comma 9**). Gli oneri derivanti dalla disposizione in esame sono pari a euro **141.233** per l'anno **2024** e euro **282.466** annui a decorrere dall'anno **2025** (**comma 10**).

Il **comma 8**, istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'**Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste, **in aggiunta** all'attuale dotazione organica, un posto di funzione dirigenziale di livello generale conferibile anche **in deroga** alle percentuali di cui **all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.

Tale misura è finalizzata al potenziamento e al rafforzamento delle competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle disposizioni di cui **all'articolo 1, commi da 891 a 893, della L. n. 197/2022**, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative.

Si ricorda che l'**articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** prevede che gli **incarichi dirigenziali** possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, **entro il limite del 10 per cento** della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato.

Inoltre, l'**articolo 1, commi 891-893, L. n. 197/2022** istituisce un **Fondo** da ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni interessate, con una dotazione di **20 milioni di euro** per l'anno **2023**, di **25 milioni di euro** per l'anno **2024** e di **30 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno **2025**, destinato:

- a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per cento, al finanziamento delle assunzioni di **personale non dirigenziale a tempo indeterminato**;
- b) per l'eventuale restante quota, al conferimento di **incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione**.

Per l'anno **2024** è autorizzata la spesa di euro **1.562.500** e di euro **1.875.000** annui a decorrere dall'anno **2025** a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e di **ciascun Ministero**.

Per l'anno **2024** le risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), possono essere destinate per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma nel **limite massimo del 50 per cento**.

• *La pianta organica del MASAF*

Il Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ([DPCM 178/2023](#)) ha previsto per il Ministero una nuova pianta organica con un **totale** complessivo pari **2.062 unità** ripartite come nelle seguenti tabelle:

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE SEZIONE AGRICOLTURA	
Dirigente 1 ^a fascia	11
Dirigente 2 ^a fascia	46 (di cui 2 presso gli uffici di diretta collaborazione)
Area funzionari	521
Area assistenti	395
Area operatori	8
Totale	981

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE SEZIONE ISPETTORATO	
Dirigente 1 ^a fascia	4
Dirigente 2 ^a fascia	23
Area funzionari	635
Area assistenti	410
Area operatori	9
Totale	1.081

Il **comma 9** dispone che, per lo svolgimento dei compiti, il direttore generale si avvale di **personale** indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con **competenza in materia di bilancio pubblico**, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, **anche attraverso**

convenzioni con università e istituti di formazione. A tal fine **le risorse utilizzabili** sono quelle di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il **comma 10** provvede a quantificare i conseguenti **oneri** pari a **euro 141.233** per l'anno **2024** e di **euro 282.466** annui **a decorrere** dall'anno **2025** e ad individuare le necessarie fonti di finanziamento.

Articolo 8, comma 11
(Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MASAF)

L'articolo 8, comma 11, incrementa di **3 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026** la dotazione del **Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR** di competenza del **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)**.

Nel dettaglio, il **comma 11** incrementa di **3 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026** le risorse del **Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR**, di cui all'art.10 del decreto-legge n. 152 del 2021, di competenza del **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)** al fine di consentire l'attuazione, nei tempi stabiliti, degli interventi in programma. È, altresì, indicata la modalità di copertura degli oneri finanziari della medesima disposizione.

L'articolo 10, comma 1 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ha istituito, nello stato di previsione della spesa del MIPAAF (ora MASAF), il Fondo per **l'attuazione degli interventi del PNRR** di competenza del medesimo Ministero previsti dall'[articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2021, n. 108](#). Il **comma 2** della suddetta disposizione dispone in relazione agli oneri relativi, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Si ricorda che il suddetto **Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR** è stato di recente incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025 (articolo 1, comma 457, L. n. 197 del 2022).

Articolo 8, commi 12 e 13
*(Personale a tempo determinato
dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale)*

L’**articolo 8** reca ai **commi 12 e 13** disposizioni relative al personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Essa è autorizzata all’indizione nel 2024 di procedure selettive volte a stabilizzare nei propri ruoli il personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Inoltre si dimezza a un anno il periodo di servizio continuativo previsto quale requisito per la riservabilità di una quota di posti – in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato – nell’ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali.

L’**articolo 8** reca ai commi 12 e 13 disposizioni relative all’**Agenzia per la cybersicurezza nazionale** (istituita dal decreto-legge n. 82 del 2021).

Concernono, in particolare, **il personale** dell’Agenzia, a fini di sua **stabilizzazione**.

Così il **comma 12** autorizza l’Agenzia – nell’**anno 2024** e nel limite dei posti della dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali vigenti – all’indizione di “procedure selettive” volte a stabilizzare nei propri ruoli **il personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato**, con contratti di lavoro di diritto privato.

L’assunzione di tale personale – altro rispetto al personale a tempo indeterminato assunto attraverso modalità concorsuali – è stata autorizzata dall’articolo 12, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 82 del 2021, previo espletamento di procedura selettiva, “per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all’operatività dell’Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato” (e per “soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive”).

Perché l’assunzione sia effettuabile, il personale deve avere prestato **servizio continuativo per almeno quindici mesi** presso l’Agenzia (entro il termine che sarà previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva) ed aver conseguito una valutazione eccellente.

Esperate le procedure selettive, l’Agenzia procede agli inquadramenti in ruolo del personale che le abbia superate.

Tale inquadramento costituisce **nuovo titolo di assunzione**, con conseguente determinazione (secondo quanto indicato nell’avviso delle procedure selettive) del segmento professionale e del livello economico. Si

ricorda che il regolamento del personale dell’Agenzia è dettato dal d.P.C.m. 9 dicembre 2021, n. 224.

Siffatto personale è assunto anche per lo svolgimento delle progettualità previste dalla misura 1.5 del PNRR (ossia quella relativa alla cybersicurezza, destinataria, si ricorda, di complessivi 623 milioni).

Le assunzioni sono effettuate, in base all’ultimo periodo del comma 12, **a valere sulle facoltà assunzionali dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale** disponibili a legislazione vigente.

Il comma 13 riduce a un anno (anziché due anni) il periodo di servizio continuativo presso l’Agenzia, requisito per la riserva di una quota fino al cinquanta per cento dei posti nell’ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali. Ciò con “le medesime finalità del comma 12”

La riserva di tale quota è – ai sensi dell’articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 82 del 2021– effettuabile dall’Agenzia in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, **di cui all’articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 82 del 2021, oggetto dell’intervento di cui al comma 12**, oltre che del personale proveniente dalle società a controllo pubblico, in possesso dei requisiti necessari per l’inquadramento nel ruolo.

Con riferimento alla stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato, si riportano di seguito i principi enunciati anche recentemente dalla Corte costituzionale.

In particolare, nella sentenza n. 90 del 2012, la Corte ha giudicato fondata con riferimento ai principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio sulla legge n. 4 del 2011 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. La norma impugnata prevedeva che nelle procedure di reclutamento del personale regionale la percentuale di posti riservata all’ingresso dall’esterno non potesse essere inferiore al 50 per cento "salvo che per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici". In proposito la Corte ha ricordato che "l’attivazione solo delle procedure riservate agli interni (le quali possono giungere fino al limite del 50 per cento dei posti coperti attraverso prove pubbliche del triennio precedente), congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta [ai fini della valutazione del rispetto degli articoli 3 e 97 ndr], rappresentata dal comma 1-bis dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la "possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso". La Corte costituzionale ha altresì evidenziato che alla quota massima del 50 per cento non si può derogare “sulla base della semplice circostanza

che determinate categorie di personale abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione interessata (sentenza n. 205 del 2006), nonché sulla base della personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006)". Sulla stessa linea della sentenza n. 90 del 2012 si pongono, tra le altre, la precedente sentenza n. 235 del 2010 e la successiva sentenza n. 137 del 2013. In particolare, quest'ultima, con riferimento ad una legge regionale della Regione Piemonte ha rilevato che "questa Corte ha in più occasioni sottolineato che disposizioni regionali le quali inquadrino stabilmente lavoratori precari all'interno delle amministrazioni, regionali e locali, senza neppure predeterminare la quota massima dei posti a loro destinati, si pongono in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, sia con riferimento al principio del pubblico concorso, sia con riguardo ai principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione".

Articolo 8, comma 14
(Incremento risorse per la remunerazione del trattamento accessorio dell'Avvocatura dello Stato)

Il comma 14 dell'articolo 8 incrementa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 le risorse destinate alla remunerazione del trattamento accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 8, al comma 14 è volto ad incrementare di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 il **fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato.**

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina le risorse del citato fondo sono destinate alla remunerazione del trattamento accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato, che, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752, nella fase contingente sarebbe sottoposto ad un maggiore sforzo derivante dalla necessità di prestare supporto al contenzioso in ambito PNRR, caratterizzato da termini acceleratori rispetto agli ordinari giudizi contenziosi. L'obiettivo dichiarato della misura in esame, come affermato nella relazione illustrativa, sarebbe, quindi, quello di **rendere più "appetibile" sia la permanenza nell'Avvocatura dello Stato che il reclutamento di nuovo personale**".

Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La relazione illustrativa riporta che allo stato, la dotazione organica dell'Avvocatura è costituita da **n. 1.254 unità** e che **l'attuale disponibilità finanziaria (lordo Stato) del fondo** oggetto di incremento è pari a **euro 1.160.864,05**, che tiene già conto degli incrementi previsti per legge in caso di assunzioni straordinarie. Dai dati riportati discende che il **trattamento accessorio medio lordo** è pari a **circa 925 euro**. Si ricorda, inoltre, che secondo quanto previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il trattamento economico accessorio è definito dai contratti collettivi nazionali. Da questo punto di vista, il [contratto integrativo recante la disciplina per l'utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2022](#) è stato sottoscritto in data 14 novembre 2023 e prevede che le risorse del fondo medesimo siano destinate:

- al pagamento delle indennità previste per le posizioni organizzative;
- alla corresponsione dell'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti;
- al pagamento dei compensi per turni;
- ai compensi correlati alla *performance* organizzativa.

Articolo 8, commi 15 e 16

(Istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute)

Il comma 15 dell'articolo 8 incrementa, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica del Ministero della Salute, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6 del [D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165](#)²⁴ (inciso aggiunto durante l'esame alla Camera) allo scopo di potenziare le competenze del Ministero medesimo in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR. Al dirigente generale vengono attribuiti compiti di consulenza e ricerca nell'ambito dell'analisi, e della valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa in materia sanitaria, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio; a tale scopo esso può avvalersi del personale del Ministero della salute competente in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa in materia sanitaria.

Il comma 16 dispone sulla copertura degli oneri recati dal precedente comma 15, pari a 178.596 euro per l'anno 2024 e a 306.164 euro a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 15 dell'articolo 8 incrementa, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica del Ministero della Salute, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6 del [D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165](#)²⁵ (inciso aggiunto durante l'esame alla Camera, cfr. *infra*) allo scopo di potenziare le competenze del Ministero medesimo in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR.

In proposito va ricordato che con [D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196](#)²⁶ è stato approvato il nuovo *Regolamento di organizzazione del Ministero della salute*. Il nuovo disegno normativo prevede l'istituzione di **quattro Dipartimenti e dodici**

²⁴ *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

²⁵ *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

²⁶ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19/12/2023

direzioni generali²⁷, per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. I Dipartimenti previsti sono: **Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio; Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie; Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale; Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (*One Health*), e dei rapporti internazionali.**

In allegato al citato D.P.C.M. sono specificati i posti di funzione dirigenziale e le dotazioni organiche del Ministero in apposita tabella.

Allegato di cui all'articolo 23, comma 1

Qualifiche dirigenziali di livello generale e non generale Aree funzionali	Dotazione organica
Dirigenti I fascia	16
Dirigenti II fascia/Dirigenti sanitari con incarico di struttura complessa	134*
Dirigenti sanitari	471
Area dei funzionari	1.031
Area degli assistenti	671
Area degli operatori	9
Totale	2.332

* di cui non più di nove incarichi di livello dirigenziale non generale presso gli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e non più di due incarichi di livello dirigenziale non generale presso la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance. Il dato include anche i posti di funzione corrispondenti ad incarichi di struttura complessa destinati ai dirigenti sanitari.

Inoltre con [D.P.C.M. del 30 ottobre 2023, n. 195²⁸](#) è stato approvato il **Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance**. Esso prevede (art. 1, comma 4), tra l'altro, che sono **uffici di diretta**

²⁷ Ogni Dipartimento coordina, sovrintende e controlla l'operato di tre direzioni generali cui sono demandati compiti e funzioni afferenti a materie omogenee o affini.

Nello specifico:

Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio:

- Direzione generale delle risorse umane e del bilancio;
- Direzione generale della comunicazione;
- Direzione generale della vigilanza sugli enti e degli organi collegiali.

Nell'ambito del Dipartimento opera, fino al 31 dicembre 2026, anche l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza

Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie

- Direzione generale della prevenzione
- Direzione generale delle emergenze sanitarie
- Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità.

Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale:

- Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria
- Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale
- Direzione generale dispositivi medici e del farmaco.

Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (*One Health*), e dei rapporti internazionali:

- Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema;
- Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare;
- Direzione generale della salute animale.

²⁸ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19/12/2023.

collaborazione del Ministro l'ufficio di Gabinetto, la segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro, l'ufficio legislativo, l'ufficio stampa, le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

L'Ufficio di Gabinetto (art. 2, comma 1) coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.

Va inoltre ricordato che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con DPCM, su proposta del Ministro competente, ai dirigenti della prima fascia o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, ad altri dirigenti o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali (art. 19, comma 4, [D.Lgs. 165/2001](#)²⁹).

I dirigenti con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale conferiscono gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale assegnati al suo ufficio (art. 19, comma 5, [D.Lgs. 165/2001](#)).

Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (art. 19, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001).

Al dirigente generale vengono attribuiti compiti di consulenza e ricerca nell'ambito dell'analisi e della valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa in materia sanitaria, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio; a tale scopo esso può avvalersi del personale del Ministero della salute competente in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa in materia sanitaria (cfr. *supra*).

Il comma 16 dispone sugli oneri recati dal precedente comma 15, statuendo che alla copertura di essi, pari a 178.596 euro per l'anno 2024 e a 306.164 euro a decorrere dall'anno 2025, si provveda:

- quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter³⁰ della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#)³¹, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024 – 2026;

²⁹ *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

³⁰ Il citato articolo 34-ter, al comma 5, prevede che in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

³¹ *Legge di contabilità e finanza pubblica*

- a decorrere dall'anno 2025, mediante **corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Articolo 8, comma 15-bis
***(Incremento dotazione organica dirigenziale
dell'Agenzie industrie difesa)***

L'articolo 8, comma 15-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, dispone l'aumento al 20 per cento della percentuale stabilita per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti nella dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa.

• **L'Agenzia Industrie Difesa**

L'Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico istituito come strumento di razionalizzazione e ammodernamento delle Unità Industriali del Ministero della Difesa (D.Lgt. n.300/99).

L'Agenzia opera secondo criteri industriali sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, con la missione di portare all'equilibrio economico gli stabilimenti industriali assegnati in gestione, in una logica di creazione di valore sociale ed economico per lo Stato e la collettività.

Lo staff della Direzione Generale di Roma ha il compito di assicurare una gestione coordinata ed unitaria e proviene in gran parte dal mondo industriale per contribuire ad operare il cambiamento di regole e valori in senso "aziendale".

La ricerca dell'equilibrio economico passa attraverso il recupero del pieno impiego di risorse, impianti ed infrastrutture; la riduzione dei costi gestionali; il ripristino di condizioni di efficienza operativa, ma soprattutto, attraverso la valorizzazione del personale e delle sue competenze e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Due sono gli elementi chiave della strategia:

- Rafforzare il ruolo di fornitore privilegiato per il Ministero della Difesa,
- Creare sbocchi sul mercato concorrenziale con la produzione attuale o anche di nuova concezione, avvalendosi degli alti standard di qualità, frutto dello stretto rapporto con la Difesa.

L'Agenzia Industrie Difesa opera con logiche di mercato anche verso il suo cliente tradizionale. Secondo la convezione triennale stipulata tra il Ministro ed il Direttore Generale, la Difesa per soddisfare le sue esigenze di forniture interpella con priorità l'Agenzia che risponde con preventivi e fattibilità conformati a valori economici congrui con quelli di mercato, con l'impegno a fornire prodotti/servizi di qualità certificata, rispondenti alle specifiche tecniche concordate.

Il campo di azione si estende ad iniziative e collaborazioni con realtà industriali e commerciali di natura privata, fino a poter considerare l'eventuale trasformazione di unità produttive in società per azioni di tipo misto pubblico-privato. L'Agenzia opera con una organizzazione semplice che mira all'efficienza e al risultato.

La disposizione in esame, al dichiarato fine di garantire le capacità tecnico-amministrative dell'Agenzie industrie difesa, tenendo anche conto degli obiettivi di modernizzazione della P.A. e valorizzazione delle competenze previsti nel PNRR, **dispone l'aumento al 20 per cento, fino al 31 dicembre 2026**, della percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti nella dotazione organica dell'Agazia industrie difesa.**

Nel dettaglio, il menzionato articolo 19 prevede, al comma 6, primo periodo, che gli incarichi di funzione dirigenziale possano essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

Sul punto, occorre tenere presente che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni senza incorrere in ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.

Quanto all'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame, essa precisa che **l'aumento del 20 per cento non trova applicazione per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale al personale militare.**

La disposizione in esame precisa, infine, che gli oneri derivanti da tale disposizione devono farsi valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente della medesima Agenzia.

Articolo 8, comma 17 *(Sistemi informatici del Ministero del turismo)*

L'**articolo 8, comma 17** consente al **Ministero del turismo** di ricorrere a **società** direttamente o indirettamente controllate dallo **Stato**, operanti nel settore dei **servizi informatici**, al fine di completare e **accelerare** alcuni **investimenti e riforme del PNRR** nella titolarità del Dicastero o nella cui attuazione è coinvolto, **nonché**, al fine di **garantire** la **sicurezza**, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e di assicurare l'interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture.

Il comma 17 dispone che il Ministero del turismo può ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici, al fine di completare e accelerare i seguenti investimenti e le seguenti riforme del PNRR, ed in particolare:

- la **migrazione** dei sistemi informativi del Ministero verso i servizi *cloud* del **Polo strategico nazionale**, di cui all'articolo 33-*septies* del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012) e all'articolo 35 del D.L. n. 76/2020 (L. n. 120/2020) nell'ambito dell'investimento – I 1.1. «**Infrastrutture digitali**» della Missione 1, Componente 1;

L'**articolo 33-*septies* del D.L. 179/2012** (come modificato dal D.L. 76/2020, art. 35) prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED), al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali. Le **amministrazioni centrali e locali** sono tenute a **migrare i loro CED** e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento emanato dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), verso l'infrastruttura di cui sopra o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento ACN.

L'infrastruttura, denominata [Polo strategico nazionale \(Pns\)](#), è stata realizzata nell'ambito dei finanziamenti del Pnrr ed in particolare dell'investimento Infrastrutture digitali (M1-C1-I.1.1) con una dotazione di 900 milioni di euro. L'amministrazione titolare è la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la transizione digitale. L'obiettivo dell'investimento è garantire che i sistemi, le serie di dati e le applicazioni

della pubblica amministrazione siano ospitati in centri dati affidabili, con elevati standard di qualità per la sicurezza, le prestazioni, la scalabilità, l'interoperabilità europea e l'efficienza energetica; secondo il principio del *Cloud First*.

Il primo traguardo (M1C1-3), conseguito a dicembre 2022, ha riguardato il completamento del PSN da parte della società partecipata da TIM, Leonardo, CDP Equity e Sogei, il suo collaudo e l'avvio del processo di migrazione delle serie di dati e delle applicazioni di specifiche PA verso il PSN.

Il secondo traguardo (M1C1-17) è stato oggetto di modifica con la riprogrammazione del PNRR approvata dal Consiglio UE il 5 dicembre 2023: mentre nella versione originale si prevedeva la migrazione, entro il 30 settembre 2024, al PSN di almeno 100 tra PA centrali e ASL, con la modifica viene specificato che deve essere assicurata per le 100 PA la migrazione completa di almeno un servizio, inclusi i relativi sistemi, *dataset* e applicativi nel PSN).

Invariato l'obiettivo finale (M1C1-26), da conseguirsi entro giugno 2026 che prevede la migrazione nel PSN di almeno 280 PA.

- la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura 4.0» del PNRR e, in particolare dell'investimento 4.1. «*Tourism Digital Hub*»;

Gli interventi della **Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura 4.0»** del **PNRR** sono rivolti a sostenere i settori del turismo e della cultura. Gli interventi si articolano su quattro **aree di azione**: “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, “Industria culturale e creativa 4.0”, e, per quanto qui più interessa “**Turismo 4.0**”. Le amministrazioni titolari degli interventi sono il Ministero della cultura e, con riferimento all'area appena citata, il **Ministero del turismo**. Nell'ambito della Missione 1 Componente C3, l'Investimento I.4.1 «*Tourism Digital Hub*», citato dall'articolo qui in esame, ha come obiettivo quello di realizzare un *hub* digitale del turismo, accessibile attraverso una piattaforma dedicata, che consenta il collegamento dell'intero ecosistema turistico al fine di migliorare e promuovere l'offerta turistica del Paese. L'investimento finanzia una nuova infrastruttura digitale ed è volto a sostenere le imprese con strumenti di analisi dei dati messi a disposizione dall'Osservatorio nazionale del turismo. Le imprese saranno quindi supportate attraverso i nuovi strumenti di analisi forniti dall'Osservatorio e da un centro di competenza, costituito in seno all'*hub* stesso.

La prima *milestone* dell'investimento (M1C3 I 4.1-8), al T4 2021, relativa alla notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo del portale del turismo digitale, è stata conseguita. Mentre, sul prossimo *target* dell'investimento (M1C3 I 4.1-9), al **T2 2024**, relativo al **coinvolgimento di almeno 20.000 operatori turistici** (di cui il 37% ubicato al Sud) ha inciso la revisione del Pnrr, con l'inserimento di un

nuovo codice ATECO (56.00.00) ed un riferimento alle “altre strutture appartenenti al settore” al fine di ricomprendere nella potenziale platea dei beneficiari **tutte le attività del settore turistico** italiano. Inoltre, nella descrizione generale dell’investimento, già sopra richiamata, è ora espressamente richiamata la creazione del centro di competenza a sostegno delle imprese.

- la realizzazione dei servizi informatici connessi all’attuazione della **riforma del PNRR M1C3 R.4.1. della professione di guida turistica.**

La riforma è finalizzata ad armonizzare a livello nazionale, nel rispetto delle competenze regionali, l’ordinamento delle guide turistiche. La **definizione di uno standard nazionale minimo** della disciplina **non** deve implicare la creazione di una nuova **professione regolamentata**. La riforma, in particolare, deve prevedere formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare meglio l’offerta turistica e deve permettere l’acquisizione di una qualifica professionale univoca conforme a *standard* omogenei a livello nazionale, adottata con legge nazionale e successivi decreti ministeriali attuativi nell’ambito dell’intesa Stato-regioni. La *milestone* M1C3-10, originariamente prevista al T4 2023, con la revisione del Pnrr è stata portata al **T2 2024**. Secondo quanto rileva la **relazione del Governo** sullo stato di attuazione del Pnrr (DOC. XIII, n. 2) trasmessa il 26 febbraio 2024, si tratta di “uno slittamento tecnico di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024, del termine per l’adozione di tutte le misure attuative della riforma”.

Si rammenta che, in attuazione della riforma qui in oggetto, è stata adottata la [legge n. 190 del 13 dicembre 2023](#), recante la **disciplina** della **professione di guida turistica**, la quale stabilisce i criteri e le condizioni per l’esercizio della professione. In particolare, la legge prevede l’istituzione, presso il Ministero del turismo, dell’**elenco nazionale delle guide turistiche**. Agli iscritti all’elenco è consentito l’esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero un tesserino personale di riconoscimento da esibire durante lo svolgimento della professione. La relazione governativa, sopra citata, afferma che è in corso l’*iter* per l’adozione del decreto attuativo (regolamento) delle disposizioni contenute nella legge.

Il Ministero ha la facoltà di ricorrere alle suddette società controllate statali operanti nel settore dei **servizi informatici** anche al fine di **garantire la sicurezza**, la continuità e lo sviluppo del **sistema informatico** e di assicurare l’interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture.

Articolo 8, comma 17-bis
(Modifiche alla disciplina della professione della guida turistica)

L'articolo 8, comma 17-bis, inserito introdotto durante l'esame alla Camera, modifica in più punti la legge n. 190 del 13 dicembre 2023, recante la disciplina della **professione di guida turistica**. Le modifiche apportate intervengono sulle norme relative a:

- requisiti per l'**esercizio della professione** di guida turistica;
- conoscenze linguistiche e titoli di studio funzionali all'**esame di abilitazione** all'esercizio della professione;
- composizione e aggiornamento dell'**elenco nazionale** delle guide turistiche;
- regole per l'esercizio della professione sulla base di **titoli conseguiti all'estero**;
- **corsi di specializzazione** e aggiornamento;
- disciplina di **divieti** e sanzioni.

La [legge n. 190 del 13 dicembre 2023](#), che l'articolo in esame modifica in più punti, stabilisce i criteri e le condizioni per l'esercizio della professione di guida turistica, fissando a tal fine principi fondamentali e uniformi su tutto il territorio nazionale. La legge è stata qualificata quale provvedimento **collegato**, a completamento della **manovra di bilancio**, dalla Nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di Economia e Finanza 2023, e dà inoltre attuazione al **PNRR**, laddove, tra le riforme da attuare entro il II trimestre 2024 (**T2 2024**), contempla l'adozione dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche (**M1C3-R 4.1 -10**).

La *milestone* originaria prevista per la riforma, dicembre 2023 (T4 2023), è stata spostata di un semestre (T2 2024), con la revisione del PNRR³².

La relazione illustrativa all'emendamento **approvato durante l'esame alla Camera**, introduttivo del comma 17-bis in esame, motiva le novelle apportate alla recente legge sulle guide turistiche, in ragione dei **rilievi mossi alla medesima legge dalla Commissione UE**.

Le modifiche apportate intervengono sulle seguenti previsioni della L. n. 190/2023. In particolare, il comma 17-bis:

- lettera a) modifica i requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica, **eliminando l'obbligo di copertura assicurativa** a garanzia

³² Per un approfondimento, si rinvia al [dossier](#) predisposto dai servizi Studi di Camera e Senato

della responsabilità civile professionale - previsto dall'articolo 3, comma 4, L. n. 190/2023, così soppresso - a carico delle guide turistiche abilitate ai fini dell'esercizio della professione.

Come chiarito dalla relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752, l'intervento è frutto delle interlocuzioni tra Ministero del turismo e Commissione europea, da cui è emerso come **sproporzionato** l'obbligo di copertura assicurativa personale in assenza di rischi diretti e specifici per la salute dei destinatari dei servizi offerti dalle guide turistiche; un obbligo quindi che avrebbe l'effetto di aumentare gli oneri amministrativi a carico dei professionisti senza offrire però un concreto ed effettivo beneficio a favore dei consumatori;

- alla lettera b), modifica le condizioni per sostenere l'**esame di abilitazione** all'esercizio della professione di guida turistica, intervenendo in primo luogo sulle **competenze linguistiche** necessarie al superamento dell'esame di abilitazione, prevedendo ora – con la modifica dell'articolo 4, comma 1, L. n. 190/29023 - che l'esame consista anche nell'accertamento della conoscenza di **almeno una lingua straniera** da parte del candidato e introducendo al contempo l'**esonero** dal suddetto accertamento in favore di coloro che abbiano conseguito il proprio titolo di studio proprio nella lingua che sarebbe oggetto di accertamento e che, pertanto, si presumono in possesso di adeguate competenze in materia.

Conseguentemente, la lettera c) interviene sui requisiti per la partecipazione all'esame di abilitazione eliminando l'obbligo di aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue. La previsione a tal fine, sopprime la lettera g), del comma 2, del citato articolo 4. Vengono, inoltre, soppressi tutti i richiami a questa lettera contenuti nelle altre disposizioni della L. n. 190/2023. Anche tale modifica è stata suggerita dalla **Commissione europea**, all'esito delle interlocuzioni avute col Ministero del turismo, da cui è emersa la necessità di **ridurre da due a uno il numero di lingue straniere**.

Sempre in materia di esame di abilitazione, la lettera c) modifica anche la disciplina dei **titoli di studio** necessari a partecipare all'esame di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), della L. n. 190/2023, ampliando il novero dei soggetti che possono avere accesso alla professione: in particolare si dispone che tale partecipazione sia consentita anche a chi sia in possesso di un **diploma di istruzione secondaria di secondo grado** o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, oltre che (come già da previsione originaria della lettera f)) a coloro che siano in possesso di

una laurea triennale ovvero di una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la modifica trae origine dai **rilievi avanzati dalla Commissione europea** e dalla necessità di raggiungere la **milestone M1C3-10 del PNRR**.

- le lettere *d)* ed *e)* integrano poi la disciplina relativa all'**elenco nazionale delle guide turistiche abilitate**, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge n. 190/2023, prevedendo che tale elenco dia conto anche della data di ultimo adempimento dell'**obbligo di aggiornamento** di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 190/2023, da parte del professionista e, conseguentemente, che lo stesso elenco venga aggiornato con l'indicazione di tale informazione.

Secondo la relazione illustrativa, la *ratio* della modifica risiede nella volontà di garantire una migliore prestazione di servizi in favore dei consumatori, i quali dalla consultazione del citato elenco potranno selezionare il professionista che abbia adempiuto l'obbligo di aggiornamento.

- Con riguardo all'esercizio della professione sulla base di **titoli conseguiti all'estero**, la lettera *f)* prevede – intervenendo sull'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, L. n. 190/2023 – che, ai fini dell'esercizio della professione di guida turistica da parte di **cittadini dell'Unione europea**, del SEE e della Svizzera, l'espletamento della **misura compensativa** (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) sia effettuato **eventualmente** nei casi in cui il Ministero del turismo ritenga che la formazione del professionista richiedente debba essere opportunamente integrata. Al contempo, si chiarisce che la tipologia di misura compensativa sia rimessa alla **scelta del richiedente**.

Modificando poi il comma 2 del citato articolo 6, la lettera *g)* prevede che il **tirocinio di adattamento** abbia una durata **massima** di ventiquattro mesi, in luogo della precedente previsione che stabiliva una durata pari e non inferiore a ventiquattro mesi.

Inoltre, coerentemente con quanto disposto *supra* dalla modifica in materia di accertamento delle competenze linguistiche (articolo 4 della legge n. 190/2023), la lettera *h)* interviene sul comma 4 del citato articolo 6 prevedendo che la **prova attitudinale**, indetta dal Ministero del turismo, consista nello svolgimento di prove volte a verificare anche le competenze linguistiche possedute dal richiedente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 190/2023 come modificato. Conseguentemente, le lettere *i)* ed *l)*, sopprimono, rispettivamente, i commi 5 e 6 del citato articolo 6: **non sarà quindi più richiesto il possesso di certificazioni linguistiche** ai fini del riconoscimento della

qualifica professionale di guida turistica che ne abbia fatto richiesta sulla base di titoli conseguiti all'estero.

Infine, la lettera m) – modificando l'articolo 6, comma 7, lett. a), L. n. 190/2023 – prevede che la dichiarazione preventiva richiesta ai fini dell'**esercizio della professione su base temporanea e occasionale**, in regime di libera prestazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 9 n. 206/2007, abbia una durata di **dodici mesi** e sia presentata dal professionista al momento della sua **prima prestazione** in Italia. Come chiarito dalla relazione illustrativa, la modifica in parola è apparsa necessaria al fine di uniformare le previsioni della legge n. 190/2023 a quelle della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

- In materia di **corsi di specializzazione e aggiornamento**, la lettera n) prevede che i decreti ministeriali adottati dal Ministero del turismo individuino solo gli ambiti e le modalità di svolgimento di tali corsi, e **non anche le misure e le sanzioni di carattere interdittivo** da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento da parte del professionista, come invece inizialmente previsto dall'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge n. 190/2023, che viene conseguentemente modificato.

Sempre a seguito delle interlocuzioni avute dal Ministero del turismo con la Commissione europea, è infatti emerso che alcuni rischi connessi all'esercizio della professione sono stati sopravvalutati e che, pertanto, la precedente previsione, priva di concrete giustificazioni in termini di **proporzionalità**, fosse troppo restrittiva ai fini del conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.

- Infine, la lettera o) interviene sulla disciplina di **divieti e sanzioni** di cui all'articolo 12, della L. n. 190/2023, modificandone il comma 3 dell'articolo 12, per chiarire che il **divieto** di avvalersi di soggetti non iscritti nell'elenco nazionale delle guide turistiche e il conseguente **obbligo** di indicare il numero di iscrizione all'elenco della guida turistica che presta la propria attività professionale, si riferiscono, tra gli altri, ad **intermediari turistici e non a piattaforme digitali**. Secondo la relazione illustrativa, la modifica in questione è apparsa necessaria al fine di evitare possibili applicazioni della disposizione in questione anche alle piattaforme digitali, escludendo che a carico di tali soggetti vengano imposti obblighi informativi non previsti dal diritto dell'Unione europea.

• *La legge n. 190/2023 di riforma dell'ordinamento delle guide turistiche*

La [legge n. 190 del 13 dicembre 2023](#), precisa l'articolo 1, è volta a **disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone i principi fondamentali**. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali principi. Le disposizioni contenute nella legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Attività propria della guida turistica, ai sensi dell'articolo 2, è l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate, del significato dei beni che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano. Il fine di tali visite guidate è evidenziare le caratteristiche e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza di tale patrimonio e garantire la qualità delle prestazioni rese.

Elenco nazionale e modalità di accesso alla professione di guida turistica

È istituito, presso il Ministero del turismo, l'**elenco nazionale delle guide turistiche**. Agli iscritti all'elenco è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero un tesserino personale di riconoscimento da esibire durante lo svolgimento della professione (art. 5).

L'esercizio della professione di guida turistica e l'iscrizione all'elenco nazionale sono subordinati al superamento di un esame di abilitazione, disciplinato all'articolo 4.

Per sostenere l'esame è necessario essere laureati e aver conseguito la certificazione della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello C1 e l'altra di grado non inferiore al livello B2 e, per i cittadini di un altro Stato, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello C1.

L'esame di stato è **indetto, con cadenza almeno annuale**, dal Ministero del turismo e consiste in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica. Tali prove riguardano alcune materie indicate direttamente dalla norma, ossia **storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, ulteriori materie** la cui individuazione è demandata ad un successivo decreto ministeriale, nonché l'accertamento delle **competenze linguistiche**.

L'articolo 6 disciplina l'esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base di **titoli conseguiti all'estero**. I **cittadini dell'UE**, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera già abilitati allo svolgimento della professione in conformità alla normativa di tali Stati possono svolgere la loro attività in Italia

- su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione o
- in maniera stabile, previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ovvero, in alternativa, previo compimento di un tirocinio di adattamento di 24 mesi.

Sia che si affronti la prova attitudinale, sia che si svolga il tirocinio di adattamento, è richiesta la certificazione della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello C1 e l'altra di grado non inferiore al livello B2.

Qualora la qualifica professionale sia stata conseguita in **altri Stati**, la qualifica è riconosciuta previo **superamento di una prova attitudinale** in lingua italiana. È richiesta la certificazione della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello C1 e l'altra di grado non inferiore al livello B2 e, per i cittadini di un altro Stato, la conoscenza certificata della lingua italiana in un grado non inferiore al livello C1.

Le prove attitudinali per il riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero sono indette dal Ministero del turismo e consistono nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero sono iscritti in un'**apposita sezione dell'elenco nazionale** delle guide turistiche e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.

Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

Le **guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge in esame** vengono iscritte – ai sensi dell'**articolo 13, comma 1** – a domanda, nell'elenco nazionale, senza la necessità di sostenere un nuovo esame di abilitazione o una prova attitudinale. Le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale.

Corsi di specializzazione e di aggiornamento

Le **guide turistiche** iscritte all'elenco nazionale **possono acquisire specializzazioni, tematiche e territoriali**, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo (art. 7, comma 1). Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di 50 ore, consente l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale (art. 7, comma 2). Le guide già abilitate in una o più regioni sono iscritte nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita (art. 13, comma 2).

Le guide turistiche **sono poi obbligate a frequentare**, con cadenza almeno triennale, **corsi di aggiornamento** autorizzati dal Ministero del turismo (art. 7, comma 3).

L'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento è demandata ad uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria.

Diritti e doveri delle guide turistiche

Le guide turistiche sono tenute a:

- **esporre** in maniera ben visibile il **tesserino** di riconoscimento (art. 11, comma 1 let. *a*);
- fornire all'utente **informazioni trasparenti sui costi** della prestazione professionale (art. 11, comma 1, lett. *b*).

A tal proposito, l'articolo 10 dispone che i **compensi** per le prestazioni professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Le guide turistiche munite di regolare tesserino personale di riconoscimento hanno il **diritto ad entrare gratuitamente in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico**, di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi, nell'esercizio della propria professione o per finalità di studio e formazione (art. 9). Negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico **non può essere ostacolato l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica** (art. 3, comma 3).

Altre disposizioni

Altre disposizioni contenute nella legge prevedono:

- **sanzioni amministrative** in caso di esercizio abusivo della professione, mancata esposizione del tesserino di riconoscimento, ostacolo all'ingresso da parte di guide turistiche a luoghi o istituti di cultura o altra violazione delle disposizioni contenute nella legge (art. 12);
- la costituzione, da parte dell'ISTAT, di uno specifico **codice ATECO** per le attività inerenti alla professione di guida turistica (art. 8).
- **l'abrogazione** della norma (l'[articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013](#)) che prevedeva l'**individuazione di siti di particolare interesse nei quali lo svolgimento della professione di guida turistica avrebbe richiesto una specifica abilitazione** (art. 13, comma 1);
- la definizione, con decreti attuativi, dei **contributi** a carico dei soggetti interessati (candidati o guide turistiche già abilitate) per concorrere alle **spese** di organizzazione degli **esami** di abilitazione o delle prove attitudinali, alle spese connesse al rilascio dei **tesserini** di riconoscimento, nonché all'organizzazione di **corsi** di specializzazione e aggiornamento (art. 14).

Articolo 8, comma 18
*(Riduzione della durata di effettivo servizio
richiesto per accedere alla qualifica di viceprefetto;
divieto di comandi e distacchi del personale dell'Amministrazione
civile dell'interno per l'area e comparto Funzioni centrali)*

L'**articolo 8, comma 18** riduce di un anno la durata dell'effettivo servizio richiesto per il passaggio alla qualifica di viceprefetto. Inoltre pone – fino a tutto il 2025 – un divieto di comando, distacco o assegnazione (escluso quelli in corso) presso altre pubbliche amministrazioni (esclusi gli organi costituzionali) del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno (Area e Comparto Funzioni centrali).

Il **comma 18 dell'articolo 8** reca una duplice disposizione.

La prima disposizione incide sul decreto legislativo n. 139 del 2000, recante “Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della **carriera prefettizia**”, ed in particolare sul suo articolo 7, relativo alla **progressione in carriera**.

Secondo la norma previgente, il **passaggio alla qualifica di viceprefetto** avviene (con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno), mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i **viceprefetti aggiunti** con almeno nove anni e sei mesi di **effettivo servizio** dall'ingresso in carriera.

Per effetto della novella, è richiesto invece un effettivo di servizio di **otto anni** e sei mesi.

Dunque si viene a ridurre di un anno la durata dell'effettivo servizio dall'ingresso in carriera, richiesto per la progressione in carriera, nel passaggio dalla qualifica di viceprefetto aggiunto a quella di viceprefetto.

Per la carriera prefettizia – la quale si articola in tre qualifiche: viceprefetto aggiunto; viceprefetto; prefetto – può ricordarsi come l'articolo 1, comma 884 della legge n. 234 del 2021 abbia ridotto ad un anno (anziché due anni, com'era innanzi) la durata del corso di formazione iniziale della carriera prefettizia; e per il passaggio alla qualifica di viceprefetto, abbia fatto venir meno la condizione di avere svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale, nonché l'altra condizione di una prestazione del servizio presso gli uffici territoriali del governo per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni.

La legge di bilancio n. 213 del 2023 prevede (all'articolo 1, commi 352 e 353) una graduale rimodulazione del personale della carriera prefettizia, con una

conclusiva complessiva riduzione di 100 posti di viceprefetto, ed un corrispondente incremento di 144 posti di viceprefetto aggiunto.

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752 rileva: “già a partire dal 1° gennaio 2024, in relazione alla prima fase della predetta rimodulazione e al numero di unità di personale in servizio, si registra una vacanza nella qualifica di viceprefetto pari a 124 unità. A seguito della completa attuazione della disposizione in materia di rimodulazione, e quindi con l'applicazione del complessivo taglio di 100 unità nella qualifica di viceprefetto (1° dicembre 2025), la vacanza di personale nella predetta qualifica al 1° gennaio 2026 - tenuto conto del personale nel frattempo cessato e quello in servizio - registrerà comunque una cospicua carenza pari a 89 unità”.

E prosegue: “Con il vigente requisito di nove anni e sei mesi di permanenza nella qualifica di viceprefetto aggiunto, nel triennio 2024/2026 non sarà possibile avviare alcuna procedura di scrutinio comparativo per l'accesso alla qualifica di viceprefetto, atteso che il personale in servizio non ha, e non avrà, ancora maturato detto requisito”.

Una seconda disposizione pone **un divieto** – valevole fino al 31 dicembre 2025 – **di comando, distacco o assegnazione presso altre pubbliche amministrazioni, del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno**, Area e Comparto Funzioni centrali.

Si tratta di previsione espressamente derogatoria rispetto all'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, secondo il quale, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando (entro quindici giorni dalla richiesta).

Il divieto ora disposto **non** si applica ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso, nonché a quelli presso gli organi costituzionali.

Articolo 8, comma 18-bis
(Convenzioni per la gestione dei crediti riguardanti le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dal prefetto)

L'articolo 8, comma 18-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, attribuisce al Ministero dell'interno la possibilità di stipulare con il Ministero della giustizia e con Equitalia Giustizia SpA una o più convenzioni per la gestione, da parte della società stipulante, dei crediti riguardanti le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dall'autorità prefettizia, individuate, di volta in volta, dalle medesime convenzioni

La disposizione in commento, **introdotta durante l'esame alla Camera,** al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, stabilisce che il Ministero dell'interno può stipulare con il Ministero della giustizia e con la società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge n. 244 del 2007 (Equitalia Giustizia, per l'appunto), una o più convenzioni mediante le quali, previo svolgimento di una fase di sperimentazione volta a verificarne la piena sostenibilità amministrativa e finanziaria, la società stipulante provvede alla **gestione dei crediti** riguardanti le **sanzioni pecuniarie amministrative** irrogate **dall'autorità prefettizia**, individuate, di volta in volta, dalle convenzioni medesime, le quali stabiliscono altresì le modalità di remunerazione della gestione del servizio da parte della società stipulante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367 e 370 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.

L'articolo 1, comma 367, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) disponeva che, entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministero della giustizia stipulasse con una società interamente posseduta dall'allora Riscossione S.p.A una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante, con riferimento alle spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 e alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo n. 7 del 2016, provvedesse alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

- a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;
- b) iscrizione a ruolo del credito.

Ai sensi del comma 370, la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

Le convenzioni in parola sono state stipulate con **Equitalia Giustizia S.p.A.**

Articolo 8, comma 18-ter
(progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale)

Il comma 18-ter dell'articolo 8, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede che il personale di Poste Italiane Spa possa anche attestare la corrispondenza tra immagine fotografica e persona dell'interessato nell'ambito delle convenzioni per la realizzazione dello sportello unico dei servizi previsto dal progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale.

Si ricorda preliminarmente che il progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale è uno dei progetti previsti dal Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il progetto è in particolare finanziato dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021 e consiste principalmente nella realizzazione di uno sportello unico di prossimità, che assicuri ai cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire dei servizi pubblici mediante un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane. Il progetto prevede anche la creazione di una rete nazionale di spazi di *coworking*.

L'articolo 38 del decreto-legge n. 50 del 2022, sul quale la disposizione in commento interviene, stabilisce, al comma 1, che il Ministero dello sviluppo economico stipuli convenzioni con le amministrazioni pubbliche ai fini della realizzazione del progetto Polis per rendere accessibili i servizi delle medesime amministrazioni anche nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti tramite uno "sportello unico" di prossimità situato nel territorio del comune. L'erogazione del servizio è affidata a Poste italiane Spa.

La disposizione in commento, **introdotta durante l'esame alla Camera,** interviene in particolare sul comma 2 dell'articolo 38 che prevede che nell'esercizio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici e ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto di Poste italiane Spa è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Tale personale è quindi autorizzato a procedere all'identificazione degli interessati, all'acquisizione dei relativi dati ed è autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica. Con la modifica introdotta dalla disposizione in commento si specifica che, nell'ambito dell'identificazione degli interessati, il personale di Poste italiane Spa potrà anche attestare la corrispondenza tra immagine fotografica e persona dell'interessato.

Ciò, viene precisato, con l'effetto di legalizzazione della fotografia previsto dall'articolo 34 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000).

Si dispone infine che la possibilità di procedere all'identificazione degli interessati, attestando la corrispondenza tra immagine fotografica e persona dell'interessato, all'acquisizione dei relativi dati ed è autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica valga anche per il personale delle concessionarie di pubblici servizi con le quali il Ministero dell'interno abbia stipulato le convenzioni previste dall'articolo 39, comma 4-bis, della legge n. 3 del 2003³³ per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici

³³ Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Articolo 8, comma 19
(Incremento dell'indennità di amministrazione per talune categorie di personale del MEF)

Il comma 19 dell'articolo 8 dispone un **incremento – pari a 400.000 euro a decorrere dal 2024 - del limite di spesa per la corresponsione dell'indennità di amministrazione** in favore del personale, incluso quello dirigenziale non generale, che svolga determinate funzioni di supporto all'attività parlamentare e governativa, presso gli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e presso le ragionerie territoriali e gli uffici centrali di bilancio.

Il comma 19 incrementa il limite di spesa applicabile alle risorse destinate alla maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento prevista, a favore del personale che presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - incluso quello con qualifica dirigenziale non generale – per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla **verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche** e della connessa **funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa**, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagiati (art. 1, comma 685, della legge n. 205 del 2017).

Le misure e i criteri di attribuzioni delle maggiorazioni sono individuati con decreto del Ministro nei limiti di spesa stabiliti dal citato comma 685. La norma finora vigente prevedeva un limite di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Con la norma in esame si prevede un **incremento di 400.000 euro**, innalzando tale limite a **5,9 milioni di euro a decorrere dal 2024**.

Articolo 8, comma 20

(Interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla delibera CIPESS in materia di "Programmazione della politica di coesione 2021-2027 e attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei")

Il **comma 20** dell'articolo 8 stabilisce che con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e regolati gli **interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 78 del 22 dicembre 2021** sulla programmazione della politica di coesione 2021-2027 per l'attivazione di adeguati **sistemi di controllo** dei suddetti programmi, in linea con la normativa europea.

Tali interventi potranno riguardare azioni finalizzate ad **assicurare la continuità alle attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione** per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di **audit indipendente**, nonché misure di **rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica** per le attività di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee. La norma precisa che tali interventi sono finanziati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 20, uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato individuano e regolano gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla **delibera del CIPESS in materia di "Programmazione della politica di coesione 2021-2027, approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027"** (delibera n. 78 del 22 dicembre 2021).

I predetti interventi potranno riguardare azioni rivolte ad assicurare continuità alle **attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei** della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di **audit indipendente**, nonché misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per le attività di monitoraggio e controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse

europee, ivi compreso il connesso adeguamento degli strumenti informatici e la messa in opera di interventi specifici di assistenza tecnica.

I sistemi di controllo dei suddetti programmi dovranno essere in linea con quanto previsto dalla normativa europea (articoli 77, 78, 79 e 80 del **regolamento (UE) 24 giugno 2021, n. 2021/1060** del Parlamento europeo e del Consiglio) e dovranno essere finanziati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Le funzioni di Autorità di *audit* dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, sono svolte, ai sensi del comma 56-bis, dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) dall'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, oppure dalle Autorità di *audit* individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di *audit* sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.

• **Le Autorità di gestione e le Autorità di *audit* nel Regolamento (UE) n. 2021/1060**

Con il **Regolamento (UE) 24/06/2021, n. 2021/1060** del Parlamento europeo e del Consiglio sono state approvate le “Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”.

In particolare, l'**articolo 71 (Autorità di programma) stabilisce, al paragrafo 1, che lo Stato membro individua per ciascun programma un'autorità di gestione e un'autorità di *audit***. Se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall'autorità di gestione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2, del citato regolamento, l'organismo in questione è altresì individuato come autorità del programma. Il paragrafo 2 precisa che l'autorità di *audit* è un'autorità pubblica. Le attività di *audit* possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall'autorità di *audit*, sotto la responsabilità di quest'ultima. L'autorità di *audit* e gli eventuali organismi che svolgono tali attività sono **funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all'*audit***. Inoltre, il paragrafo 4 ribadisce che gli Stati membri assicurano che sia rispettato **il principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all'interno di queste**.

Le Autorità dei programmi saranno l'Autorità di gestione e l'Autorità di *audit*. Ad esse possono aggiungersi, in base a quanto stabilito da ciascuna

Amministrazione titolare di programma, uno o più organismi intermedi dell'Autorità di gestione, di cui all'art. 71.3 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e l'organismo preposto alla funzione contabile di cui agli articoli 71.1, 72.2 e 76 del regolamento (UE) n. 2021/1060.

In particolare:

- **per i programmi a titolarità di regioni o province autonome** (programmi regionali) viene istituita un'Autorità di *audit* per ciascuna regione/provincia autonoma in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di gestione, avuto riguardo alla collocazione dell'Autorità di *audit* nell'organigramma dell'Amministrazione di riferimento;
- **per i programmi a titolarità di amministrazioni centrali** (programmi nazionali), l'autorità di *audit* viene istituita in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di gestione, tale che l'Autorità di *audit* non faccia parte dello stesso Ministero di cui fa parte l'Autorità di gestione, o nel caso della Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale, che l'Autorità di *audit* non faccia parte della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale di cui fa parte l'Autorità di gestione. Le Autorità dei programmi non saranno sottoposte alla preventiva procedura di designazione, in quanto la stessa non è contemplata dal regolamento (UE) n. 2021/1060. Sono parte del sistema nazionale di gestione e controllo anche l'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di gestione, istituito presso l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di *audit*, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGRUE.

In particolare, l'Autorità di *audit* assicura:

- la predisposizione della strategia di *audit*, conformemente a quanto previsto dall'art. 78 del regolamento (UE) n. 2021/1060, per la pianificazione delle attività previste dall'art. 77 del medesimo regolamento;
- l'attivazione di procedure di verifica e valutazione della qualità del lavoro svolto dalla struttura di *audit*, sia relativamente alle attività degli *auditors* interni che di quelli esterni di cui l'Autorità di *audit* si avvale (*quality review*);
- la formalizzazione, in apposito Manuale, delle modalità di espletamento delle attività di *audit*, da rendere note alle altre Autorità del programma;
- l'individuazione di modalità di monitoraggio dei *follow-up* sulle criticità e sulla realizzazione delle misure correttive concordate con l'Autorità di gestione e, se del caso, anche con il soggetto che svolge la funzione contabile anche ai fini del mantenimento delle condizioni per le c.d. «modalità proporzionate rafforzate» di cui agli articoli 83, 84 e 85 del regolamento (UE) n. 2021/1060;
- la collaborazione con i servizi della Commissione europea nell'ambito dell'*audit* unico di cui all'art. 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060, al fine di evitare la duplicazione degli *audit* e di minimizzare i costi degli *audit* e gli oneri amministrativi per i beneficiari, assicurando anche la trasmissione alla Commissione delle relazioni degli *audit* di sistema definitivi (art. 77.5).

L'Autorità di gestione e l'Autorità di *audit* definiscono, di comune accordo, le modalità di dialogo più appropriate per l'efficace trattazione delle problematiche riguardanti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento e l'attuazione del programma, fermi restando il rispetto reciproco delle funzioni e l'autonomia di ciascuna Autorità.

Articolo 8, commi 21 e 22
(Risorse per la stabilizzazione di personale ai fini della ricostruzione nei crateri sismici)

L'**articolo 8, commi 21-22**, incrementa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 le risorse destinate all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016.

Il **comma 21** incrementa di **2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024** le risorse previste dal Fondo istituito dall'art. 57, comma 3-*bis*, del D.L. 104/2020, per le finalità assunzionali indicate nel comma 3 del medesimo articolo.

L'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, prevede che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché alcuni enti parco nazionali (per la precisione, quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni del cratere sismico del 2016), in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, **possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data del 12 marzo 2023** (data di entrata in vigore del comma 3 in questione come riscritto dall'art. 3, comma 2-*bis*, del D.L. 3/2023, convertito dalla legge 10 marzo 2023, n. 21) e **che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici**, anche in posizioni contrattuali diverse.

Al fine di concorrere agli oneri derivanti da tali assunzioni a tempo indeterminato, il successivo comma 3-*bis* ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Lo stesso comma ha demandato ad un apposito D.P.C.M. (sentita la Conferenza unificata) l'effettuazione del riparto, fra gli enti individuati dal comma 3, delle risorse del Fondo in questione.

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il [D.P.C.M. 9 ottobre 2021](#), recante "Riparto del fondo per le assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali e le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché presso gli Enti parco nazionali".

Nel [comunicato del 5 aprile 2023](#) del Ministro per la pubblica amministrazione viene evidenziato che "ha preso avvio la procedura per una nuova fase di stabilizzazione del personale impegnato nelle operazioni post sisma, in seguito alle novità introdotte nel DL n. 104/2020 dal decreto-legge 'Ricostruzione' dello scorso gennaio (n. 3/2023) che ha ampliato la platea di riferimento. La Funzione pubblica

ha infatti avviato (...) un'apposita raccolta dati online necessaria all'adozione di un Dpcm di riparto delle risorse stanziato allo scopo per gli enti dei crateri dei sismi del 2002, 2009, 2012 e 2016, secondo quanto previsto (art. 57, cc. 3 e 3-bis del DL n. 104/2020). Si parte quindi da una ricognizione puntuale sulle unità di personale non dirigenziale da stabilizzare, in seguito a tre anni almeno di servizio, e sugli oneri per le relative assunzioni a tempo indeterminato”.

Si evidenzia altresì che nella risposta all'[interrogazione 4/00249](#), resa nella seduta dell'Assemblea della Camera del 31 maggio 2023, è stato sottolineato, in relazione alla riscrittura del comma 3 dell'art. 57 del D.L. 104/2020 operata dal D.L. 3/2023, che “l'intervento normativo, condiviso dal Governo, ha avuto l'obiettivo di riaprire i termini per la stabilizzazione del personale precario coinvolto nel processo di ricostruzione anche alla luce dell'intervenuta approvazione della riapertura dei termini previsti dall'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ad opera del comma 761, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (...) Detto comma 761 ha riaperto i termini per le comunicazioni da parte degli enti interessati del numero di unità di personale da assumere a tempo indeterminato attraverso il riparto dello specifico fondo istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze per il concorso agli oneri derivanti dalle stabilizzazioni medesime. Tale fondo, ancora capiente, consente di stabilizzare anche le ulteriori unità di personale che raggiungeranno i requisiti previsti ... nel corso del 2023”.

Il **comma 22** disciplina la **copertura degli oneri** derivanti dal rifinanziamento operato dal comma precedente (pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024), stabilendo che agli stessi si provvede:

- a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili previsto dall'art. 1, comma 200, della legge 190/2014;
- b) quanto a 1,3 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'art. 13-ter, comma 2, del D.L. 124/2019, disposta dall'art. 45, comma 1, del presente decreto, al cui commento si rinvia.

Articolo 8, comma 23
*(Interventi relativi alla società
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.)*

L'articolo 8, comma 23, introduce una **deroga al divieto di ricorrere all'indebitamento** per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico della società **Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a.**, qualora le perdite risultino complessivamente assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'Autorità competente.

L'articolo 8, comma 23, esclude dall'ambito di applicazione del **divieto di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione** di aziende o società, la Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a.. In particolare, tale deroga è finalizzata a consentire il ripiano di perdite, mediante interventi di prestito in conto soci e sottoscrizione di aumento del capitale sociale disposti con legge regionale della regione Lombardia (legge regionale 7 agosto 2023, n. 2, recante "Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali").

Il ripiano di perdite mediante le suddette forme di intervento è possibile nel caso in cui la Giunta regionale abbia adottato un atto volto a determinare le modalità, i tempi e le condizioni per **l'erogazione, la remunerazione e la restituzione delle risorse per la realizzazione del progetto del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo** e le perdite, anche ultrannuali, della società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a. siano assorbite in un **piano economico finanziario approvato dall'Autorità competente e l'apporto di capitale del socio pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate** e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato nazionali a lungo termine.

L'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 vieta alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali, alle aziende e agli organismi ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione.

Articolo 9, commi 1-4
*(Istituzione di cabine di coordinamento a sostegno degli enti locali
per l'attuazione e monitoraggio del PNRR)*

L'**articolo 9, commi 1-4**, istituisce presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo una cabina di coordinamento, per la definizione del piano di azione per l'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR nonché per il correlativo monitoraggio.

Ne disciplina la composizione, con la presenza di rappresentanti degli enti territoriali e delle amministrazioni centrali, e l'eventuale partecipazione di altri soggetti pubblici interessati.

L'**articolo 9** è volto, recita la sua intestazione, al rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali, in ordine all'**esecuzione e monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR**.

Persegue inoltre una sinergia tra le diverse amministrazioni ed i soggetti attuatori operanti nel territorio.

A tali fini **istituisce una cabina di coordinamento presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale di Governo**.

La cabina definisce un **piano di azione** per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale.

Presieduta dal prefetto (o da un suo delegato), la cabina di coordinamento ha la partecipazione dei seguenti soggetti, ai sensi del **comma 1**:

- il presidente della Provincia od il sindaco della Città metropolitana (o loro delegati);
- un rappresentante della Regione o Provincia autonoma;
- un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato;
- “una rappresentanza” dei sindaci dei Comuni titolari di interventi (o loro delegati);
- i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati.

Possono essere chiamati a partecipare anche altri soggetti pubblici interessati. Secondo **modifica introdotta alla Camera**, possono essere chiamati a partecipare altresì i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La cabina di coordinamento esercita, altresì, i compiti di **monitoraggio** previsti per gli **interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa**

in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR.

Sono, questi, compiti di monitoraggio attualmente attribuiti al prefetto, per effetto dell'articolo 55, comma 1, lettera *a*), numero 1-*bis*, del decreto-legge n. 77 del 2021.

Qualora siano ravvisate criticità entro tale specifico monitoraggio, la novella disposizione prevede la partecipazione, entro la cabina di coordinamento, di un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito.

La predisposizione del piano di azione da parte della cabina di coordinamento istituita presso ciascuna prefettura segue apposite **linee guida**, la cui emanazione spetta alla Struttura di missione PNRR (su cui v. *supra* la scheda relativa all'articolo 4 del presente decreto-legge), d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il PNRR e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

Per l'emanazione di tali linee guida è previsto un termine di sessanta giorni (dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge).

L'operato della cabina di coordinamento dunque si incentra nella conduzione del piano di azione e di un monitoraggio.

Loro contenuti ed esiti sono oggetto di **comunicazione** – da parte del prefetto – alla Struttura di missione PNRR sopra ricordata, prevede il **comma 2**.

Medesima comunicazione è prevista alla Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il PNRR.

Siffatta comunicazione può essere funzionale all'attivazione dei poteri sostitutivi o del meccanismo di superamento del dissenso. Si tratta di procedimenti che trovano specifica disciplina, per quanto riguarda l'attuazione del PNRR, rispettivamente negli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021.

La Struttura di missione PNRR può – d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR – proporre alla Cabina di regia PNRR istituita (dall'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021) presso la Presidenza del Consiglio la costituzione di specifici **nuclei**, ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative rilevate in sede di monitoraggio, suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

Si intende che tali nuclei operino nel territorio di riferimento del piano di azione. Essi sono composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni di quel territorio, nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR, comprese società *in house* qualificate (su cui cfr. l'articolo 10 del citato decreto-legge n. 77 del 2021).

Specifica il **comma 3** che restano ferme le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste dall'articolo 12, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 68 del 2022.

Queste ultime disposizioni citate prevedono – al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse nonché all'espletamento dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente – che il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze possano per il triennio 2022-2024 reclutare (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica) un contingente di 700 unità di personale (da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1), di cui 400 unità per le esigenze del Ministero dell'interno ed in particolare delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e 300 unità per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed in particolare delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato stipulano un apposito protocollo d'intesa per definire l'attività di reciproca collaborazione, anche attraverso la costituzione di “presidi territoriali unitari” tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e le ragionerie territoriali dello Stato.

Infine il **comma 4** prevede una **clausola d'invarianza finanziaria** in capo alle amministrazioni interessate per il funzionamento della cabina di coordinamento, ed un correlativo **divieto di corresponsione di compensi**, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione alle riunioni.

Articolo 9, comma 5
(Proseguimento accoglienza nel SAI dei profughi dall'Ucraina)

L'articolo 9, comma 5, autorizza il proseguimento dell'**accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)** dei profughi provenienti dall'Ucraina **fino al 31 dicembre 2024**, termine dello stato di emergenza per il conflitto bellico in atto in Ucraina. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 26,2 milioni di euro per il 2024.

In proposito si ricorda che la **legge di bilancio 2024** (L. n. 213 del 2023) ha disposto la **proroga dello stato di emergenza** fino al 31 dicembre 2024 per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina (art. 1, co. 390).

Al contempo, ha stanziato 274 milioni di euro per il 2024 per la **prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e dell'assistenza alla popolazione ucraina** (art. 1, co. 389, 391, 392 e 394). In particolare, ha prorogato le seguenti misure di assistenza già disposte per gli anni precedenti: le misure di accoglienza diffusa nel limite di 7.000 unità; il sostentamento finanziario per chi ha trovato una sistemazione autonoma; il contributo alle regioni per l'assistenza sanitaria; le ulteriori forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni e delle province autonome. Ha infine previsto che le risorse disponibili per la suddetta finalità sono ripartite e rimodulate tra le diverse misure sulla base delle effettive esigenze con ordinanze di protezione civile.

Tra le misure non direttamente prorogate dalla legge di bilancio 2024 rientrano le **attività di accoglienza dei profughi dall'Ucraina nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)**, disposte a decorrere dall'inizio del conflitto.

Si ricorda, in proposito, che a decorrere dall'inizio del conflitto, l'assistenza dei cittadini ucraini è stata in primo luogo garantita nell'ambito delle strutture già previste per i richiedenti protezione internazionale e i rifugiati, integrata poi dalle forme di accoglienza diffusa, che sono assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

In particolare, per garantire l'**accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina nelle strutture territoriali della rete SAI** (Sistema di accoglienza e

integrazione), gestito dagli enti locali, è stata disposta l'attivazione di complessivi 11.000 posti nel Sistema (art. 3, D.L. n. 16 del 2022 che ne ha previsti 3.000 e art. 26, co. 1, lett. *c-bis*), D.L. n. 115 del 2022 che li aumentati di ulteriori 8.000). Successivamente, il decreto-legge n. 16 del 2023 (art. 1, comma 5) ha incrementato di circa 53 milioni di euro per il 2023 il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per garantire la prosecuzione dell'accoglienza nelle strutture della rete SAI (rifinanziando dal 4 marzo al 31 dicembre 2023 complessivi 4.191 posti nell'ambito di progetti già attivati nel 2022).

Da ultimo, con [ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 29 dicembre 2023, n. 1051](#), è stata autorizzata, per tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, ossia fino al 31 marzo 2024, per assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità dell'assistenza ai 2.168 profughi ucraini titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea, che risultavano al 31 dicembre 2023 accolti nell'ambito di progetti afferenti al "sistema di accoglienza e integrazione – SAI" di imminente scadenza.

Agli oneri relativi a tali attività, nel limite massimo di 8.200.000,00 euro, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 44 del D. Lgs. n.1/2018 per la gestione del contesto emergenziale in atto.

Con la disposizione in esame pertanto, come evidenziato anche nella relazione tecnica di accompagnamento all'A.C. 1752, s'intende consentire la **continuità dell'accoglienza dei posti già attivati** e in scadenza, autorizzando la prosecuzione dei progetti SAI in atto fino al 31 dicembre 2024, data di scadenza dello stato di emergenza. Non viene pertanto attivato nessun ulteriore posto.

Secondo i dati della relazione tecnica, in particolare occorre garantire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2024 di:

- a) 1.916 posti SAI finanziati fino al 31 marzo 2024;
- b) 354 posti, afferenti a progetti SAI ordinari già prorogati con D.M. 55428 del 18 dicembre 2023 fino al 29 febbraio 2024.

Per far fronte agli oneri finanziari derivanti dal prolungamento dei servizi di accoglienza, la disposizione in esame incrementa il **Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo** di cui all'articolo 1-*septies* del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 (FNPSA), di **26, 2 milioni di euro per l'anno 2024**.

A seguito dell'esame alla Camera, è stata modificata la **copertura degli oneri finanziari**, pari appunto a 26,2 milioni di euro per il 2024. Mentre nel testo originario del decreto si provvede alla copertura mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali

(FEN), a seguito dell'esame **alla Camera** si prevede che ciò avvenga mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse già stanziare per il 2024 dall'articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 145 del 2023 (c.d. decreto anticipi) per consentire il proseguimento delle misure di assistenza dei profughi dall'Ucraina.

La disposizione da ultimo citata, come integrata dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, co. 389, L. n. 213/2023) ha autorizzato per l'anno 2024 la spesa di **274 milioni di euro** per consentire il proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Articolo 9, comma 5-bis
(Assegnazione di contributi forfettari all'Ospedale Bambino Gesù e all'associazione dei Cavalieri italiani dell'Ordine di Malta)

Il comma 5-bis dell'articolo 9, inserito durante l'esame alla Camera, prevede la facoltà di assegnare anche all'[Ospedale pediatrico Bambino Gesù](#) e all'[Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta](#), i contributi forfettari già riconosciuti, nell'ambito delle misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c) del [D.L. 21 marzo 2022, n. 21](#)³⁴ (L. n. 51/2022), a favore delle Regioni e province autonome per **l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale** da parte dei "richiedenti e titolari della protezione temporanea", per un massimo di 100.000 unità.

Va ricordato che l'**articolo 31** del citato D.L. n. 21/2022 (L. n. 51/2022) detta alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea. Tali misure, che si aggiungono a quelle già adottate a seguito della deliberazione dello stato in emergenza prevedono: l'attivazione di una **modalità di assistenza diffusa** affidata a Comuni e associazioni del terzo settore per garantire l'accoglienza fino a **15.000 persone (co. 1, lett. a)**; la concessione per un massimo di 60.000 persone di un **contributo per il sostentamento** di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia (**co. 1, lett. b)**; un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 100.000 posti (**co. 1, lett. c**). Le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del **31 dicembre 2022** e nel limite complessivo di 348 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

Più nello specifico, il **comma 1, lettera c)**, riconosce alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfettario per **l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale** da parte dei "richiedenti e titolari della protezione temporanea", per un massimo di 100.000 unità. La misura del contributo deve esser definita d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'onere complessivo di tale misura è stabilito nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022.

³⁴ *Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*

Come esplicitato dalla **relazione tecnica** che ha accompagnato la presentazione del citato D.L. n. 21/2022, la disposizione copre il costo dell'assistenza sanitaria in modo che ai soggetti aventi titolo alla protezione temporanea sia riconosciuto pieno accesso al Servizio sanitario nazionale, mediante l'attivazione, con le modalità già in uso per i richiedenti protezione internazionale, della tessera sanitaria. Il costo capitaro medio stimato a carico del SSN dal Ministero della salute è quantificato in euro 2018/persona su base annua.

Va inoltre ricordato che l'articolo 1 commi 389 e seguenti della [legge di bilancio per il 2024](#)³⁵, prevede la **proroga dello stato di emergenza in Italia fino al 31 dicembre 2024** e una connessa autorizzazione di spesa pari a **274 milioni di euro per l'anno 2024**³⁶. Sono conseguentemente prorogate le misure di assistenza già disposte per gli anni precedenti: le misure di accoglienza diffusa nel limite di 7.000 unità; il sostentamento finanziario per chi ha trovato una sistemazione autonoma; il contributo alle regioni per l'assistenza sanitaria; le ulteriori forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni e delle province autonome. Si prevede che le risorse disponibili a tal fine siano ripartite e rimodulate tra le diverse misure sulla base delle effettive esigenze con ordinanze di protezione civile.

³⁵ Legge 30 dicembre 2023, n. 213

³⁶ L'articolo 21, comma 9, del D.L. del 18 Ottobre 2023, n. 145 (L.n. 191/2023) ha in precedenza disposto che al fine del proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023.

Articolo 10 *(Contributo del CNEL all'attuazione del PNRR)*

L'**articolo 10** inserisce una serie di modifiche normative volte a rafforzare il ruolo e la presenza del **CNEL** in materia di **cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR**, nonché il suo contributo **nella piena implementazione del PNRR (commi 1 e 2)**.

Sono altresì previsti – al fine di **concorrere al potenziamento dell'archivio nazionale dei contratti collettivi** - un **incremento della dotazione organica del CNEL** e l'**autorizzazione** in suo favore, nel triennio 2024-2026, **in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente**, nei limiti della dotazione organica vigente, a **procedere a determinate assunzioni** a tempo indeterminato (**comma 3**).

Si dispone inoltre che, ai fini della **nomina del Presidente e dei componenti del CNEL**, non trovano applicazione le disposizioni che non consentono l'**attribuzione di incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza** (**comma 4**).

Sono, infine, recate le **disposizioni finanziarie (comma 5)**.

Nel dettaglio, il **comma 1**, prevedendo la partecipazione del **Presidente del CNEL** alla **Cabina di regia** per il PNRR, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si propone di **rafforzare la cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR**.

Il richiamato articolo 2 del DL n. 77/2021 disciplina la **Cabina di regia** preposta in via generale all'indirizzo, impulso e coordinamento della fase attuativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Essa è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Vi partecipano i Ministri (ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) competenti, in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in relazione alle tematiche di rilievo territoriale. Partecipano inoltre alle sedute i Presidenti di Regioni e delle Province autonome, allorché siano esaminate questioni di competenza di quella Regione o Provincia e il Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome, quando le questioni concernano più Regioni ovvero il Presidente dell'ANCI e il Presidente dell'UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale.

In tutti i suddetti casi, partecipa inoltre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il quale può presiedere, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Possono essere altresì invitati, in ragione della materia trattata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi, ed i referenti o rappresentanti del "partenariato economico e sociale".

La Cabina di regia esercita poteri di "indirizzo, impulso e coordinamento generale" sull'attuazione degli interventi del Piano. I poteri posti in capo alla Cabina di regia dal citato articolo 2 riguardano:

- l'elaborazione di indirizzi e linee guida per l'attuazione (anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali);
- la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi (anche con formulazione di indirizzi relativi all'attività di monitoraggio e controllo);
- il vaglio di temi o profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia (e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dalla Conferenza delle regioni e province autonome, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale);
- il monitoraggio degli interventi che richiedano adempimenti normativi;
- la promozione del coordinamento tra i diversi livelli di governo, con proposta di attivazione dei poteri sostitutivi (oggetto dell'articolo 12, qualora ne ricorrano le condizioni).

Ancora, essa assicura la cooperazione con il partenariato economico e sociale; promuove l'attività di comunicazione della 'sponsorizzazione' da parte del Next Generation Eu degli interventi del Piano (come prescritto dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza).

Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare lo svolgimento di specifiche attività ad un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Propri della Cabina di regia sono inoltre alcuni compiti informativi.

Essa trasmette alle Camere con cadenza semestrale (per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento) una relazione sullo stato attuazione del Piano.

La Cabina di regia trasmette inoltre, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Il comma 2, per le medesime finalità di cui al comma 1, oltre che per favorire il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in termini di rilancio della produttività e di una più ampia coesione sociale, modifica la legge 30 dicembre 1986, recante "Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro", provvedendo ad espungere le indennità spettanti agli esperti del CNEL tra gli ambiti di disciplina del regolamento dell'ente (lettera a).

Si ricorda infatti che, a norma del richiamato articolo 8-*bis* della L 396/1986, le indennità spettanti agli esperti nominati presso il CNEL, al presidente, ai vicepresidenti e ai consiglieri sono disciplinate con regolamento dell'ente approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

La Relazione Illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752 fa rilevare come le previsioni in discorso, come quelle del successivo comma 4, siano finalizzate a consentire il superamento dei profili di non conformità ai parametri costituzionali dettati dall'articolo 3 e 97 della Costituzione, della disciplina di cui all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 707 (che ha introdotto, tra le altre previsioni, l'articolo 8-bis della l. n. 936/1986, modificata dalla lettera in esame).

Inoltre (**lettera b**), amplia il novero dei soggetti con cui il CNEL può **stipulare convenzioni** per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari, prevedendo tale possibilità, oltre che per le amministrazioni statali e gli enti pubblici, anche per **enti del terzo settore, istituti, fondazioni e società di ricerche**, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Il **comma 3** stabilisce misure per il rafforzamento della capacità organizzativa del CNEL con riguardo all'**Archivio nazionale dei contratti**, istituito ai sensi dell'art. 17 della legge n. 936 del 1986.

In particolare, con la **lettera a**), si **incrementa la dotazione organica del Consiglio nazionale della economia e del lavoro** di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014³⁷ di **una ulteriore unità dirigenziale di livello generale** e di **una unità**

³⁷ La richiamata tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, riguardante la dotazione organica del personale, prevede quanto segue:

Dirigente I fascia: 1

Dirigente II fascia: 6

Totale qualifiche dirigenziali: 7

Area C

C5: 0

C4: 2

C3: 12

C2: 13

C1: 6

33

Area B

B4: 2

B3: 2

B2: 17

B1: 5

Area A

A3: 6

A2: 0

A1: 3

Totale aree: 68

Totale complessivo: 75

dirigenziale di livello non generale, consentendo, in sede di prima applicazione, il conferimento di tali incarichi dirigenziali in **deroga** alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165³⁸ (**10 per cento per la prima fascia e 8 per cento per la seconda fascia**), e comunque nel **limite massimo di una unità**.

Alla **lettera b)**, si autorizza il CNEL a procedere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e **in deroga** a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel **triennio 2024-2026** e nei limiti della dotazione organica vigente, di **una unità dirigenziale di livello non generale, otto unità** da inquadrare nel livello iniziale dell'Area dei **funzionari** e **sette unità** da inquadrare nel livello iniziale dell'Area degli **assistenti**. Tali risorse verranno reclutate mediante espletamento di **apposite procedure concorsuali, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici** ed attivazione di **procedure di mobilità volontaria**.

Si ricorda che l'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, dispone che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione (o ente) sulla base del piano triennale dei fabbisogni; le procedure concorsuali (nonché le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici) sono autorizzate con apposito D.P.C.M.. La deroga

³⁸ A norma dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il **limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia**, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509."

all'art. 35 del citato TU concerne dunque l'adozione del piano triennale sulla cui base le amministrazioni devono determinare l'avvio delle procedure di reclutamento e la necessaria, relativa autorizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia.

Con la **lettera c)** si dispone un **potenziamento informatico dell'ente**, mediante la previsione dell'inserimento del **CNEL** nell'elenco dei soggetti - di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 dicembre 2019, n. 157³⁹ - che possono **avvalersi di Sogei S.p.A.**⁴⁰, in

³⁹ Il comma 2 individua i **soggetti pubblici che possono avvalersi di SOGEI** (Società Generale d'Informatica S.p.A., è un'azienda italiana che opera nel settore dell'ICT). Si tratta di:

- la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerarne la trasformazione digitale, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico;
- il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa;
- l'Avvocatura dello Stato, con il medesimo fine indicato per il Consiglio di Stato, ed anche in relazione ai processi telematici nei quali è chiamata a patrocinare dinanzi alla giustizia contabile e alla giustizia tributaria;
- il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere effettive le norme relative all'istituzione di un "sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale" ivi incluso il sistema denominato Port Management and Information System (PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti alle attività portuali, da realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonché di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle attività della stessa amministrazione marittima;
- Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A. (Invimit Sgr), al fine di assicurare e implementare le possibili sinergie con i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia del demanio;
- la società per la gestione della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati (pagoPA).

⁴⁰ Il comma 2 individua i **soggetti pubblici che possono avvalersi di SOGEI** (Società Generale d'Informatica S.p.A., è un'azienda italiana che opera nel settore dell'ICT). Si tratta di:

- la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerarne la trasformazione digitale, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico;
- il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa;
- l'Avvocatura dello Stato, con il medesimo fine indicato per il Consiglio di Stato, ed anche in relazione ai processi telematici nei quali è chiamata a patrocinare dinanzi alla giustizia contabile e alla giustizia tributaria;
- il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere effettive le norme relative all'istituzione di un "sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale" ivi incluso il sistema denominato Port Management and Information System (PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti alle attività portuali, da realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonché di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle attività della stessa amministrazione marittima;
- Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A. (Invimit Sgr), al fine di assicurare e implementare le possibili sinergie con i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia del demanio;

stretta correlazione con l'implementazione dell'Archivio Nazionale dei contratti collettivi di lavoro già citato.

Il **comma 4** dispone che, ai fini della **nomina del Presidente e dei componenti del CNEL, non trovano applicazione le limitazioni** previste dall'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, **che non consente l'attribuzione di incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147⁴¹ e dagli articoli 14 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi), comma 3⁴², e 14.1 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile), comma 3⁴³, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La deroga in esame concerne la norma⁴⁴ che, per le pubbliche

-
- la società per la gestione della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati (pagoPA).

⁴¹ “Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, **non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite** fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.”

⁴² “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”

Si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza 4 ottobre - 24 novembre 2022, n. 234 (Gazz. Uff. 30 novembre 2022, n. 48 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

⁴³ “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”

⁴⁴ Di cui all'articolo 5, comma 9, del [D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135](#), e successive modificazioni. Tale disciplina concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, e le autorità amministrative indipendenti. Riguardo agli incarichi dirigenziali o direttivi e alle cariche in organi di governo delle amministrazioni, rientrano nel divieto anche gli enti e società controllati dalle amministrazioni summenzionate; il divieto non si applica con riferimento alle giunte degli enti territoriali e agli

amministrazioni e altri soggetti⁴⁵, esclude il conferimento di incarichi a titolo oneroso⁴⁶ a soggetti già collocati in quiescenza (la norma restrittiva si applica a prescindere dalla circostanza che il soggetto sia stato un lavoratore pubblico o privato)⁴⁷.

Resta comunque ferma l'applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle **norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici**; tali limitazioni sono inerenti all'importo totale derivante dal cumulo o alla specifica tipologia del trattamento pensionistico (se liquidato in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103).

La Relazione Tecnica di accompagnamento all'A.C. 1752 specifica che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** reca disposizioni finanziarie, provvedendo alla quantificazione e alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo in esame: si prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame, pari ad **euro 338.691** per l'anno **2024** e ad **euro 1.176.053 annui a decorrere dall'anno 2025**, si provveda nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale della economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 936 del 1986 (a norma del quale l'assegnazione al CNEL per le spese del suo funzionamento è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro).

Alla **compensazione dei relativi effetti finanziari**, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a **euro 201.101** per l'anno **2024** e **euro 617.792 annui a decorrere dall'anno 2025**, si provvede mediante

organi elettivi degli ordini o collegi professionali (o dei relativi organismi nazionali) e degli enti aventi natura associativa. La normativa prevede altre esclusioni o deroghe rispetto alla disciplina restrittiva in oggetto. Riguardo ad esse, si ricorda che l'articolo 19-ter del [D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172](#), esclude dai divieti in esame gli enti di previdenza di diritto privato i cui organi di governo siano eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.

Il citato articolo 5, comma 9, specifica che gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni dello stesso comma nell'ambito della propria autonomia.

⁴⁵ Riguardo all'ambito di essi, cfr. *supra*, in nota.

⁴⁶ Il divieto di cui al citato articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 non concerne eventuali rimborsi di spese, a condizione che essi siano corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Tali rimborsi devono essere rendicontati.

⁴⁷ Si ricorda, inoltre, riguardo agli incarichi a titolo gratuito che siano dirigenziali e direttivi, che il citato articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 ammette il conferimento degli stessi ai soggetti già collocati in quiescenza per una durata non superiore a un anno (non prorogabile né rinnovabile) presso ciascuna amministrazione.

corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali⁴⁸.

⁴⁸ Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del [D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189](#), e successive modificazioni.

TITOLO II – DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PNC

CAPO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 11

(Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)

L’articolo 11, come **modificato durante l’esame alla Camera**, fissa al **30 per cento** la misura delle **anticipazioni** erogabili in favore dei soggetti attuatori del PNRR (comma 1), attribuendo alla Ragioneria generale dello Stato-**Ispettorato generale per il PNRR** il compito di rendere tale anticipazione disponibile per le Amministrazioni centrali dello Stato (comma 2); stabilisce inoltre che le **amministrazioni titolari di interventi non più finanziati** a valere sulle risorse del PNRR provvedono al **recupero delle somme** eventualmente già erogate e a versarle negli appositi conti di tesoreria (comma 3).

Nel dettaglio, il **comma 1** stabilisce che la **misura delle anticipazioni iniziali erogabili** in favore dei soggetti attuatori è di norma **pari al 30 per cento del contributo assegnato**, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. Durante l’esame **alla Camera**, si è specificato che tali anticipazioni debbono essere erogate **entro trenta giorni** dalla presentazione della richiesta.

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1752, la norma introduce una regola di carattere generale che troverà applicazione sia per i nuovi interventi finanziati con le risorse del Fondo *Next Generation EU-Italia*, di cui all’articolo 1, comma 1038, della legge di bilancio 2021 ([legge n. 178 del 2020](#)), sia per i cosiddetti “*Progetti in essere*” finanziati con risorse a valere su autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, superando **l’attuale soglia dell’anticipazione che, di norma, è pari al 10% del valore dell’intervento**.

La disposizione in parola è volta a potenziare lo strumento dell’anticipazione per far fronte alle esigenze di liquidità più volte manifestate dai soggetti attuatori per assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi PNRR.

Ai sensi del **comma 2**, pertanto, la Ragioneria generale dello Stato - **Ispettorato generale per il PNRR** provvede a rendere disponibile, a

valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU* -Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge di bilancio 2021 ([legge n. 178 del 2020](#)), in favore delle **amministrazioni centrali** di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l) , del [decreto-legge n. 77 del 2021](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, un'**anticipazione pari di norma al 30 per cento dell'importo assegnato** all'intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente.

Resta fermo l'**obbligo per l'amministrazione centrale di attestare**, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione di cui al primo periodo, **l'avvio dell'operatività dell'intervento** ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

Si rammenta che il comma 1037 della legge di bilancio 2021 ha istituito, nello stato di previsione del MEF (cap. 8003) il "Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma *Next Generation EU*", quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea. Il Fondo ha una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023.

Il **comma 3** prevede che le **amministrazioni titolari di interventi non più finanziati** a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 provvedono al **recupero delle somme** eventualmente già erogate a favore dei medesimi interventi e a versarle, tempestivamente, negli **appositi conti di tesoreria** di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge di bilancio 2021.

Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può autorizzare le operazioni di cui al primo periodo anche mediante **compensazioni finanziarie** con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione.

Per le misure di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto (finanziamento interventi esclusi dal PNRR), il versamento ai suddetti conti di tesoreria è effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 1, comma 5.

L'articolo 1, comma 1038, della legge di bilancio 2021 dispone che le risorse stanziare nel Fondo di rotazione sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato: nel primo conto corrente, denominato Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del Programma *Next Generation EU* - Contributi a fondo perduto – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto, sul secondo conto corrente denominato Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del Programma *Next Generation EU* - Contributi a titolo di prestito – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante

prestiti. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio.

Articolo 12, comma 1
(Semplificazione delle procedure di affidamento già avviate per interventi in tutto o in parte definanziati dal PNRR)

L'articolo 12, comma 1, modificato alla Camera, prevede che, in relazione agli interventi, tra quelli non più ricompresi nel PNRR, connotati da un avanzato livello di avanzamento e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state indette le relative procedure di gara, è consentita, in ogni caso, l'applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata già prevista dal D.L. 77/2021, dal D.L. 13/2023 e da ulteriori disposizioni legislative per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR.

Il comma 1 dell'articolo 12 prevede, al primo periodo, che, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, **non più finanziati in tutto o in parte** a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto in esame, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, **continuano ad applicarsi le disposizioni** di cui al **D.L. n. 77/2021**, al **D.L. n. 13/2023**, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752 sottolinea che “la previsione risulta funzionale allo scopo di garantire continuità nell'applicazione dell'anzidetta disciplina derogatoria, che, relativamente agli interventi in oggetto, ha già trovato applicazione con riferimento alla fase prodromica all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica. Ciò, allo scopo di scongiurare eventuali ed indebiti ritardi nell'attuazione degli interventi causati dal mutamento della normativa di riferimento”.

Si fa notare che la clausola di perdurante applicabilità del D.L. 77/2021, del D.L. 13/2023 e delle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, contenuta nel comma in esame, è analoga a quella recata dall'art. 225, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) per le procedure di affidamento e i contratti PNRR anche dopo il 1° luglio 2023.

In estrema sintesi, si ricorda che con il [D.L. 77/2021](#) sono state introdotte numerose norme di semplificazione anche sulla base delle indicazioni previste dal

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra queste, si segnalano, a mero titolo di esempio, quelle recate dalle seguenti disposizioni:

- gli artt. 44-46, che recano semplificazioni procedurali per alcuni progetti PNRR;
- l'art. 48 che ha introdotto misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, prevedendo, tra l'altro, l'utilizzazione, secondo determinate condizioni, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, la possibilità dell'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica e l'espressione del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro;
- l'art. 50, che reca disposizioni relative alla fase esecutiva dei contratti pubblici, finalizzate a garantire, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi entro termini ridotti, il rispetto dei tempi di attuazione degli investimenti del PNRR, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE e che introduce, inoltre, un "premio di accelerazione" per i casi di anticipata ultimazione dei lavori innalzando contestualmente l'importo delle penali per il ritardato adempimento.

Con il [D.L. n. 13/2023](#) (c.d. decreto PNRR 3) sono state introdotte ulteriori numerose disposizioni riguardanti, in particolare, la revisione dei prezzi. Tra queste si segnalano, a mero titolo di esempio:

- l'art. 8-*bis*, comma 4, che consente l'accesso al Fondo istituito per fronteggiare l'aumento eccezionale dei materiali da costruzione, di cui al comma 375 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, anche a tutti quegli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del PNRR;
- l'art. 14, che introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al PNRR e al PNC;
- l'art. 17, che introduce una serie di disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza, volte a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, vista l'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara.

Il secondo periodo del comma in esame – come risultante dalle **modifiche apportate dalla Camera** – precisa che le disposizioni di cui al primo periodo **si applicano** non più esclusivamente (come previsto dal testo iniziale) alle procedure di **affidamento di lavori** ovvero di **affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione** (c.d. appalto integrato) dei lavori e ai relativi contratti, ma **anche alle procedure di affidamento di servizi e forniture**.

Articolo 12, comma 2
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

L'**articolo 12, comma 2** prevede che, in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.

Più nel dettaglio la norma in commento specifica che per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per avere, invece, un quadro complessivo degli interventi del PNRR, anche con riguardo a quelli oggetto di rivisitazione a seguito della sopra citata decisione del Consiglio ECOFIN, si rinvia allo specifico [dossier realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati](#).

Articolo 12, comma 3 *(Disposizioni applicabili agli interventi definanziati dal PNRR)*

L'**articolo 12, comma 3**, prevede che continuano a trovare applicazione in relazione agli interventi definanziati, in tutto o in parte, dal PNRR a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre, le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale e conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili contenute in una serie di atti legislativi, esplicitamente richiamati.

In dettaglio, il **comma 3** prevede che alcune disposizioni, genericamente individuate in relazione alla materia e all'atto normativo che le ha introdotte, continuano a trovare applicazione **anche in relazione agli interventi definanziati, in tutto o in parte, dal PNRR** a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre.

Si ricorda che una serie di investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della revisione adottata con la decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 sono indicati dal comma 5 dell'articolo 1.

Segnatamente, **continuano ad applicarsi le disposizioni** relative al rafforzamento e al supporto della **capacità amministrativa**, al **reclutamento di personale** e al conferimento di incarichi, nonché alle **semplificazioni dei procedimenti** amministrativi e contabili, contenute nei seguenti atti normativi:

- **decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77**, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni). Il provvedimento reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all'**organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, definendo i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee. Nella seconda parte del decreto sono previste **misure di semplificazione** che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR (tra cui la transizione ecologica, le opere pubbliche, la digitalizzazione) al fine di favorirne la completa realizzazione. Sono state introdotte dal decreto in parola altresì modifiche generali alla legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990), che però hanno per definizione ambito di applicazione generale non limitato ad interventi PNRR.

- **decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80**, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Il decreto-legge n. 80 del 2021 reca disposizioni per il **rafforzamento della capacità amministrativa** delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la previsione di modalità speciali per il reclutamento di personale funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (si cfr. art. 1, co. o.1-3, 4-14-bis, 16 e 17; art. 3-ter) e di conferimento di incarichi dirigenziali (art. 1, co. 15). Il decreto ha altresì autorizzato specifiche assunzioni per l'attuazione del PNRR (si cfr., tra gli altri. artt. 1-bis; 7, 9, 10).

- **decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152**, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Con il **decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152** sono state introdotte ulteriori disposizioni per l'attuazione del PNRR. Tra le disposizioni adottate, il decreto prosegue l'adozione di misure di semplificazione necessarie per una efficace attuazione del PNRR, con particolare riferimento: alle procedure di approvazione del Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari (articolo 5); agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria (articolo 6); alla presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES (articolo 11); ai requisiti di eleggibilità per l'accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle borse di studio (articolo 12); alla realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari (articolo 15); all'attuazione dei progetti di digitalizzazione della logistica (articolo 30); alla digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni (articolo 27); al procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale (articolo 40).

- **decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13**, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 detta ulteriori disposizioni per l'attuazione del PNRR e del PNC, in materia, tra le altre, di organizzazione delle p.a. titolari degli interventi PNRR (art. 1), semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR (art. 6 e 6-bis); rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori (art. 8). Il decreto ha previsto altresì ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi (art. 14); misure di semplificazione e accelerazione in materia di investimenti pubblici in materia di ambiente (art. 41), beni culturali (art. 46); energia (artt. 47-49), edilizia scolastica (art. 24), infrastrutture (art. 33), ecc.

Il comma 3 aggiunge inoltre che continuano a trovare applicazione anche tutte le “**ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR**”.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di individuare più puntualmente quali sono le disposizioni cui si intende fare riferimento.

Si precisa infine che per quanto riguarda **le norme in materia di personale**, esse **si applicano nel rispetto dei relativi limiti temporali**.

La disposizione prevede che le Amministrazioni agiscono sulla base delle **risorse disponibili a legislazione vigente**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12, comma 4
(Monitoraggio, rendicontazione e controllo interventi PNRR)

L'**articolo 12, comma 4**, prevede che le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi ricorrono, per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo, al **sistema informatico ReGiS**, definendo, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo.

Nel dettaglio, il comma in esame dispone che, per gli adempimenti di **monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi** di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzino le funzionalità del **sistema informatico ReGiS**, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio 2021 ([legge n. 178 del 2020](#)).

Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, **procedure semplificate** di rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.

Come si legge sulla relativa [pagina del sito Italiadomani](#), ReGiS è lo strumento unico attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR. Il sistema è composto da tre sezioni: Misure (riforme e investimenti del PNRR), Milestone e Target, e Progetti. Le Amministrazioni centrali titolari delle misure sono tenute a validare i dati di monitoraggio almeno con cadenza mensile trasmettendoli al Servizio centrale per il PNRR per il tramite di ReGiS.

Articolo 12, comma 5
(Assegnazioni a valere sul Fondo opere indifferibili)

L'**articolo 12, comma 5** è finalizzato a confermare il contributo del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 in favore degli interventi definanziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, al fine della realizzazione in tempi rapidi di tali interventi.

Nello specifico il comma in commento precisa che tali interventi, per rientrare nella fattispecie sopra delineata, debbono essere integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 12, commi 6 e 7 *(Accelerazione del procedimento in conferenza dei servizi)*

L'articolo 12, al comma 6, proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni procedenti adottano lo **strumento della conferenza semplificata**, con le modalità speciali previste dall'art. 13, D.L. 76/2020. Il successivo **comma 7** estende il campo di applicazione del citato articolo 13, stabilendo che tali disposizioni si applicano, se più favorevoli, altresì alle conferenze di servizi decisorie in modalità semplificata previste dal D.L. n. 77/2021, dal D.L. n. 13/2023 e, più in generale, dalle singole norme speciali tese a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

In dettaglio, il **comma 6** modifica l'**articolo 13, co. 1 del D.L. 76/2020** (c.d. decreto-semplificazioni), che ha introdotto una **procedura straordinaria di conferenza di servizi, utilizzabile fino al 30 giugno 2024**, in base alla quale, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria (art. 14, co. 2, L. n. 241/1990), le pubbliche amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata in modalità asincrona (art. 14-bis, L. n. 241/1990), con una serie di correttivi introdotti dal richiamato articolo 13, volti ad accelerare ulteriormente il procedimento.

Per approfondimenti sulla disciplina straordinaria della conferenza di servizi che risulta dalle modifiche introdotte dal D.L. 76/2020, si rinvia, *infra*, al box dedicato.

Qui, ci si limita a ricordare che ai sensi dell'articolo 14, co. 2, della L. n. 241 del 1990, la **conferenza decisoria** è sempre obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.

La disciplina di tale procedura straordinaria è stata più volte modificata, dapprima, ad opera, del:

- D.L. n. 77/2021 (art. 51, co. 1, lett. g)) – che ha prorogato l'utilizzabilità della procedura straordinaria dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 – e successivamente, del:
- D.L. n. 13/2023 (art. 14, co. 8), che ha ulteriormente spostato il termine di efficacia della procedura dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024, ha definito in termini di **obbligo e non più di facoltà delle amministrazioni**

precedenti l'accelerazione del procedimento di conferenza di servizi, nonché ha modificato alcuni termini.

La conferenza di servizi accelerata ex art. 13, D.L. 76/2020

La **procedura accelerata di conferenza di servizi** di cui all'**art. 13 del D.L. 76/2020**, come modificato, prevede i seguenti **correttivi** al modello di conferenza di servizi semplificata o asincrona definito dalla L. 241 del 1990 (art. 14-*bis*), su cui, si v. *infra*.

Con il primo (**comma 1, lett. a**)), si stabilisce che **tutte le amministrazioni** coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza **entro il termine perentorio di trenta giorni** (in origine era di sessanta giorni). La disciplina ordinaria prevede invece che il termine perentorio per le determinazioni sia stabilito dall'amministrazione precedente e comunque non sia superiore a quarantacinque giorni. Inoltre, il D.L. 76 prevede che per le determinazioni delle **amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili** (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, tutela della salute e della pubblica incolumità), è previsto un termine di **quarantacinque giorni**, mentre la disciplina ordinaria stabilisce per tali amministrazioni un termine più lungo, pari a novanta giorni (art. 14-*bis*, co. 2, lett. c)).

In secondo luogo (**comma 1, lett. b**)), rispetto alla disciplina ordinaria si stabiliscono alcune semplificazioni per i casi diversi dalle ipotesi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, ossia quei casi in cui, **in sede di conferenza semplificata, l'amministrazione precedente ha acquisito atti di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale** che la stessa ritiene possibile superare mediante esame contestuale degli interessi coinvolti.

In base alla L. n. 241/1990, in tali casi, l'amministrazione precedente svolge una riunione in modalità sincrona, che si svolge in una data che cade tra il 45° giorno ed il 55° giorno dall'indizione della conferenza semplificata (art. 14-*bis*, co. 6) e segue la disciplina di cui all'art. 14-*ter* per la conferenza simultanea.

In via temporanea, fino al 30 giugno 2024 (ora prorogato al 31 dicembre), invece, l'art. 13 D.L. 76/2020 stabilisce che in tali casi l'amministrazione precedente svolge, **entro trenta giorni** decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una **riunione telematica** di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede **senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva** della conferenza di servizi.

Le modifiche introdotte dal comma 6 alla disciplina ora descritta sono tre. Con la prima, di cui alla **lettera a**), viene ulteriormente **prorogata dal 30 giugno fino al 31 dicembre 2024** l'applicazione di questo strumento di accelerazione del procedimento, stabilendo di utilizzare la conferenza semplificata in modalità asincrona come disciplinata dall'articolo 13 del D.L.

76/2020 in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria.

Con una seconda modifica, introdotta con la **lettera b)**, si riduce **da 30 a 15 giorni il termine** entro cui, nell'ambito dello svolgimento della conferenza semplificata di cui all'articolo 13, l'amministrazione procedente svolge una **riunione telematica** di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale **prende atto delle rispettive posizioni** e procede senza ritardo alla stesura della **determinazione motivata conclusiva** della conferenza di servizi.

Si ricorda che il termine, che ora si va a ridurre, decorre dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni.

Durante l'esame alla Camera è stata introdotta, con la lettera b-bis), un'ulteriore modificazione, in base alla quale si precisa che in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte sono tenute ad indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, con l'obbligo ulteriore di quantificare i costi di dette prescrizioni e misure.

In proposito si ricorda che la disciplina generale sulla conferenza di servizi semplificata (art. 14-bis, L. n. 241/1990), per questa parte non modificata dagli adattamenti stabiliti con il decreto-legge 76/2020, stabilisce che le determinazioni delle amministrazioni partecipanti alla conferenza:

- sono congruamente motivate;
- sono formulate in termini di assenso o dissenso;
- indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico (art. 14-bis, comma 3).

Pertanto, la disciplina generale prevede già oggi una *pars construens* del dissenso eventualmente manifestato.

La modifica introdotta dalla Camera introduce nella conferenza accelerata di cui all'art. 13 DL 76/2020 (come visto, obbligatoria fino al 31 dicembre 2024 in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza decisoria) una disciplina parzialmente diversa in quanto le amministrazioni partecipanti, sia **in caso di dissenso** sia **in caso di assenso non completo, sono obbligate** (mentre a disciplina vigente si tratta di una facoltà) ad **indicare le misure necessarie per l'assenso**, aggiungendo altresì l'onere in capo all'amministrazione della quantificazione dei relativi costi. La disposizione

aggiunge inoltre che le prescrizioni sono determinate nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato.

Si ricorda, in proposito, che secondo la legge n. 241/1990 (art. 14-bis), la **determinazione conclusiva della conferenza asincrona** è positiva nel caso siano pervenuti **atti di assenso non condizionati**, o qualora le condizioni indicate possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza: in tali ipotesi, la determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte.

La determinazione di conclusione della conferenza sarà negativa in presenza di **atti di dissenso non ritenuti superabili** ed, in tal caso, avrà l'effetto di rigetto della domanda.

Nei casi in cui siano stati acquisiti **atti di assenso che recano prescrizioni o condizioni** che, ad avviso dell'amministrazione precedente, sono superabili mediante l'apporto di modifiche sostanziali alla decisione che ha formato oggetto della conferenza semplificata, nella disciplina della L. n. 241 si convoca una conferenza simultanea, mentre, secondo la disciplina speciale della conferenza c.d. accelerata (cioè nel caso in esame), l'amministrazione precedente svolge, entro 15 giorni dalla scadenza della conferenza asincrona, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.

Da ultimo, si precisa che le disposizioni introdotte si applicano a tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza, incluse quelle titolari di competenza in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.

Il successivo **comma 7** stabilisce che le modalità di svolgimento della conferenza di servizi come disciplinate dall'**articolo 13, D.L. 76/2020** (modificato dal comma 6), trovano **applicazione anche per le conferenze di servizi decisorie**, da svolgersi in forma semplificata *ex art. 14-bis* della L. n. 241/1990 (si v. *infra*, **box**), previste:

- da disposizioni del D.L. n. 77/2021, del D.L. n. 13/2023: al riguardo si ricorda che i citati atti normativi hanno previsto, per specifici procedimenti, lo svolgimento di conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241/1990, introducendo in alcuni casi semplificazioni, come, ad es. il dimezzamento dei termini;

A titolo esemplificativo, si cfr, nel D.L. n. 77 del 2021: art. 32-ter (semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica); art. 40 (Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione

digitale degli edifici e delle unità immobiliari); art. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto); art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC); art. 57 (Zone economiche speciali). Nel D.L. n. 13 del 2023 si cfr.: articolo 14 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC); art- 31 (Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici).

- dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, e dal PNC. *Al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere tale ultima fattispecie.*

La disposizione specifica che le disposizioni del richiamato articolo 13 trovano applicazione a condizione che siano “più favorevoli”. In proposito, non essendo esplicitato il parametro di riferimento (ad es. interesse pubblico, semplificazione, maggiore speditezza della procedura, ecc.) rispetto al quale le disposizioni del richiamato articolo 13 dovrebbero risultare “più favorevoli”, *si valuti l'opportunità di un chiarimento.*

La conferenza di servizi semplificata ex art. 14-bis della L. 241 del 1990

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 127/2016 la **conferenza di servizi** decisoria si svolge di norma in forma **semplificata e in modalità "asincrona"**, ossia **senza riunione**, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni.

Il relativo procedimento è delineato dal nuovo **articolo 14-bis**, della L. 241/1990, in base al quale:

- la conferenza è indetta dall'amministrazione procedente **entro 5 giorni** lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o, se il procedimento è a iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda. L'amministrazione procedente è tenuta a comunicare l'oggetto della determinazione, corredata dalla relativa documentazione o le credenziali informatiche per accedervi in via telematica, nonché tutti i termini del procedimento;
- le amministrazioni coinvolte possono richiedere **integrazioni documentali e chiarimenti** non acquisibili tramite documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, entro un termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a **15 giorni**;
- entro il termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a **45 giorni**, le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Resta **fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione** del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. 241/1990. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente

- motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, il termine per le determinazioni è di **90 giorni**, sempre che norme di legge o regolamenti non stabiliscono un termine diverso;
- la **mancata comunicazione delle determinazioni** di cui sopra entro il termine perentorio previsto, **ovvero** la comunicazione di una determinazione **priva dei requisiti** indicati, **equivalgono ad assenso senza condizioni**, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'UE richiedono l'adozione dei provvedimenti espressi.
 - scaduto il termine per la comunicazione delle determinazioni, l'amministrazione procedente, **entro 5 giorni** lavorativi, adotta la **determinazione motivata di conclusione della conferenza**. La determinazione di conclusione è positiva nel caso siano pervenuti atti di assenso non condizionati, o qualora le condizioni indicate possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza: in tali ipotesi, la determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione di conclusione della conferenza sarà negativa in presenza di atti di dissenso non ritenuti superabili ed, in tal caso, avrà l'effetto di rigetto della domanda.

Articolo 12, comma 8
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

L'**articolo 12 comma 8** prevede che, limitatamente agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, volte a garantire le pari opportunità e il diritto al lavoro alle persone disabili (su cui si dirà più diffusamente nel prosieguo della scheda), si applicano con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali del Codice dei contratti pubblici, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento.

A tale proposito è utile ricordare come il citato decreto-legge n. 77 del 2021 (cosiddetto "Decreto *governance* PNRR o "Decreto semplificazioni PNRR"), con riguardo all'attuazione del PNRR ha inserito alcune prescrizioni specifiche in materia di appalti che riguardano i requisiti premiali nell'ambito dei bandi di gara basati sui criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, e di donne, nonché la tematica relativa alle premialità e penalità in caso l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo o in ritardo rispetto al termine indicato nei bandi di gara o negli avvisi di indizione di gara.

In particolare:

- l'articolo 47 finalizzato a concorrere al rispetto dei principi di pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal suo Programma complementare (PNC) ha previsto, tra le altre prescrizioni:
 - l'obbligo delle stazioni appaltanti di prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;
 - come requisito necessario dell'offerta dell'operatore economico, l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

- L'articolo 50 con il quale si richiede alla stazione appaltante di prevedere, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili. Nonché, in deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, specifiche penali dovute per il ritardato adempimento.

Tornando, quindi, al commento della disposizione in esame, si evidenzia come gli affidamenti in discorso riguardano i soli settori speciali (disciplinati al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero dal libro III del vigente Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), nei quali si concentra la maggior parte degli interventi ammessi, integralmente o parzialmente, a valere sui fondi PNRR ed avviati a far data dal 1° febbraio 2020. Qualora, poi, tali investimenti o interventi abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, le disposizioni anzidette trovano applicazione soltanto per le procedure di gara avviate dai soggetti attuatori successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.

Il comma in esame, infine, chiarisce che, in ogni caso, resta fermo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, relativamente all'obbligo di presentazione della dichiarazione relativa al rispetto della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, relativamente alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.

Articolo 12, comma 9
(Adozione provvedimenti interventi PNRR)

L'**articolo 12, comma 9**, prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni centrali provvedono all'**adozione dei provvedimenti** necessari all'**attuazione** degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Si prevede inoltre che, qualora siano necessarie modifiche, le amministrazioni vi provvedono mediante propri **provvedimenti adottati in deroga alle disposizioni di legge**, che sono **comunicati** senza ritardo alla Struttura di missione PNRR e all'Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato.

Nel dettaglio, il comma in esame dispone che, **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le **amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del [decreto-legge n. 77 del 2021](#), **adottano i provvedimenti necessari** all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

Il menzionato articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 77 del 2021 fa riferimento alle «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR.

Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si renda necessario procedere all'**aggiornamento di provvedimenti già adottati**, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo procedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati **in deroga alle disposizioni di legge** che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, **ferma restando l'acquisizione dei pareri o delle intese** di cui agli articoli 2, 3 e 9 del [decreto legislativo n. 281 del 1997](#), e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti.

I menzionati articoli del decreto legislativo n. 281 del 1997 riguardano i compiti (articolo 2), le intese (articolo 3) e le funzioni (articolo 9) della Conferenza Stato-regioni.

I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono **comunicati**, senza ritardo, alla **Struttura di missione PNRR** di cui all'articolo 2 del [decreto-legge n. 13 del 2023](#) e alla Ragioneria generale dello Stato - **Ispettorato Generale per il PNRR** di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021.

Il menzionato articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 ha istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR, alla quale è preposto un coordinatore, articolata in quattro direzioni generali e che provvede allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano;
- b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo;
- c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR, verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;
- d) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR;
- e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR, lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si veda il [sito internet](#) della Struttura per ulteriori informazioni.

L'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del *Next Generation EU*-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR.

Si veda il [sito internet](#) dell'Ispettorato per ulteriori informazioni.

Articolo 12, comma 10
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

L'**articolo 12, comma 10** introduce alcune modifiche [all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124](#) con cui si prevedeva la possibilità di ricorrere alla società SACE S.p.A. per il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali.

A tale proposito è utile ricordare come l'articolo in questione stabiliva che, al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del PNC la SACE S.p.A. - con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate, entro il 31 dicembre 2023 – potesse ricorrere a condizioni di mercato, a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti, fermi restando i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.

Tanto premesso, il comma in commento proroga di un anno il termine della facoltà sopra descritta, attualmente fissato al 31 dicembre 2023, spostandolo al 31 dicembre 2024.

Articolo 12, comma 11 (Zone logistiche semplificate)

L'articolo 12, comma 11, offre un **chiarimento interpretativo** in tema di **Zone logistiche semplificate** (v. la scheda che segue).

Per comprendere la portata della disposizione è necessario premettere un testo a fronte delle diverse formulazioni dell'art. 1, comma 65, della legge di bilancio per il 2018 (n. 205 del 2017).

Art. 1, comma 65, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017)		
Testo originario	Testo dopo il decreto legge n. 36 del 2022 (convertito con la legge n. 79 del 2022)	Testo dopo il decreto legge n. 19 del 2024
<p>65. Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.</p>	<p>65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del</p>	<p>65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle</p>

Art. 1, comma 65, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017)		
	decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.	Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

In pratica e in sintesi:

- le **ZLS** sono volte a creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle **aree portuali** delle regioni più sviluppate e, in deroga ai divieti di aiuti di Stato dell'UE, prevedono **agevolazioni fiscali** e **semplificazioni amministrative** per le **imprese** che vi operano;
- esse sono state previste dagli artt. **4, 5 e 5-bis** del decreto legge n. **91 del 2017**. Tali disposizioni sono state novellate varie volte e, da ultimo, con l'art. 37, comma 3, del decreto-legge n. **36 del 2022** (convertito nella legge n. 79 del 2022), su cui v. il relativo [dossier della XVIII legislatura](#);
- tuttavia, a far data dal 1° gennaio 2024, il decreto-legge n. **124 del 2023** ha **abrogato** gli **artt. 4 e 5-bis** e **modificato l'art. 5** (v. qui il [dossier sull'art. 22](#) del citato decreto-legge n. 124);
- la disposizione introdotta con il decreto-legge qui in commento è quindi (come precisato anche dalla Relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752, v. pag. 40-41) **volta a far salvo** il testo dei citati artt. **5 e 5-bis** del decreto-legge n. 91 del 2017 cui la legge di bilancio del 2018 rinvia, cristallizzando le norme vigenti al 2022.

Restando in tema di **logistica**, la Camera dei deputati ha **approvato** – in data 28 febbraio 2024 – la [proposta di legge n. 703](#), in materia di **interporti**, che ora è passata all'esame del Senato.

Articolo 12, commi 12 e 13
*(Semplificazione di regimi amministrativi
 in materia di impresa artigiana)*

L'articolo 12, comma 12, prevede che l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Il comma 13 stabilisce che le disposizioni di cui al precedente comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Il comma 12 dell'articolo 12 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 222 del 2016, recante norme per l'individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

La lettera a) del comma 12 inserisce nel citato decreto legislativo il **nuovo articolo 4-bis che dispone in ordine alla semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana.**

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 4-bis prevede che **l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana** di cui alle allegate tabelle B.I e B.II, che formano parte integrante del decreto, **non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione.** La norma fa salvi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge n. 443 del 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Le citate tabelle recano l'elenco delle attività di impresa artigiana alle quali si applica il regime amministrativo semplificato: addobbatore per feste e cerimonie, allestitore di *stand*, artigiano edile, carpentiere, muratore, scavatore, operatore di movimento terra, attacchino, cestaio, *graphic designer*, imbianchino, tinteggiatore, pittore edile, intonacatore, decoratore, organizzatore di corsi professionali, piastrellista, posatore, pavimentista, ponteggiista, operatore di edilizia acrobatica, prestatore di servizi informatici multimediali, produttore di *software* non connesso all'edizione, sarto, modista, modellista, spazzacamino, tecnico audio video e luci, vetrinista, biciclettaio, calzolaio, ceramista, arrotino, corniciaio, costruttore e riparatore di strumenti musicali, creatore di articoli di bigiotteria, fabbro, ramaio, tornitore del metallo, falegname, ebanista, tornitore del legno, gastronomo, gelatiere, giocattolaio, magliaio, marmista, mosaicista, ombrellaio, operatore di studio di registrazione discografica, orologiaio, parruccaio, pasticciere, pizzaiolo,

restauratore, rilegatore, riparatore di elettrodomestici e apparecchi elettronici, riparatore di macchinari e utensili, serramentista, stiratore, tappezziere e vetraio.

Il comma 2 dell'articolo 4-*bis* chiarisce che, ai fini e agli effetti del decreto legislativo n. 222 del 2016, per **impresa artigiana** si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985.

Tali disposizioni definiscono l'impresa artigiana come l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 443 del 1985 (riferiti al numero massimo di dipendenti), abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. È artigiana l'impresa costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. È altresì artigiana l'impresa che: a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia un imprenditore artigiano e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice; b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia un imprenditore artigiano e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità di tali società, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano imprenditori artigiani. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Il comma 3 prevede che le **amministrazioni**, nell'ambito delle rispettive competenze, **possano ricondurre le attività non espressamente** elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, **pubblicandole sul proprio sito istituzionale**".

La lettera *b*) del comma 12 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 222 del 2016, recante le **disposizioni finali per fissare il termine entro il quale le regioni e gli enti locali sono tenuti**, nel rispetto delle proprie competenze in materia, **ad adeguarsi** alle disposizioni di cui al nuovo articolo 4-*bis*, ovvero il **31 dicembre 2024**.

La lettera *c*) **aggiunge** all'allegato al decreto legislativo n. 222 del 2016, in fine, le citate **tabelle B.I e B.II** che, peraltro, appaiono come un unico elenco.

Il **comma 13** stabilisce che le **disposizioni di cui al precedente comma 12** e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso **si applicano nelle regioni a statuto speciale** e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Articolo 12, comma 14
(Proroga dell'efficacia del provvedimento di VIA)

L'**articolo 12, comma 14**, reca disposizioni integrative della disciplina che regola la proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di VIA oltre i termini di validità in esso indicati.

Il comma in esame aggiunge quattro nuovi periodi alla fine del comma 5 dell'art. 25 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Il primo periodo del comma 5 dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 dispone, tra l'altro, che il provvedimento di VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso. Il successivo periodo dispone che, decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente (corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute) di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

Il nuovo quarto periodo del comma 5 dell'art. 25 del Codice dell'ambiente, introdotto dal comma in esame, disciplina il caso in cui l'**istanza di proroga è presentata dal proponente almeno 120 giorni prima della scadenza** del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA.

In tale caso, il **provvedimento di VIA continua a essere efficace fino all'adozione**, da parte dell'autorità competente, delle **determinazioni relative alla concessione della proroga**.

Il nuovo quinto periodo disciplina la **verifica**, da parte dell'autorità competente, **della completezza della documentazione** contenuta nell'istanza di proroga, stabilendo che tale verifica deve essere effettuata **entro 15 giorni** dalla presentazione dell'istanza medesima.

In base al nuovo sesto periodo, qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la **documentazione integrativa**, assegnando per la presentazione un **termine perentorio non superiore a 30 giorni**.

Il nuovo settimo periodo dispone che, se entro tale termine la documentazione integrativa **non viene presentata o** (all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di 15 giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste) **risulta incompleta**, allora **l'istanza si intende ritirata** ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Articolo 12, comma 14-bis
*(Durata e proroga dell'autorizzazione per gli elettrodotti facenti
parte della RNT dell'energia elettrica)*

L'**articolo 12, comma 14-bis**, introdotto durante l'esame alla Camera, aggiunge una previsione all'interno del decreto-legge n. 239/2003 (L. n. 290/2003) a tenore della quale l'**autorizzazione** unica per la costruzione e l'esercizio degli **elettrodotti** facenti parte della RNT dell'energia elettrica, ha l'efficacia temporale, comunque di **almeno cinque anni**, che è definita dallo stesso provvedimento autorizzatorio, salva istanza di proroga.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1-*sexies*, comma 1, del [decreto-legge n. 239/2003](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290/2003), la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono soggetti un'**autorizzazione unica** comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, **rilasciata dal Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti.

Con l'**articolo 12, comma 14-bis**, qui in esame, si prevede (con l'introduzione nel corpo dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 di un nuovo comma 4-*bis*.2) che la predetta autorizzazione unica abbia l'**efficacia temporale**, comunque non inferiore a **cinque anni**, che le è stata conferita dal provvedimento autorizzatorio stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. Decorsa tale efficacia senza che il progetto sia stato realizzato, si prevede che il **procedimento** di autorizzazione (disciplinato dal comma 3 del medesimo articolo 1-*sexies*) debba essere **reiterato**.

È fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica **proroga**: in tal caso, salva l'ipotesi di mutamento del contesto di riferimento, si dispone che il provvedimento di proroga non possa recare prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Si prefigura inoltre un **regime transitorio** nel caso in cui l'istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza dell'efficacia temporale: in tal caso l'originaria autorizzazione, anche comprensiva della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale

apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino alla concessione della proroga.

Articolo 12, comma 14-ter
(Monitoraggio ISPRA)

L'articolo 12, comma 14-ter, introdotto durante l'esame alla Camera, consente all'autorità competente di avvalersi di ISPRA, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio delle prescrizioni sulle valutazioni di impatto ambientale, nel limite di spesa di 3 milioni annui.

Il comma 14-ter, introdotto dalla Camera, modifica il comma 2 dell'art. 28 del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006), che disciplina il monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.

Con la **modifica in esame**, per lo svolgimento delle suddette attività, l'autorità competente **può avvalersi di ISPRA**, nel limite di spesa di 3 milioni annui, a cui si provvede attraverso i proventi derivanti dalle tariffe previste per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS. Con un decreto ministeriale sono determinate le risorse da assegnare ad ISPRA annualmente per l'attività di monitoraggio.

La norma in esame lascia invariata, rispetto al testo previgente, la possibilità di avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica, ma senza più prevedere per tali incarichi la stipula di protocolli d'intesa.

Articolo 12, comma 15
(Poteri ulteriori per sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani per la realizzazione dei progetti PNRR)

Il **comma 15 dell'articolo 12** prevede l'attribuzione con DPCM a sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani, quando strettamente necessario ai fini della realizzazione dei progetti previsti dal PNRR e, come previsto **dalla Camera**, dal Piano nazionale complementare (PNC), dei poteri previsti dall'articolo *7-ter* del decreto-legge n. 20 del 2022 per la rapida esecuzione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Il richiamato articolo *7-ter* prevede a sua volta che, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani si avvalgano dei poteri attribuiti ai **commissari straordinari per il completamento degli interventi infrastrutturali** di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. DL sbloccacantieri) e cioè la possibilità di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici con le seguenti eccezioni:

- Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni (di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici adottato con il decreto legislativo n. 50 del 2016, vigente al momento dell'adozione del decreto-legge n. 32 del 2019, ora si vedano gli articoli 12 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023);
- Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ora si veda l'articolo 57 del decreto legislativo n. 36 del 2023);
- Disciplina dei conflitti di interesse (di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ora si veda l'articolo 16 del decreto legislativo n. 36 del 2023);
- Disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011);
- Vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ivi compresa la disciplina in materia di subappalto (in materia di subappalto si veda l'articolo 119 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023).

L'articolo *7-ter* prevede anche che sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di strutture di altre pubbliche amministrazioni e di società da

queste controllate. L'articolo prevede infine che sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani possano, con proprio decreto, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti, ai fini della redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la presenza di due soli rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

La disposizione in commento precisa che l'attribuzione dei poteri sopra richiamati a sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare. Inoltre si afferma che ciò avverrà solo quando strettamente necessario ai fini di rispettare gli impegni assunti da comuni, province e città metropolitane come soggetti attuatori di obblighi e impegni di attuazione del PNRR e, come previsto dall'integrazione operata dalla Camera, del Piano nazionale complementare (PNC).

In caso di adozione del DPCM si applicheranno, oltre alle disposizioni del richiamato articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, già sopra sinteticamente richiamate, anche quelle dell'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 13 del 2023. Al riguardo, si ricorda che il citato comma 3 prevede, tra le altre cose, che si possa procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi generali del codice dei contratti pubblici per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni già sopra richiamati (quelli di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ora articoli 12 e 48 del decreto legislativo n. 36 del 2023) e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Il successivo comma 4 prevede che le deroghe alla disciplina dei contratti pubblici fin qui richiamate si applichino anche agli accordi quadro stipulati dalla società Invitalia Spa⁴⁹ per l'affidamento di servizi tecnici e di

⁴⁹ Invitalia Spa è un'Agenzia nazionale per il sostegno delle imprese, di proprietà del Ministero dell'economia.

lavori nell'ambito di progetti previsti dal PNRR, anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.

La disposizione in commento segnala che l'attribuzione di poteri fin qui descritta avverrà "fuori dei casi" previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021, fuori cioè dei casi cioè in cui si farà ricorso all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti per l'attuazione del PNRR (articolo 12) e dei casi in cui si ricorrerà alle procedure prevista per il superamento del dissenso nell'ambito dell'attuazione del PNRR (articolo 13).

Articolo 12, comma 16

(Sospensione dei termini dei procedimenti non ancora definiti e soggetti ad autorizzazione unica nella ZES per il Mezzogiorno)

Il comma 16 dell'articolo 12 sospende fino al 31 marzo 2024 i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi soggetti ad autorizzazione unica nella zona economica speciale (ZES) per il Mezzogiorno, non ancora definiti al 1° marzo 2024 da parte dei Commissari straordinari istituiti a partire dal 2017 per presiedere i Comitati di indirizzo delle ZES. La disposizione reca la suddetta sospensione dei termini per assicurare un **ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES delle funzioni dei Commissari straordinari cessati dall'incarico dal 1° gennaio 2024**, nonché per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi non ancora conclusi.

Il comma in esame prevede **la sospensione fino al 31 marzo 2024 dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi soggetti ad autorizzazione unica** relativi alla realizzazione di progetti inerenti attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche **nella zona economica speciale (ZES) per il Mezzogiorno, non ancora definiti al 1° marzo 2024** da parte dei Commissari straordinari istituiti sin dal 2017 per presiedere i Comitati di indirizzo delle ZES. La sospensione dei termini stabilita dalla disposizione in commento è finalizzata ad assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES delle funzioni dei suddetti Commissari straordinari per le ZES, nonché per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei citati procedimenti amministrativi ancora pendenti.

La normativa vigente in materia prevede che **l'autorizzazione unica sostituisce tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta** comunque denominati, richiesti in relazione all'opera da eseguire o al progetto da approvare.

Secondo quanto disposto dalla normativa in materia di **autorizzazione unica nelle ZES** (articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 e successive modificazioni):

- le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono considerati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, fatto salvo quanto previsto in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti;

- i progetti all'interno delle ZES sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, che, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale; si tratta dei progetti inerenti alle attività economiche ovvero l'insediamento e l'esercizio di attività industriali, produttive e logistiche, che non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività.

Zone economiche speciali (ZES)

Le **zone economiche speciali (ZES)** sono state introdotte dal decreto-legge n. 91 del 2017 che definiva la procedura per l'istituzione nelle regioni individuate dalla normativa europea come meno sviluppate e in transizione, di zone economiche caratterizzate dall'attribuzione di **benefici in termini economici, finanziari e amministrativi**, che consentano lo **sviluppo delle imprese** già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Secondo quanto inizialmente previsto, la possibilità di istituire delle ZES era originariamente rivolta a un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata o anche a aree non territorialmente adiacenti, in presenza di un nesso economico funzionale, e comprendente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). La gestione delle singole aree ZES spettava a un Comitato di indirizzo presieduto da un Commissario straordinario del Governo.

Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica

A far data dal 1° gennaio 2024, i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna sono ricompresi in una **Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica**, che sostituisce le ZES istituite nei territori del Mezzogiorno.

L'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno è demandata a una **Cabina di regia ZES**, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e alla **Struttura di missione per la ZES**, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Il **DPCM 20 novembre 2023**, recante "Istituzione della Struttura di missione ZES", ha disposto dal 1° gennaio 2024 il trasferimento alla Struttura di missione ZES delle funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari dei Comitati di indirizzo delle ZES che contestualmente cessano dall'incarico.

La **semplificazione delle procedure amministrative per la ZES** è stata inoltre oggetto di un'apposita **riforma** prevista dal **PNRR (M5C3-R .1)**. In linea con le finalità della citata missione è stato istituito lo **Sportello Unico Digitale ZES** ("*Digital One stop Shop ZES*") con funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività

economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica.

Articolo 12, comma 16-bis
(Disposizioni di semplificazione per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica)

L'articolo 12, comma 16-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede alcune disposizioni di semplificazione per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica.

In particolare, la disposizione in esame prevede che, al fine di consentire il raggiungimento dei target previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativamente alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica, nei casi in cui non sussistono vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico, la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico, si intende accolta qualora entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada.

Resta salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre delle prescrizioni successivamente alla scadenza del termine nonché di adottare determinazioni in via di autotutela.

Per quanto attiene, infine, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, viene data la facoltà al soggetto richiedente di comunicare, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della disposizione in questione, all'amministrazione precedente, la volontà di avvalersi della nuova disciplina sopra descritta.

Articolo 12, comma 16-ter
(Semplificazioni per le opere sulle reti distribuzione e di connessione di queste alla RTN)

L'**articolo 12, comma 16-ter**, introdotto dalla Camera, aggiunge una previsione all'interno del decreto-legge n. 181/2023 (L. n. 11/2024) a tenore della quale Terna spa, in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, può realizzare mediante **denuncia di inizio attività** le opere necessarie per la **connessione di cabine primarie**, già autorizzate e ammesse a finanziamento a valere PNRR, e purché dotate di determinate caratteristiche tecniche.

L'**articolo 12, comma 16-ter**, introdotto durante l'esame alla Camera, aggiunge un **nuovo comma 9-quater.1** nell'articolo 9 del decreto-legge n. 181/2023 (L. n. 11/2024), prevedendo che **fino al 31 dicembre 2026**, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale (Terna spa) realizzi le opere necessarie per la **connessione di cabine primarie** mediante **denuncia di inizio attività** ai sensi dell'articolo 1-*sexies*, commi 4-*sexies* e seguenti, del [decreto-legge n. 239/2003](#) (L. n. 290/2003), a condizione che tali opere:

- siano **già autorizzate** ai gestori della rete elettrica di distribuzione,
- siano ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui all'investimento 2.1. "**Rafforzamento delle smart grid**" della Componente 2. Missione 2 del PNRR,
- abbiano una tensione nominale non superiore a **220 kW** e una **lunghezza** non superiore a **un chilometro**, oppure, qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a **tre chilometri**.

Nel rinviare per un maggiore approfondimento al [dossier](#) relativo al D.L. n. 181/2023 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/2024), si ricorda qui che l'articolo 9 del D.L. n. 181/2023 già dispone misure di semplificazione per i c.d. **progetti smart grid** previsti dal PNRR, ed, in particolare, per la costruzione e l'esercizio delle **cabine primarie** della rete di distribuzione e per le relative **opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale**, prevedendo la possibilità di una autorizzazione unica, purché le stesse opere abbiano una **tensione non superiore a 220 kV** e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a **venti chilometri, se in cavo interrato**.

L'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del PNRR infatti, stanZIA 3,61 miliardi di euro per il rafforzamento delle c.d. *smart grid*. La misura è stata

rafforzata, con lo stanziamento di ulteriori risorse nella nuova Missione 7 “RepowerEU” del PNRR. L’investimento **M7C1-I.1.1** stanZIA, infatti, ulteriori **450 milioni** di euro.

In particolare l’**articolo 9, commi 5-9** del citato decreto-legge prevede che, **fino al 31 dicembre 2026**, la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti fino a 30 kV, prevista nell’ambito di progetti *smart grid*, di cui al citato Investimento 2.1, nonché la realizzazione delle relative opere accessorie, siano sottoposte a **semplice denuncia di inizio lavori**, a meno che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa eurounitaria ovvero occorra l’acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l’autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici.

Si prevede inoltre che non sia richiesta la documentazione necessaria allo svolgimento della verifica preventiva archeologica, nei casi in cui la **denuncia di inizio lavori (DIL)** sia corredata dall’asseverazione da parte di che l’esecuzione dei lavori non comporti nuova edificazione o scavi in quote diverse a quelle già impegnate da manufatti esistenti né mutamenti nell’aspetto esteriore dei luoghi. Ove non sussistano le condizioni per sottoporre le opere a DIL, i suddetti interventi sono sottoposti ad **un’autorizzazione unica**, secondo le norme regionali applicabili, rilasciata a valle di una conferenza di servizi semplificata, nel corso della quale le amministrazioni hanno trenta giorni per esprimersi. L’istanza di autorizzazione unica **si intende comunque accolta** qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione della medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso motivato, da parte di un’amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

Per quanto qui più interessa, l’articolo 9 – al **comma 9-bis** – inoltre, prevede che, **con il medesimo procedimento** previsto per la costruzione e l’esercizio delle **cabine primarie** della rete di distribuzione, **possano essere autorizzate** anche le relative **opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale**, purché abbiano una **tensione non superiore a 220 kV** e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a **venti chilometri, se in cavo interrato**. Le opere di connessione sono individuate dal gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale. Ai sensi del **comma 9-ter**, in caso di procedimento autorizzatorio congiunto, le **procedure** di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a **VIA** da svolgere, se occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonché delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di **competenza regionale**. Infine, ai sensi del **comma 9-quater**, in caso di accoglimento dell’istanza congiunta di cui al comma 9-bis, l’autorizzazione è rilasciata **sia in favore del gestore della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione**, per le opere di rispettiva competenza. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce **titolo a costruire** ed esercire le cabine primarie e le opere di connessione in conformità al progetto approvato e **comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza** delle medesime, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalle stesse.

Articolo 12, comma 16-quater
(Certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale)

L'articolo 12, comma 16-quater, introdotto durante l'esame alla Camera, disciplina in via transitoria, fino al 31 dicembre 2025 il rilascio da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale della certificazione sulle piattaforme di approvvigionamento digitale (*e-procurement*), in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme secondo il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000), attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti previsti all'articolo 22, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Il comma 16-quater dell'art. 12, introdotto dalla Camera, autorizza, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2025 il rilascio da parte dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#) della certificazione riguardante le piattaforme di approvvigionamento digitale, previste dall'articolo 26 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023).

L'articolo 26 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che l'AGID, di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, definisce:

- i requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale;
- la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del medesimo Codice;
- le modalità per la certificazione – rilasciata dall'AGID – delle medesime piattaforme di approvvigionamento digitale (la quale consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici).

In attuazione di tale disposizione sono state adottate la [Determinazione 1 giugno 2023, n. 137](#), recante la disciplina dei requisiti tecnici e delle modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, e la [Determinazione 27 dicembre 2023, n. 334](#), recante la relativa procedura di certificazione. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto descritto in merito nelle relative pagine dei siti [ANAC](#) e [AGID](#).

La disposizione in esame specifica che tale rilascio viene effettuato sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme, come indicato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformità delle

medesime piattaforme ai requisiti previsti all'articolo 22, comma 2, del citato Codice dei contratti pubblici.

Il Codice dei contratti pubblici obbliga le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a utilizzare piattaforme di *e-procurement* certificate per la gestione delle procedure di affidamento contrattuale, a partire dal 1° gennaio 2024 (art. 225 del D. Lgs. 36/2023).

La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (Parte II, Libro I, artt. 19-36 del D. Lgs. 36/2023) ha l'obiettivo di creare un ecosistema nazionale di *e-procurement*, alimentato dall'interscambio dei dati – c.d. “interoperabilità” – tra le piattaforme di approvvigionamento digitale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita da ANAC, che assicuri standard elevati in termini di sicurezza informatica, protezione dei dati personali, trasparenza, parità di trattamento degli operatori economici e tracciabilità delle operazioni svolte.

L'art. 22, comma 2, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che le piattaforme e i servizi digitali consentono, in particolare:

- a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;
- d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- e) la presentazione delle offerte;
- f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Articolo 12-bis
(Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati del PNRR)

L'articolo 12-bis, inserito dalla Camera, reca **semplificazioni** in materia di **verifica preventiva dell'interesse archeologico**. In particolare, la citata verifica è esclusa: per gli **interventi** qualificabili come “**di lieve entità**”, se finalizzati alla **realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR**; per gli **interventi** realizzati in **aree già occupate** da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o delle opere presenti; per gli **interventi necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico**. In caso di **interventi**, riguardanti infrastrutture di rete **qualificabili come “di media entità”**, è prevista invece una **modalità semplificata di effettuazione della citata verifica preventiva dell'interesse archeologico**. I **criteri** per la qualificazione degli interventi come di “lieve” o “media entità” **sono definiti dall'articolo medesimo**, al comma 3.

L'articolo 12-bis, **introdotto durante l'esame alla Camera**, reca **semplificazioni** in materia di **verifica preventiva dell'interesse archeologico**, ed è composto da **7 commi**.

Il **comma 1** dell'articolo in commento è volto ad **escludere l'applicazione** dell'articolo 28, comma 4, del [codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e dell'articolo 36, comma 4, del [codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#), che recano la disciplina delle **verifiche preventive di interesse archeologico, a talune tipologie di interventi**.

L'articolo 28, comma 4, del **codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che, **in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico**, anche quando per esse non siano intervenute la verifica o la dichiarazione di sussistenza dell'interesse culturale di cui agli articolo 12, comma 2, e 13 del codice, **il soprintendente possa richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente**.

L'articolo 36, comma 4, del **codice dei contratti pubblici** di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dispone che nei casi di cui al citato articolo 28,

comma 4, del codice dei beni culturali, ai sensi della Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la [legge 29 aprile 2015, n. 57](#), la **verifica preventiva di interesse archeologico si svolga con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8** al medesimo codice dei contratti pubblici.

L'allegato I.8 al codice dei contratti pubblici prevede che, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, **le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari.** La trasmissione di tale documentazione non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **raccogliono ed elaborano la documentazione** citata mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. I soggetti idonei sono contenuti in un apposito elenco istituito presso il Ministero della cultura.

Il **soprintendente**, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, **ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico** nelle aree oggetto di progettazione, **può richiedere** motivatamente, entro il **termine perentorio di trenta giorni** dal ricevimento del progetto, **la sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.** Il soprintendente comunica l'esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni. I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per non più di quindici giorni in caso di necessità di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali. In caso di **rischio archeologico basso, molto basso o nullo**, il soprintendente, nel comunica l'esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi, può anche limitarsi a **dettare mirate prescrizioni**, tra cui l'assistenza archeologica in corso d'opera nel caso di aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile.

La **procedura**, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, consiste nel **compimento di determinate indagini** (carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche, saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi) e **nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità.** La procedura si conclude entro il **termine perentorio di novanta giorni** dalla richiesta, con la redazione della **relazione archeologica definitiva**, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. Essa contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni.

In caso di **accertati contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisca direttamente l'esigenza di tutela**, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con **esito negativo** e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. In caso di **accertati contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario**, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento, la soprintendenza determina le **misure necessarie** ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. In caso di **complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata** mediante l'integrale mantenimento in sito, **le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata** dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di verifica o dichiarazione di interesse culturale cui agli articoli 12 e 13 del codice.

La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico **deve in ogni caso concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori**. Qualora si protragga oltre l'inizio della procedura di affidamento, il capitolato speciale del progetto deve disciplinare i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell'esito della verifica medesima.

Si tenga presente che l'articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici prevede che **l'allegato I.8** appena illustrato **sia abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale** ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. n. 400/1988, adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al codice. **Il decreto in questione non è stato ancora emanato.** Alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano è attribuito il compito di disciplinare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dall'allegato.

Le **tipologie di interventi esclusi** dall'applicazione delle norme appena descritte sono riportate dal medesimo comma 1 dell'articolo in commento. Si tratta delle seguenti:

- **gli interventi qualificabili**, sulla base dei criteri di cui al successivo comma 3, **come "di lieve entità"**, se **finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR** (lettera a));

- **gli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete** a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o delle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, nonché agli **interventi necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico** (lettera *b*)).

Il **comma 2** prevede **modalità semplificate di effettuazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico** di cui all'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi alle **infrastrutture di rete qualificabili**, sulla base dei criteri di cui al successivo comma 3, **come "di media entità"**.

In particolare si prevede, alla lettera *a*), che **il soggetto richiedente trasmetta in via telematica** al soprintendente territorialmente competente esclusivamente **una copia del progetto dell'intervento o uno stralcio di esso** e, alla lettera *b*), che il **soprintendente**, nel termine perentorio di **trenta giorni** dal ricevimento della documentazione, **possa**, con congrua motivazione, **richiedere** la sottoposizione dell'intervento alla **verifica preventiva di interesse archeologico**.

Come sopra descritto, la **procedura prevista in via generale** dall'allegato I.8 al codice dei contratti pubblici prevede un **iter più lungo e oneroso**.

In primo luogo, in tema di **oneri di produzione documentale**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono trasmettere al soprintendente territorialmente competente non solo la copia del progetto di fattibilità dell'intervento o uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, **ma anche gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari**, raccolte o elaborate mediante i dipartimenti archeologici delle università o soggetti ritenuti idonei e censiti dal Ministero della cultura in un apposito elenco.

In secondo luogo, per quanto riguarda le **tempistiche**, è previsto che il soprintendente comunichi in conferenza dei servizi, **entro il termine perentorio di trenta giorni** (prorogabili a quarantacinque) dal ricevimento del progetto, o di sessanta (prorogabili a settantacinque) per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete, **solo l'esito della verifica di assoggettabilità** dell'intervento alla procedura. La vera e propria **procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico**, invece, **deve concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta**, con la redazione della relazione archeologica definitiva.

Il **comma 3**, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 (lettera *a*) e 2, **definisce gli interventi di lieve e media entità**. In particolare:

- per interventi di **lieve entità** si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza, una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri, o la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60 centimetri (lettera *a*));

- per interventi di **media entità** si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra i 500 e i 1.000 metri di lunghezza, con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri, o

l'infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unità e che comportino uno scavo massimo di 1,5 metri, (lettera *b*)).

Il **comma 4** prevede che, nei casi diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di rete, **è sempre possibile**, in alternativa alle procedure di cui all'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, **richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d'opera**.

Il **comma 5** chiarisce che, per gli **interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi** a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, resta fermo che **non è richiesta la trasmissione di alcuna documentazione** ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

La disposizione di cui al comma 5 è già contenuta nell'allegato I.8 al codice dei contratti pubblici, ed in particolare all'articolo 1, comma 2, terzo periodo di tale allegato.

Il **comma 6** dispone che la **sussistenza dei requisiti** che consentono l'esenzione dalle procedure di verifica preventiva di interesse archeologico, di cui ai precedenti commi 1 e 5, o l'accesso alle semplificazioni procedurali di cui al comma 2, nonché la sussistenza dei requisiti per la qualificazione degli interventi come di lieve o media entità ai sensi del comma 3, **è attestata da un tecnico abilitato**, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che è trasmesso alla soprintendenza territorialmente competente in via telematica prima dell'avvio dei lavori.

Il **comma 7**, infine, chiarisce che **resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite** di cui agli articoli 90 e seguenti del codice dei beni culturali, e **quella relativa agli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico** di cui all'articolo 28, comma 2, del medesimo codice.

L'**articolo 28, comma 2**, del codice dei beni culturali prevede che **al soprintendente spetta la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10**, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica o la dichiarazione di sussistenza dell'interesse culturale di cui, rispettivamente, agli articoli 12, comma 2, e 13 del codice.

Si ricorda che **le cose di cui all'articolo 10 del codice**, rubricato "Beni culturali", sono le seguenti:

- le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone

giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (comma 1);

- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche (comma 2)

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse (comma 3).

Per quanto concerne **il regime giuridico delle scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10** del codice dei beni culturali, esso è disciplinato dagli articoli da 90 a 93 del codice dei beni culturali.

In particolare, **l'articolo 90** prescrive che chi scopre fortuitamente tali cose ne debba fare denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza, e che debba provvedere alla loro conservazione temporanea, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute; ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica; le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero della cultura.

L'articolo 91 dispone che le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile.

L'articolo 92 prevede che il Ministero della cultura corrisponda un premio, non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate, al proprietario dell'immobile dove

è avvenuto il ritrovamento o allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti. Il proprietario dell'immobile che sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate, mentre nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

L'articolo 93 stabilisce che il Ministero provveda alla determinazione del premio previa stima delle cose ritrovate. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate.

Articolo 12-ter
(Disposizioni in materia di usi civici)

L'articolo 12-ter, inserito durante l'esame alla Camera, reca disposizioni volte a regolare la compatibilità, con l'esercizio dell'uso civico, delle opere pubbliche o di pubblica utilità ricomprese in interventi infrastrutturali commissariati ai sensi del decreto-legge "sblocca cantieri" o afferenti ad investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR-PNC o con i fondi strutturali dell'UE.

Il comma 1 dell'articolo in esame reca una disposizione che si applica alle **opere pubbliche o di pubblica utilità ricomprese in interventi infrastrutturali:**

- **commissariati** ai sensi dell'art. 4 del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri);
- **o afferenti agli investimenti pubblici**, anche suddivisi in lotti funzionali, **finanziati**, in tutto o in parte, con le risorse previste **dal PNRR e dal PNC e dai** programmi cofinanziati dai **fondi strutturali dell'UE**, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse (si tratta degli investimenti individuati dall'art. 48, comma 1, del D.L. 77/2021)

Per le opere pubbliche o di pubblica utilità in questione, il comma in esame prevede che le stesse **si intendono di norma compatibili, con l'esercizio dell'uso civico:**

- fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico;
- e fatta salva la valutazione di compatibilità prevista dal comma 2.

Il **comma 2**, primo periodo, dispone che, per le finalità di cui al comma precedente, **la regione**, o un comune da essa delegato, **si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici** nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 o 14-bis della L. 241/1990.

Il secondo periodo del comma in esame dispone che, decorso inutilmente il termine per la valutazione di compatibilità ai sensi del primo periodo, si applica il **silenzio-assenso** previsto dal comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/1990.

Si osserva che nel primo periodo non è indicato il termine in questione.

Si ricorda che il citato comma 4 dispone, tra l'altro, che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'UE richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine previsto ovvero la

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti, equivalgono ad assenso senza condizioni.

L'ultimo periodo del comma in esame dispone che, **qualora** nell'ambito della conferenza di servizi **sia rilevata l'incompatibilità** di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la **stazione appaltante** può procedere alla sistemazione delle terre gravate da uso civico, adottando i **provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili** nel quadro economico.

**CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
E MERITO**

Articolo 13

*(Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4
Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di
Riforma del sistema ITS e di sviluppo del sistema di formazione
professionale terziaria – ITS)*

L'**articolo 13**, composto da un unico comma, modifica alcune disposizioni della legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (L. 99/2022) per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR. La **lettera a)** prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito già appositamente previsto debba ora definire la tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dagli ITS Academy con le classi di concorso e non più anche i «crediti riconoscibili». La **lettera b)** elimina l'attuale vincolo normativo per cui i finanziamenti prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore sono ammessi soltanto per la realizzazione di nuove sedi degli ITS Academy e non anche per interventi su quelle già esistenti. La **lettera c)** introduce due nuove disposizioni di carattere straordinario, la prima delle quali rende facoltativo, esclusivamente fino al 2025, il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy. La seconda disposizione prevede che, in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ITS Academy.

Si ricorda, preliminarmente, che la già richiamata [legge 15 luglio 2022, n. 99](#) ("*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*"), composta di **16 articoli**, ha introdotto nell'ordinamento una **normativa organica di rango legislativo per gli Istituti tecnici superiori (ITS)**, in precedenza disciplinati - nei loro tratti essenziali - dal [DPCM del 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori"](#). Per approfondimenti, si rinvia all'apposito [dossier](#) del Servizio Studi.

Si anticipa che tale legge è stata approvata in attuazione della **riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2)** prevista dal **Piano nazionale di ripresa e resilienza** (PNRR), la quale aveva come primo traguardo, al 31 dicembre 2022, l'**adozione della riforma** (attuata, appunto, con l'approvazione della legge n. 99 del 2022). Il successivo (e ultimo) traguardo di tale riforma è stato fissato al 31 dicembre 2023, e consiste nell'entrata in vigore delle disposizioni

per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario: in tale ambito, quindi, si inserisce l'[atto del Governo 98](#). Come anticipato, la **riforma** degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel **PNRR**. In particolare, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel prevedere la riforma del sistema ITS (**M4-C1-R.1.2**), si pone una serie di obiettivi: il rafforzamento del modello organizzativo e didattico tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"; il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; l'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; un rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese. Sotto il profilo delle **risorse**, allo sviluppo del sistema ITS il PNRR, per mezzo dell'**investimento M4-C1-I.1.5**, destina **1,5 miliardi di euro** con l'obiettivo ultimo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti entro il 2026. Le risorse sono finalizzate ai seguenti interventi: l'incremento del numero di ITS; il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali. In attuazione del [predetto investimento 1.5 del PNRR, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: DM n. 310 del 29 novembre 2022, recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy"; DM n. 84 del 10 maggio 2023, recante "Decreto di riparto delle ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy" di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022" e DM n. 96 del 26 maggio 2023, recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy"](#).

Il **comma 1, lettera a)**, novellando l'articolo 4, comma 10, prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito già appositamente previsto debba ora definire la tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dagli ITS Academy con le classi di concorso e non più anche i «crediti riconoscibili» modifica la disposizione che aveva demandato a un decreto del Ministro dell'istruzione (e del merito), di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione della tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy, con le classi di concorso. Resta confermato che i diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico.

Nella previgente formulazione la disposizione qui novellata demandava al citato DM la definizione, oltre che della tabella di corrispondenza dei titoli, anche dei «crediti riconoscibili».

Si ricorda che il citato art. 5 della legge n. 99/2022 prevede, al comma 1, che i percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati come segue: a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui [alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio](#); b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A mente del comma 2, a conclusione dei suddetti percorsi formativi, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. Secondo il comma 3, i percorsi formativi di cui sopra hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono standard minimi: a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea; b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale; c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati. Tali percorsi formativi, in base al comma 4, sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono standard organizzativi minimi: a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio; b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei

loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi; c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche; d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo; e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'art. 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale; f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso. Ai sensi del comma 5, infine, nei suddetti percorsi formativi prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'[art. 2222 del codice civile](#), almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

La **lettera b)** novella l'articolo 11, comma 2, lettera a), in relazione ai finanziamenti prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore. In particolare, rispetto al testo previgente, si prevede che il Fondo possa ora finanziare anche interventi «relativi alle sedi degli ITS Academy» (in luogo del riferimento all'originaria ed esclusiva finalità di dotare gli ITS Academy di nuove sedi) e volti a potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy.

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752, si elimina, in tal modo, il vincolo in base al quale il Fondo finanzia solo gli interventi per dotare gli ITS di nuove sedi, prevedendo che possa finanziare anche interventi sulle sedi esistenti.

Si vedano il D.M. 6 dicembre 2023 - *Disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore* e la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2023 - *Autorizzazione all'invio alle commissioni*

parlamentari dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.

La **lettera c)** introduce i nuovi commi *5-bis* e *5-ter* all'articolo 14.

Il nuovo comma *5-bis* prevede che, in via straordinaria, esclusivamente fino al 2025, il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziato non ha natura obbligatoria.

Per l'articolo 11, comma 8, resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziato. A tal fine le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione (e del merito) l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

L'art. 6 del D.M. 6 dicembre 2023 prevede che le regioni sono tenute al cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse nazionali stanziato, secondo quanto previsto in materia dalla legge n. 99/2022. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

Il richiamato co. 2 dell'art. 5 dispone che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, della legge n. 99/2022, il Ministero dell'istruzione e del merito ripartisce tra le regioni, entro il 15 aprile dell'anno di riferimento, le risorse rispettivamente destinate a titolo di quota premiale nonché alla realizzazione dei percorsi degli ITS Academy, alla dotazione di nuove sedi anche delle Fondazioni preesistenti e per il potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate, e al finanziamento delle borse di studio per i tirocini formativi obbligatori. Entro il successivo 30 giugno, le regioni comunicano le risorse di cui al primo periodo al Ministero dell'istruzione e del merito e alle Fondazioni ITS Academy che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 99/2022 e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191 del 4 ottobre 2023, e siano incluse nei piani territoriali regionali.

Il comma *5-ter* prevede che, in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 14, comma 5, della L. 99/2022, prevede che, per gli anni 2022 e 2023, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS

Academy avviene secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della L. n. 145/2018, riservando una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Come previsto dall'art. 5, comma 21-*ter*, lett. b), del D.L. n. 44/2023 (L. 74/2023), che ha inserito un ulteriore periodo all'articolo 14, comma 5, della L. 99/2022, per l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresì per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy.

Articolo 14

(Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi)

L'**articolo 14, comma 1, lettera a)**, introduce il possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate quale requisito per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico a partire dai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024. La **lettera b)** prevede – contrariamente a quanto disposto in precedenza - che i contenuti del sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo siano delineati, anziché con regolamento ministeriale, con decreto di natura non regolamentare, il quale deve altresì precisare le modalità di valutazione dei docenti stabilmente incentivati. La **lettera c)** dispone, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, che le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza di uno o più moduli formativi, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 ([*Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico*](#)) e 3.1 ([*Nuove competenze e nuovi linguaggi*](#)) della M4C1 del PNRR. La **lettera c-bis)** del **comma 1** (inserita dall'**emendamento 14.46 NF, approvato nel corso dell'esame in sede referente**) prevede che, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente banditi secondo modalità semplificate per assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 secondo la procedura straordinaria per l'assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'a.s. 2023/2024, che residuano dopo l'effettuazione delle immissioni in ruolo in base alla vigente legislazione. Il **comma 2** abroga alle **lettere a) e b)** le disposizioni che disciplinavano la possibilità di partecipare, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, all'apposita procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzata all'immissione in ruolo nonché all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. La **lettera b-bis)** del **comma 2**

(inserita dall'**emendamento 14.46 NF, approvato nel corso dell'esame in sede referente**) abroga la disciplina contenuta nella legge di bilancio 2021 che ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a bandire **nuove procedure selettive**, su base regionale, per l'accesso in ruolo su **posto di sostegno** dei soggetti in possesso del relativo **titolo di specializzazione**, affidando la definizione delle modalità di espletamento ad un **decreto** del Ministro dell'istruzione. Il **comma 3** specifica che – in sede di definizione mediante regolamento ministeriale, tra l'altro, della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale - alla stessa si accede con il possesso dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola. Il **comma 4** rende annuale – da biennale – la durata del corso teorico-pratico al termine del quale si consegue l'apposito titolo di specializzazione per l'accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti. Il **comma 5** demanda a un decreto ministeriale l'adozione del modello nazionale di consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle Linee guida ministeriali per l'orientamento. Il **comma 6** stabilisce che, nel documento da allegare al diploma, al termine del primo ciclo di istruzione, contenente l'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, in una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Il **comma 7** prevede una anticipazione delle facoltà assunzionali dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente. Il **comma 8** prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR individua, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole. Il **comma 9** stabilisce che le risorse destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione delle scuole innovative sono altresì utilizzabili per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici. Il **comma 10** prevede che il decreto di riparto annuale delle risorse

dell'apposito fondo nel quale confluiscono i risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei DS e dei DSGA è adottato previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico. **I commi 11, lettera a) e 12**, recano disposizioni in materia di incarichi temporanei di personale ATA, nell'ambito degli organici PNRR o Agenda Sud, disponendo, tra l'altro, che le istituzioni scolastiche possano attingere alle graduatorie di istituto in caso di rinuncia all'incarico. Viene inoltre dettata una specifica disciplina volta all'incremento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio destinati al pagamento delle retribuzioni del predetto personale ATA, con incarico temporaneo, destinato alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR (**comma 11, lettera b)**).

Il **comma 1** novella alcune disposizioni del d.lgs. n. 59/2017 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione).

La **lettera a)** modifica l'articolo 5, comma 2, introducendo il possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della L. n. 99/2022, quale requisito per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico a partire dai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024.

Nel testo previgente la disposizione qui novellata richiama il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

Il sopra richiamato articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della L. n. 99/2022 ha previsto che i percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati come (a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017; (b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione

biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La **lettera b)** reca modifiche varie all'articolo 16-ter.

Il **numero 1.1)** modifica il comma 4-bis, quinto periodo mentre il **numero 1.2)** novella il sesto periodo del medesimo comma. Tali modificazioni sono da porre in relazione con quelle apportate dal **numero 2.1)**, che sostituisce il primo periodo del comma 9, dello stesso articolo 16-ter, nonché dal **numero 2.2)**, che modifica il terzo periodo di detto comma 9.

Nel dettaglio, mediante le novelle al comma 9 si prevede – contrariamente a quanto disposto in precedenza - che i contenuti del sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo siano delineati, anziché con regolamento del Ministro dell'istruzione, con decreto di natura non regolamentare del medesimo Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, prevedendo per le verifiche intermedie e finale criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica.

Conseguentemente, con le modifiche di coordinamento al comma 4-bis si chiarisce che:

- le modalità di valutazione dei docenti stabilmente incentivati sono precisate nel “decreto”, anziché nel regolamento, previsto dal comma 9 dell'articolo 16-ter;
- nel caso in cui detto “decreto” (e quindi non più regolamento) non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal comitato per la valutazione dei docenti sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell'istruzione (e del merito) da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (è quindi espunto l'inciso che prevedeva la deroga alla procedura di adozione dei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 3, della L. n. 400/1988).

La **lettera c)** introduce il comma 1-bis all'articolo 18, il quale prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, che le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto che, entro il 31 luglio 2022, avrebbe dovuto definire le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del

personale in periodo di prova, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 (*Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico*) e 3.1 (*Nuove competenze e nuovi linguaggi*) della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La **lettera c-bis)** del **comma 1** (inserita dall'**emendamento 14.46 NF, approvato nel corso dell'esame in sede referente**) sostituisce il comma 5 dell'articolo 18-*bis* del d.lgs. 59/2017 (inserito dall'art. 44, comma 1, lett. l), del D.L. n. 36/2022 L. n. 79/2022) intervenendo sulla disciplina relativa ai concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, da bandirsi a regime con frequenza annuale, nel limite dei posti messi a concorso e secondo le modalità semplificate stabilite dall'articolo 59, comma 10, del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021).

Tale disposizione prevede che, al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate: a) per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all'accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, l'accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti; b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico; c) valutazione dei titoli; d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della

graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Rispetto al vigente testo del comma 5 dell'articolo 18-*bis* del d.lgs. 59/2017:

- si inserisce il riferimento alle graduatorie dei concorsi per il personale docente banditi ai sensi del citato articolo 59, comma 10, del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021), in luogo di quello alle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 5 dello stesso del d.lgs. 59/2017.

In base a tale disposizione costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento *Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado* (D.M. 10 settembre 2010, n. 249, pubblicato nella GU n. 241 del 31 gennaio 2011), adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

- si espunge il riferimento all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-*ter*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

Il riferimento è alle procedure di immissione nei ruoli del personale docente o educativo - che gli uffici scolastici regionali dispongono entro il 10 settembre di ciascun anno - dei soggetti inseriti nelle graduatorie utili che hanno presentato istanza di immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza.

- si conferma che, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle GPS del biennio 2024/2026 con procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del D.L. n. 44/2023 (L. n. 74/2023). I riferimenti temporali contenuti nei commi sopra citati sono annualmente aggiornati all'a.s. di riferimento. Attualmente il riferimento è alle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-*decies* e 18-*undecies* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019. Tali disposizioni vengono ora abrogate dalla successiva lettera c) (su cui si veda più avanti).

Si ricorda al riguardo che i commi da 5 a 19 dell'articolo 5 del D.L. n. 44/2023 (L. n. 74/2023) disciplinano una procedura straordinaria per l'assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'a.s. 2023/2024, che residuano dopo l'effettuazione delle immissioni in ruolo in base alla vigente legislazione. In particolare, il comma 5 introduce una procedura straordinaria, valida esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, per l'assegnazione, con contratto a tempo determinato, dei posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale cui sono tenuti gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche). I posti sono assegnati ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.

L'articolo 4, comma 6-bis, della L. n. 124/1999 ha previsto che, al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, la costituzione di specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

Il comma 6 prevede che il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12.

Il comma 7 dispone che, nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo. L'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 59/2017 prevede che i vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (si veda più avanti su tale disposizione), sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, che non

devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definiti le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

Il comma 8 precisa che il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#). Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

La disposizione richiamata prevede che presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. Il comitato valuta su richiesta dell'interessato il servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, che, a suo giudizio, abbia mantenuto condotta meritevole, e che può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione disciplinare, esclusa ogni efficacia retroattiva, trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui essa fu inflitta.

Il comma 9 prevede che, in caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

In base al comma 10, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

Il comma 11 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, la disciplina delle modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.

Il comma 12 prevede che, qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5, residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla c.d. "chiamata veloce" del personale docente ed educativo recate dai commi da 17-*bis* a 17-*septies* dell'articolo 1 del D.L. n. 126/2019 (L. n. 159/2019).

I commi 17-17-*septies* dell'articolo 1 prevedono che, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo articolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province. Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo.

Per ulteriori ragguagli, si veda il [dossier n. 180/2 del 4 dicembre 2019](#).

Il comma 2 novella l'articolo 1 del D.L. n. 126/2019 (L. n. 159/2019).

La **lettera a)** abroga le disposizioni recate dal comma 7, le quali disciplinavano la possibilità di partecipare alla procedura straordinaria prevista dall'articolo 1 in questione, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.

Come previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del D.L. n. 126/2019 (L. n. 159/2019), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola

secondaria di primo e di secondo grado finalizzata all'immissione in ruolo nonché all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria.

Per ragioni di coordinamento la **lettera b)** espunge quindi il riferimento, contenuto nella lettera d) del comma 9, ai soggetti che, in possesso degli appositi requisiti previsti dall'ora abrogato comma 7, avrebbero potuto partecipare alla procedura straordinaria prima richiamata.

Come evidenziato dalla RI, le previsioni di cui al comma 7 non erano più compatibili con il nuovo quadro normativo riguardante il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria e i percorsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle predette istituzioni scolastiche.

Si veda in proposito il relativo [tema dell'attività parlamentare](#).

La **lettera b-bis)** del **comma 2** (inserita da un **emendamento 1 approvato nel corso dell'esame in sede referente**) abroga i commi 18-*novies*, 18-*decies* e 18-*undecies* del D.L. 126/2019 - L. 159/2019 inseriti dall'articolo 1, comma 980, della L. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021).

Il **comma 18-*novies*** dell'art. 1 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) stabilisce che le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per posti di sostegno possono essere utilizzate per lo **scorrimento delle graduatorie** costituite e aggiornate ai sensi della nuova disciplina **esclusivamente in caso di esaurimento** delle **graduatorie concorsuali vigenti** per le immissioni in ruolo, e all'esito delle procedure di **scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province** "di cui al comma 17-*ter*" – *rectius*: co. da 17 a 17-*septies* - dell'art. 1 dello stesso D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

Il **comma 18-*decies*** dell'art. 1 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) autorizza il Ministero dell'istruzione a **bandire, su base regionale**, nei limiti autorizzati ai sensi dell'art. 39, co. 3 e 3-*bis*, della L. 449/1997⁵³, nuove **procedure selettive** finalizzate all'**accesso in ruolo su posto di sostegno**. Con **decreto** del Ministro dell'istruzione sono disciplinati: il contenuto del bando; i termini e le modalità di presentazione delle domande; la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione; i titoli valutabili; la composizione delle commissioni giudicatrici; le modalità e i titoli per l'aggiornamento delle graduatorie; il contributo di segreteria, che deve essere tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione e svolgimento della procedura. Lo stesso **comma 18-*decies*** dell'art. 1 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) dispone che (anche) per la partecipazione alle nuove procedure selettive è necessario il possesso del **titolo di specializzazione** sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente e che la validità dei titoli conseguiti all'**estero** è subordinata alla piena validità del titolo nel Paese di conseguimento e al suo riconoscimento in Italia in base alla disciplina vigente.

Il **nuovo comma 18-undecies** dell'art. 1 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) dispone, innanzitutto, che i candidati collocati nelle **graduatorie** delle nuove procedure selettive possono **aggiornare** il proprio **punteggio**, ogni **due anni**, sulla base dei **titoli conseguiti** tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento medesimo.

Dispone, inoltre, che le stesse graduatorie sono **integrate ogni due anni** all'esito di una **nuova procedura** da bandire secondo la nuova disciplina.

Per ulteriori ragguagli sulle disposizioni abrogate si veda il [dossier dell'8 febbraio 2021, vol. IV, pp. 1329-1336.](#)

Il **comma 3** modifica l'articolo 2, comma 416, della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007).

Con tale disposizione si era demandato a un regolamento dell'allora Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni.

La modifica disposta dal comma 3 qui in esame inserisce quindi la specificazione che alla formazione iniziale si accede con il possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 59/2017, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola.

L'articolo 5 del d.lgs. n. 59/2017, come sostituito dall'art. 44, comma 1, lett. f), del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022), ha previsto al comma 1 che costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso. Il comma 2 – nel testo precedente la novella prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo oggetto della presente scheda – disponeva che, per i concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico

abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

Al fine di consentire l'adeguamento ai nuovi percorsi di formazione iniziale previsti dalla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della M4C1 del PNRR, il **comma 4**, novellando l'articolo 67, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al d.lgs. n. 297/1994, rende annuale – da biennale – la durata del corso teorico-pratico al termine del quale si consegue l'apposito titolo di specializzazione per l'accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e per il reclutamento del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti.

Si ricorda al riguardo che – in base alla disposizione qui novellata - il corso teorico-pratico si svolge presso l'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per i minorati della vista, presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Il **comma 5** mira a dare piena attuazione alla “Riforma del sistema di orientamento” prevista nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del PNRR e a **valorizzare il consiglio di orientamento**, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione nasce dall'esigenza di chiarire la fonte normativa del “**consiglio di orientamento**”, in quanto finora le istituzioni scolastiche non hanno fatto riferimento a un unico modello di consiglio di orientamento a livello nazionale. La riforma del sistema di orientamento del PNRR mira a rafforzare il raccordo tra il primo e il secondo ciclo di istruzione e formazione e a contribuire alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico.

Si ricorda che, come evidenziato nella RI, in attuazione di detta riforma, le Linee guida per l'orientamento, adottate con D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, prevedono, tra l'altro, che “l'*E-Portfolio* dello studente rappresenti un'innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il “consiglio di orientamento” per la scuola secondaria di primo grado [...], ricomprendendolo in un'unica, evolutiva interfaccia digitale”. Anche nelle Linee guida per le discipline STEM, adottate ai sensi dell'[articolo 1, comma 552, lett. a\) della legge 29 dicembre 2022 n. 197](#), viene evidenziata la fondamentale importanza del consiglio di orientamento che, valorizzando le esperienze e le inclinazioni dello studente anche verso le discipline matematiche, scientifiche e tecnologiche, può supportare la famiglia nella scelta del percorso scolastico successivo alla scuola del primo ciclo.

Il **comma 6** interviene in relazione alla riforma 1.4 “Riforma del sistema di orientamento”, nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del PNRR, in attuazione della quale sono state emanate le Linee guida per l’orientamento, adottate con D.M. 22 dicembre 2022, n. 328. Come già evidenziato in sede di analisi del comma 5, la disposizione in commento mira a rimuovere la **disomogeneità**, creata dall’avvicinarsi di molteplici interventi normativi in materia, **nella redazione di un documento da allegare al diploma**, al termine del primo ciclo di istruzione, **contenente l’indicazione**, in forma descrittiva, **del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale** e delle rispettive competenze, di cui all’[articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62](#).

Con la modifica alla predetta disposizione, si stabilisce che in tale documento è prevista una **specifico sezione** in cui sono indicati, in forma descrittiva, **i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale**, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Inoltre, si aggiorna il contenuto della norma che ha disposto la **ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro**, di cui [al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77](#), in “**percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento**”.

Il **comma 7** prevede una anticipazione delle facoltà assunzionali dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente, di cui al decreto previsto [dall’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#).

Secondo quanto evidenziato nella RI, la finalità della norma in esame è quella di assicurare il raggiungimento del *target* del PNRR con l’assunzione di circa 70.000 docenti. Considerata l’impossibilità a determinare a priori la copertura di tutti i posti messi a bando, con tale modifica si introduce un meccanismo flessibile che consente di anticipare le facoltà assunzionali delle annualità successive, ferme restando le possibilità che le assunzioni avvengano nell’annualità di competenza.

Si ricorda che il **comma 335 dell’articolo 1** della legge di bilancio per il 2022 prevedeva che, con **decreto** del Ministro dell’**istruzione**, di concerto con il Ministro dell’**economia** e delle finanze, da adottare entro il mese di **gennaio** precedente all’anno scolastico di riferimento:

a) è rilevato il personale **in servizio a tempo indeterminato**, nonché quello **cessato o che abbia chiesto di cessare** a qualsiasi titolo, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento. Su tale base, **a invarianza di dotazione organica complessiva** a legislazione vigente, è **rimodulato il fabbisogno di personale, con indicazione di**

quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR;

b) è definito il **numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria** presso le quali è attivato il menzionato insegnamento e il **numero dei posti di insegnamento dell'educazione motoria**.

Il **comma 8** inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 47 del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022), il quale prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR individua, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa finalizzata all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale iscritta - secondo quanto si evince dalla RT - sul capitolo 4007, pg 1, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 1, comma 62, della L. n. 107/2015, per euro 110.622 per l'anno 2024, euro 158.031 per l'anno 2025 ed euro 94.819 per l'anno 2026.

Il **comma 9** integra l'articolo 1, comma 158, della L. n. 107/2015, stabilendo che le risorse destinate da tale disposizione al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione delle scuole innovative sono altresì utilizzabili, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR.

Con riguardo alla M2C3-I. 1.1 si rinvia all'apposito documento [Investimenti](#) del PNRR.

Il **comma 10**, novellando l'articolo 1, comma 558, terzo periodo, della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022), introduce la previsione relativa al previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico, all'interno del procedimento di adozione del decreto di riparto annuale delle risorse dell'apposito fondo nel quale

confluiscono i risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei DS e dei DSGA.

Si ricorda in proposito che il decreto in questione è adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze mentre il fondo in parola è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Si veda l'approfondimento [Numero di alunni per classe e dimensionamento scolastico - La normativa di settore](#).

Come segnala la RI, la *ratio* della novella risiede nella necessità di dare attuazione alla [sentenza n. 223/2023](#) della Corte costituzionale. Nel punto 12.1 di detta pronuncia la Corte osserva che il fondo è alimentato da risparmi ed economie, nella misura risultante dal «previo accertamento» degli stessi, provenienti in sostanza da stanziamenti del bilancio statale, originariamente destinati al trattamento retributivo del personale scolastico dirigenziale e direttivo.

Il fondo istituito dalla disposizione in esame è quindi un fondo di mero transito, cui non è associata un'autonoma e univoca destinazione, perché le risorse vi confluiscono provvisoriamente per poi incrementare fondi e stanziamenti preesistenti, tra i quali esse «sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», come stabilito dalla norma impugnata.

Alcune delle destinazioni selezionate dal legislatore sono senz'altro estranee ad ambiti di competenza regionale, in quanto inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico, ossia di dipendenti statali, materia rientrante nella potestà esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.

Le altre possibili destinazioni si pongono, invece, in un ambito materiale riconducibile in senso ampio all'istruzione. Infatti, sia il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, sia quello denominato "La Buona Scuola", di cui all'art. 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), costituiscono strumenti con i quali lo Stato provvede, sulla base di previgenti e distinte disposizioni, alla dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche e al miglioramento e alla valorizzazione dell'istruzione scolastica.

Non si può quindi ritenere, sotto questo aspetto, che la competenza regionale sia del tutto estranea all'ambito del nuovo fondo: fosse anche solo perché finanziamenti ulteriori alle istituzioni scolastiche, con destinazioni analoghe, possono provenire dalle regioni e dagli enti locali, nell'esercizio delle competenze di programmazione dell'offerta formativa nella materia della istruzione e in quella della istruzione professionale.

L'ascolto della voce delle regioni sulla destinazione di tali risorse può quindi consentire un migliore coordinamento e al contempo una maggiore efficacia nella programmazione degli interventi.

Per questo motivo è necessaria l'assunzione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 sulla ripartizione del fondo predisposta di concerto dai Ministri ai sensi della disposizione impugnata. Questa, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede l'acquisizione di tale parere.

Il **comma 11, lettera a)** modifica il comma 1 dell'articolo 20-*bis*, del [decreto-legge n. 145 del 2023](#) (come convertito dalla legge n. 191 del 2023). Tale disposizione, qui novellata, autorizza le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR ad **attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico** già attivati per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla **realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR** di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei di personale ATA già attivati per **contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti** in alcune regioni.

La **novella in esame** chiarisce che in caso di **rinuncia all'incarico**, le **istituzioni scolastiche possono attingere alle graduatorie di istituto**. Inoltre, **i contratti per l'anno scolastico 2023/2024 relativi agli incarichi in oggetto possono essere stipulati dalle istituzioni scolastiche entro il termine ultimo del 31 marzo 2024**.

La **lettera b)** introduce i commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* al citato articolo 20-*bis* del d.l. n. 145 del 2023.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 20-*bis* dispone il **versamento all'entrata del bilancio dello Stato**, nel limite massimo di **40 milioni** di euro, delle **risorse relative alla Missione n. 4, Componente n. 1** del PNRR (concernente "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"). Tali risorse sono volte ad incrementare (anche mediante riassegnazioni di spesa) gli stanziamenti allocati sui capitoli destinati alla corresponsione delle retribuzioni del personale scolastico a tempo determinato di cui al comma 1 dell'art. 20-*bis*, fino al termine delle attività didattiche. A tal fine si tiene conto, specifica la norma in esame, dei dati contrattuali inseriti nel sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche.

Il comma 1-*ter* demanda al Ministero dell'istruzione e del merito il **monitoraggio**, da effettuare entro il **1° aprile 2024**, dei contratti a tempo determinato in oggetto stipulati nell'esercizio 2024. Il medesimo Ministero comunica le risultanze del predetto monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze entro il **15 aprile 2024** al fine del versamento delle risorse all'entrata del bilancio. Si procede al versamento degli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per i contratti suddetti.

Il comma 1-*quater* prevede che siano **accantonate e rese indisponibili**, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) pari alle **somme versate all'entrata del bilancio** ai sensi del comma 1-*bis*. Tale accantonamento è previsto nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico. All'esito di tale rendicontazione (comma 1-*quinqüies*) il Ministero dell'istruzione e del merito richiede il **disaccantonamento entro il 30 novembre 2025** per la quota corrispondente alle effettive risultanze della medesima rendicontazione.

Si rammenta che il richiamato comma 601 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha istituito il «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche».

Il **comma 12** modifica il comma 4-bis.2 del [decreto-legge n. 75 del 2023](#) (come convertito dalla legge n. 112 del 2023). Tale disposizione, qui novellata, proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i **contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato** attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, **nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud**.

La **novella in esame** chiarisce che in caso di **rinuncia all'incarico**, le **istituzioni scolastiche possono attingere alle graduatorie di istituto** (in analogia a quanto previsto dalla **lettera a)** del **comma 11** per gli incarichi di personale amministrativo e tecnico).

Per una sintesi delle disposizioni qui novellate vedi il riquadro, *infra*.

Articolo 20-bis, comma 1, del DL n. 145 del 2023 - Incarichi temporanei di personale ATA nell'ambito degli organici PNRR

Come sopra segnalato, l'art. 20-bis, comma 1, autorizza, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 80/2021 (L. n. 113/2021), le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR ad attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023).

Al riguardo, si fa presente che il comma 4-bis dell'articolo 21 in questione ha previsto che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi

PNRR possono attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. A tal fine, le istituzioni scolastiche sono state autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite del fondo di cui di seguito, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023. Per le predette finalità è stato quindi istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con la consistenza iniziale di 50 milioni di euro per il 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Il fondo è allocato sul capitolo 3395 dello [stato di previsione](#) del Ministero dell'istruzione e del merito. Agli oneri relativi, pari a 50 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del [d.lgs. n. 59/2017](#) (consistente in 16,6 milioni di euro per il 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria tramite attività di tutoraggio).

Il comma 4-bis.1 dell'articolo 21 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), introdotto dall'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 123/2023 (L. 159/2023), ha autorizzato le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. L'attivazione di tali incarichi è ammessa nel limite dell'incremento, pari a € 12 mln per il 2023, delle risorse del fondo istituito dal comma 4-bis (si veda sopra). Le risorse aggiuntive sono destinate prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" [di cui al DM 176 del 30 agosto 2023](#) sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Articolo 21, comma 4-bis.2 del D.L. n. 75/2023 – Proroga degli incarichi temporanei di personale ATA nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud

L'art. 1, comma 326, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) (legge di bilancio per il 2024), nell'introdurre il comma 4-bis.2 nell'articolo 21 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud, per le seguenti finalità:

- per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (articolo 21, comma 4-bis, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023);
- al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,

Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 21, comma 4-bis.1, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023).

Per le finalità predette, il comma 327 rifinanzia di 50,33 milioni di euro per il 2024 il fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per far fronte all'attivazione di incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.

Il nuovo comma 4-bis.2 nell'articolo 21 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), richiama espressamente le finalità dei commi 4-bis e 4-bis.1.

Si rammenta in proposito che l'articolo 21, comma 4-bis, del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), ha consentito alle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR la possibilità di attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui sopra, le istituzioni scolastiche sono state autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite del fondo di seguito indicato, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023. Per le predette finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con la dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri relativi, pari a 50 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del [d.lgs. n. 59/2017](#) (consistente in 16,6 milioni di euro per il 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria tramite attività di tutoraggio).

Per un'analisi degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della loro attuazione nel settore dell'istruzione, si rinvia all'[apposita sezione](#) del *Portale della documentazione*.

Il comma 4-bis.1 dell'articolo 21 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), introdotto dall'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 123/2023 ha autorizzato le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. L'attivazione di tali incarichi è ammessa nel limite dell'incremento, pari a € 12 mln per il 2023, delle risorse del fondo istituito dal comma 4-bis (si veda sopra). Le risorse aggiuntive sono destinate prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" [di cui al DM 176 del 30 agosto 2023](#) sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Articolo 14, commi 10-bis e 10-ter
(Attuazione della Riforma 1.3 del PNRR sulla organizzazione del sistema scolastico)

I **commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 14** - introdotti nel corso dell'esame alla Camera - incrementano di **2,09 milioni di euro per il 2024** e di **7,587 milioni di euro annui** a decorrere dal **2025** il limite di spesa previsto per far sì che, **a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025**, anche i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, possano chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente **la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento, per un numero massimo di un docente nel caso di esonero** e di due nel caso di semi esonero, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Quanto sopra, al fine di attuare la Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, relativa all'organizzazione del sistema scolastico.

Ciò avviene, al **comma 10-bis** in esame, per mezzo di una novella all'articolo **1, comma 83-quater** della [legge n. 107 del 2015](#), introdotto dall'articolo 5, comma 3, del [decreto-legge n. 215 del 2023](#).

L'articolo 1, comma 83-quater della [legge n. 107 del 2015](#) prevede che, **a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025**, la facoltà di **richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento** di cui al precedente comma 83-bis del medesimo articolo 1 è riconosciuta anche alle **istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento** a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e seguenti del [decreto-legge n. 98 del 2011](#). Esso prevede inoltre che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione (ossia dal 31 dicembre 2023), sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui sopra, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, **nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni di euro per l'anno 2024** e di **13,82 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno **2025**.

Ora, la **disposizione in commento incrementa** il suddetto **limite di spesa previsto per il 2024** da 14,48 milioni di euro a **16,57 milioni di euro** e il limite di spesa previsto **a decorrere dal 2025** da 13,82 milioni di euro annui a **21,407 milioni di euro annui**.

Il **comma 10-ter** del medesimo articolo 14 in esame prevede che agli oneri derivanti dal precedente comma 10-bis, pari a **2,09 milioni** di euro per l'**anno 2024** e **7,587 milioni** di euro annui a decorrere dall'**anno 2025**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Si ricorda che il citato **comma 83-bis** dell'articolo 1 della [legge n. 107 del 2015](#) prevede che, dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, **i dirigenti delle istituzioni scolastiche** individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo **possono** altresì **chiedere** all'Ufficio scolastico regionale competente, **nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero**, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del medesimo articolo 1 e dell'articolo 25, comma 5, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), **la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative**. Con decreto del Ministro dell'istruzione (e del merito), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. **Per l'attuazione del comma 83-bis** è stata autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e **di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023**, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Si ricorda, inoltre, che il citato **articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011**, prevede, al **comma 5-quater**, che, al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, **a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni**, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la Riforma 1.3 prevista dalla Missione 4, Componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, **sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri

individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. Il successivo **comma 5-quinquies** del medesimo articolo 19, poi, prevede che, decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-*quater*, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. Il **comma 5-sexies** dello stesso **articolo 19** del decreto-legge n. 98 del 2011, infine, prevede che, in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* del medesimo articolo 19, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-*quater* o quello di cui al comma 5-*quinquies* del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-*quater* o quello di cui al comma 5-*quinquies* definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.

Si ricorda, infine, che la suddetta **Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico M4C1-R.1.3** del PNRR, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, intende adeguare il numero degli alunni per classe e rivedere le norme relative al dimensionamento degli edifici scolastici. **Un primo traguardo**, al 31 dicembre 2022, relativo all'adozione della riforma, risulta raggiunto, in particolare,

per mezzo della **legge di bilancio 2022** (articolo 1, commi 344-347 della [legge n. 234 del 2021](#)), che ha previsto la possibilità di derogare, a determinate condizioni, al numero minimo di alunni per classe, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica. (qui la [relativa scheda di lettura](#) del dossier). Sono stati quindi adottati il [DM n. 220 dell'8 agosto 2022](#), il [DM n. 272 del 17 ottobre 2022](#), il [DM n. 90 del 19 maggio 2023](#), il [DM n. 201 del 18 ottobre 2023](#) e il [DM n. 33 del 26 febbraio 2024](#).

Una seconda parte della riforma, concernente il **dimensionamento della rete scolastica**, è stata quindi adottata con la **legge di bilancio 2023** (articolo 1, commi **557-559** della [legge n. 197 del 2022](#)). In particolare, il comma **557** introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del **contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi** e la sua distribuzione tra le Regioni. Il **comma 558** stabilisce che i risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Il **comma 559** consente alle contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, l'innalzamento della percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale (FUN) della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

In attuazione di quanto sopra, sono stati adottati il [DM n. 70 del 19 aprile 2023](#) [concernente la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2023-2024](#) e il [DM n. 127 del 30 giugno 2023](#) [concernente i dirigenti scolastici e i direttori dei servizi generali e amministrativi](#). [È poi previsto un successivo traguardo, al 31 dicembre 2023, consistente nell'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario, che, la quarta relazione del Governo sull'attuazione del PNRR, trasmessa al Parlamento il 26 febbraio 2024 \(Doc. XIII, n. 2\), afferma essere stato realizzato, in particolare, con i citati DM n. 220 dell'8 agosto 2022 e DM n. 127 del 30 giugno 2023.](#)

Articolo 15 *(Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali)*

L'**articolo 15**, al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR, reca talune modifiche ai **criteri** cui il Governo deve attenersi nella **riforma degli istituti tecnici in corso**. Le modifiche sono finalizzate, nel loro complesso, ad assicurare una maggiore **aderenza** dei curricula degli istituti alle **esigenze del tessuto produttivo nazionale**.

L'articolo in commento è costituito da un **comma unico**, suddiviso in due lettere, entrambe volte a modificare l'articolo 26 del [decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#), al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR in materia di riforma degli istituti tecnici (Missione 4, Componente 1, Riforma 1.1).

Il citato articolo 26 attribuisce al Governo il compito di provvedere ad una revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici, al fine di poterne **adeguare costantemente i curricula alle esigenze, in termini di competenze, del settore produttivo nazionale**, secondo gli obiettivi del PNRR, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di piena sostenibilità ambientale.

Tale revisione doveva essere adottata tramite l'approvazione, entro il 31 dicembre 2023, di **uno o più regolamenti di delegificazione** (adottati ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#)), su proposta del Ministro dell'istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata. A seguito della **revisione del PNRR concordata dal Governo italiano con la Commissione europea**, la scadenza del termine per l'adozione dei regolamenti in questione è stata posticipata al **31 dicembre 2024**.

La **lettera a)** del comma in esame **modifica il comma 2 dell'articolo 26**, recante **i criteri cui il Governo**, nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa, **deve attenersi nella adozione dei citati regolamenti**. Le modifiche apportate sono le seguenti:

- sostituisce la “**revisione**” dei profili dei curricula vigenti con il loro “**aggiornamento**” (lett. *a*), numero 1.1);

- in materia di **criteri di aggiornamento dei curricula** degli istituti tecnici, modifica il contenuto dell'attuale criterio di cui alla lettera *a*), numero 1), del comma 2 dell'articolo 26, disarticolandolo in **due criteri distinti**, il primo dei quali dedicato al **rafforzamento delle competenze generali del curriculum**, alle quali, rispetto al testo previgente, sono aggiunte quelle

“giuridiche ed economiche”, nonché quelle “tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al *made in Italy*”, ed il secondo dei quali dedicato al **rafforzamento della connessione al tessuto socio-economico del territorio di riferimento**, specificando, rispetto al testo previgente, che la connessione va ricercata rispetto al tessuto socioeconomico “produttivo” e che deve avvenire favorendo non solo la laboratorialità e l'innovazione, ma anche “l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio” (lett. *a*), numeri 1.2) e 1.3));

- ancora, in materia di criteri di aggiornamento dei curricula degli istituti tecnici, modifica il contenuto dell'attuale criterio di cui alla lettera *a*), numero 2), del comma 2 dell'articolo 26, che attribuisce ad un **decreto ministeriale il compito di definire gli indirizzi e i quadri orari** degli istituti tecnici, al fine di valorizzare la metodologia didattica per competenze, di aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e di incrementare gli spazi di flessibilità. Le modifiche apportate, oltre al mero aggiornamento della denominazione del Ministro competente ad adottare il citato decreto ministeriale (il Ministro dell'istruzione “e del merito”), sono volte a specificare che esso dovrà definire, oltre che indirizzi e quadri orari, anche “**le necessarie articolazioni**” e “**i relativi risultati di apprendimento**” (lett. *a*), numero 1.4));

- modifica il contenuto dell'attuale criterio di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 26, che introduce la possibilità di prevedere **specifici accordi**, tra i vari soggetti della filiera tecnico professionale, denominati «**Patti educativi 4.0**», finalizzati all'integrazione e alla condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali. In particolare, viene **soppresso il secondo periodo** della citata lettera *d*), che incaricava l'allora Ministero dell'istruzione ad adottare, con proprio decreto, **le linee guida per la definizione delle modalità di stipulazione e dei contenuti di tali accordi** (lett. *a*), numero 2)).

La lettera *b*) del comma in esame **modifica il comma 3 dell'articolo 26**, che consente agli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica di **acquisire certificazioni attestanti le competenze in uscita** corrispondenti ai diversi livelli del **Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente**, di cui alla [raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017](#).

Nella formulazione previgente, era previsto un sistema di corrispondenze piuttosto schematico, ai sensi del quale il completamento del **primo biennio** del percorso di istruzione tecnica corrispondeva al conseguimento del **secondo livello del citato Quadro europeo**, mentre il completamento del **secondo biennio** comportava il conseguimento del **terzo livello**. La

modificazione apportata con la disposizione in commento introduce una **disciplina più flessibile**, ai sensi della quale **sono gli studenti** frequentanti i percorsi di istruzione tecnica **a poter richiedere**, prima della conclusione del percorso di studi, **la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo sopra citato**, per poter mettere in trasparenza le competenze acquisite ai fini della loro spendibilità in un contesto di studio o di lavoro esterno al percorso frequentato.

I modelli e le modalità di rilascio delle citate certificazioni continuano a dover essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 15-bis
(Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia)

L'articolo 15-bis (inserito durante l'esame alla Camera) stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal [CCNL funzioni locali 2019-2021](#) per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, sino al 31 dicembre 2027, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010), la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni, non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

Si ricorda in proposito che l'articolo 7, comma *7-octies*, del D.L. n. 198/2022 - L. n. 14/2023, nel novellare l'art. 32, co. 6, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), ha tra l'altro prorogato dal 30 settembre 2023 al 30 settembre 2024:

- il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017
- di cui all'art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 - limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.
- il termine di validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2024 (in luogo dell'attuale riferimento al 29 settembre 2022).

Con riferimento alla disciplina relativa ai limiti temporali di validità delle graduatorie di concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 occorre considerare l'art. 1, co. 147, 147-bis, 148 e 149 della [L. 160/2019](#).

In base all'art. 1, co. 147, della L. 160/2019:

- le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili entro il 30 marzo 2020. Resta fermo che l'utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione (nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e mediante le risorse disponibili a legislazione vigente) e previo

superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità (lett.a));

- si dispone che le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 rimangano valide fino al 30 settembre 2020 (lett.b));

- per le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019, si pone il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione (lett. c)); quanto invece alle graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, il medesimo termine mobile viene ridotto da tre a due anni (ai sensi del co. 149).

Sulle previsioni dell'art. 1, co. 147, lett. b), è già intervenuto l'art. 32, co. 6, del D.L. 34/2020 (L. 126/2020)⁵⁰, che ha disposto una prima proroga, dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021, del termine di validità delle graduatorie approvate dal 2012 al 2017, solo per le graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

Successivamente, è intervenuto l'articolo 5-*bis* del DL 183/2020 (L.21/2021) che ha disposto una ulteriore proroga, dal 30 settembre 2021 al 30 settembre 2022, del predetto termine di validità delle graduatorie approvate dal 2012 al 2017 (al comma 1, lett. a)).

L'articolo 5-*bis* del DL 183/2020, al comma 1, lett. b), ha aggiunto un periodo all'art. 32, co. 6, del D.L. 104/2020, stabilendo la proroga al 30 settembre 2022 della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022.

L'articolo 1, comma 28-*bis*, del D.L. n. 228/2021 (L. n. 15/2022) ha prorogato tale termine al 30 settembre 2023.

Si ricorda che in base all'art. 2 del [d.lgs. 65/2017](#), il Sistema integrato di educazione e di istruzione è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie. Queste ultime possono essere paritarie pubbliche (cioè gestite dagli enti locali) o paritarie private.

I servizi educativi per l'infanzia, che comprendono anche gli asili nido destinati a bambini fino a 3 anni di età, sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato. I servizi educativi per l'infanzia sono organizzati a livello locale dai comuni e da soggetti privati, sulla base delle normative emanate dalle singole regioni e province autonome⁵¹. Alcuni comuni prevedono la possibilità di accreditare gli asili gestiti da privati, qualora siano rispettati e garantiti i requisiti di organizzazione e accoglienza previsti dai relativi regolamenti comunali per la gestione dei servizi all'infanzia.

⁵⁰ Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del D.L. 104/2020 in prima lettura ([A.S. 1925](#)), "la sospensione delle procedure concorsuali disposta dalla normativa emergenziale ha impedito ai comuni di attuare la propria programmazione dei fabbisogni di personale" e pertanto la disposizione in commento consente di ampliare le possibilità di utilizzo delle graduatorie vigenti, per gli enti che ne dispongano o che intendano convenzionarsi tra loro.

⁵¹ [Qui](#) la normativa delle regioni e delle province autonome.

L'assunzione degli educatori avviene tramite bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad opera dei comuni.

Ai sensi dell'art. 2-ter del [D.L. 22/2020](#) (L. 41/2020), per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 e per l'anno scolastico 2023/2024, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del [d.lgs. 65/2017](#). Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

Articolo 16

(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)

L'**articolo 16** è volto a ricondurre, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito, la **Scuola di alta formazione dell'istruzione**, superando l'assetto attualmente vigente, che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, da cui era solo vigilato. Sono conseguentemente riviste le funzioni gestionali della Scuola, l'assetto organizzativo dei suoi organi di supporto ed il regime della dotazione organica ad essa assegnata.

Il **comma 1** dell'articolo in commento reca **modifiche agli articoli 16-bis e 16-ter del [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59](#)**, recante il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, attuativo della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#), cosiddetta "Buona scuola".

I due articoli citati, introdotti nel decreto legislativo n. 59 del 2017 dall'articolo 4 del [decreto-legge n. 36 del 2022](#) e poi più volte modificati nel corso dell'ultimo biennio, ne costituiscono, assieme, il **Capo IV-bis**, dedicato alla **Scuola di alta formazione dell'istruzione e sistema di formazione continua incentivata**. L'istituzione della Scuola costituisce specifica attuazione della Riforma 2.2 della missione 4, Componente 1, del PNRR.

Venendo alle **modifiche apportate** alla normativa sopra ricordata, esse sono volte, nel loro complesso ad **incardinare nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito la citata Scuola di alta formazione dell'istruzione**, superando l'assetto attualmente vigente, che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, del quale subiva solo la vigilanza.

Nel nuovo assetto, la Scuola, cui sono conseguentemente **ridimensionate le funzioni di natura gestionale**, ad esempio in tema di accreditamento dei soggetti fornitori dei servizi di formazione e di stipulazione delle convenzioni, è istituita **presso il Ministero**, ed è assistita da una **segreteria tecnica di supporto** composta da personale assunto dal Ministero stesso.

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752 segnala che l'istituzione della Scuola è finalizzata a garantire un sistema di formazione continua di qualità, in linea con gli standard europei. Tale obiettivo presuppone l'esistenza di uno stretto raccordo con le competenze del Ministero dell'istruzione e del merito e implica la necessità di ricondurre la Scuola nell'alveo della struttura ministeriale.

La relazione specifica che **la Scuola resta autonoma nella definizione delle proprie linee di indirizzo**, grazie alla presenza di un Presidente, di un Comitato di indirizzo e di un Comitato scientifico internazionale: è la **struttura gestionale** della Scuola ad **alleggerirsi e snellirsi**.

Le modifiche apportate dal comma in esame agli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto legislativo n. 59 del 2017 sono **ripartite tra due lettere**, a seconda dell'articolo cui si riferiscono.

Prendendo le mosse dalle modifiche disposte dalla **lettera a) del comma 1**, esse sono dedicate a **novellare l'articolo 16-*bis*** del decreto legislativo n. 59 del 2017, rubricato "**Scuola di alta formazione dell'istruzione**", e sono di seguito elencate:

- il **numero 1)** modifica l'alinea del comma 1 dell'articolo 16-*bis*, prevedendo che la Scuola di alta formazione dell'istruzione è **istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito**, ed opera alle **dirette dipendenze del Ministro**. Il testo previgente dell'alinea in questione disponeva che la Scuola avesse sede legale a Roma e che fosse posta sotto la vigilanza del Ministero;
- il **numero 2)** modifica il comma 2 dell'articolo 16-*bis*, sopprimendo le parole che attribuiscono alla Scuola di alta formazione dell'istruzione "**autonomia amministrativa e contabile**"; inoltre prevede che le **convenzioni** con le università, le istituzioni AFAM e gli altri soggetti pubblici e privati fornitori di servizi certificati di formazione, finora stipulabili direttamente dalla Scuola, **siano ora stipulate dal Ministero**;
- il **numero 3)** modifica il comma 3 dell'articolo 16-*bis*, eliminando il riferimento che qualifica il **Presidente**, il **Comitato d'indirizzo** e il **Comitato scientifico internazionale** della Scuola come "organi" di quest'ultima; secondo la novella operata, la Scuola è ora "**composta**" da tali soggetti;
- il **numero 4)** modifica il comma 4 dell'articolo 16-*bis*, **sopprimendo** le parole che conferiscono **al Presidente la rappresentanza legale** della Scuola e quelle che prevedono che **l'elaborazione**, da parte del Presidente, **delle strategie di sviluppo** dell'attività di formazione richiedano **l'intesa con il direttore generale della Scuola** (su cui si veda *infra*, al successivo numero 6));
- il **numero 5)** modifica il comma 5 dell'articolo 16-*bis*, dedicato alle funzioni del Comitato di indirizzo: tra tali funzioni, vengono **soppressi** i riferimenti all'**esecuzione degli atti**, alla **predisposizione delle convenzioni** e allo svolgimento delle **attività di coordinamento**

istituzionale della Scuola. Tali compiti vengono sostituiti con un più generico riferimento alla “**predisposizione degli atti di competenza della Scuola**”. Inoltre, il riferimento al direttore generale, che costituiva il soggetto operativo tramite cui le funzioni sopra citate venivano espletate, è sostituito da un riferimento alla **segreteria tecnica** (di cui si veda subito *infra*);

- il **numero 6)** modifica, in diversi punti, il comma 6 dell’articolo 16-*bis*, **sostituendo la Direzione generale della Scuola con una segreteria tecnica** di supporto, operante in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell’istruzione e del merito, e coordinata da un direttore generale. Rispetto al testo previgente, il **direttore generale resta nominato**, con mandato di tre anni rinnovabile una sola volta, **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro, tra i dirigenti del Ministero o di altre amministrazioni, o tra professionalità esterne all’amministrazione con qualificata esperienza manageriale. Nel caso dei dirigenti ministeriali, tuttavia, è **soppresso** il riferimento alla **necessità che essi siano collocati fuori ruolo**, in coerenza con la nuova collocazione, interna al Ministero, della Scuola;
- il **numero 7)** è volto a sostituire integralmente il comma 8 dell’articolo 16-*bis*, dedicato a definire la **dotazione organica della Scuola** e le relative procedure di **reclutamento**. Il nuovo comma 8 conferma quanto previsto dal testo previgente in ordine **all’ammontare dell’organico complessivo** della Scuola, che sarà composto da un dirigente di prima fascia, da un dirigente di seconda fascia e da dodici unità di personale. Tuttavia, si specifica che **tale personale non sarà reclutato dalla Scuola, ma dal Ministero**, e sarà utilizzato al fine garantire il **funzionamento della segreteria tecnica** a supporto della Scuola. Per quanto riguarda il **personale amministrativo** si conferma il ricorso, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, alle graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo. Per quanto riguarda **l’incarico del dirigente di seconda fascia**, anche qui in coerenza con la nuova collocazione della Scuola, si prevede che esso sia conferito secondo **le ordinarie procedure previste per i Ministeri** dall’articolo 19 del decreto testo unico sul lavoro pubblico di cui al [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) e non più, come nel testo previgente, che sia conferito dalla Scuola a dirigenti collocati fuori ruolo, o in aspettativa non retribuita, o comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
- il **numero 8)** modifica il comma 9 dell’articolo 16-*bis*, concernente gli **oneri finanziari** connessi all’istituzione della Scuola e la **relativa copertura**. Esso riformula al ribasso la previsione di spesa, riducendola dai 2 milioni di euro a decorrere dal 2023 sinora previsti a 1.553.190 euro

per il 2024 e 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per quanto riguarda la copertura essa è garantita, per il triennio 2024-2026, **non più tramite i fondi** di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del **PNRR**, ma tramite corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Resta invece confermato, per gli esercizi finanziari a **decorrere dal 2027**, il ricorso alle risorse destinate al finanziamento della **Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado**, di cui ai commi da 121 a 123 della legge sulla “Buona scuola”.

Passando alle modifiche disposte dalla **lettera b) del comma 1**, esse sono dedicate a novellare l'**articolo 16-ter** del decreto legislativo n. 59 del 2017, rubricato “**Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti**”, e sono di seguito elencate:

- Il **numero 1)** modifica l'alinea del comma 2 dell'articolo 16-ter, specificando che la Scuola, nel **coordinare la struttura dei percorsi triennali** nei quali si articola il sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti, deve farlo **in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito**;
- Il **numero 2)** modifica la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16-ter, specificando che la **Scuola** si occupa della **definizione delle linee guida per l'accreditamento** delle istituzioni deputate ad erogare la formazione, e non dell'accreditamento, come previsto dal testo previgente. Come si è detto sopra, dell'accreditamento si occuperà direttamente il Ministero.

La **lettera c) del comma 1** abroga l'**allegato A** del decreto legislativo n. 59 del 2017, che conteneva la **dotazione organica della Scuola**. Come si è detto sopra, sebbene a parità di consistenza complessiva, la dotazione organica autonoma della Scuola è stata sostituita da una corrispondente **integrazione della dotazione del Ministero**, da assegnare alla nuova segreteria tecnica a supporto della Scuola stessa.

Il **comma 2** dell'articolo in commento conferma gli atti già adottati e, fino alla naturale scadenza del mandato, gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis previgente, specificando che il direttore generale in carica subentra nell'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto della Scuola.

Il **comma 3** conferisce al Governo il compito di apportare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le necessarie modifiche, conseguenti alle novelle di cui si è dato conto sopra, al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito che ha definito l'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale della Scuola (si tratta del [decreto ministeriale n. 255 del 27 settembre 2022](#)).

**CAPO III – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI UNIVERSITÀ E RICERCA**

Articolo 17

***(Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia
di alloggi e di residenze per studenti universitari
in attuazione del PNRR)***

L'articolo 17, in materia di **alloggi e residenze per studenti universitari, modificato nel corso dell'esame alla Camera** - al **comma 1** modifica la legge n. 338 del 2000 e, al **comma 2**, l'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, al fine di semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia e prevedendo alcune agevolazioni in materia. Il **comma 1-bis – introdotto nel corso dell'esame alla Camera** – integra l'articolo 11 del decreto-legge n. 145 del 2023, anch'esso in materia di **edilizia universitaria**, prevedendo, in particolare, il supporto di Cassa depositi e prestiti Spa nelle relative procedure amministrative. Ciò al fine di raggiungere **gli obiettivi della Riforma 1.7** della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominata “**Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti**” (M4C1-R 1.7-27-30), che prevede, come *target* finale, al 30 giugno 2026, la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti universitari fuorisede.

A) In particolare, il **comma 1** dell'articolo in esame interviene, con la **lettera a)**, sull'impianto normativo esistente, ovvero la citata [legge 14 novembre 2000, n. 338](#) (si veda il testo a fronte in fondo alla scheda) apportando modifiche **all'articolo 1-bis**, rubricato “*Nuovo housing universitario*”, della predetta legge. Tali novelle dell'articolo 1-bis prevedono:

1) **la soppressione**, al comma 1 dell'articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000 **della specifica quantificazione (660 milioni di euro)** delle risorse previste da quella legge per la riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR, destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.

A tale riguardo, si ricorda che la recente [quarta relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR](#) riporta **la nuova quantificazione** del finanziamento complessivo previsto per la suddetta riforma 1.7, che passa da 960 milioni di euro a **1.198 milioni di euro**, a seguito di una

riprogrammazione delle risorse nell'ambito della revisione del PNRR dell'Italia, approvata dal Consiglio europeo nel dicembre 2023.

Si ricorda che con il [decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 \(qui il relativo comunicato stampa\)](#), modificato dal decreto ministeriale n. 1089 del 15 settembre 2022, sono stati gestiti **300 milioni** di euro previsti dal PNRR per il traguardo M4C1-28 (originario) della creazione e assegnazione di almeno 7.500 posti letto aggiuntivi entro il 31 dicembre 2022 (obiettivo modificato, poi, nell'aggiudicazione dei contratti iniziali per la creazione di posti letto supplementari entro il 30 giugno 2023).

Successivamente, il [decreto-legge n. 144 del 2022](#) (Aiuti-ter), **aggiungendo l'articolo 1-bis** alla legge n. 338 del 2000 – oggetto delle novelle in commento - ha disposto che le **risorse previste** dalla Riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del PNRR, fossero destinate, per un importo pari a **660 milioni di euro**, all'acquisizione della disponibilità di **nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore** (articolo 25). Inoltre, il [decreto-legge n. 145 del 2023](#) ha istituito un **Fondo**, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge n. 338 del 2000, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. **Tale nuovo fondo**, i cui importi variano dai 96.570.000 euro previsti per il 2023 ai 129.000 euro previsti per il 2053 (anno finale di vigenza del Fondo), **è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 relativo alla riforma 1.7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, concernente appunto gli alloggi per studenti e la riforma della legislazione sugli alloggi per studenti.

2) **la sostituzione del primo periodo del comma 2 del medesimo articolo 1-bis** della legge n. 338 del 2000.

Si prevede, quindi, che le risorse previste dalla Riforma 1.7 del PNRR destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore siano assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), [dell'allegato I.1](#) al codice dei contratti pubblici, di cui al [decreto legislativo n. 36 del 2023](#), agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000 e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-bis.

Si ricorda che ai sensi del citato **articolo 1, comma 1, lettera l) dell'allegato I.1 del codice dei contratti pubblici** per «operatore economico», si intende qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica

e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica.

L'**articolo 1, comma 1** del [decreto legislativo n. 338 del 2000](#), reca una apposita autorizzazione di spesa per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonché di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, delle università statali e di **quelle legalmente riconosciute**, dei collegi universitari, di consorzi universitari, di **cooperative di studenti senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio**. Tali interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a **soggetti privati in concessione di costruzione** e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o a società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.

La **relazione tecnica** di accompagnamento all'A.C. 1752 rileva che la previsione di tali soggetti quali potenziali assegnatari delle risorse in esame è stata oggetto, in sede di revisione del PNRR, di preventiva condivisione con la Commissione europea, che, nel suo *assessment* alle norme, ha ritenuto che la modifica proposta fosse coerente e in linea con gli obiettivi perseguiti nel Piano.

3) una integrazione **al comma 4** del citato articolo 1-*bis* della legge n. 338 del 2000. Si prevede, con un periodo aggiuntivo, che sia possibile erogare anticipatamente (la **relazione tecnica** specifica “**ai soggetti gestori degli immobili**”) il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione;

4) **l'integrazione del comma 11 del medesimo articolo 1-bis**, che **estende ai proprietari degli immobili**, ove non coincidenti con i soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura descritta al comma 3 del medesimo articolo 1-*bis*, la possibilità di riconoscere un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale di competenza.

Il nuovo comma 11 dell'articolo 1-*bis* prevede quindi che, ai soggetti aggiudicatari ai sensi del precedente comma 3, **ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, così come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione**

delle proposte di intervento, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di **imposta municipale propria** (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della [legge n. 160 del 2019](#), in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il **credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 241 del 1997](#). Con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui a seguire, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 11 si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

La **relazione tecnica** di accompagnamento all'A.C. 1752 precisa che la suddetta disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la concessione di tale beneficio avviene nei limiti della copertura individuata dal comma 12 del medesimo articolo 1-*bis* della legge n. 338 del 2000.

B) Al comma 1, **lettera b)** dell'articolo in commento si modifica l'**articolo 1-ter, comma 4**, della legge n. 338 del 2000, in materia di regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria, eliminando il riferimento alle regioni.

La **relazione tecnica** rileva che ciò avviene “verificata la competenza dei Comuni nella definizione delle modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della struttura residenziale universitaria”.

Il nuovo comma 4 dell'articolo 1-*ter* della legge n. 338 del 2000 prevede, quindi, che le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate (**non più “dalle regioni”, come nella versione del testo previgente**) precedentemente alla data di entrata in vigore di quella disposizione mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 del medesimo articolo 1-*ter*.

C) Al **comma 1, lettera c)** dell'articolo in esame – **modificato dalla Camera** - si inserisce il nuovo **articolo 1-*quater*** della legge n. 338 del 2000, recante “Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie”, **composto di 9 commi complessivi** (uno dei quali introdotto **dalla Camera**).

Il **comma 1** del nuovo **articolo 1-*quater*** prevede che, al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sia **sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici.**

A mente del **comma 2** del medesimo articolo 1-*quater*, primo periodo, della legge n. 338 del 2000, gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al precedente comma 1, sono realizzabili mediante la **segnalazione certificata di inizio di attività** (SCIA) di cui all'articolo 19 della [legge n. 241 del 1990](#). Il **secondo periodo** del medesimo comma 2 – **modificato dalla Camera** – prevede che tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della **parte terza** (articoli 131-159) del codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#)), se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (di cui al [DPR n. 380 del 2001](#)); ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#) (in materia di autorizzazione paesaggistica) e dall'allegato B al regolamento di cui al [DPR n. 31 del 2017](#) (che riporta l'elenco degli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato in materia paesaggistica), **in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza** la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione - prosegue la disposizione in esame - può essere comunque iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies* della [legge n. 241 del 1990 \(che disciplina l'annullamento d'ufficio\)](#). Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [DPR n. 445 del 2000 \(articoli 73-76\)](#).

Nel corso dell'esame alla Camera è stato introdotto il **comma 2-bis** al nuovo **articolo 1-quater** della legge n. 338 del 2000, il quale prevede che, ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, **sono di interesse pubblico** gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (di cui al [DPR n. 380 del 2011](#)). Le predette disposizioni non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della citata parte terza del [decreto legislativo n. 42 del 2004](#).

Il **comma 3** del nuovo **articolo 1-quater** della legge n. 338 del 2000 prevede poi, che sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2 **permane un vincolo di destinazione funzionale** per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque **per una durata non inferiore a dodici anni**.

Secondo il successivo **comma 4** dell'**articolo 1-quater**, **gli alloggi e le residenze per studenti**, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, **non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale**, previste dal [decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 (in materia di "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti") **e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla [legge 17 agosto 1942, n. 1150 \(legge urbanistica\)](#)**.

A tale riguardo, si segnala che l'articolo **41-quinquies** della suddetta legge n. 1150 del 1942 prevede che **in tutti i comuni**, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, **debbono essere osservati limiti inderogabili** di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e **spazi pubblici o riservati** alle attività collettive, a verde, pubblico o **a parcheggi**. Il successivo **articolo 41-sexies** della medesima legge n. 1150 del 1942 prevede, poi, che **nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi** in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.

Il **comma 5** del nuovo articolo 1-*quater* della legge n. 388 del 2000 fa salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.

Ai sensi del **comma 6** del medesimo articolo 1-*quater*, qualora, **a seguito del mutamento della destinazione d'uso** di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo 1-*quater* il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, **tale incremento**, nel periodo del finanziamento, **non si applica** ai fini della determinazione della **tassazione** sugli immobili, nonché delle imposte ipotecarie e catastali.

Il successivo **comma 7** prevede che, **nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#) relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera *d*) del citato articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al [DPR n. 380 del 2001](#).

Si ricorda che il citato **articolo 3, comma 1, lettera d)** del DPR n. 380 del 2021, definisce "**interventi di ristrutturazione edilizia**", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. **Rimane fermo che**, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del [codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere *c*) e *d*), e 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al [decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968](#),

[n. 1444](#) (in particolare, si veda l'articolo 2 per la definizione) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

Il **comma 8** del nuovo **articolo 1-quater** della legge n. 388 del 2000, infine, prevede che, al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, **fino al 30 giugno 2026, le università statali** comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.

D) La **lettera d)** del comma 1 dell'articolo in commento **aggiunge l'articolo 2-bis** alla legge n. 338 del 2000, rubricato "Impignorabilità e insequestrabilità delle risorse per alloggi e residenze per studenti universitari".

Ai sensi **dell'unico comma** del nuovo articolo **2-bis** della legge n. 388 del 2000, **le somme destinate**, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca **al finanziamento delle attività** di cui alla medesima legge **non sono soggette ad esecuzione forzata** e non sono oggetto di accantonamento. Inoltre, gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla stessa legge n. 388 del 2000 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.

Il **comma 1-bis** dell'articolo in esame – **introdotto nel corso dell'esame alla Camera** – introduce il comma **3-quater** all'articolo 11 del [decreto-legge n. 145 del 2023](#) ([legge n. 191 del 2023](#)), in materia anch'esso di **edilizia universitaria**.

Nello specifico, il nuovo **comma 3-quater** all'articolo 11 del decreto-legge n. 145 del 2023 prevede che, **al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari**, le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle **procedure amministrative** di cui all'articolo 1, comma **4-ter** della [legge n. 338 del 2000](#), sono svolte con il **supporto della società Cassa depositi e prestiti Spa** e di società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. Alla società Cassa depositi e prestiti Spa è altresì affidata la **gestione dei fondi statali** oggetto delle procedure amministrative di sopra, ferma restando l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli

immobili eventualmente ritenuti ammissibili al conseguimento dell'obiettivo **M4C1-30** della **Riforma 1.7** della Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, così come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 3 del medesimo articolo 11 del [decreto-legge n. 145 del 2023](#). I rapporti tra il Ministero dell'università e della ricerca e la società Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attività svolte, con oneri a valere sui medesimi fondi di cui al comma 1 dello stesso articolo 11, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041.

Si ricorda che il citato obiettivo **M4C1-30** del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativo alla **Riforma 1.7** concernente **gli alloggi per studenti e la riforma della legislazione sugli alloggi per studenti**, prevede, al 30 giugno 2026, la creazione di almeno 60.000 posti letto supplementari conformemente alla legislazione pertinente, tra cui la legge n. 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, e il nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29, che prevedeva entro il 31 dicembre 2022 l'entrata in vigore della relativa legislazione.

Per un approfondimento sui contenuti e sull'attuazione della suddetta Riforma 1.7, si rinvia al [relativo allegato](#) presente nel [Portale della documentazione](#).

Si ricorda inoltre che il citato articolo 11 del decreto-legge n. 145 del 2023 (commi 1-3) ha istituito un **Fondo**, nello stato di previsione del **Ministero dell'università e della ricerca**, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge n. 338 del 2000, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. Tale nuovo fondo, i cui importi variano dai **96.570.000** euro previsti per il **2023** ai **129.000** euro previsti per il **2053** (anno finale di vigenza del Fondo), è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché a **incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede**, in considerazione della **rimodulazione del target M4C1-28** relativo alla **riforma 1.7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, concernente appunto gli alloggi per studenti e la riforma della legislazione sugli alloggi per studenti. In particolare, il comma 3 dell'articolo 11 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2026, effettui il **monitoraggio** degli interventi di cui sopra tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del citato target **M4C1-28**, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il comma 3-bis del medesimo articolo 11 del decreto-legge n. 145 del 2023 consente il **trasferimento di immobili a qualsiasi titolo**, anche in corso di costruzione, oggetto di **cofinanziamento** (con le procedure di cui all'articolo 1-bis, della legge n. 338 del 2000) **ai Fondi di investimento**

alternativo (FIA) italiani immobiliari. Il comma 3-ter, infine, disciplina una materia diversa da quella oggetto del presente articolo (prevedendo un contributo per la partecipazione italiana al C.E.R.N. e all'A.I.E.A.).

Si ricorda, inoltre, che il citato **articolo 1, comma 4-ter, della legge n. 338 del 2000 prevede che** le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della medesima legge 338/2000 possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 (ossia regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, università statali e legalmente riconosciute, collegi universitari, consorzi universitari, cooperative di studenti senza fini di lucro e organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio), nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla [comunicazione della Commissione europea \(COM\(2019\) 640 final\)](#) sul *Green Deal* europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui sopra, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al precedente comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza – prosegue il comma 4-ter dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000 - sul decreto di cui sopra e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al successivo comma 5, che può essere composta da rappresentanti indicati dal solo Ministero dell'università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 1. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'[articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, n. 98 \(legge n. 111 del 2011\)](#), che prevede che le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Passando al **comma 2 dell'articolo** in commento, esso modifica, per le medesime finalità di cui al comma 1, l'**articolo 15** del [decreto-legge n. 13 del 2023](#), che disciplina il “Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR”.

A) La prima novella del comma 2, alla **lettera a)**, modifica il comma 1, primo periodo, del citato articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023. Tale articolo prevede, al primo periodo, che, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individui beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere “**destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale**”, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR.

Ora, **la disposizione in commento** sostituisce **il suddetto inciso, evidenziato** in neretto, con il seguente: “**destinati ad alloggi o residenze universitarie, anche oggetto di finanziamento anche parziale**”.

B) La seconda novella del comma 2 dell'articolo in commento, alla **lettera b)**, inserisce i due nuovi **commi 2-bis e 2-ter** all'articolo **15** del decreto-legge n. 13 del 2023.

Il nuovo **comma 2-bis** dell'articolo 15 prevede che, per accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, la **Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici**, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della [legge n. 145 del 2018](#) (legge di bilancio 2019), su richiesta delle università statali o degli enti territoriali interessati, ovvero degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, possa, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, **comma 106** della citata [legge n. 145 del 2018](#).

Si ricorda che il suddetto articolo 1, **comma 106** della legge n. 145 del 2018 prevede che, per le finalità di cui ai commi da 162 a 170 del medesimo articolo 1, sia autorizzata la spesa di **100 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio.

Il nuovo **comma 2-ter** dell'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, poi, prevede che, per supportare e favorire la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a infrastrutture e laboratori di ricerca, la citata Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della [legge n. 145 del 2018](#), **su richiesta degli enti pubblici di ricerca** di cui al [decreto legislativo n. 218 del 2016](#), può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse

disponibili a legislazione vigente di cui al citato comma 106 dell'articolo 1 della suddetta [legge n. 145 del 2018](#).

C) La **lettera c)** del comma 2 dell'articolo in esame sostituisce il **secondo periodo del comma 4** dell'articolo 15 del [DL 13 del 2023](#).

Si ricorda che il suddetto **secondo periodo del comma 4 dell'articolo 15** del decreto-legge n. 13 del 2023 prevedeva, a legislazione previgente, che, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al medesimo **articolo 15**, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR, possano avvalersi per le finalità di cui allo stesso articolo 15, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della citata Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018, nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente.

Ora, **la disposizione in commento** sostituisce la suddetta disposizione, nel senso di prevedere che, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli **interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo 15** (e non dell'intero articolo), le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della [legge di bilancio 2019](#), nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente.

Si ricorda che il citato **comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023** prevede che gli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 15 possano essere destinati dall'Agenzia del demanio anche alla realizzazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del PNRR. A tal fine, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni e mediante finanziamenti contratti con l'Istituto per il credito sportivo, nonché con le suddette risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo assiste l'Agenzia nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli impianti

sportivi supportandola nella valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione della fattibilità tecnica ed economica dei progetti.

TESTO A FRONTE

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
<p>Articolo 1 <i>(Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari)</i></p>	<p>Articolo 1 <i>(Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari)</i></p>
<p>1. Per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonché di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle università statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari costituiti ai</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
<p>sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003 l'ammontare della spesa è determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o a società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.</p> <p>2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso un contributo non superiore al 75 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento degli interventi non possono utilizzare per la relativa copertura finanziaria le risorse già stanziare negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della</p>	<i>Identico</i>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
<p>quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti. Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.</p> <p>4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative. A tale fine, con decreto del Ministro</p>	<p><i>Identico</i></p>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
<p>dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla presente legge, nonché linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalità di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorità regionali. Il decreto di cui al presente comma prevede parametri differenziati per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti, garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela igienico-sanitaria, nonché alla tutela dei valori storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi.</p> <p>4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel</p>	<p><i>Identico</i></p>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
<p>Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi.</p> <p>4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al</p>	<i>Identico</i>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
<p>fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentanti indicati dal solo Ministero dell'università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p> <p>5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma. Il Ministro</p>	<i>Identico</i>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
<p>dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalità previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalità di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva.</p> <p>6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.</p> <p>7. Qualora in singole regioni o province risulti esaurita la graduatoria degli idonei nel concorso per la concessione delle borse di studio e di prestiti d'onore di cui agli articoli 8 e 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, le risorse del fondo di cui al comma 4 dell'articolo 16 della stessa legge possono essere utilizzate dalle stesse regioni o province autonome per gli</p>	<p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
interventi di cui al comma 1 del presente articolo.	
8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli alloggi e delle residenze per gli studenti universitari, gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con le risorse regionali disponibili per i programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica, possono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni o tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che permanga la destinazione delle opere alle finalità della presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorità regionali.	<i>Identico</i>
9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è abrogato.	<i>Identico</i>
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 60 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, allo scopo intendendosi corrispondentemente	<i>Identico</i>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.	
Articolo 1-bis (<i>Nuovo housing universitario</i>)	Articolo 1-bis (<i>Nuovo housing universitario</i>)
<p>1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma.</p> <p>2. Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.</p> <p>3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2</p>	<p>1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma.</p> <p>Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - allegato I.1, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.</p> <p><i>Identico</i></p>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
<p>è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.</p> <p>4. Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi.</p> <p>5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo ad alloggio o residenza per studenti con possibilità di</p>	<p>4. Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi. È possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.</p> <p><i>Identico</i></p>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
destinazione ad altra finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche.	
6. La riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai commi 9 e 10 in misura proporzionale alla riduzione della disponibilità prevista. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.	<i>Identico</i>
7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:	<i>Identico</i>
a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;	<i>Identico</i>
b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;	<i>Identico</i>
c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto per intervento;	<i>Identico</i>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonché della riduzione del 15 per cento in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente articolo;	<i>Identico</i>
e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto;	<i>Identico</i>
f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).	<i>Identico</i>
8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.	<i>Identico</i>
9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi del comma 4 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della	<i>Identico</i>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
<p>produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile.</p> <p>10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma.</p>	<i>Identico</i>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
<p>11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.</p> <p>12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8</p>	<p>11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, così come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.</p> <p><i>Identico</i></p>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lettera f).	<i>Identico</i>
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.	<i>Identico</i>
4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.	4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	<i>Identico</i>
6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla presente legge e delle risorse a valere sul PNRR.	<i>Identico</i>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
	<p style="text-align: center;">Articolo 1-quater <i>(Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie)</i></p> <p>1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici.</p> <p>2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari</p>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
	<p>in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo</p>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
	<p>VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.</p> <p>4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni</p>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
	<p>di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.</p> <p>5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.</p> <p>6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 1 il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, nonché delle imposte ipotecarie e catastali.</p> <p>7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato all'articolo 3, comma 1.</p> <p>8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino</p>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
	al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.
Articolo 2	Articolo 2
<p>1. E' autorizzato il limite di impegno quindicennale di un miliardo di lire annue con decorrenza dall'anno 2001 e di un miliardo di lire annue con decorrenza dall'anno 2002, a favore dell'università degli studi di Torino per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento di interventi edilizi, compresi gli alloggi e le residenze di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito della realizzazione del polo universitario di Cuneo.</p> <p>2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.</p> <p>3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 338/2000)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'articolo 17 del presente provvedimento
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.	
	Articolo 2-bis <i>(Disposizioni sulle risorse per gli alloggi e residenze per studenti universitari)</i>
	1. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla presente legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.

Articolo 18

(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)

L'**articolo 18** reca misure volte a favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di **formazione superiore e ricerca**. Le misure introdotte riguardano, in particolare: la semplificazione delle procedure di adozione dei decreti ministeriali concernenti il **riconoscimento dei crediti formativi universitari**; l'ampliamento della **platea** dei potenziali destinatari delle **assunzioni e delle chiamate dirette** di studiosi da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, finanziate con le risorse del PNRR, nonché la possibilità di utilizzare tali risorse anche ai fini dello **svolgimento dei progetti di ricerca** connessi a tali assunzioni o chiamate; il **riconoscimento**, ai fini dell'inquadramento retributivo, dei **periodi di servizio prestati nelle istituzioni di provenienza**, nell'ambito delle procedure di **mobilità** tra università ed enti pubblici di ricerca incentivate dal PNRR.

Il **comma 1** dell'articolo in commento reca talune modificazioni alla legge [30 dicembre 2010, n. 240](#), recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, ed in particolare all'articolo 14 di tale legge, in materia di disciplina del **riconoscimento dei crediti formativi**.

Ai sensi della normativa vigente, le **università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze** e le abilità professionali certificate, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, **da riconoscere quali crediti formativi**, per un numero massimo di **dodici crediti**.

A norma del citato articolo 14 della legge n. 240 del 2010, il quadro normativo entro cui le università si muovono nella disciplina della materia del riconoscimento dei crediti è definito con **decreto del Ministro di natura regolamentare**, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Con tale decreto, in particolare, il Ministro dell'università e della ricerca disciplina le **modalità attuative del riconoscimento dei crediti e le eventuali deroghe**, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Il **comma in esame** interviene sul citato articolo 14 in **due punti**:

- la **lettera a)** prevede che il **decreto con cui il Ministro dell'università della ricerca disciplina la materia del riconoscimento dei crediti**

formativi non debba più essere di natura regolamentare, e dunque emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, e “sentiti i ministri competenti”, ma **debba** invece **essere un semplice decreto ministeriale**, da adottare di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

- la **lettera b)** reca una norma di coordinamento, volta a chiarire che, a seguito **dell'istituzione degli ITS Academy**, recentemente operata dalla [legge n. 99 del 2022](#), i criteri per il **riconoscimento dei crediti** acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori non sono più adottati con il medesimo decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui si è appena dato conto in commento alla lettera *a)* del comma in esame, ma **sono adottati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata legge istitutiva degli ITS**, e quindi con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Tale decreto è stato, peraltro, recentemente emanato: si tratta del [decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 19 dicembre 2023](#).

Il **comma 2** dell'articolo in commento è volto a modificare il [decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36](#), recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ed in particolare l'articolo 14 di tale decreto, in materia di università e ricerca.

Il citato articolo 14, nei suoi primi quattro commi, reca misura finalizzate a dare attuazione all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, denominato “**Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori**”. Ai sensi di tali commi, nel periodo di esecuzione del PNRR ed a valere sulle relative risorse, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, **le università** (e gli enti pubblici di ricerca) possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante **la chiamata diretta** (o, per gli enti pubblici di ricerca, all'assunzione) **di studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza** (*Seal of Excellence*) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei **Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe** relativi alle **Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA)**. Le chiamate dirette di studiosi che siano stati **vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council** avvengono anche in deroga alle facoltà assunzionali, nei limiti delle risorse assegnate alle università statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento ordinario.

Il **comma in esame** reca le seguenti **modificazioni** alla citata normativa:

- amplia la platea degli studiosi nei confronti dei quali è possibile esperire le chiamate e le assunzioni di cui all'articolo 14, includendovi gli studiosi che hanno ottenuto il citato Sigillo di Eccellenza (*Seal of Excellence*) **anche nell'ambito di bandi successivi al 2022** (lett. a));

- in riferimento alla copertura degli oneri, individuata nelle risorse assegnate all'investimento M4C2-1.2, **sopprime il riferimento specifico alla cifra di 600 milioni di euro** (lett. a)), che costituivano l'ammontare di risorse complessivamente stanziato per tale investimento nella versione originaria del PNRR;

- consente l'esperibilità dell'istituto della **chiamata diretta** anche nei confronti di coloro che hanno **partecipato**, in qualità di *Principal Investigators*, a bandi *Starting grants* o *Consolidator grants* dello *European Research Council* e, **pur avendo ottenuto una valutazione eccellente** (di livello A), **non si sono collocati in posizione utile** ai fini dell'accesso al finanziamento, e a coloro che sono risultati **vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Skłodowska-Curie (MSCA)** (lett. b));

- prevede che a tutti gli studiosi selezionati nelle procedure in parola siano altresì **assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca**, conformemente a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base dell'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR (lett. c)).

In riferimento all'Investimento 1.2, di cui si discorre, si segnala che la [Quarta relazione sullo stato di attuazione del PNRR](#) nota come l'obiettivo previsto per il 31 dicembre 2022, nell'ambito di tale Investimento, di sottoscrivere almeno 300 contratti di ricerca, è stato **conseguito di stretta misura**, in ragione di un **basso tasso di adesione** da parte dei soggetti proponenti (su un totale di 700 finanziamenti banditi, sono state presentate solo 290 istanze di finanziamento).

In ragione di ciò, nella citata Quarta relazione, il Governo informa di aver concordato con la Commissione europea **una riduzione dell'importo originariamente allocato, che passa da 600 a 210 milioni di euro complessivi**, permettendo così di dirottare risorse verso altri investimenti del PNRR. Contestualmente, è stato introdotto **un nuovo target finale**, al 30 giugno 2025, che precedentemente non era stato definito, che richiede che almeno **850 giovani ricercatori** abbiano ottenuto una borsa di ricerca.

Con riguardo **all'ampliamento della platea di studiosi** che possono partecipare alla procedura, la relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752 evidenzia che anche i termini di tale ampliamento sono stati preventivamente **condivisi con la Commissione europea** in sede di riprogrammazione del PNRR ed esplicitamente riportati nella documentazione trasmessa alla Commissione nell'ambito del relativo negoziato. La Commissione stessa ha rappresentato che la modifica proposta è in linea con gli obiettivi del PNRR.

Il **comma 3** dell'articolo in commento reca misure finalizzate a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.1 della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata **“Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità”**. L'obiettivo specifico è in particolare, quello di incentivare la mobilità reciproca tra università ed enti pubblici di ricerca.

Alla citata Riforma 1.1 si è data una prima attuazione con l'articolo 26 del [decreto-legge n. 152 del 2021](#), che ha introdotto una cornice normativa per realizzare la mobilità fra università ed enti pubblici di ricerca, e con il decreto ministeriale [n. 367 del 29 aprile 2022](#), che ha stabilito le “Modalità attuative in materia di mobilità per chiamata nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca”.

Tuttavia, la relazione illustrativa spiega che la mobilità tra enti pubblici di ricerca e università è, di fatto, disincentivata dalle differenze di inquadramento retributivo tra i due tipi di istituzioni. La mobilità è particolarmente penalizzante nel caso di passaggio da enti di ricerca a università, in quanto non esistono meccanismi prestabiliti di ricostruzione di carriera. Da qui l'intento, perseguito con la norma in esame, di garantire il riconoscimento, da parte dell'istituzione di destinazione, dell'anzianità già maturata in quella di provenienza, ai fini dell'inquadramento retributivo.

Il comma in esame dispone che ai **ricercatori**, ai **primi ricercatori** e ai **dirigenti di ricerca assunti dagli enti pubblici di ricerca** tramite le procedure selettive previste per le chiamate dirette di **professori universitari ordinari o associati in servizio da almeno cinque anni presso l'università**, di cui all'articolo 11, comma 3-ter del [decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218](#), sia **riconosciuto il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza**, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.

Analogamente e per analoghi fini, il medesimo comma dispone che ai **professori di prima e di seconda fascia chiamati dalle università**, entro il 31 dicembre 2026, tramite le procedure selettive previste per le chiamate di **professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università**, o di **dirigenti di ricerca e primi ricercatori in servizio da almeno cinque anni presso gli enti pubblici di ricerca**, di cui all'articolo 7, rispettivamente commi 5-bis e 5-ter, della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), sia **assicurato il periodo di servizio maturato presso l'ente di provenienza**, ai fini dell'inquadramento, cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.

Articolo 18, commi 3-bis e 3-ter
*(Iscrizione ai corsi di laurea in medicina
per l'anno accademico 2024/25)*

Il comma 3-bis dell'articolo 18, **inserito nel corso dell'esame alla Camera, consente** a talune categorie di **candidati stranieri che abbiano sostenuto la prova di ammissione** ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, **ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024, senza però presentare istanza di inserimento** nelle relative graduatorie, di **presentare istanza** per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi **nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione**. Il **comma 3-ter** del medesimo articolo, anch'esso inserito nel corso dell'esame alla Camera, **posticipa il termine per la pubblicazione del bando per le prove di ammissione a trenta giorni prima della loro effettuazione**, in luogo dei sessanta previsti dalla normativa vigente.

I commi 3-bis e 3-ter, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, recano misure in materia di iscrizione ai corsi di laurea in medicina.

In particolare, il comma 3-bis, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai **corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria**, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR (in materia di Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione), **consente ai candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi** di cui all'articolo 39, comma 5, del [testo unico sull'immigrazione](#), nonché **ai candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione** ai fini dell'immatricolazione **nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie, di presentare istanza** per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi **nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione**.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 5, del **testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione** e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è comunque **consentito l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università**, a parità di condizioni con gli studenti

italiani, **ai seguenti cittadini stranieri**: i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi religiosi, per motivi di protezione sociale, per violenza domestica, per calamità, per particolare sfruttamento lavorativo, per atti di particolare valore civile; quelli regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia; gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

Il comma in esame specifica che resta ferma la necessità del previo **conseguimento di idoneo titolo** di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, e che l'ammissione dei candidati sopra citati avverrà comunque **nell'ambito dei posti disponibili**, per ciascun ateneo, sulla base della programmazione degli accessi effettuata a livello nazionale dal Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della [legge 2 agosto 1999, n. 264](#).

L'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264, prevede che, con **decreti del Ministro dell'università e della ricerca**, siano **determinati annualmente** a livello nazionale (lettera *a)*), e poi ripartiti tra le università (lettera *b)*), **i posti disponibili** per l'accesso ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della medesima legge n. 264 del 1999. Tra quelli di cui alla lettera *a)* da ultimo citata figurano anche i corsi di laurea di cui al comma in esame, in **medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria**.

La **determinazione del numero di posti a livello nazionale** avviene sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo. La **ripartizione dei posti tra le università** avviene tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio.

La **disciplina di dettaglio delle procedure e dei limiti** entro cui sarà consentito **l'inserimento ai candidati sopra citati nella graduatoria nazionale** per l'iscrizione nell'anno accademico 2024/2025 sono demandati ad **uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca**.

In particolare, si prevede che le procedure di inserimento dei candidati nelle graduatorie nazionali **dovranno tenere conto**, ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, dei **punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024**, e che la definizione dei posti da riservare ai candidati di cui sopra che abbiano conseguito il

punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, dovrà **tenere conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati** alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025.

Il comma 3-ter dell'articolo 18, al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, modifica l'articolo 4, comma 1, della [legge 2 agosto 1999, n. 264](#), **consentendo che il bando per le prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato possa essere pubblicato fino a trenta giorni prima della loro effettuazione**, in luogo dei sessanta giorni previsti dalla normativa vigente. Resta fermo il termine vigente per la comunicazione dei risultati delle prove, fissato a quindici giorni successivi al loro svolgimento.

I **corsi** per i quali l'**accesso è programmato** a livello nazionale o dalle università sono individuati dagli articoli 1 e 2 della medesima legge 2 agosto 1999, n. 264. Le prove di ammissione sono volte a verificare la preparazione dei candidati in termini di **cultura generale** e di **predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi**.

Ai sensi **dell'articolo 1** della legge 2 agosto 1999, n. 264, **i corsi per i quali l'accesso è programmato a livello nazionale** sono i seguenti:

- i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché corsi di diploma universitario concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione (lettera *a*));
- i corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (lettera *b*));
- i corsi di formazione specialistica dei medici (lettera *c*));
- le scuole di specializzazione per le professioni legali (lettera *d*));
- i corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso (lettera *e*)).

L'articolo 4, comma 1, della medesima legge 2 agosto 1999, n. 264, specifica che per i corsi di cui alle sopra citate lettere *a*) e *b*), il **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto le modalità e i contenuti delle prove di ammissione**.

Ai sensi **dell'articolo 2** della legge 2 agosto 1999, n. 264, **i corsi per i quali l'accesso è programmato dalle università** sono invece i seguenti:

- i corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati (lettera *a*));

- gli altri corsi di diploma universitario, diversi da quelli programmati a livello nazionale, per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo (lettera *b*));

- i corsi o le scuole di specializzazione individuate dai decreti con i quali, in attuazione delle disposizioni, di cui, all'articolo 17 comma 95, della [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), il Ministero ha definito i criteri generali cui devono attenersi gli atenei nel disciplinare l'ordinamento degli studi dei corsi universitari (il decreto che disciplina la materia è il [decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270](#)) (lettera *c*)).

Il comma 2 del citato articolo 2 dispone che sono, inoltre, programmati dall'università di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia.

CAPO IV – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT**Articolo 19**

(Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 - Componente 2, Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale)

L'**articolo 19**, modificato durante l'esame alla Camera, reca misure volte a **snellire le procedure di utilizzo**, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di **talune tipologie di risorse** di cui all'investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2 del PNRR. In particolare: consente al Dipartimento di autorizzare i **soggetti attuatori** degli interventi di **impiantistica sportiva** ad **utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta**; autorizza il Dipartimento a **riprogrammare le risorse** rese disponibili in seguito a **revoche** o a **rinunce** da parte dei soggetti attuatori, per **l'efficientamento energetico di impianti sportivi** pubblici destinati alla pratica di **sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali** e per la realizzazione di **nuove palestre pubbliche** nei **Comuni delle isole minori marine**.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 "**Sport e inclusione sociale**" del PNRR, per gli **interventi relativi all'impiantistica sportiva** finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il **Dipartimento per lo sport** della Presidenza del Consiglio dei ministri possa **autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta** nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752 specifica che allo stato attuale della normativa, ai sensi dell'articolo 11 degli avvisi pubblici di manifestazione di interesse **pubblicati** sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport e delle previsioni contenute negli accordi stipulati con i soggetti attuatori, le eventuali economie derivanti dalla procedura restano nella disponibilità del Dipartimento; la novella in esame consente quindi uno snellimento della procedura di riutilizzo di tali economie.

Il medesimo comma specifica che, per gli interventi che abbiano avuto accesso alle risorse del **Fondo per l'avvio delle opere indifferibili**, continua ad applicarsi la normativa vigente.

Il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili è stato istituito, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse PNRR. Il Fondo è stato poi rifinanziato dai commi da 369 a 377 della [legge di bilancio per il 2023](#) (legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Il comma 7-bis, del medesimo articolo 26, e l'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, demandano, rispettivamente ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (il [DPCM 28 luglio 2022](#)) e ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (il [decreto ministeriale 10 febbraio 2023](#)), la disciplina di dettaglio sull'accesso alle risorse del fondo. In entrambi i casi, tra le questioni da disciplinare, vi è anche quella relativa alle condizioni di utilizzo e di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta.

Il **comma 2** dell'articolo in esame, sempre al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR, **autorizza il Dipartimento per lo sport** della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi del Ministro per lo sport, a **riprogrammare le risorse** afferenti a tale investimento **resesi disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori**, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR, **per le seguenti finalità:**

- la **realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine;**

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752 chiarisce che i destinatari della disposizione in oggetto sono i 33 comuni delle isole minori marine (sono dunque escluse le isole minori marine il cui territorio appartiene a comuni collocati prevalentemente sulla terraferma, come l'Asinara o Palmaria).

Si tratta di comuni classificati come prevalentemente periferici e ultraperiferici, nei quali la separazione dalla terraferma e la peculiare natura demografica, soggetta a forti cambiamenti dovuti alla stagionalità, rendono particolarmente difficoltosa l'organizzazione di un sistema di servizi alla persona funzionante, e quindi richiedono l'attivazione di specifiche misure di inclusione sociale: la disposizione in esame è finalizzata ad implementare la pratica sportiva nei territori più svantaggiati delle isole minori, creando spazi utilizzabili anche da parte di differenti fasce d'età di popolazione, favorendo il dialogo intergenerazionale e la coesione sociale attraverso lo sport.

- **l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali.** Il testo originario del comma limitava la lista degli impianti destinatari degli interventi finanziabili ai soli impianti pubblici destinati

esclusivamente alla pratica degli **sport invernali**; con una **modifica introdotta durante l'esame alla Camera**, si è ampliato lo spettro dei potenziali destinatari, includendovi anche gli impianti pubblici dedicati alla pratica di **sport natatori** e di **sport del ghiaccio**.

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752 evidenzia che il caro energia e il cambiamento climatico sono fattori che pesano fortemente sulla gestione degli impianti sportivi del ghiaccio, mettendo a rischio la loro continuità operativa e la sopravvivenza degli operatori economici che li hanno in gestione. L'efficientamento di tali impianti consentirà quindi di armonizzare il rapporto tra fabbisogno energetico ed emissioni inquinanti e di ottenere una riduzione dei costi di gestione e un minor inquinamento ambientale, oltretutto un risparmio per la finanza pubblica, visto che tali impianti sono stati recentemente oggetto di contributi pubblici per la gestione.

CAPO V – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 20, comma 1, lettera a)
(Disposizione concernente l'individuazione dell'ufficio del responsabile per la trasformazione digitale)

L'articolo 20, comma 1, lettera a), prevede che le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato, per l'esercizio delle funzioni dell'ufficio del responsabile per la trasformazione digitale, possano avvalersi - secondo la novella al Codice dell'amministrazione digitale introdotta dalla disposizione in esame - del supporto di società *in house*, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 20, comma 1, lettera a) in esame novella l'articolo 17, comma 1-*septies*, del Codice dell'amministrazione digitale - CAD ([decreto legislativo n. 82 del 2005](#)).

Tale comma 1-*septies* stabilisce che le **pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato** possano espletare anche in **forma associata** le funzioni previste dal comma 1-*sexies*. Quest'ultimo prevede che le suddette pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato **individuino l'ufficio per il digitale** tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuino un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa. Si tratta dell'ufficio disciplinato dal comma 1 del medesimo articolo 17 CAD (v. *infra*). In assenza del vertice politico, prosegue il comma 1-*sexies*, il responsabile dell'ufficio per il digitale risponde direttamente al responsabile amministrativo dell'ente medesimo.

La novella in esame integra il contenuto del comma 1-*septies* facendo salva la possibilità di avvalersi, nello svolgimento di tali funzioni, del **supporto di società *in house*, mediante apposite convezioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Si rammenta che il citato articolo 17 del CAD, al comma 1, prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione. A tal fine, è affidata ad un **unico ufficio dirigenziale generale** la transizione alla modalità operativa digitale e dei processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di una amministrazione digitale aperta. Le lettere da a) a *j-bis*)

del medesimo comma 1 elencano in dettaglio le funzioni dell'ufficio in parola.

Articolo 20, comma 1, lettera b)
*(Sistemi di interoperabilità
entro la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)*

L'articolo 20, comma 1, lettera b) prevede che le pubbliche amministrazioni accreditate presso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati possano continuare ad avvalersi dei sistemi di interoperabilità “già attivi” (anziché “già previsti dalla legislazione vigente”).

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 novella il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) per un riguardo attinente alla **Piattaforma Digitale Nazionale Dati**.

Più in particolare, la disposizione concerne i **sistemi di interoperabilità** utilizzati a quel fine dalle pubbliche amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici, dalle società a controllo pubblico (escluse le società quotate).

La disposizione fin qui vigente – vale a dire il comma 7 dell'articolo 50-ter del citato Codice – manteneva fermo che tali soggetti possano continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già “previsti dalla legislazione vigente”.

Per effetto della novella, si fa ora riferimento ai sistemi di interoperabilità già “**attivi**”.

Destinatarie della disposizione sono le pubbliche amministrazioni menzionate dall'articolo 2 del Codice dell'amministrazione digitale, dunque: le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione), ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; società a controllo pubblico (come definite nel decreto legislativo n. 175 del 2016, escluse le società quotate).

Sono questi i soggetti ‘coinvolti’ nella Piattaforma, la quale mira a sviluppare l'interoperabilità dei dati pubblici tra pubbliche amministrazioni, a standardizzare e promuovere il riutilizzo dei dati, ad alimentare processi di analisi dati.

La Piattaforma Digitale Nazionale Dati trova la sua disciplina nell'**articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale** (decreto legislativo n. 82 del 2005).

Quell'articolo del Codice – inserito dal decreto legislativo n. 217 del 2017 – ha istituzionalizzato il progetto di tale Piattaforma, già introdotto nel Piano triennale per l'informatica 2017-2019.

Ha disciplinato la promozione della progettazione, dello sviluppo e della sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati, finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle amministrazioni pubbliche per finalità istituzionali, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che abbiano diritto ad accedervi, ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese.

Una rivisitazione dell'articolo 50-ter del Codice è dapprima intervenuta con il decreto-legge n. 34 del 2020 (cfr. il suo articolo 264, comma 2, lettera c)), indi con il decreto-legge n. 76 del 2020 (cfr. il suo articolo 34, comma 1), che ne ha ricalibrato definizione giuridica e modalità operativa.

La Piattaforma è definita quale infrastruttura tecnologica che renda possibile **l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati**.

Siffatta interoperabilità è resa possibile mediante l'**accreditamento**, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla Piattaforma.

Quest'ultima inoltre assicura la raccolta e conservazione delle informazioni circa **gli accessi e le transazioni** realizzati per suo tramite.

La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo da parte dei soggetti accreditati, di "**interfacce di programmazione delle applicazioni**" (API, nell'acronimo di *Application Programming Interface*, ossia uno strumento di programmazione che 'interfaccia', rendendoli comunicanti, programmi o piattaforme altrimenti incompatibili).

Le interfacce sono sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. E sono raccolte in un "catalogo API", reso disponibile, ai soggetti accreditati, dalla medesima Piattaforma.

Le pubbliche amministrazioni (nell'accezione ampia di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale) **sono tenute ad accreditarsi alla Piattaforma**, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati. Questo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dunque la Piattaforma fa perno sulla condivisione dei dati attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni - non già sull'acquisizione di dati detenuti dalle varie amministrazioni convergenti verso un 'centro'.

L'accesso dei dati da parte della Piattaforma non modifica la **titolarità del dato** e la relativa disciplina, ferme restando le specifiche responsabilità del trattamento in carico al soggetto gestore della Piattaforma ovvero ai soggetti fruitori dei servizi di accesso ed elaborazione.

In fase di prima applicazione, la Piattaforma è intesa ad assicurare prioritariamente l'interoperabilità con sistemi informativi quali: l'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) (di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011); la banca dati nazionale unica della **documentazione antimafia** (di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 159 del 2011); l'Anagrafe nazionale della **popolazione residente** (di cui all'articolo 62 del Codice dell'amministrazione digitale); le banche dati dell'**Agenzie delle entrate**, individuate dal Direttore della medesima Agenzia. Può valere ricordare altresì come sia previsto (dall'articolo 13,

comma 7 del decreto-legge n. 109 del 2018) una integrazione con l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche.

Nella Piattaforma **non** confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblici, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico finanziaria.

Articolo 20, comma 1, lettera c)
*(Disposizione relative all'Anagrafe nazionale
della popolazione residente)*

L'articolo 20, comma 1, lettera c) prescrive l'allineamento dei dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane.

Inoltre prescrive alle amministrazioni pubbliche e gestori di servizi pubblici di integrare con il codice identificativo unico i propri archivi informatizzati, che in tal modo possono essere utilizzati anche senza diretto avvalimento della citata Anagrafe.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 reca una duplice novella, incidente sull'articolo 62 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

È l'articolo del Codice che concerne l'**Anagrafe nazionale della popolazione residente** (ANPR), intesa come subentrante ad un novero di istituti anagrafici (l'Indice nazionale delle anagrafi; l'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero; le anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai Comuni) nonché contenente l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai Comuni – ed integrata con le liste elettorali ed i dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione.

Una prima novella – introduttiva di un comma 2-*quater* entro l'articolo 62 del Codice – prescrive l'**allineamento dei dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane.**

Quest'ultimo è stato previsto dal decreto-legge n. 179 del 2012 (cfr. suo articolo 3; e per l'attuazione, il d.P.C.m. 12 maggio 2016).

L'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, realizzato dall'Istat e dall'Agenzia delle entrate, costituisce il riferimento nazionale per gli stradari e indirizzari comunali (fatta salva la normativa vigente in materia di bilinguismo e di uso delle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute per i comuni situati nella regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nelle province autonome di Trento e Bolzano).

L'Archivio contiene: *a)* le informazioni relative a specie, denominazione e codifica di ciascuna area di circolazione urbana; *b)* le informazioni relative alla lista, codifica, georiferimento dei numeri civici ad essa appartenenti, nonché il codice identificativo unico nazionale di ciascuna area di circolazione urbana.

L'aggiornamento dell'Archivio è di competenza dei Comuni.

Altra novella incide sul comma 5 dell'articolo 62 del Codice dell'amministrazione digitale.

Esso prevede, nel testo previgente, che le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici (ossia i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*) del Codice) si avvalgano esclusivamente dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini. La medesima Anagrafe è integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici inoltre garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute nell'Anagrafe.

Secondo la novella, gli **archivi informatizzati** dei soggetti pubblici richiamati, da allineare con le anagrafiche contenute nell'Anagrafe, debbono essere **“opportunamente integrati” con il codice identificativo univoco** che la medesima Anagrafe attribuisce (ai sensi del comma 3 dell'articolo 62 del Codice) a ciascun cittadino, per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

Ancora secondo la novella, siffatto allineamento tra archivi informatizzati dei vari soggetti pubblici ed anagrafiche contenute nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente può configurarsi come alternativo – non già ulteriore e aggiuntivo – rispetto all'avvalimento della medesima Anagrafe.

In breve, tale avvalimento si configurerebbe per i soggetti pubblici sopra richiamati come non più prescritto in via esclusiva, potendo essi alternativamente procedere con i propri archivi informatizzati, purché debitamente allineati con i dati dell'Anagrafe ed integrati con il codice identificativo unico.

Articolo 20, comma 1, lettera d)
(Piattaforma di gestione deleghe per l'accesso ai servizi in rete erogati dalle p.a.)

L'**articolo 20, comma 1, lettera d)**, reca una nuova disciplina di gestione delle **deleghe** per l'**accesso ai servizi in rete** erogati dalle **pubbliche amministrazioni** che richiedono l'**identificazione informatica**. La nuova disciplina, che sostituisce la precedente basata sul Sistema di gestione delle deleghe (SGD), prevede l'istituzione di una **piattaforma di gestione deleghe** realizzata e gestita dall'**Istituto poligrafico e zecca dello Stato** attraverso la quale un cittadino iscritto all'Anagrafe nazionale della popolazione residente può delegare fino a due cittadini l'accesso ai servizi in rete. Le caratteristiche della piattaforma e le procedure per assicurare il rispetto della protezione dei dati personali sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio.

La disposizione in esame sostituisce completamente l'articolo 64-ter del Codice dell'amministrazione digitale - CAD (D.Lgs. 82/2005), introdotto dall'articolo 38, comma 2, lett. c), del D.L. 77/2021, che aveva istituito il Sistema di gestione delle deleghe (SGD) con lo scopo di consentire a coloro che non possiedono una identità digitale di delegare ad un altro soggetto l'accesso per proprio conto a servizi *on-line*. Per un confronto puntuale tra la versione previgente dell'articolo 64-ter e quella introdotta dalla disposizione in esame si rinvia al testo a fronte in calce alla presente scheda.

Nel dettaglio, il nuovo **comma 1** dell'articolo 64-ter del CAD prevede che il cittadino che risulti iscritto all'**Anagrafe nazionale della popolazione residente** - ANPR possa delegare l'accesso ai servizi *online* della pubblica amministrazione a non più di due soggetti anch'essi iscritti in ANPR, che siano titolari dell'identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo.

L'**Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)**, è la banca dati nazionale nella quale sono confluite le anagrafi comunali, la cui realizzazione è affidata a SOGEI. L'ANPR è un sistema integrato che consente ai comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche: è il punto di riferimento per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.

Ai sensi del **comma 2**, la delega digitale è presentata tramite la **piattaforma per la gestione delle deleghe** (disciplinata dal successivo

comma 5), seguendo due differenti canali: quello digitale, con una delle modalità di cui all'articolo 65, comma 1 del CAD (come prevedeva anche il SGD), quali il documento informatico provvisto di firma digitale, SPID, carta di identità elettronica, e quello fisico, con l'acquisizione della delega cartacea presso gli uffici del comune; il SGD prevedeva la possibilità l'acquisizione della delega cartacea presso lo sportello di uno dei soggetti pubblici abilitati presenti sul territorio, quali pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico. La delega è revocabile in ogni momento. Inoltre, il delegante viene informato dalla piattaforma dell'utilizzo della delega da parte del delegato.

Il **comma 3** prevede che nei casi di **incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi**, il Ministero della giustizia renda disponibile alla piattaforma di gestione delle deleghe, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), le informazioni ove disponibili in formato digitale idoneo, sulla qualifica di **tutore, curatore o amministratore di sostegno del soggetto** che intende accedere, quale rappresentante del soggetto tutelato, ai servizi *online* della pubblica amministrazione.

La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) è stata istituita dall'articolo 50-*ter* del CAD che definisce la piattaforma come una infrastruttura tecnologica volta a rendere possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Tale interoperabilità è resa possibile mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla Piattaforma.

Il **comma 4** dispone che i gestori di identità digitale, tramite la piattaforma verifichino l'esistenza di eventuali deleghe in capo al cittadino che effettua l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione.

Il **comma 5** affida all'**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato** la **realizzazione, gestione e manutenzione della piattaforma** per la gestione delle deleghe. All'Istituto è affidata anche la titolarità del trattamento dei dati personali, ferma restando le specifiche responsabilità del trattamento quando un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, responsabilità disciplinate dall'articolo 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD (UE) 2016/679.

Inoltre, si specifica che la realizzazione della piattaforma rientra nel programma [Servizi digitali e cittadinanza digitale](#) del Piano nazionale per gli investimenti complementari (D.L. 59/2021, art. 1, comma 2, lett. *a*), n. 1). Il programma ha l'obiettivo di colmare il *gap* di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile entro il 2026. Gli interventi di supporto alle competenze digitali dei cittadini sono necessari per

garantire che tutti i cittadini possano beneficiare della trasformazione digitale del Paese (si veda in proposito anche oltre il comma 7).

Il **comma 6** rinvia ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'AgID, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per la definizione delle **caratteristiche tecniche**, dell'**architettura generale**, dei requisiti di **sicurezza**, delle modalità di **funzionamento della piattaforma**, nonché delle tipologie di dati oggetto di trattamento per assicurare il rispetto dei principi in materia di **trattamento dei dati personali**, di cui all'articolo 5 del RGPD: cioè liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza. A differenza della formulazione previgente non si fa più riferimento ad un manuale operativo recante le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del DPCM, le cui modalità di adozione avrebbero dovuto essere indicate nel medesimo DPCM.

Il comma 7 del dell'art. 64-ter del CAD, nella formulazione precedente all'intervento operato prima dal D.L. 36/2022 e poi dalla disposizione in esame, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata, siano definite le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del Sistema di Gestione Deleghe, le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Restano ferme, in ogni caso, le specifiche disposizioni in materia di attributi qualificati già dettate dal DPCM 24 ottobre 2014 adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies del CAD.

In base a tale disposizione, il Governo aveva provveduto ad elaborare uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, che disciplinava le modalità di funzionamento del Sistema di Gestione Deleghe (SGD). Sullo schema è stato espresso il parere da parte della [Conferenza unificata](#) (9 febbraio 2022) e del [Garante per la protezione dei dati personali](#) (24 febbraio 2022).

Nel suo parere, il Garante della *privacy* rilevava che l'articolo 3 dello schema prevedeva che il gestore del SGD, d'intesa con il Dipartimento competente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, redigesse un manuale operativo recante e caratteristiche tecniche, le regole tecniche e i requisiti di sicurezza del SGD e osservava che tale rinvio "è, tuttavia, evidentemente non conforme con quanto previsto dall'art. 64-ter che stabilisce che tali elementi siano definiti con il DPCM oggetto del presente parere. Il rinvio in questione, peraltro, ha l'effetto di sottrarre i predetti profili – centrali in ogni valutazione connessa ai profili di protezione dei

dati personali del SGD – all’esame del Garante e degli altri soggetti sentiti i quali il DPCM, in forza di quanto previsto dalla norma istitutiva del SGD, deve essere approvato”.

Successivamente, è stato adottato il [decreto 30 marzo 2022](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2022, che disciplina le modalità di funzionamento e le tipologie di delega previste dal Sistema di Gestione delle Deleghe. Anche il decreto prevede l’adozione del manuale operativo, previo parere del Garante della privacy. Poi il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 32, comma 1, lett. *b*), si è previsto che il DPCM debba disciplinare anche le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto medesimo.

Il Garante si è espresso con il [provvedimento del 6 ottobre 2022](#) dando il suo parere negativo sullo schema di manuale operativo, nel frattempo redatto dal gestore del SGD, relativo al sistema di gestione delle deleghe e sulla relativa valutazione d’impatto sulla protezione dei dati in quanto “i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del SGD, così come configurati nel decreto e negli atti in esame, possono verosimilmente comportare una violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di minimizzazione, di integrità e riservatezza, di *accountability* e di *privacy by design* e *by default*, nonché degli obblighi di sicurezza”.

La posizione del Garante sulla questione è riassunta nella sua [Relazione annuale 2022](#) (pag. 52 e seguenti).

Il comma 7 reca la clausola di **copertura finanziaria**, disponendo che per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma, pari a **1.586.784 euro** per il **2024** e a **3.070.216 euro** per il **2025**, si provveda a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1 di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

L’articolo 1, comma 2, lettera *a*), nn. 1 e 2 e lettera *f*), n. 1 del D.L. 59/2021 hanno determinato le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2026, per complessivi **1,4 miliardi** di euro, al finanziamento, rispettivamente, dei seguenti programmi:

- Servizi digitali e cittadinanza digitale (350 milioni di euro);
- Servizi digitali e competenze digitali (250 milioni di euro);
- Polis – Case dei servizi digitali (800 milioni di euro).

Lo stanziamento è distribuito come segue.

Anno	<i>(milioni di euro)</i>		
	<i>Servizi digitali e cittadinanza digitale</i>	<i>Servizi digitali e competenze digitali</i>	<i>Polis – Case dei servizi digitali</i>
2021	50,00	0,73	0,00
2022	100,00	46,81	125,00
2023	100,00	26,77	145,00
2024	50,00	29,24	162,62
2025	40,00	94,69	245,00
2026	10,00	51,76	122,38
Totale	350,00	250,00	800,00

Si tratta di risorse che affiancano quelle, pari a 9,75 mld di euro, stanziato dal PNRR a valere sulla Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA. Tali risorse aggiuntive si riferiscono prevalentemente all'investimento 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale, afferente alla Digitalizzazione della PA.

L'investimento 1.4 del PNRR è finalizzato allo sviluppo dell'offerta di servizi digitali delle PA in favore di cittadini, residenti e imprese, in linea con gli obiettivi del "Digital Compass" dell'Europa, secondo cui entro nel 2030 i principali servizi pubblici saranno disponibili online. In primo luogo, si intende rafforzare ed estendere servizi già esistenti quali identità digitale (SPID e CIE), firma elettronica, strumenti di pagamento digitale per pubblico e privato (PagoPA), piattaforma AppIO. Inoltre, si prevede di introdurre nuovi servizi, quali la Piattaforma unica di notifiche digitali e la sperimentazione in ambito mobilità (*Mobility as a Service*) per migliorare l'efficienza dei sistemi di trasporto urbano.

Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 20, co. 1, lett. d) del D.L. 19/2024
Art. 64-ter (Sistema di gestione deleghe)	Art. 64-ter (Piattaforma di gestione deleghe)
1. E' istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.	
2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.	1. Il cittadino iscritto in ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica, a non più di due soggetti iscritti in ANPR, titolari dell'identità

Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 20, co. 1, lett. d) del D.L. 19/2024
La presentazione della delega avviene mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalità di acquisizione della delega al SGD.	digitale di cui all'articolo 64, comma 2- <i>quater</i> , con livello di sicurezza almeno significativo. 2. La presentazione della delega avviene tramite la piattaforma di cui al comma 5 , mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di residenza. La delega è revocabile in ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui al comma 5, dell'esercizio della delega da parte del delegato.
	3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile alla piattaforma di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50 -ter, le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l'accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato.
	4. I gestori di identità digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verificano l'esistenza di eventuali deleghe in capo al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni.
3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, è generato un attributo qualificato associato all'identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall'AgID con Linee guida. Tale attributo può essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalità analogica.	
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD.	

Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 20, co. 1, lett. d) del D.L. 19/2024
<p>5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con apposita convenzione.</p>	<p>5. Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo rientra nel programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del PNC di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) , numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.</p>
<p>6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilità spettanti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.</p>	
<p>7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies, relativamente alle modalità di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28</p>	<p>6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante</p>

Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 20, co. 1, lett. d) del D.L. 19/2024
<p>agosto 1997, n. 281, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD nonché le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.</p>	<p>per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.</p>
<p>8. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>7. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1 di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.</p>

Articolo 20, comma 1, lettera e)
(Istituzione del “Sistema di portafoglio digitale italiano”)

Al fine di rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, la disposizione istituisce il **Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet)**.

Individua i soggetti incaricati della sua progettazione e della gestione nonché le sue caratteristiche, da maggiormente definire mediante linee guida (approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica).

Prevede, inoltre, che nell'attesa della piena funzionalità di tale sistema, siano rese disponibili (a richiesta) attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale (app IO), le versioni digitali di: Tessera sanitaria-Tessera europea di assicurazione di malattia; patente di guida mobile; Carta europea della disabilità.

La disposizione in esame introduce un nuovo articolo 64-*quater* al Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82).

Con esso si provvede alla istituzione del **Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet)**.

Questo, al fine di rafforzare l'interoperabilità delle banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), nonché per favorire la diffusione e l'utilizzo dei servizi digitali erogati da soggetti pubblici e privati (**comma 1**).

La **Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)** abilita l'interoperabilità dei sistemi informativi degli Enti e dei Gestori di Servizi Pubblici. L'articolo 50-*ter* del Codice dell'amministrazione digitale specifica che la Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

Ai sensi del **comma 2**, il Sistema IT-Wallet si compone di **due soluzioni di portafoglio digitale, pubblico e privato**.

L'IT-Wallet **pubblico** è reso disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale, vale a dire l'**app IO**. È applicazione in carico alla società PagoPA S.p.A., volta ad istituire un unico punto di accesso ai servizi pubblici digitali.

L'*IT-Wallet privato* è reso disponibile ai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), nelle modalità definite dal comma 3.

Il **comma 3** dispone che siano approvate apposite **linee guida** con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata, adottato su proposta dell'Agenzia per l'Italia Digitale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le linee guida, adottate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, stabiliscono:

- a) le caratteristiche tecniche, le modalità di adozione e la tipologia di servizi resi dalle soluzioni *IT-Wallet* pubblico e privato;
- b) le modalità di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni *IT-Wallet* privato;
- c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati;
- d) gli *standard* tecnici per garantire interoperabilità del Sistema *IT-Wallet*;
- e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza;
- f) le modalità per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'*IT-Wallet* pubblico e delle soluzioni di *IT-Wallet* privato.

Il **comma 4** prevede che le società PagoPA S.p.A. e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. provvedano, nel rispetto delle linee guida sopra ricordate, alla realizzazione e alla gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema *IT-Wallet*, assicurando, in particolare, la disponibilità dell'*IT-Wallet* pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di *IT-Wallet* privato.

L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018, attribuisce la gestione e i compiti della piattaforma tecnologica ad una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, da costituirsi entro centoventi giorni, sulla base di direttiva del Presidente del Consiglio (per l'indicazione degli obiettivi) e di decreto del medesimo Presidente (per la definizione di criteri e modalità). La piattaforma tecnologica ha assunto il nome "PagoPA" e la società costituita PagoPA S.p.A.

Sulla partecipazione azionaria a tale società, si veda *infra* la scheda di lettura relativo all'articolo 20 comma 3.

All' **Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.** (trasformato in società per azioni per effetto del decreto legislativo n. 116 del 1999) sono demandati, prosegue il comma 4:

- il compito di progettare, realizzare, implementare e gestire l'infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio;
- la certificazione e verifica delle attestazioni elettroniche di identità digitale, di quelle relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione; **modifica** introdotta nel corso della lettura presso la Camera dei deputati annovera altresì le **deleghe**;
- la certificazione e verifica dei registri fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica della validità e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche.

Il **comma 5** demanda ad apposito decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dall' Autorità politica delegata, se nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, la determinazione di un novero di profili:

- a) definizione dei compiti e delle funzioni attribuite alle società di cui al comma 4 (PagoPA S.p.A. e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.);
- b) individuazione della data a decorrere dalla quale il sistema *IT-Wallet* pubblico è reso disponibile nonché il termine entro il quale le società PagoPA S.p.A. e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche – nonché a deleghe, si è ricordato, secondo modifica introdotta nel corso della lettura presso la Camera dei deputati;
- c) fissazione della data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di *IT-Wallet* privato;
- d) definizione della tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del *Wallet* e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo. Resta ferma la gratuità dell'emissione dell'*IT-Wallet* pubblico per cittadini e imprese;

Il **comma 6** stabilisce che il finanziamento per la progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica

per l'attuazione del Sistema *IT-Wallet*, di cui al comma 4, sia pari a 102 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Le risorse per il triennio sono reperite attingendo sia al PNRR⁵² per 69 milioni sia al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per i restanti 33 milioni di euro.

Il **comma 7**, infine, dispone che in attesa della piena funzionalità del Sistema *IT-Wallet* siano rese **disponibili, a richiesta**, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale (**app IO**) le versioni digitali della **Tessera sanitaria-Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM)**, della **patente di guida mobile** e della **Carta europea della disabilità**.

I dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali, della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Il comma in esame precisa, inoltre, che salvo gli utilizzi previsti in qualità di Carta Nazionale dei Servizi, come strumento di identificazione in rete per la fruizione dei servizi delle amministrazioni pubbliche, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati *online* o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto plastificato.

La patente di guida mobile è la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia è titolare ai sensi dell'articolo 118-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il "Nuovo codice della strada". Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (di cui all'articolo 226, comma 10, del Nuovo Codice della strada), dell'esistenza e della validità del diritto alla guida del suo titolare, ed è equipollente al documento di identità dello stesso. La disposizione, infatti, precisa che, ai fini della circolazione sul territorio nazionale, la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di possesso dei documenti di circolazione e di guida cui all'articolo 180, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992.

⁵² A valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" del PNRR.

Articolo 20, comma 2
(Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore)

Il **comma 2 dell'articolo 20** prevede che il Ministero dell'università e della ricerca trasmetta all'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS), **entro il 30 giugno 2025**, i dati in suo possesso relativi ai **titoli di studio conseguiti**.

Il comma prevede che, al fine di **popolare l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS)** il Ministero dell'università e della ricerca **trasmetta** alla citata Anagrafe, **entro il 30 giugno 2025**, i **dati relativi ai titoli di studio conseguiti**.

I dati in questione sono acquisiti dal Ministero nell'**Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore** di cui all'articolo 1-*bis* del [decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

L'ANIS, ai sensi dell'articolo 62-*quinquies* del Codice dell'amministrazione digitale di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), è istituita a cura del Ministero dell'università e della ricerca per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni. I dati in essa contenuti sono resi disponibili: alle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali; alle istituzioni della formazione superiore per automatizzare le procedure di iscrizione; ai cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni.

I decreti ministeriali recanti la disciplina di dettaglio dell'ANIS sono i seguenti: [decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 gennaio 2022](#) e [decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 settembre 2022](#).

Articolo 20, commi 3-5
*(Diritti di opzione sull'acquisto
della partecipazione azionaria statale nella società "Pago PA"
disapplicazione alla medesima società di taluni vincoli legislativi)*

L'**articolo 20, comma 3** attribuisce i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società "Pago PA S.p.A.", all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, e al fornitore del servizio universale postale, per la restante quota.

I **commi 3-bis, 3-ter e 3-quater**, introdotti durante l'esame alla Camera, prevedono rispettivamente: che in caso di acquisto di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale postale (Poste Italiane Spa) non può stipulare patti che hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla società; una serie di prescrizioni alle quali deve adeguarsi lo statuto di PagoPA S.p.A.; che la medesima società PagoPA S.p.A. garantisca la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma tecnologica di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

Il **comma 4** indi pone un raccordo normativo con tale nuove previsione.

Il **comma 5** prevede la disapplicazione a Pago PA dell'obbligo di utilizzo delle convenzioni-quadro, del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, della rete telematica delle transazioni nonché degli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip.

Il comma 3 dell'articolo 20 conferisce ad alcuni specifici soggetti i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società costituita per la gestione della piattaforma digitale per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento.

Tale piattaforma, si ricorda, è dedicata all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici, dalle società a controllo pubblico (escluse le società quotate). La piattaforma è oggetto dell'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

L'istituzione della società per la gestione di questa piattaforma è stata effetto del decreto-legge n. 135 del 2018 (cfr. il suo articolo 8, comma 2), che al contempo trasferiva tali compiti, innanzi svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale. La società – denominata "**Pago PA S.p.A.**", con socio unico

il Ministero dell'economia e finanze – è stata indi oggetto del d.P.C.m. 19 giugno 2019, che ne ha autorizzato la costituzione.

Tale società gestisce: la “piattaforma pagoPA” (di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale); il punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione, ossia “piattaforma IO” o “App IO” (articolo 64-*bis* del Codice citato); la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (articolo 50-*ter* del Codice), per l'interoperabilità tra amministrazioni.

Le è stato attribuito altresì (dall'articolo 1, comma 402, della legge n. 160 del 2019) lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche (su cui cfr. anche l'articolo 26, comma 2, lettera *c*) e comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020).

Inoltre le sono state affidate (dall'articolo 28-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2021) la creazione e la gestione della piattaforma cd. “IDPay”, intesa a standardizzare e digitalizzare i processi di erogazione di benefici economici pubblici a favore dei cittadini e imprese (avvalendosi della infrastruttura Centro Stella dei pagamenti digitali), con una modalità di fruizione basata su strumenti di identificazione.

Stipulata nel 2022, una convenzione tra la società e l'Agenzia delle Entrate concerne la fornitura del servizio di trasmissione a quest'ultima dei dati di incasso giornaliero (tramite POS fisico e virtuale) degli esercenti operanti sul territorio italiano. Questo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 5 del decreto-legge n. 124 del 2019. E circa la trasmissione degli ‘scontrini’ all'Agenzia delle entrate tramite PagoPA, cfr. l'articolo 5-*novies* del decreto-legge n. 146 del 2021, a fini di integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e loro memorizzazione e trasmissione.

Tra gli altri progetti in corso di sviluppo figurano “Firma con IO”, perché i cittadini possano firmare documenti e contratti direttamente dall'App IO, con una firma elettronica qualificata con valore legale probatorio (pari alla firma autografa), ed “IO Wallet”, perché i cittadini possano ottenere e conservare le versioni digitali, autentiche e verificabili delle proprie credenziali.

Il bilancio riferito all'anno 2022 riportava il dato di 292 dipendenti (più l'amministratore unico, allora il dott. Giuseppe Virgone - al quale è succeduto dal gennaio 2023 il dott. Alessandro Moricca).

I soggetti cui la disposizione che ora sopraggiunge trasferisce i diritti di opzione per l'acquisto della intera partecipazione azionaria statale nella società or ricordata sono due:

- **l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per una quota della partecipazione azionaria statale non inferiore al 51 per cento;**
- **il fornitore del servizio universale postale** (servizio oggetto dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999; esso è affidato, si ricorda, a Poste Italiane fino al 2026).

Il **corrispettivo** della cessione delle quote di partecipazione azionaria è determinato sulla base di una **relazione giurata di stima** prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati

dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti (e con oneri a loro carico).

Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono **esenti da imposizione fiscale**, diretta e indiretta, e da tasse.

Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Le disposizioni contenute in questo comma 3 dell'articolo 20 del decreto-legge in esame mirano – vi si legge – al rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, alla valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati, alla razionalizzazione e riassetto industriale delle partecipazioni detenute dallo Stato.

Il **comma 4** reca una novella all'articolo 8, comma 2 del citato decreto-legge n. 135 del 2018.

Pone il raccordo normativo tra quella disciplina, che faceva riferimento ad una società interamente partecipata dallo Stato, con la nuova disciplina ora dettata con il presente decreto-legge, nella quale non è previsto, da parte dello Stato, una integrale partecipazione, piuttosto un "indiretto controllo", mediante società partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato.

Il **comma 5 estende alla Società PagoPA la non applicabilità** – innanzi riservata ad università statali, enti pubblici di ricerca ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – **di talune disposizioni di legge**, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione (espressione con cui si intende **l'insieme delle attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze**, attraverso l'interazione delle università con società civile e imprese).

Sono le disposizioni che **prescrivono**, per l'acquisto di beni e servizi, **l'utilizzo delle convenzioni-quadro e del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni nonché della rete telematica delle transazioni** (cfr. articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge n. 296 del 2006).

E sono le disposizioni che prescrivono, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, **il ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a.** (cfr. articolo 1, commi da 512 a 516 della legge n. 208 del 2015).

In relazione alle disposizioni dei commi 3-4 e 5 dell'articolo 20 - con particolare riguardo alla tutela della concorrenza - si veda [l'audizione sul provvedimento del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato \(AGCM\)](#).

Nel corso dell'esame alla Camera sono stati introdotti i **nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater**.

Il **comma 3-bis** prevede che, in caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale postale (cioè Poste italiane Spa) **non può stipulare patti** aventi per oggetto o per effetto l'**esercizio** anche congiunto **di un'influenza dominante** sul governo della **società** (*ex* articolo 2341-bis, lettera c) del codice civile).

Si specifica, poi, che resta fermo quanto previsto dalla legge n. 287 del 1990, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, in materia di operazioni di concentrazione, alla cui disciplina soggiacciono – come rilevato dall'AGCM nel corso della sua audizione informale (vedi *supra*) – le operazioni di modifica del controllo societario.

Il **comma 3-ter** stabilisce che lo statuto della società PagoPA S.p.A. si adegui a una serie di prescrizioni. In particolare si prevede che:

- l'amministratore unico o l'organo delegato sia espressione del socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;
- in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, la maggioranza dei suoi membri sia espressione del socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;
- siano riservate all'organo delegato le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati (di cui all'articolo 5, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, decreto legislativo n. 82 del 2005) e la piattaforma digitale per le notifiche (di cui all'articolo 1, comma 402, della legge di bilancio 2020, l. n. 160 del 2019) nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica.

Il comma **3-quater** stabilisce che, al fine di tutelare i principi di non discriminazione, neutralità e imparzialità, la società PagoPA S.p.A. garantisca la **parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma tecnologica** succitata e adotta conseguentemente i presidi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili relative a tutti i servizi prestati dalla società.

La predetta società dà atto delle attività svolte e dei risultati conseguiti per rispettare quanto previsto da tale disposizione trasmettendo all'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica (attualmente il

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica) una relazione entro il 30 giugno di ogni anno. Tale documento è pubblicato sul sito *web* della PagoPA S.p.A.

Articolo 20, comma 5-bis
(Piano Italia a 1 Giga del PNRR. Modifica dell'obbligo dei beneficiari)

L'articolo 20, comma 5-bis, modifica il contenuto dell'obbligo dei beneficiari delle risorse PNRR in relazione al Piano Italia a 1 Giga (Missione 1 – Componente 2 – Investimento 3).

Più in particolare, viene consentito di **calcolare** come **raggiunto** il traguardo della **copertura territoriale** con la fibra ottica o con il FWA, se in questa sono inseriti **numeri civici** diversi da quelli individuati in precedenza dalla **mappatura prevista, purché a essi omogenei**.

Durante l'esame alla Camera, all'art. 20 del decreto-legge in commento viene inserito un nuovo **comma 5-bis**, che **modifica il contenuto dell'obbligo gravante sui beneficiari** (TIM e *OPENFIBER*) dei fondi PNRR afferenti alla Missione 1, Componente 2, Investimento 3.

Più nello specifico: nell'ambito del citato Investimento 3 del PNRR è inserito il **Piano Italia a 1 Giga**, che consiste nel dotare il nostro Paese di una più completa copertura dell'infrastruttura per le telecomunicazioni.

A tale proposito, si ricorda che la Commissione europea nel 2013 ha stabilito una **classificazione** per misurare il livello di **investimenti privati** nelle reti a banda ultralarga, nei diversi comuni e, a volte, anche all'interno di diverse zone nella stessa città (poiché la mappatura è effettuata per numeri civici, nello stesso Comune possono essere identificate aree di diverso tipo). In questo contesto, il territorio è diviso in **aree nere, grigie e bianche**:

- le aree “**nere**”, più densamente popolate, sono quelle nelle quali, si riscontra la presenza di almeno due reti a banda ultralarga di operatori diversi;
- le aree “**grigie**”, sono quelle nelle quali si registra la presenza di una sola rete a banda ultralarga (ed è improbabile che altri operatori **decidano di investire**);
- le aree “**bianche**”, sono quelle nelle quali **non** è presente un'infrastruttura per la banda ultralarga. In tali aree – c.d. a **fallimento di mercato** – nessun operatore trova convenienza all'investimento e, pertanto, è necessario l'intervento pubblico.

In Italia, a occuparsi di questa classificazione è **INFRATEL**, società controllata dal MiMIT.

In questo senso, il Piano Italia a 1 Giga rientra nell'obiettivo (*target*) **17** e porta lo stanziamento di circa **3 miliardi e 500 milioni** di euro di

prestati. Esso è volto alla **copertura di numeri civici nelle zone grigie**⁵³ e ha come presupposto operativo la **mappatura** dei numeri civici medesimi.

Più in dettaglio, l'obiettivo PNRR è di raggiungere **3 milioni e 400 mila** numeri civici, **450 mila** dei quali di **case sparse** (cioè non in edifici in zone urbanizzate ma in località di difficile accesso) con la fibra ottica (col sistema *Fiber to the Home – FTTH/B*) oppure con il *Fixed Wireless Access (FWA)* cioè con le frequenze radio senza il sostegno della fibra.

La **mappatura** è stata avviata il **27 luglio 2021**. Indi:

- il **23 dicembre 2021** il Governo ha sottoscritto **convenzioni** con i soggetti attuatori (INVITALIA e INFRATEL);
- a sua volta il **15 gennaio 2022** INFRATEL ha pubblicato il **bando per concessione dei fondi pubblici**, suddiviso in **15** lotti;
- il **24 maggio 2022** sono stati aggiudicati 14 lotti a TIM e *OPENFIBER*⁵⁴, per un complesso di circa 3 miliardi e 390 milioni;
- il **22 giugno 2022** è stato aggiudicato l'ultimo lotto per le province autonome di Trento e Bolzano alla TIM, per circa 65 milioni;
- al **12 dicembre 2022** era stato erogato a INFRATEL il 10 per cento delle risorse assegnate ai beneficiari ai fini dell'anticipo previsto dall'art. 18, comma 11-ter del decreto-legge n. 13 del 2023;
- poi il **27 novembre 2023**, INFRATEL ha chiesto una maggiore anticipazione. Infatti hanno richiesto:
 - *OPENFIBER* l'erogazione di un anticipo complessivo pari a 548.284.288 € relativo ai lotti aggiudicati (Puglia, Toscana, Lazio, Sicilia, Emilia-Romagna, Campania, FVG - Veneto, Lombardia);
 - TIM l'erogazione di un anticipo complessivo pari di 488.346.984 € relativo ai lotti aggiudicati (Sardegna, Abruzzo - Molise - Marche - Umbria, Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta, Calabria Sud, Calabria Nord (CS), Basilicata, P.A. Trento e Bolzano).

Dalla piattaforma Connetti Italia - Reti Ultraveloci, risulta che a **gennaio 2024** sono **418.020** i **civici connessi** (6,08 per cento) e **1.098.339** i civici in lavorazione (15,98 per cento), su un totale di **6.872.070 civici da connettere**.

In questo contesto, la nuova disposizione parrebbe – pur nell'ambito di una formulazione non sempre chiarita nella Relazione tecnica di accompagnamento alla proposta di modifica approvata dalla Camera – **consentire** ai beneficiari del finanziamento di **considerare raggiunto**

⁵³ In realtà l'obiettivo originario era il cablaggio delle singole **unità immobiliari**. In seguito alla revisione dell'8 dicembre 2023 l'obiettivo è ora riferito ai **numeri civici**.

⁵⁴ Si rammenta che *OPENFIBER* è una società partecipata dalla CDP, al **60 per cento**, e dal fondo australiano **Macquarie**, al **40 per cento** ed è proprietaria di una rete esclusivamente in **fibra**.

l'obiettivo quantitativo dei numeri civici se la copertura non arriva a tutti i civici inseriti nella mappatura ma comprende, invece, **nuovi numeri civici** che siano di una tipologia **omogenea**.

In pratica (e per come sembra evincersi dalla Relazione tecnica), i beneficiari – nello svolgimento dei sopralluoghi *in situ* (il c.d. *walk in*) e nel progresso dei lavori – verificano le condizioni materiali del collegamento alla rete di accesso. In esito a tale avanzamento, potrebbero constatare che **taluni civici** – inseriti nella mappatura – **non** sono effettivamente luoghi o unità edilizie per cui la copertura di rete è necessaria o possibile. Da ciò potrebbe conseguire il pericolo del ritardo nel raggiungimento del traguardo entro il termine prestabilito dal PNRR. Di qui il senso della nuova disposizione, che consente agli operatori beneficiari di **estendere la copertura di rete a diversi civici**, che abbiano **caratteristiche omogenee** a quelle in corso di copertura.

Sicché, il **terzo periodo** del **comma 5-bis** in commento prevede che la **modalità d'individuazione** dei civici – per così dire – sostitutivi avvenga con **atti aggiuntivi** da stipularsi tra INFRATEL, da un lato, e TIM e *OPENFIBER*, dall'altro, **entro 60 giorni** dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione; e che gli atti aggiuntivi dispongano che l'**effettiva indicazione** di tali numeri civici avvenga entro un termine certo, che non ecceda i successivi **30 giorni**.

Per il caso in cui questo secondo termine non sia rispettato, si applicano i poteri sostitutivi della Cabina di regia prevista nell'art. [12 del decreto-legge n. 77 del 2021](#) (c.d. *Semplificazioni-bis*).

L'ultimo periodo del comma prevede la clausola d'invarianza finanziaria.

Articolo 20-bis **(Interoperabilità portuale)**

L'articolo 20-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede che le **Autorità di sistema portuale** garantiscano l'**interoperabilità** tra i sistemi *Port Community System* con la **Piattaforma logistica digitale nazionale**.

Più in dettaglio, con l'art. **20-bis** – inserito dalla Camera – si prevede che le **Autorità di sistema portuale** (16 in tutto, ai sensi della legge n. 84 del 1994, come riformata) mettano a fattor comune le il loro sistema *Port Community System* con il Piano logistico digitale nazionale, in coerenza con il PNRR.

La Missione 3, Componente 2, Riforma 2.2. è volta proprio a rendere **interoperabili i *Port Community System***, ovvero gli strumenti di digitalizzazione dei movimenti di **passenger** e **merci** delle singole Autorità di sistema Portuale, in modo che siano compatibili tra di loro e con la Piattaforma Logistica Nazionale UIRNET.

Le AdSP dovranno quindi – con le risorse disponibili a legislazione vigente e, quindi, a invarianza di spesa – provvedere a realizzare un sistema digitale che **consenta lo scambio di dati inerenti a passeggeri e merci tra amministrazioni pubbliche** e con i **sogetti privati che operano nel settore merci e logistica**.

Il sistema da realizzare dovrà essere compatibile con il [regolamento 2020/1056/UE](#) nel rispetto delle “Linee guida sull’interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni” e dell’art. [69 del codice dell’amministrazione digitale](#) (decreto legislativo n. 82 del 2005).

Sono escluse dall’ambito applicativo della disposizione le informazioni contenute nelle **banche dati della Polizia di Stato**.

Articolo 21
*(Dematerializzazione digitale
ed Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)*

L'articolo 21 dispone in materia di supporto tecnico-amministrativo da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mediante convenzione, alle pubbliche amministrazioni, nei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale.

L'articolo 21 detta disposizioni relative a un coinvolgimento dell'**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni.**

Siffatti processi hanno ricevuto impulso da atti dell'Unione europea, in particolare i regolamenti UE n. 240 e n. 241 del 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il primo ha istituito un "sostegno tecnico", intendendosi con queste misure che aiutino le autorità nazionali ad attuare riforme istituzionali, amministrative e strutturali, rafforzative della resilienza, coesione economica, sociale e territoriale, ed a sostegno della pubblica amministrazione nella preparazione di investimenti. Tra le azioni ammesse al sostegno tecnico figura la creazione delle capacità informatiche, inclusi programmi volti alla digitalizzazione dei servizi pubblici, in particolare nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della giustizia. Il secondo, non occorre ricordare, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, perseguendo tra i suoi vari obiettivi la digitalizzazione dei servizi (tra cui sanità, trasporti, sistema giudiziario) e lo sviluppo di infrastrutture digitali e di dati, poli di innovazione digitale nonché soluzioni digitali aperte, come anche la digitalizzazione delle imprese.

Il **comma 1**, per tale riguardo della dematerializzazione e digitalizzazione documentale, prevede che le **pubbliche amministrazioni** (manca una maggiore specificazione mediante rinvio normativo) possono avvalersi del **supporto tecnico-operativo** assicurato dell'**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.**

Si tratta di ausilio per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, e per coprire le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi. Comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa (anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati).

Tale è infatti il supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate, come disegnato in via generale [dall'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021](#), cui la disposizione in esame fa rinvio.

Le amministrazioni interessate si avvalgono del supporto tecnico-operativo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mediante apposite **convenzioni**.

Altresì può avvalersi dell'Istituto, mediante apposita convenzione, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, aggiunge il **comma 2**.

Tale avvalimento è volto alla realizzazione di **programmi pilota** di definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità.

L'avvalimento è a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge n. 59 del 2021.

L'appostamento complessivo cui si fa così rinvio, entro cui attingere le risorse necessarie, è pertanto quello che destina ai servizi digitali e cittadinanza digitale (per gli anni ancora a venire) 50 milioni per l'anno 2024, 40 milioni per l'anno 2025 e 10 milioni per l'anno 2026.

Per prestare il supporto tecnico-operativo di cui tratta il presente articolo, il **comma 3** prevede che **l'Istituto Poligrafico può avvalersi** (ancora, sulla base di un'apposita convenzione) **di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate**, che siano, anche in relazione al relativo gruppo societario, **dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale, e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica, che, anche in relazione a società controllate, siano - e qui interviene modifica introdotta dalla Camera - gestori di identità digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati** presso l'Agenzia per l'Italia digitale (ai sensi dell'articolo 29 del Codice dell'amministrazione digitale), con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

La modifica approvata formula la condizione che i soggetti di cui l'Istituto Poligrafico possa avvalersi, siano gestori di identità digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati.

Nel testo originario del decreto-legge, la condizione era che tali soggetti fossero "*Identity Provider*" e avessero la qualifica di "*Certification Authority*" accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Può ricordarsi, per questo profilo, come il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) annoveri un insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso

in rete, per cittadini e imprese. Attualmente gli *Identity Provider* (gestori di identità) accreditati sono dodici, il cui elenco è pubblicato sul [sito](#) dell'AgID: Aruba, Etna Hitech, InfoCamere SC., InfoCert, Intesi Group, Lepida, Namirial, Poste Italiane, Register, Sielte, TeamSystem, TI Trust Technologies.

Una *Certification Authority* (CA) è un soggetto autorizzato a rilasciare certificati digitali tramite una procedura di certificazione che si avvale di un sistema di crittografia a doppia chiave.

Taluni degli *Identity Provider* hanno altresì la qualifica di *Certification Authority*.

Si rammenta che il [decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116](#), novellando la [legge n. 559 del 1966](#), ha recato la disciplina concernente il riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in vista della sua trasformazione in società per azioni.

Successivamente, la [deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59](#) ha stabilito la suddetta trasformazione in società per azioni dalla data del 17 ottobre 2002.

CAPO VI – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA**Articolo 22, comma 1, lett. a), e commi 3-4**
(Addetti all'ufficio per il processo)

L'articolo 22, comma 1, lett. a), modifica le **condizioni per l'ammissione al bando di concorso** per il reclutamento di **addetti all'ufficio per il processo**, prevedendo, altresì, che il servizio prestato costituisca **titolo di preferenza nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato**.

L'articolo 22, comma 1, lett. a), interviene sull'art. 11 del DL 9 giugno 2021, n. 80 (convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2013, n. 113), in materia di **addetti all'ufficio per il processo (UPP)**.

L'art. 11 del DL 80/2021 è volto a realizzare quanto specificamente previsto nel **Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR)** ed in particolare a favorire la **piena operatività delle strutture dell'ufficio per il processo**, sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa.

A tal fine la citata disposizione:

- autorizza l'assunzione tramite concorso di addetti all'ufficio per il processo: 16.500 unità nell'ambito della giustizia ordinaria, e 326 unità nell'ambito della giustizia amministrativa, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026 (comma 1);
- con riferimento alle procedure assunzionali nell'ambito della giustizia ordinaria, specifica i titoli richiesti per l'accesso, i profili professionali e il trattamento economico (comma 2);
- individua i profili professionali per le assunzioni da parte della giustizia amministrativa (comma 3);
- specifica che il servizio prestato con merito al termine del rapporto di lavoro presso l'ufficio del processo: costituisca titolo per l'accesso al concorso in magistratura; equivalga ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio e ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali nonché sia titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria (comma 4);
- prevede la possibilità, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, di attribuire un punteggio aggiuntivo in favore di coloro che abbiano ricevuto un attestato di servizio prestato con merito (comma 5);
- reca le previsioni relative alla copertura finanziaria (comma 7).

Si ricorda che l'ufficio per il processo è stato originariamente istituito dal d.l. 90/2014, che ha inserito l'articolo 16-*octies* nel d.l. 179/2012, ed è attualmente disciplinato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151, recante norme sull'ufficio per il

processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134.

L'ufficio per il processo è istituito al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Gli uffici per il processo civile e per il processo penale sono costituiti presso i tribunali ordinari, le corti d'appello e la Corte di cassazione nonché presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per i minorenni, per le persone e le famiglie.

Oltre che dal personale assunto ai sensi del citato art. 11 del d.l. 80/2021, l'ufficio per il processo è costituito da personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, magistrati onorari, i laureati in giurisprudenza ammessi a svolgere la formazione professionale e il tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 37 d.l. 98/2011 e art. 73 d.l. 69/2013.

Nella **Terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR** si precisa che è stata conclusa la prima *tranche* di assunzioni per l'ufficio per il processo. L'investimento è volto a migliorare la qualità e ridurre l'arretrato e i tempi dei procedimenti anche supportando la transizione digitale del sistema giudiziario. A partire dal febbraio 2022 è stato contrattualizzato ed immesso in ruolo un primo contingente di 7.789 addetti UPP e, successivamente, nel mese di ottobre 2022, hanno preso servizio circa 3000 dipendenti con profili tecnici (informatici, statistici, *data entry*, architetti, ingegneri) finalizzati comunque ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo finale. Il *target* PNRR è da considerarsi raggiunto al 31 dicembre 2022 con l'assunzione e presa di servizio di 11.017 dipendenti. Occorre tuttavia segnalare che di questi al 30 aprile 2023 risultano in servizio 9.165 unità (a fronte delle nuove immissioni in servizio, nonché di 2.286 dimissioni). Il dato non pregiudica il conseguimento del predetto *target*, ma invita ad avviare una riflessione sulla necessità di attivare ulteriori procedure concorsuali nonché di capitalizzare l'investimento compiuto per il capitale umano per rafforzare l'efficienza complessiva del sistema giudiziario italiano. In coerenza con il quadro richiamato il Ministero della giustizia ha interamente destinato il contingente di personale degli "addetti UPP" al rafforzamento e alla costituzione degli Uffici per il processo presso il 169 uffici giudiziari coinvolti. Il contingente di personale tecnico, invece, è stato destinato in gran parte ai medesimi uffici giudiziari e in minor numero ad altri uffici giudiziari quali procure, procure generali e direzione generale antimafia, e ad articolazioni del Ministero impegnati nell'attuazione del PNRR per un totale in servizio al 31 dicembre 2022 di 3.173 unità di personale. Al 30 aprile 2023, invece, risultano in servizio 2.861 unità complessive di personale tecnico, a fronte di totali 3.238 immissioni e 377 dimissioni.

La disposizione in commento interviene, in primo luogo, sul comma 2 dell'art. 11 del d.l. 80/2021, in materia di **titolo di studio** richiesto per la partecipazione al **bando di concorso** relativo al reclutamento di addetti

all'ufficio per il processo⁵⁵, stabilendo che il titolo possa essere conseguito **entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, sempreché alla suddetta data sia stato superato l'ultimo esame** previsto dal corso di laurea (n. 1).

Il comma 1, lett. a), in commento interviene, altresì, sul comma 4 del citato art. 11 (n. 2).

Il comma 4 dell'articolo 11, nel testo attualmente vigente prevede che con riguardo agli assunti nell'ambito della giustizia ordinaria - e ai soli funzionari amministrativi per quanto attiene alla giustizia amministrativa - il servizio prestato con merito e attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta **per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione:**

- costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario (lett. a);
- equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio (lett. b);
- equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame (lett. c);
- costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria (lett. d).

In virtù delle modifiche introdotte dalla disposizione in commento:

- è richiesto che il servizio sia prestato per **almeno due anni consecutivi**, non necessariamente nella sede di prima assegnazione (anziché, come previsto dal testo vigente, per l'intero periodo presso la sede di prima assegnazione);
- viene previsto che il predetto servizio costituisca altresì **titolo di preferenza**, a parità di titoli e di merito, nei **concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato** (ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 487/1994).

Tali modifiche si applicano, secondo quanto precisato dal **comma 3** dell'articolo in commento, **anche agli addetti all'ufficio per il processo in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge** (vale a dire, alla data del 2 marzo 2024)

Il **comma 4** dell'articolo in commento reca disposizioni in materia di **copertura finanziaria**. Nello specifico, per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni dei profili professionali di cui all'articolo 11 del d.l. 80/2021 è autorizzato l'utilizzo di una quota pari a euro 2.350.000

⁵⁵ L'art. 11 del d. l. 80/2021 richiede quali titolo il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati.

delle **risorse non utilizzate per l'attività di formazione** di tutto il personale a tempo determinato assunto e destinato all'ufficio per il processo di cui all'articolo 16 del d.l. 80/2021, afferenti all'investimento M1C1-1.8 (denominato "Capitale umano e Ufficio per il Processo"). Tale quota di risorse è finalizzata ad incrementare per l'anno 2024 le risorse residue, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica pari a circa 1.650.000 euro, destinate all'espletamento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 14, comma 13, del medesimo d.l. 80/2021 per il reclutamento di addetti UPP.

Articolo 22, comma 1, lett. b)
***(Procedure straordinarie di reclutamento presso
il Ministero della giustizia)***

L'**articolo 22, comma 1, lett. b)**, prevede che per il reclutamento del personale addetto all'ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, possa **attingersi alle graduatorie di altri distretti oggetto di procedura**. Si prevede, inoltre, che nei confronti del medesimo personale assunto a tempo determinato, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere **differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026**.

L'**art. 22, comma 1, lett. b)** interviene sull'art. 14 del d.l. 80/2021 in materia di **procedure straordinarie di reclutamento presso il Ministero della giustizia**.

Viene, in primo luogo, modificato il comma 11 dell'articolo citato, prevedendo che, nel caso di incapacienza, rispetto ai posti messi a concorso, della graduatoria distrettuale relativa a un determinato profilo, le domande di partecipazione dei candidati idonei utilmente collocati nelle graduatorie di altri distretti alle procedure di scorrimento delle graduatorie medesime, possano essere presentate **non più per uno solo, ma per uno o più distretti** oggetto della procedura (**n. 1**).

Inoltre, viene inserito nel citato articolo il comma 12-*quater*, volto a prevedere che qualora un lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia ai sensi degli artt. 11 e 13 del medesimo d.l. 80/2021 – vale a dire rispettivamente quale addetto all'ufficio per il processo e nell'ambito del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR – risulti vincitore di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere **differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026**, con l'assenso sia dell'amministrazione di nuova destinazione sia del lavoratore interessato (**n. 2**).

Articolo 22, comma 1, lettera c)
(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)

L'articolo 22, comma 1, lettera c), reca disposizioni per la **stabilizzazione** nei ruoli del Ministero della giustizia **del personale assunto a tempo determinato** al fine di contribuire al raggiungimento dei traguardi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Più nel dettaglio, la lettera c) introduce un **nuovo articolo (art. 16-bis)** nel [decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha previsto speciali procedure per l'assunzione a tempo determinato di personale con diverse professionalità e qualifiche, destinato ad affiancare il personale del Ministero della giustizia nel conseguimento dei traguardi concordati con la Commissione europea nell'ambito del PNRR.

Tale nuovo articolo, rubricato "*stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato*", si compone di due commi:

- il **comma 1** riguarda il personale assunto presso il **Ministero della giustizia**;
- il **comma 2** riguarda il personale assunto nell'ambito della **Giustizia amministrativa**.

Il **comma 1** autorizza il **Ministero della giustizia a trasformare** i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 13 del citato d.l. 80/2021 **in contratti a tempo indeterminato, con l'inserimento** dei soggetti interessati **nei ruoli del Ministero** medesimo.

Per quanto riguarda il contingente di personale di cui all'articolo 11 del d.l. 80/2021 si ricorda che tale disposizione ha autorizzato, nel periodo 2021-2024, il reclutamento tramite procedura concorsuale di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo con contratto di lavoro a tempo determinato (per maggiori approfondimenti si rinvia alle schede di commento delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) del provvedimento in esame - v. *sopra*).

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13 del d.l. 80/2021, invece, si fa presente che tale disposizione, ha autorizzato, nel periodo 2021-2026, il reclutamento tramite procedura concorsuale di un contingente 4.745 unità di personale amministrativo non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026, al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR.

Il transito nei ruoli del Ministero avrà luogo a decorrere dal **1° luglio 2026** ed interesserà quei dipendenti che:

- hanno prestato servizio per **almeno 24 mesi** continuativi nella qualifica di pertinenza;
- risultano essere ancora **in servizio al 30 giugno 2026**.

La **stabilizzazione** prevista dal neo introdotto art. 16-*bis* avviene in deroga a quanto stabilito dall'art. 20 del [d.lgs. n. 75 del 2017](#), ferme restando le facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e comunque **nell'ambito dei posti disponibili in organico**.

A tal fine è previsto l'esperimento di una **selezione comparativa** del personale idoneo, sulla base dei requisiti sopra evidenziati, da effettuarsi a livello distrettuale e centrale; è comunque prevista la possibilità di **scorrimento tra i diversi distretti**.

L'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, detta norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le amministrazioni possano assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti: risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; abbia maturato al 31 dicembre 2024, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il **comma 2**, con disposizione analoga, **autorizza il Segretariato generale della giustizia amministrativa a stabilizzare** nei propri ruoli i dipendenti assunti con contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato d.l. 80/2021. Tale autorizzazione opera nel limite di **ottanta unità** da inquadrare nell'area dei **funzionari**, e di **dieci unità** da inquadrare nell'area **assistenti**, come definite dal vigente contratto collettivo nazionale, comparto funzioni centrali.

La stabilizzazione avviene previa **selezione comparativa**, che avrà luogo a decorrere dal **1° luglio 2026** ed interesserà quei dipendenti che:

- hanno prestato servizio per **almeno 24 mesi** continuativi nella qualifica di pertinenza;
- risultano essere ancora **in servizio al 30 giugno 2026**.

Anche in questo caso, la stabilizzazione opera in deroga a quanto stabilito dall'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 (v. *sopra*).

Conseguentemente, a differenza di quanto previsto dal comma 1 per il Ministero della giustizia, si dispone un corrispondente **incremento dei posti**

disponibili nella dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa e si provvede alla **copertura degli oneri** derivanti dalla disposizione in commento, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, a valere sulle **risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa** disponibili a legislazione vigente.

Alla **compensazione dei relativi effetti finanziari**, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2024 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

A seguito della pubblicazione di una **rettifica** nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 54, del 5 marzo 2024, la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento è da intendersi per l'anno 2026 e a decorrere dall'anno 2027.

Con riferimento alla stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato, si riportano di seguito i principi enunciati anche recentemente dalla Corte costituzionale.

In particolare, nella sentenza n. 90 del 2012, la Corte ha giudicato fondata con riferimento ai principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio sulla legge n. 4 del 2011 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. La norma impugnata prevedeva che nelle procedure di reclutamento del personale regionale la percentuale di posti riservata all'ingresso dall'esterno non potesse essere inferiore al 50 per cento "salvo che per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici". In proposito, la Corte ha ricordato che "l'attivazione solo delle procedure riservate agli interni (le quali possono giungere fino al limite del 50 per cento dei posti coperti attraverso prove pubbliche del triennio precedente), congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta [ai fini della valutazione del rispetto degli articoli 3 e 97 ndr], rappresentata dal comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la "possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso". La Corte costituzionale ha altresì evidenziato che alla quota massima del 50 per cento non si può derogare "sulla base della semplice circostanza che determinate categorie di personale abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione interessata (sentenza n. 205 del 2006),

nonché sulla base della personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006)”. Sulla stessa linea della sentenza n. 90 del 2012 si pongono, tra le altre, la precedente sentenza n. 235 del 2010 e la successiva sentenza n. 137 del 2013. In particolare, quest’ultima, con riferimento ad una legge regionale della Regione Piemonte ha rilevato che “questa Corte ha in più occasioni sottolineato che disposizioni regionali le quali inquadrino stabilmente lavoratori precari all’interno delle amministrazioni, regionali e locali, senza neppure predeterminare la quota massima dei posti a loro destinati, si pongono in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, sia con riferimento al principio del pubblico concorso, sia con riguardo ai principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione”.

Articolo 22, comma 2
(Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia)

L'articolo 22, comma 2, proroga al **biennio 2024-2025** l'autorizzazione per il Ministero della giustizia all'**assunzione di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'articolo 22, comma 2, dispone la **proroga al biennio 2024-2025** dell'autorizzazione per il Ministero della giustizia all'**assunzione di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, prevista per il biennio 2023-2024 dall'art. 13, comma 2, del d.l. 75/2023 (convertito con modificazioni dalla legge 112/2023), al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma 2 dell'art. 13 del d.l. 75/2023 prevede che le 70 unità di cui è autorizzata l'assunzione siano così ripartite:

- una quota non inferiore al 50 per cento ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche;
- una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui riservata, mediante procedure comparative che tengano conto dei criteri e requisiti di cui all'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del d.lgs. 165/2001 al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti e con almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale;
- una quota non superiore al 15 per cento dei posti residui al predetto personale che abbia ricoperto o ricopra incarichi dirigenziali di livello non generale per almeno un triennio con valutazione positiva.

Ai fini dell'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di **euro 935.200 per l'anno 2024**, cui si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia di cui all'art. 16, comma 3, del d.l. 75/2023.

Articolo 22, comma 5, 6 e 7
(Albo dei periti presso il tribunale)

I **commi 5, 6 e 7 dell'articolo 22** recano disposizioni in materia di **categorie e settori di specializzazione dei periti** iscritti nell'apposito **Albo** istituito presso il tribunale.

In particolare, il **comma 5**, interviene sull'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, in materia di **Albo dei periti presso il tribunale**.

In primo luogo, alla **lettera a)**, si prevede che nell'ambito dell'albo dei periti istituito in ogni tribunale sia prevista la categoria di **esperti in trascrizione**.

L'albo dei consulenti tecnici per l'ambito civile e l'albo dei periti per l'ambito penale identificano l'insieme dei tecnici di cui l'ufficio del Tribunale può avvalersi, essendo abilitati su richiesta ad assistere il giudice nella soluzione di singoli atti o durante tutto il processo. Si ricorda che l'art. 67 disp. att. c.p.p., prevede che presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie. Le **categorie di esperti** che sono **sempre previste** nell'albo sono:

- medicina legale;
- psichiatria;
- contabilità;
- ingegneria e relative specialità;
- infortunistica del traffico e della circolazione stradale;
- balistica;
- chimica;
- analisi e comparazione della grafia;
- interpretariato e traduzione.

Ai sensi del successivo art. 68 disp. att. c.p.p., l'albo dei periti è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un **comitato** da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere.

La successiva **lettera b)** inserisce il comma 5-*bis* nel citato art. 67 disp. att. c.p.p. prevedendo che le **ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione** di ciascuna categoria siano stabilite con **decreto del Ministro della giustizia**, da adottare in concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*.

Ai sensi del **comma 6**, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, per l'individuazione delle ulteriori categorie dell'albo dei periti e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria si fa riferimento, ove compatibili, alle categorie e ai settori di specializzazione previsti dagli allegati A e B del [decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109](#), recante la disciplina l'**albo dei consulenti tecnici** previsto dall'art. 13 delle disp. att. c.p.c.

Il citato decreto n. 109 del 2023 reca il regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale.

L'Allegato A reca numerose categorie (che vanno, solo per citarne alcune, dall'agricoltura alle assicurazioni, dalla biologia alla chimica, dall'edilizia all'informatica, dall'ingegneria alla mediazione interculturale, dalla medicina alla psicologia, dall'urbanistica alla veterinaria), e i corrispondenti settori di specializzazione.

L'Allegato B contiene invece la tabella di equipollenza relativa ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica.

Nell'albo sono indicati, per ciascun consulente, la categoria e il relativo settore di specializzazione; il titolo di studio conseguito; l'ordine o il collegio professionale di appartenenza (o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio per le professioni non organizzate in ordini o collegi); la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione; il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione; il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico; il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.

Infine, il **comma 7** prevede l'**aggiornamento**, a cura del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, **delle specifiche tecniche** per la presentazione delle **domande di iscrizione all'albo** dei periti presso il tribunale per i procedimenti penali (come all'albo dei consulenti tecnici per il processo civile), nonché per la loro **tenuta**, secondo quanto stabilito dall'art. 16-*novies* del [decreto-legge n. 179 del 2012](#), convertito, con modificazioni, con legge n. 221 del 2012, al fine di consentire la piena operatività dell'albo dei periti nell'ambito del processo penale.

Si segnala che il Ministero della giustizia ha realizzato un unico portale, denominato "[Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale](#)", attraverso cui inoltrare in forma telematica le domande di iscrizione a ciascun albo circondariale, in vista della **dismissione degli albi/elenchi cartacei** che avverrà **a partire dal 4 marzo 2024**.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dal citato art. 16-*novies*, le domande di iscrizione all'albo dei periti possono essere inserite esclusivamente con modalità telematiche e che gli albi medesimi sono tenuti con modalità esclusivamente informatiche.

Inoltre, sempre ai sensi del citato art. 16-*novies*, il provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che reca le specifiche tecniche per l'iscrizione e la tenuta degli albi deve essere conforme alla disciplina recata dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al [d.lgs. n. 82 del 2005](#), e deve altresì essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia.

Le [specifiche tecniche](#) già adottate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del 4 dicembre 2023 sono state ripubblicate sul sito del Ministero modificate nelle premesse in conseguenza dell'emanazione del decreto-legge in commento.

Articolo 23

(Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'**articolo 23** prevede incentivi economici per il personale degli uffici giudiziari che raggiungono l'obiettivo del PNRR di **riduzione dei procedimenti civili pendenti**.

Più nel dettaglio il **comma 1** prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, il Ministero della giustizia debba rilevare, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di **riduzione dei procedimenti civili pendenti** per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e procedere all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali.

In relazione al settore **Giustizia**, il PNRR prevede specifiche risorse per riforme e investimenti di **efficienza e competitività** nel sistema giustizia italiano.

I risultati perseguiti sono:

- riduzione del tempo di durata del giudizio
- abbattimento dell'arretrato giurisdizionale
- digitalizzazione del processo
- riqualificazione del patrimonio immobiliare giudiziario

Fra gli interventi di titolarità del Ministero della giustizia il PNRR include la **riforma del processo civile** (M1C1-R1.4).

La **riforma della Giustizia civile** rappresenta nel **PNRR** un intervento **orizzontale** le cui innovazioni strutturali influenzano una pluralità di settori d'intervento del Piano. Il progetto di riforma della giustizia civile, avviato con la [legge 26 novembre 2021, n. 206](#) (attuata con il [decreto legislativo n. 149/2022](#)), mira a ricondurre il processo civile a canoni **d'efficienza e competitività**, riducendo i **tempi di svolgimento del giudizio** e il **carico pendente**.

In particolare, come specificato nell'allegato al PNRR, il Governo si poneva l'obiettivo di:

- un abbattimento dell'arretrato civile del 65% in primo grado e del 55% in appello, entro la fine del 2024;
- un abbattimento dell'arretrato civile del 90%, in tutti i gradi di giudizio, entro la metà del 2026;
- una riduzione del 40% della durata dei procedimenti civili entro la metà del 2026;

Come si sottolinea nella **Relazione sull'amministrazione della giustizia 2023** ([Doc. IX, n.2](#)) a seguito di un articolato *iter* procedimentale, nel corso del quale si sono svolti numerosi incontri con i servizi tecnici della Commissione Europea

finalizzati alla discussione delle proposte di revisione del PNRR presentate dal Ministero della Giustizia, sono state formalizzate le proposte di modifica definitive e il 24 novembre 2023 la Commissione Europea ha approvato la proposta di modifica della Decisione di Esecuzione del Consiglio e del suo allegato (“CID”). La revisione del Piano è stata adottata dal Consiglio UE l’8 dicembre 2023.

Le richieste di **modifica del PNRR Giustizia** hanno riguardato alcune delle misure in corso di attuazione. In particolare con riguardo alla Riforma 1.4 relativamente ai target statistici di **abbattimento dell’arretrato civile** (M1C1– 43 – 44 con scadenza dicembre 2024 e M1C1 – 47 – 48 con scadenza giugno 2026), alla luce delle argomentazioni fornite dal Ministero in ordine, tra l’altro, alla oggettiva difficoltà di aggredire entro giugno 2026 l’arretrato formatosi a partire dal 2023, la Commissione ha distinto due intervalli temporali: quello precedente al periodo dell’emergenza pandemica Covid-19 (fascicoli che hanno generato arretrato fino al 31.12.19) e quello successivo, che va dal 2020 al 2022 e comprendente le prime fasi di attuazione del PNRR. Le proposte accolte dalla Commissione hanno portato quindi ad una **revisione sostanziale dei target**. In particolare, i *target* revisionati prevedono:

- entro dicembre 2024 (M1C1 – 43 – 44) la **riduzione del 95% dell’arretrato al 31.12.2019 presso i Tribunali (337.740) e le Corti di Appello (98.371)**. Mediante tale revisione la *baseline* 2019 assume carattere statico e l’impegno per gli Uffici Giudiziari si focalizza, per il 2024, sulla definizione dei fascicoli pendenti iscritti fino al 31 dicembre 2016 per i Tribunali e fino al 31 dicembre 2017 per le Corti di Appello;
- entro giugno 2026 (M1C1 – 47 – 48) la **riduzione del 90% delle cause pendenti al 31.12.2022** presso i Tribunali relative a fascicoli iscritti dal 01.01.2017 (1.197.786) e la riduzione del 90% delle cause pendenti al 31.12.2022 presso le Corti d’Appello relative a fascicoli iscritti dal 01.01.2018 (179.306). Anche in questo caso, è stato chiarito il carattere statico della *baseline* di riferimento (casi pendenti al 31.12.2022). Mediante tale revisione, la *baseline* di riferimento è stata ampliata, comprendendo tutti i fascicoli pendenti e non solo l’arretrato e consentendo, pertanto, di valorizzare lo sforzo di definizione non esclusivamente con riferimento all’arretrato. Inoltre, l’intervallo temporale di riferimento è stato delimitato assumendo quale termine ultimo di osservazione la fine del 2022. Il raggiungimento di tali nuovi *target* richiederà pertanto un’adeguata attenzione, negli anni di attuazione del PNRR 2024-2026, alla definizione dei fascicoli iscritti fino al 2022.

È stata inoltre introdotta una **nuova milestone (M1C1 – 37 bis** con scadenza marzo 2024). Sempre nella Relazione annuale si sottolinea che a fronte del riconoscimento di margini di maggiore flessibilità, la Commissione ha chiesto uno sforzo integrativo volto a favorire il raggiungimento dei target assegnati. A tal fine è stato chiesto di realizzare entro marzo 2024 tutte le condizioni normative necessarie per attivare opportuni incentivi, economici e non, per:

- potenziare gli Uffici del processo, anche mediante incentivi, per attrarre e trattenere i dipendenti assunti sulla base del programma di assunzioni del PNRR;

- **offrire incentivi** per:
 - **sostenere i tribunali meno efficienti nella riduzione dell'arretrato giudiziario civile;**
 - **ricompensare gli Uffici Giudiziari che raggiungono gli obiettivi annuali specifici di riduzione del numero di cause pendenti nel sistema giudiziario civile.**

Tali incentivi saranno finanziati con le risorse economiche derivanti dai risparmi di spesa dovuti alle minori assunzioni e con eventuali ulteriori risorse individuate dal Ministero della Giustizia. Da ultimo nella Relazione si evidenzia come entro marzo 2024 dovranno essere adottati gli atti normativi necessari all'implementazione del sistema di incentivi.

Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della giustizia può individuare una quota delle risorse di cui all'investimento M1C1- 1.8 del PNRR, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della giustizia (**comma 2**).

Si rammenta che con il PNRR, nell'ambito dell'**Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi**, è stato avviato un piano straordinario di reclutamento di personale amministrativo a tempo determinato **di 10.000 unità**, diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e a potenziare la struttura dell'**Ufficio Per il Processo**.

L'obiettivo perseguito è l'**abbattimento dell'arretrato** e la **riduzione della durata dei procedimenti**, dando altresì supporto ai giudici nell'attuazione della transizione digitale della giustizia.

Per il finanziamento degli obiettivi programmati sono state stanziare risorse per **2.268.050.053,73 di euro**, di cui **647.381.274,71 di euro** già spesi al 31 dicembre 2023 per stipendi, procedure di reclutamento e formazione.

A valle della revisione del PNRR intervenuta a dicembre 2023, le unità di personale sono così ripartite:

- **8.250 addetti all'Ufficio per il processo** laureati in scienze giuridiche ed economiche, di cui 8.050 per gli Uffici di primo e secondo grado e 200 per la Corte di Cassazione
- **Ulteriori 4.000 (dato provvisorio) addetti all'Ufficio per il processo** laureati in scienze giuridiche, che saranno assunti entro giugno 2024
- **2.100 unità di personale amministrativo e tecnico** laureati con profili IT senior, tecnico di contabilità senior, tecnico di edilizia senior, tecnico di amministrazione, tecnico statistico, analista di organizzazione
- **145 unità di personale amministrativo e tecnico** diplomati specializzati con profili IT junior, tecnico di contabilità junior, tecnico di edilizia junior
- **2.500 unità di personale amministrativo e tecnico** diplomati non specializzati con profilo di operatore di data entry

Il **comma 3** prevede le modalità e i limiti di utilizzo delle risorse individuate al comma 2 e la destinazione delle risorse eventualmente non

attribuibili. La corresponsione degli incentivi al personale amministrativo interessato dovrà avvenire in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi di riduzione dei procedimenti civili pendenti e sulla base dei criteri previsti dalla **contrattazione integrativa** (nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo). L'eventuale quota di risorse non attribuibile al personale sarà versata dal Ministero della giustizia in favore dei conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia (**comma 4**).

Articolo 23-bis
(Applicazioni straordinarie di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi PNRR)

L'**articolo 23-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede la possibilità di ricorrere ad **applicazioni extradistrettuali di magistrati** al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR in materia di **abbattimento dell'arretrato civile**. L'applicazione ha durata sino al **30 giugno 2026**, inoltre, con finalità incentivanti, si prevede che la stessa valga quale **punteggio aggiuntivo** ai fini degli scatti di anzianità e che al magistrato applicato spetti una specifica **indennità**.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che il Consiglio superiore della magistratura (CSM), in deroga a quanto previsto dall'art. 110 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941), predisponga un **piano straordinario di applicazioni extradistrettuali** al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR in materia di abbattimento dell'arretrato civile.

A tal fine, **entro trenta giorni** dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il CSM, con propria delibera, individua gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni, il numero di magistrati da applicare, fino a un **massimo di 60 unità** e bandisce la procedura di interpello.

L'applicazione, disciplinata dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario (r.d. n. 12 del 1941), comporta l'inserimento, in via contingente e temporanea, di uno o più magistrati all'interno di un ufficio diverso da quello di appartenenza. Si tratta, dunque, di un istituto cui si fa ricorso per esigenze di servizio dell'ufficio imprescindibili e prevalenti, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, assenza o impedimento dei magistrati dell'ufficio Può, pertanto, farsi ricorso all'istituto dell'applicazione per sopperire a vacanze di organico o per potenziare l'organico di un ufficio. La scelta dei magistrati da applicare avviene sulla base dei criteri previamente stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 110 dell'ordinamento giudiziario, l'istituto dell'applicazione può protrarsi per un anno e può essere prorogata, in caso di necessità dell'ufficio, soltanto per un periodo non superiore ad un anno. Si consente, inoltre, il prolungamento dell'applicazione per un ulteriore anno in casi valutati dal CSM di eccezionale rilevanza e limitatamente allo svolgimento dei procedimenti per i reati di cui all'art. 51, co. 3-bis, c.p.p.

• **La riduzione dell'arretrato civile nel PNRR**

Il complesso delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nel settore della giustizia sono volte, tra l'altro, a conseguire una **significativa riduzione dell'arretrato e della durata dei processi** civili, penali e amministrativi.

Gli obiettivi originariamente fissati nel PNRR sul tema sono stati **recentemente modificati** nell'ambito della **revisione del Piano**, approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 5 dicembre 2023.

In particolare, sono stati **modificati gli indicatori relativi all'abbattimento dell'arretrato civile**.

I **nuovi obiettivi** da conseguire sono stati pertanto rimodulati come segue:

- un abbattimento del 95% delle cause pendenti rispetto ai valori del 2019 (337.740 in primo grado e 98.371 in secondo grado), entro la fine del 2024;
- un abbattimento del 90% del numero delle cause pendenti aperte tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2022 e ancora aperte al 31 dicembre 2022 (1.197.786) presso i tribunali, entro la metà del 2026;
- un abbattimento del 90% del numero delle cause pendenti aperte tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e ancora aperte al 31 dicembre 2022 (179.306) presso le corti di appello, entro la metà del 2026.

Per quanto riguarda invece la **riduzione del c.d. *disposition time***, tanto per il penale quanto per il civile si continua a calcolare sui valori del 2019; in particolare è richiesta:

- una riduzione del 40% della durata dei procedimenti civili entro la metà del 2026;
- una riduzione del 25% della durata dei procedimenti penali entro la metà 2026.

In particolare si ricorda che la **misura M1C1-37bis** prevede come *milestone* da raggiungere entro il 31 marzo 2024 l'entrata in vigore degli atti di diritto primario e delle fonti di diritto derivato volti, tra l'altro, a ricompensare gli uffici giudiziari che raggiungono gli obiettivi annuali specifici di **riduzione del numero di cause pendenti nel sistema giudiziario civile**.

Il successivo **comma 2** chiarisce che **gli uffici giudiziari** destinatari delle applicazioni debbono essere **individuati dal Consiglio superiore della magistratura** con la collaborazione del Ministero della giustizia, fra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto ai *target* PNRR è **inferiore al valore medio nazionale**. Si chiarisce, inoltre, che l'applicazione può essere disposta indipendentemente dalla integrale copertura dell'organico dell'ufficio.

Il **comma 3** prevede quali **magistrati** possono essere applicati, secondo **criteri** che richiedono:

- che l'ufficio presso il quale opera il magistrato che chiede di essere applicato abbia un **numero di procedimenti pendenti inferiore al livello medio** nazionale e smaltisca i procedimenti in un **tempo inferiore alla media** nazionale e che l'applicazione del magistrato o dei magistrati **non determini una scopertura** dell'organico superiore al 20 per cento;
- che il magistrato da applicare svolga le funzioni civili o le abbia svolte per **almeno due anni negli ultimi dieci**.

Non si prevede, quindi, in relazione al carattere straordinario dell'applicazione, che i magistrati che chiedono l'applicazione debbano avere un'anzianità minima di servizio.

Il **comma 4** specifica che l'applicazione ha una durata corrispondente a quella della realizzazione degli interventi del PNRR, ovvero il **30 giugno 2026**, e che non è rinnovabile o prorogabile.

Si prevede, quindi, che il presidente dell'ufficio giudiziario di primo o secondo grado destinatario delle applicazioni individui i procedimenti civili rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR che si trovano già in fase processuale avanzata, con istruttoria conclusa, e predisponga un piano di definizione degli stessi ai fini **dell'assegnazione ai magistrati applicati**, secondo criteri oggettivi e predeterminati. Il provvedimento del presidente del tribunale è immediatamente esecutivo (**comma 5**).

Il **comma 6** impone che la destinazione dei magistrati applicati possa consistere esclusivamente nella definizione dei procedimenti oggetto di individuazione ai sensi del comma 5.

Il **comma 7** dispone che ai procedimenti individuati ai sensi del comma 5 trovino **applicazione** gli **articoli 189** (*Rimessione al collegio*) e **281-sexies** (*Decisione a seguito di trattazione orale*) **c.p.c. nel testo modificato** dal decreto legislativo n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia del processo civile), in deroga alla disposizione transitoria recata dall'articolo 35 del medesimo decreto legislativo.

Si ricorda, infatti, che il citato articolo 35 prevede che le disposizioni del d.lgs. 149/2022, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Si prevede, altresì, che il magistrato applicato fissi con decreto la data dell'udienza di discussione orale o di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'articolo 189 c.p.c. assegnando i termini ivi previsti, potendo eventualmente formulare una proposta transattiva o conciliativa. Si specifica,

infine, che in caso di **controversie collegiali**, del collegio non possa far pare più di un magistrato applicato.

Ai sensi dell'articolo 189 c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. 149/2022, il giudice istruttore assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171-ter (memorie integrative)

2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente dell'ufficio di applicazione **vigila sull'andamento del piano di smaltimento** ed è tenuto a trasmettere una relazione semestrale al CSM e al Ministero della giustizia (**comma 8**).

Si dispone, inoltre, che il magistrato applicato abbia diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un **punteggio di anzianità aggiuntivo** pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni, oltre all'**indennità spettante in caso di trasferimento d'ufficio** di cui all'articolo 2 della legge n. 133 del 1988. Si specifica, infine, che tale indennità non è cumulabile con l'indennità di missione prevista dall'articolo 13 della legge n. 97 del 1979 (**comma 9**).

L'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, nel disciplinare l'indennità in caso di trasferimento d'ufficio, prevede che al magistrato trasferito d'ufficio è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa per maternità e della paternità e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

Infine, il **comma 10** reca le **disposizioni finanziarie**, provvedendo al reperimento delle risorse finanziarie necessarie a dare attuazione a quanto previsto dal precedente comma 9, pari a 2.467.735 euro per l'anno 2024, a 3.398.205 euro per l'anno 2025 e a 1.699.103 euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse afferenti all'investimento M1C1-I1.8 (Capitale umano e Ufficio per il processo) del PNRR⁵⁶.

⁵⁶ Si ricorda che tale investimento reca una dotazione finanziaria pari a 2.268 milioni di euro.

Articolo 24

(Disposizioni in materia di reclutamento dei magistrati tributari)

L'**articolo 24**, come **modificato** durante l'esame alla Camera, disciplina la **procedura concorsuale** riguardante i magistrati tributari, per consentire la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024. Si definiscono i criteri delle prove concorsuali e del loro svolgimento, nonché per la valutazione dei candidati.

Nel dettaglio, l'**articolo 24** contiene la **disciplina di una procedura concorsuale**, in **deroga a quella ordinaria**, per l'assunzione e assegnazione presso le Corti di giustizia tributaria di un numero di magistrati tributari idoneo a garantire la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024.

Il reclutamento dei magistrati tributari avviene mediante concorso pubblico, di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo n. 545 del 92](#).

La proposta normativa in esame mira, dunque, a contemperare, da un lato, l'esigenza di accelerare i tempi di reclutamento dei magistrati tributari, e, dall'altro, quella di assicurare la professionalità degli stessi, coerentemente con l'obiettivo perseguito con la [legge n. 130 del 2022](#) di professionalizzazione del giudice di merito, approvata in attuazione delle indicazioni contenute nel PNRR.

Il **comma 1** dell'**articolo 24** in esame introduce i nuovi **commi 10-bis** e **10-ter** all'articolo 1 della citata legge n. 130 del 2022.

Il **comma 10-bis** prevede una **procedura concorsuale semplificata** per l'anno 2024, finalizzata all'assunzione di 68 magistrati tributari oltre alle unità di magistrati non assunte ai sensi del comma 10 della legge 130 del 2022. Tale procedura, per la quale non si applica la riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 130 del 2022, è articolata in una prova preselettiva, due prove scritte ed una prova orale.

Per quanto riguarda la **prova preselettiva**, la norma prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane.

La relazione tecnica di accompagnamento all'A.C. 1752 evidenzia che la proiezione dei costi è stata determinata prendendo in considerazione gli analoghi costi sostenuti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)

per lo svolgimento, nell'anno 2022, della prova preselettiva concernente il reclutamento di personale dirigenziale, alla quale hanno partecipato oltre 21.000 candidati.

Si prevede che tale prova possa avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, sia realizzata con l'ausilio di strumenti informatizzati, e consista nella soluzione di 75 quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 60 minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale. Si prevede, altresì, che la valutazione della prova preselettiva sia effettuata sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso. La disposizione prescrive che la commissione esaminatrice provveda alla validazione dei quesiti, i quali saranno pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova preselettiva, fissate entrambi nel bando di concorso. È, altresì, previsto che il punteggio della prova preselettiva non concorra alla determinazione del punteggio complessivo e che alla prova scritta sia ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, compresi coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso.

La norma in commento individua alcune categorie di esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:

- a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico, di cui all'[articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011](#);
- b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
- c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
- d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'ottanta per cento, in base all'[articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104 del 1992](#).

Il **comma 10-ter** stabilisce che le **prove scritte** consistano nello svolgimento di due elaborati tra i tre indicati dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 545 del 1992, individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell'imminenza della prova, e che alla prova orale siano ammessi i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. È, altresì, previsto che non si proceda alla correzione del secondo elaborato se la valutazione dell'elaborato della prima prova scritta svolta non superi i diciotto trentesimi.

Per la **prova orale**, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Si prescrive, inoltre, che il mancato superamento della prova scritta o della prova orale rileva ai fini del computo della dichiarazione di non idoneità al concorso, per gli effetti dell'articolo 4-*bis*, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Si ricorda che il computo massimo di dichiarazione di non idoneità al concorso per magistrati tributi è tre.

La disposizione prevede che la commissione di concorso, di cui all'articolo 4-*quater* del decreto legislativo n. 545 del 1992, debba essere nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La relazione tecnica rileva che, in ordine ai rimborsi di trasferta da liquidare ai 29 componenti della commissione esaminatrice, si ipotizza una partecipazione effettiva media alle sedute di 17 unità, con la conseguenza che la stima prevista è pari a 594.150 euro per sei mesi di lavoro svolto in modo continuativo nell'anno 2024. È necessario considerare, altresì, l'importo dei compensi da liquidare ai medesimi commissari, ai sensi del DPCM 24 aprile 2020, stimabili in complessivi 457.000 euro, tenuto conto degli importi massimi previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto e degli oneri di legge a carico dell'amministrazione.

La disposizione rinvia, per quanto non espressamente previsto, alla disciplina di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 545 del 1992, in quanto compatibile.

Durante l'esame alla Camera, è stato inserito il capoverso 10-*quater*, ai sensi del quale i **magistrati tributari nominati vincitori** all'esito del concorso di cui al comma 10-*bis* che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sono **giudici tributari** presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge n. 183 del 2011, e i **magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari**, in servizio, **non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio formativo** di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Infine, per consentire il celere reclutamento dei magistrati, il **comma 2** individua un **termine di trenta giorni entro cui** il Ministero dell'economia e delle finanze deve **bandire il concorso** di cui ai precedenti **commi 10-*bis* e 10-*ter***, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Con riferimento alla stima degli oneri da sostenere per lo svolgimento delle prove concorsuali, la relazione tecnica quantifica la spesa in 2.186.150 euro, di cui 1.729.150 nell'anno 2024 e 457.000 nell'anno 2025.

Articolo 24, comma 2-bis
(Disposizioni in materia di magistrati tributari)

Il **comma 2-bis** dell'articolo 24, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca modifiche al decreto legislativo n. 545 del 1992 in materia di **magistrati tributari**.

La **lett. a) del comma 2-bis** apporta modifiche all'articolo 4-*quinquies*, del decreto legislativo n. 545 del 1992, in materia di **nomina e tirocinio dei magistrati tributari**.

Attualmente l'articolo 4-*quinquies* prevede che i magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso sono tenuti a svolgere un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria. Nel caso di valutazione negativa del magistrato tributario in tirocinio è prevista l'ammissione a un nuovo periodo di tirocinio di altri sei mesi.

La disposizione in esame prevede che il **tirocinio semestrale debba essere articolato in due sessioni consecutive** della durata di tre mesi ciascuna. Si prevede inoltre che nella seconda sessione trimestrale nonché nell'ipotesi di un secondo tirocinio formativo in caso di valutazione negativa, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La **lett. b)** modifica l'articolo 5-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, in tema di **formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari**.

L'articolo 5-*bis* prevede che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate.

La disposizione in commento inserisce tra i soggetti legittimati ad organizzare e gestire i corsi periodici anche "gli altri enti pubblici".

La **lett. c)** interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 545 del 1992 in tema di **formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti**.

L'articolo 6, comma 2, nella sua formulazione attuale, prevede che il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, debba stabilire il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza.

La disposizione richiede che i criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza debbano avere riguardo anche ai **carichi esigibili** definiti per i magistrati e i giudici tributari. Viene inoltre proposta l'abrogazione della previsione per la quale ciascun collegio giudicante, ovvero ciascun giudice monocratico, deve tenere udienza almeno una volta alla settimana.

La **lett. d)**, infine, apporta modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina le **competenze del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria**.

La disposizione in commento, oltre ad attribuire al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria anche il compito di stabilire annualmente i **carichi esigibili** distintamente per i magistrati tributari e i giudici tributari (nuova lett. *g-bis*), interviene sulla lett. *m-bis*).

Tale lettera, come modificata, prevede che il Consiglio di Presidenza dispone, in caso di necessità, **l'applicazione dei magistrati e dei giudici tributari** (nella formulazione vigente "di componenti") presso altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno.

Articolo 25 *(Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi)*

L'**articolo 25** apporta modifiche alla disciplina del **pignoramento presso terzi** contenuta nel codice di procedura civile e nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Il **comma 1 lett. a)**, modificando l'**articolo 546 c.p.c.** sugli obblighi del terzo pignorato, introduce **soglie minime di maggiorazione** per scaglioni rispetto alla somma precettata.

In particolare, viene previsto che dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento ai sensi dell'articolo 543 c.p.c., il terzo è soggetto agli obblighi del custode nei limiti dell'importo precettato aumentato:

- di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00;
- 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 fino a 3.200,00 euro;
- della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.

La previgente formulazione dell'art. 546 c.p.c. prevedeva che, qualunque fosse l'importo precettato, il terzo fosse sempre obbligato per tale importo, aumentato della metà.

Come risulta dalla Relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752, la modifica è volta ad evitare l'incapienza in sede di assegnazione quando il credito precettato sia di importo modesto e l'accantonamento effettuato sia assorbito dalle elevate spese di procedura.

Il **comma 1 lett. b)** introduce nel codice di rito l'art. 551-*bis*, che prevede che, salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o si sia estinto o concluso il processo esecutivo, il pignoramento presso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica del pignoramento o di una dichiarazione di interesse al terzo.

Tale dichiarazione, ai sensi del secondo comma del nuovo art. 551-*bis* c.p.c., può essere notificata dal creditore pignorante o dai creditori intervenuti a tutte le parti e al terzo nei due anni precedenti al termine decennale di scadenza del pignoramento, al fine di conservarne l'efficacia.

Al fine di individuare in maniera univoca il pignoramento cui è riferita, la dichiarazione di interesse deve contenere l'indicazione:

- della data di notifica del pignoramento;
- dell'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura esecutiva;
- delle parti;
- del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura;

- l'attestazione della persistenza del credito;
- la data di deposito dell'intervento (qualora sia stata depositata dal creditore intervenuto).

La dichiarazione deve inoltre essere depositata nel fascicolo dell'esecuzione entro dieci giorni dall'ultima notifica. Il **deposito** nel termine di dieci giorni è stabilito **a pena di inefficacia** della dichiarazione di interesse, analogamente a quanto previsto dall'articolo 543 c.p.c. per il mancato deposito nel termine di dieci giorni dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo.

Nel caso di pignoramento presso più terzi, esso perde efficacia solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è stata notificata e depositata la predetta dichiarazione.

In mancanza della dichiarazione, trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento, il terzo è liberato dai suoi obblighi.

Il terzo ed il quarto comma del nuovo art. 551-*bis* c.p.c. disciplinano gli **effetti sostanziali e processuali** dell'inutile decorso del termine decennale: il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dall'ultima notifica ai terzi del pignoramento o della successiva dichiarazione e, nel caso di più terzi, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.

L'ultimo comma dispone che esso si applica anche in caso di esecuzione sospesa.

Il comma 3 prevede che **il nuovo articolo 551-*bis* si applichi anche alle procedure esecutive pendenti** alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che il pignoramento presso terzi pendente da almeno otto anni alla data in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o quello intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro due anni dall'entrata in vigore del decreto in conversione (in coerenza con il nuovo art. 551-*bis* comma 2).

Il comma 1 lettera c) modifica l'art. 553 c.p.c., prevedendo che in caso di crediti del terzo esigibili immediatamente o in un termine non superiore a novanta giorni, l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore comunica al terzo i dati utili per provvedere al pagamento, in conformità al nuovo art. 169-*septies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal presente articolo. Viene inoltre previsto che l'obbligo di pagamento del terzo decorre dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della predetta dichiarazione. Mediante l'aggiunta di tre nuovi commi all'art. 553 c.p.c., si dispone che se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o comunicazione, unitamente

alla predetta dichiarazione, i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo.

La disposizione mira a regolare le ipotesi in cui il creditore non proceda alla tempestiva notifica dell'ordinanza di assegnazione.

Gli interessi ricominciano a decorrere dalla notifica dell'ordinanza e della dichiarazione. Viene inoltre previsto che l'ordinanza di assegnazione diventa inefficace se non viene notificata al terzo entro sei mesi dalla scadenza del termine decennale di cui all'art. 551-*bis*.L'ultimo, nuovo comma dell'art. 553 c.p.c. prevede che l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi *pec* risultino dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 4-*quinq*ues, del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005).

La disposizione persegue l'obiettivo di assicurare la conoscenza dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione ai terzi.

Il **comma 4** reca una **disciplina transitoria**, disponendo che i crediti già assegnati ai sensi dell'art. 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione non è notificata, unitamente alla dichiarazione di interesse, al terzo pignorato entro novanta giorni dalla medesima data, e che gli interessi stessi riprendono a maturare dalla notifica dell'ordinanza e della dichiarazione precitate.

Il **comma 1 lettera d)**, modificando l'art. 630 c.p.c., dispone che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione con cui viene dichiarata l'estinzione del processo esecutivo per mancata prosecuzione o riassunzione nei termini di legge, è comunicata dalla cancelleria alle parti se pronunciata fuori dall'udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi *pec* risultino dai pubblici registri o che abbiano eletto domicilio digitale speciale.

La misura è volta a far conoscere al terzo pignorato la notizia dell'intervenuta estinzione della procedura esecutiva, al fine di evitare l'inutile mantenimento del vincolo pignoratorio sugli importi bloccati ed ingiustificatamente sottratti alla disponibilità del debitore esecutato o all'eventuale garanzia di altri crediti.

Il **comma 5**, infine, dispone che se alla data di entrata in vigore del presente decreto sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest'ultima perde la sua efficacia se non viene notificata entro due anni dall'entrata in

vigore del presente decreto, con conseguente liberazione del terzo dagli obblighi derivanti dall'art. 546 c.p.c.

Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 25 del D.L. 19 del 2024
Art. 546 <i>(Obblighi del terzo)</i>	Art. 546 <i>(Obblighi del terzo)</i>
<p>1. Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode [c.p.c. 65, 520; c.p. 334, 335]. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.</p>	<p>1. Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.</p>
2. <i>Omissis</i>	2. Identico

Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 25 del D.L. 19 del 2024
	<p style="text-align: center;">Art. 551-bis <i>(Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi)</i></p>
	<p>Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.</p> <p>Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio. La dichiarazione contiene l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l'attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai</p>

Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 25 del D.L. 19 del 2024
	<p>quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.</p> <p>In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.</p> <p>Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.</p> <p>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l'esecuzione è sospesa.</p>
Art. 553 (Assegnazione e vendita di crediti)	Art. 553 (Assegnazione e vendita di crediti)
<p>Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore [c.p.c. 547, 549] di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti [c.c. 2804, 2928; c.p.c. 530].</p> <p>Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee [c.c. 1861], e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili [c.p.c. 529]. Il valore delle rendite perpetue e dei censi [c.c. 1866], quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in</p>	<p>Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore [c.p.c. 547, 549] di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti [c.c. 2804, 2928; c.p.c. 530]. La notifica dell'ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo.</p>

Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 25 del D.L. 19 del 2024
ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita.	<p>Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee [c.c. 1861], e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili [c.p.c. 529].</p> <p>Il valore delle rendite perpetue e dei censi [c.c. 1866], quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita.</p> <p>I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.</p> <p>L'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall'articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all'articolo 551-bis, primo comma.</p> <p>Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>
Art. 630 <i>(Inattività delle parti)</i>	Art. 630 <i>(Inattività delle parti)</i>

Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 25 del D.L. 19 del 2024
<p>Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice [497, 512, 547-549, 615, 616, 618, 619, 627; disp. att. 156].</p> <p>L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza.</p> <p>Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza [737; disp. att. 130]</p>	<p>Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice [497, 512, 547-549, 615, 616, 618, 619, 627; disp. att. 156].</p> <p>L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere alle parti, se è pronunciata fuori dall'udienza, e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza [737; disp. att. 130]</p>

Il **comma 2** apporta modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368).

La **lettera a)**, modificando l'articolo 36, dispone che il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di essere autorizzato dal giudice.

La **lett. b)**, interviene modificando la rubrica del Capo II del Titolo IV attualmente denominata "Dell'espropriazione mobiliare", in "Dell'espropriazione mobiliare e presso terzi", al fine di armonizzare il titolo del capo (in precedenza dedicato solo alle esecuzioni mobiliari) rispetto all'introduzione dell'articolo 169-*septies* disp. att. c.p.c.

La **lettera c)** introduce, nelle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, l'art. 169-*septies*, rubricato "Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati".

La disposizione si riferisce alla dichiarazione di cui all'art. 553 c.p.c., comma 1, in base al quale se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.

Ai sensi del nuovo art. 169-*septies*, tale dichiarazione deve necessariamente contenere:

- il numero di ruolo della procedura, l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
- l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;
- l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 25 del D.L. 19 del 2024
Art. 36 <i>(Obblighi del terzo)</i>	Art. 36 <i>(Obblighi del terzo)</i>
1. Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge [c.p.c. 168, 488]. Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare.	1. Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge [c.p.c. 168, 488]. Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare.

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 25 del D.L. 19 del 2024
<p>Ogni fascicolo contiene l'indicazione dell'ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e del giudice stesso, delle parti, dei rispettivi difensori muniti di procura e dell'oggetto e l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico.</p> <p>La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla disciplina processuale vigente</p>	<p>Ogni fascicolo contiene l'indicazione dell'ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e del giudice stesso, delle parti, dei rispettivi difensori muniti di procura e dell'oggetto e l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico.</p> <p>La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla disciplina processuale vigente.</p> <p>Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice.</p>
	<p>Art. 169-septies <i>(Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati)</i></p>
	<p>La dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:</p> <p>1) il numero di ruolo della procedura. l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;</p> <p>2) l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;</p> <p>3) l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.</p>

Articolo 25-bis
(Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali)

L'**articolo 25-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca una disposizione volta a consentire agli avvocati la **notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali mediante un invio postale generato con mezzi telematici**.

L'**articolo 25-bis** "al fine di semplificare il procedimento di notificazione e favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento del sistema giudiziario, funzionali all'attuazione del PNRR", modifica l'art. 3 della **legge n. 53 del 1994** inserendovi il comma *2-bis*.

Si ricorda che la legge 53/1994 disciplina la facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati per mezzo del servizio postale o mediante posta elettronica certificata. L'art. 3, in particolare, disciplina le modalità della notificazione per mezzo del servizio postale.

La disposizione in commento consente agli avvocati la **notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali mediante un invio postale generato con mezzi telematici**.

Si prevede che il notificante nella relazione di notificazione debba dare atto delle modalità dell'invio, indicare generalità e residenza, dimora o domicilio del destinatario, il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all'art. 8⁵⁷ nonché i dati previsti dal comma 2⁵⁸.

Si prevede che l'atto sia sottoscritto dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici⁵⁹.

Il documento informatico è munito della firma digitale o del sigillo elettronico qualificato apposti dall'ufficiale postale, il quale provvede a

⁵⁷ L'art. 8 della legge 53/1994 prevede che l'avvocato debba munirsi di un registro cronologico, conforme al modello definito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, nel quale annotare giornalmente ogni notificazione effettuata.

⁵⁸ Il comma 2 dell'art. 3 della legge 53/1994 prevede che l'avviso di ricevimento debba indicare la parte istante e il suo procuratore nonché, per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'ufficio giudiziario e l'eventuale sezione.

⁵⁹ Si veda al riguardo il Titolo *V-ter (Disposizioni relative alla giustizia digitale)* delle disposizioni di attuazione c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 12, d. lgs. 149/2022 (cd. "riforma Cartabia") a decorrere dal 18 ottobre 2022. In particolare, l'art. 196-*quater* prevede l'obbligo del deposito telematico di atti e documenti processuali e che il deposito sia effettuato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti processuali. V. al riguardo [d.m. 29 dicembre 2023, n. 217](#).

stampare la copia da notificare e l'avviso di ricevimento (contenente le indicazioni di cui al comma 2) e a confezionare il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina il numero identificativo e attestando la conformità della copia.

Articolo 26
*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313)*

L'**articolo 26**, modificato nel corso dell'esame alla Camera, reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d.P.R. n. 313 del 2002).

Le modifiche apportate dall'**articolo 26** al testo unico del casellario (d.P.R. n. 313 del 2002) – come sottolinea la relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752 - si pongono in linea con gli obiettivi previsti dal PNRR e rientrano fra le misure in materia di digitalizzazione tese a favorire l'interoperabilità (M1C1). Gli interventi in esame si allineano, altresì, alle previsioni del nuovo codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che attribuisce all'ANAC la titolarità in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (articolo 23) di cui all'articolo 62-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 82/2005), oltre allo sviluppo ed alla gestione dei servizi, in modo da assicurarne l'interoperabilità con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del citato CAD.

Più nel dettaglio il comma 1, **lettera a)**, conseguentemente, da un lato, alla introduzione nel CAD del concetto di “base dati” e della “base dati di interesse nazionale” (tra cui rientra espressamente il casellario giudiziario) e, dall'altro alla novità costituita dalla citata PDND, interviene sulle **definizioni** recate dall'art. 2 del **testo unico del casellario**:

- modificando la definizione di “**casellario giudiziale**” inteso non più quale registro nazionale ma quale “base dati” di interesse nazionale contenente l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;

Si definisce, ai sensi dell'articolo 60 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005) “base di dati di interesse nazionale” l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo

svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici.

- Inserendo il riferimento alla base dati anche nelle definizioni di casellario giudiziale europeo, casellario dei carichi pendenti, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- Modificando la definizione di “ufficio centrale”, che viene inteso quale ufficio presso la direzione generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;
- Aggiungendo le **nuove definizioni** di “Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)” e di DGSIA (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l’analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia;

Con riguardo a tali modifiche la relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1752 osserva come si sia reso necessario [*omissis*] distinguere chiaramente le funzioni amministrative dell’ufficio del casellario centrale, incardinato presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, da quelle tecniche che, all’interno del Dipartimento per la transazione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione, sono riconosciute alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

La **Piattaforma Digitale Nazionale Dati** di cui all’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale, è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un’infrastruttura tecnologica che rende possibile l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, mediante l’accreditamento, l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite.

La **lettera b)** del comma 1 – in ragione della introduzione quale modalità di consultazione del casellario da parte delle amministrazioni, della PDND - modifica l’articolo 28 del testo unico del casellario in materia di **certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche** e gestori di pubblici servizi. Si prevede in particolare che il certificato generale debba essere rilasciato dall’ufficio locale del casellario anche nel caso in cui l’istante non sia stato ancora accreditato alla PDND.

In virtù di una modifica introdotta durante l’esame alla Camera, viene, inoltre, aggiunto all’art. 28 il comma 7-bis, volto a prevedere talune deroghe al comma 7 – che prevede le iscrizioni escluse dai certificati richiesti da amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi – nel caso di richieste

di certificato generale relative a **procedimenti amministrativi per il rilascio del passaporto o di autorizzazioni in materia di armi**. In particolare, nel caso di procedimenti per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio si prevede che il certificato generale rechi anche le condanne per contravvenzioni per reati punibili con la sola ammenda, in deroga a quanto previsto dal comma 7, lett. *a*), mentre nel caso di procedimenti per il rilascio di autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi si prevede che il certificato generale rechi tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle oggetto di esclusione in via generale ai sensi del comma 7.

Nello specifico, si tratta di: condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e per reati estinti a seguito della sospensione condizionale della pena *ex art. 167 c.p.*; provvedimenti di sospensione del procedimento per messa alla prova e sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; provvedimenti che dichiarano la non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis c.p.*.

Attraverso una modifica all'articolo 39 del testo unico casellario si prevede che anche la consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati avvenga "mediante accreditamento alla PDND". Nelle more dell'accREDITAMENTO la consultazione continuerà ad avvenire previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime (**lettera c**).

In proposito la relazione illustrativa rileva infatti che "in attesa dell'accREDITAMENTO sulla PDND, assume natura transitoria la vigente disciplina costituita dal sistema di consultazione CERPA, che è improntata alla stipula di singole convenzioni tra ciascuna pubblica amministrazione e il Ministero della giustizia. Resta ferma la disciplina attuale prevista [*omissis*] con riguardo alla consultazione da parte dell'autorità giudiziaria".

La **lettera d**) modifica – conseguentemente al ruolo tecnico riconosciuto alla DGSIA - l'articolo 42 del testo unico del casellario, prevedendo che:

- le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi vengano stabilite con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale;

- il decreto Ministeriale con il quale vengono fissate. le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziari europei debba essere adottato anche sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale.

Nella sua formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, l'articolo 42, comma 1, demandava a un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, nel contesto della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, da adottarsi, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Garante per la protezione dei dati personali, la fissazione delle regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi. Ai sensi del precedente comma 1-bis. le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziari europei dovevano essere stabilite con decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.

La **lettera e)** introduce nel testo unico il nuovo articolo 42-bis, al fine di chiarire che la **gestione del sistema informatico** del casellario giudiziale è riservata a DGSIA.

La DGSIA, ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, è chiamata a:

- a) raccogliere e conservare i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
- b) raccogliere e conservare i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- c) conservare i dati raccolti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi;
- d) conservare a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
- e) gestire le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
- f) adottare le iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

g) assicurare l'accreditamento alla PDND della base dati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.»;

Da ultimo la **lett. f)** modifica l'articolo 43 del testo unico con l'obiettivo di ribadire che la DGSIA è competente all'adozione delle **regole tecniche** in materia di casellario.

L'art. 43, nella sua formulazione previgente, demandava ad un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - e il Garante per la protezione dei dati personali, la determinazione delle regole tecniche che consentono, nei casi previsti dallo stesso testo unico, l'adozione di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali, esistente presso il Ministero dell'interno, ed in conformità alle relative disposizioni attuative, per consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea ovvero ad una persona di cui non è nota la cittadinanza o ad un apolide.

Il decreto-legge in conversione prevede in particolare che le regole tecniche siano stabilite con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, di intesa con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale.

Articolo 27
*(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
in materia di giustizia riparativa)*

L'**articolo 27** dispone un differimento delle disposizioni transitorie dettate dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) in materia di **giustizia riparativa**.

Più nel dettaglio la disposizione modifica gli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022.

Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 è stata introdotta nell'ordinamento una **disciplina organica** della **giustizia ripartiva**. Nello specifico, sono state previste norme procedurali (volte a disciplinare gli istituti, i principi e gli obiettivi, nonché i programmi e le garanzie interne alla giustizia riparativa: Capi I-III del Titolo IV), disposizioni organizzative (dirette a regolare la formazione dei mediatori esperti e i servizi per la giustizia riparativa: Capi IV e V del Titolo IV), previsioni intese a regolare l'incidenza che l'esito riparativo può avere sul contenuto della decisione resa nel procedimento di cognizione (norme di natura sostanziale inserite nel Titolo I e nel Titolo IV), oppure in fase di esecuzione (norme di diritto penitenziario, inserite nel Titolo V).

Nella relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752 si evidenzia come la giustizia riparativa rappresenti uno dei **punti cardine della riforma del processo penale** e, quindi, degli obiettivi del PNRR.

La riforma in esame presuppone, per la propria effettiva applicazione, l'intervenuta **organizzazione dei servizi per giustizia riparativa**, nonché la costituzione dei Centri pubblici di nuova istituzione (definiti espressamente all'articolo 42, comma 1, lett. g), del decreto come le strutture pubbliche di cui al capo V, sezione II, cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa), idonei a somministrare i relativi programmi -secondo le previsioni di cui agli articoli da 61 a 67 nonché 92 del medesimo decreto legislativo- il cui esito riparativo è atto ad incidere sulle valutazioni processuali connesse.

Prima della individuazione e costituzione dei Centri in questione (cui è propedeutico l'accreditamento dei mediatori esperti presso il Ministero della giustizia, ai sensi delle norme di cui agli articoli 59, 60, 93 del decreto legislativo, come attuate altresì dai relativi **DD.MM. in materia di elenco e di formazione del 9.6.23**, nonché dal **D.M. integrativo in materia di elenco del 15.12.2023**), gli effetti processuali previsti non potranno esplicarsi. Attualmente – ricorda sempre la relazione - il Ministero della giustizia, avvalendosi della -prima- Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, sta provvedendo alla **definizione**, ex articolo 61, comma 2, del decreto legislativo, della proposta **dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi di giustizia riparativa**; dal 2.10.23 sono poi disponibili sul

sito del Ministero i **modelli uniformi di domanda di iscrizione all'elenco** dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa (anche eventualmente con l'attribuzione della qualifica di formatore), ai sensi dell'articolo 11 del citato D.M. 9.6.23. L'iscrizione all'elenco, in fase di primo popolamento dello stesso, avviene in forza delle previsioni di cui agli articoli 5 e 7 del medesimo D.M., che regolamentano in dettaglio, in forza del rinvio operato dall'articolo 93, commi 2 e 3, del decreto legislativo, appunto l'iscrizione di diritto nell'elenco di peculiari categorie di soggetti, purché in possesso i medesimi, alla data del 30.12.2022, di specifici requisiti.

Prosegue ancora la relazione illustrativa “La disciplina transitoria della norma di rango primario, ispirata dalla necessità di salvaguardare il patrimonio di esperienze e servizi qualificati esistenti in diversi luoghi del territorio nazionale, già operativi e conformi agli standard europei e internazionali, e dunque verosimilmente allineati in larga parte alle disposizioni del decreto, si è infatti focalizzata nell'articolo 93 sulle figure professionali già esistenti, il cui recupero, alle condizioni di legge, è apparso decisamente necessario, ai fini di un primo popolamento dell'elenco, e quindi della concreta ed effettiva possibilità di erogazione del servizio della giustizia riparativa in materia penale, tenuto conto dei tempi tecnici necessari allo svolgimento dei percorsi di formazione di nuova istituzione [*omissis*]. La struttura amministrativa destinata a fornire, a mezzo dei mediatori esperti, i servizi di giustizia riparativa, per il tramite dei Centri *ex* articolo 63 del decreto legislativo, di nuova istituzione presso gli enti locali, prenderà le mosse dalla prima ricognizione dei servizi già esistenti, che le singole Conferenze locali operanti a livello distrettuale, sono chiamate ad effettuare, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'articolo 92 dello stesso decreto.

In attesa, pertanto, della piena operatività delle strutture pubbliche quale unica fonte di erogazione di servizi di vera e propria giustizia riparativa, vi è da rilevare, da un lato, il numero irrisorio di domande di iscrizione all'elenco sinora pervenute, e, dall'altro, la sempre più frequente richiesta, rivolta all'autorità giudiziaria, di accesso allo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.

Tale situazione induce a ritenere che le garanzie di un sistema affidabile richiedano che **le Conferenze locali per la giustizia riparativa, possano usufruire di un lasso temporale più congruo per la ricognizione dei servizi di giustizia riparativa** esistenti, per la valutazione della conformità delle prestazioni sinora erogate dagli stessi nonché dei curricula degli operatori ivi in servizio”.

La **lett. a)** del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legge in conversione differisce al **31 dicembre 2023** i termini previsti dalle norme dell'articolo 92, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 150. Si tratta nello specifico:

- del *dies a quo* del termine di sei mesi, assegnato alle singole Conferenze locali per provvedere alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale, erogati a quella data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici;

- del *dies a quo* per il computo del quinquennio di riferimento per la valutazione, sempre a cura delle Conferenze locali, dell’esperienza maturata dai soggetti in questione, nonché della coerenza delle prestazioni dagli stessi erogate con quanto disposto dagli articoli 42, 64 e 93 del decreto legislativo;
- della data di consolidamento del curriculum degli operatori in servizio presso i soggetti suindicati, al fine, anche in tal caso, della verifica, a cura delle stesse Conferenze, della coerenza dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dai citati articoli 42, 64 e 93, per la finalità di redazione dell’elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei centri di cui all’articolo 63 del decreto legislativo.

L’articolo 92 del decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) ha previsto il differimento dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di giustizia riparativa al 30 giugno 2023 (*rectius*. “sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”), per poter accordare agli operatori un lasso di tempo congruo per l’organizzazione amministrativa e la predisposizione delle strutture chiamate a garantire la piena operatività dei programmi di giustizia riparativa. Ai sensi del comma 1, in particolare, la Conferenza locale per la giustizia riparativa – come ampiamente ricordato (vedi supra) - è chiamata, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e quindi entro il 30 giugno 2023, a provvedere alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici. La medesima Conferenza di valutare i suddetti soggetti con riferimento all’esperienza maturata almeno nell’ultimo quinquennio e il curriculum degli operatori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La **lett. b)** differisce alla medesima data anche il termine di cui all’articolo 93, comma 1, del decreto legislativo n. 150, posto che la ricognizione e la verifica di congruità affidata alle Conferenze locali ha ad oggetto, per espressa previsione della norma transitoria di cui all’articolo 92, anche il contenuto precettivo dell’articolo 93 (circa il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l’iscrizione all’elenco, ai fini del primo popolamento dello stesso).

Come si evidenzia nella relazione illustrativa attraverso tali modifiche “Si intende [*omissis*] implementare la funzionalità del sistema della giustizia riparativa, consentendo l’accesso alla domanda di iscrizione all’elenco ad una platea maggiormente ampia di soggetti legittimati, e favorire altresì la circolazione dei professionisti, sì da poter disporre di un numero di mediatori esperti sufficiente a fronteggiare efficacemente ed in tempi brevi la fase di costituzione dei Centri”. La

stessa relazione aggiunge poi “L’intervento, nel dare riscontro alle indicazioni contenute nel parere tecnico dell’Unità di Missione *Next Generation EU* pervenuto in data 11 dicembre 2023 ed altresì ribadite nell’incontro della Cabina di Regia PNRR del 16 gennaio u.s., si pone nell’ottica di scongiurare ogni possibile rischio concreto di *reversal*, in coerenza peraltro con i contenuti del D.M. integrativo del 15 dicembre 2023 (*recante Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell’elenco nonché delle cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco*). Il decreto integrativo, da questa prospettiva, ha provveduto infatti alla revisione sia dei requisiti soggettivi necessari all’iscrizione nell’elenco (consentita ora anche agli iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari) sia dell’incompatibilità, limitata territorialmente ora al solo circondario del tribunale in cui il mediatore esperto svolge in via prevalente la professione forense, rendendo così il medesimo libero di muoversi nel rimanente ambito del distretto”.

**CAPO VII – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI**

Articolo 28
(Interventi ferroviari finanziati dal PNRR)

L'**articolo 28** prevede che - con decreto interministeriale (MIT-MEF) - si disponga la **rimodulazione delle fonti di finanziamento** degli interventi ferroviari ricompresi nella **misura M3C1** del PNRR, secondo quanto stabilito con **decisione di esecuzione** del Consiglio dell'Unione europea dell'**8 dicembre 2023**.

L'articolo in esame, come si evince dalla Relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752, mira a garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del **PNRR**, nelle more dell'**aggiornamento del contratto di programma**, parte investimenti, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana Spa (sul tema https://temi.camera.it/leg19/temi/19_t118_il_sistema_ferroviano.html).

In particolare, si prevede che, con **decreto** del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla **rimodulazione** delle fonti di finanziamento degli **interventi ferroviari** ricompresi nella misura **M3C1** del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.

La previsione normativa **dà attuazione** alla **decisione di esecuzione** del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023 che **modifica** la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e che approva il **PNRR modificato** presentato dall'Italia il 7 agosto 2023.

Si ricorda in proposito che la Componente 1 della Missione 3 "Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1)", del PNRR ha risorse, come rimodulate a dicembre 2023, per **22,8 miliardi di euro**.

L'**articolo 28** stabilisce, altresì, che con il medesimo decreto si provvede alla **ricognizione delle risorse nazionali** che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare nell'ambito dell'**aggiornamento per l'anno 2024** del contratto di programma – parte investimenti.

Si rammenta altresì che il [contratto di programma tra MIT e RFI 2022-2026](#) è stato trasmesso alle Camere il 23 dicembre 2022 e che la IX Commissione – Trasporti e telecomunicazioni della Camera lo ha esaminato (svolgendo anche un ciclo di audizioni) nelle sedute dell'8 marzo, 9, 17 e 30 maggio e infine del [7 giugno 2023](#), con l'approvazione di una [risoluzione](#).

CAPO VIII – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO**Articolo 29, commi 1, 3-9 e 14***(Modifiche alla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale)*

L'articolo 29, commi 1, da 3 a 9 e 14, interviene sulla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale.

In particolare, **integra i requisiti necessari per fruire dei benefici** previsti da tale normativa, **modifica il quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione** di instaurazione del rapporto di lavoro, anche con riferimento al **lavoro subordinato occasionale in agricoltura, e di violazioni di norme in materia di somministrazione di lavoro**, anche con riferimento alla fattispecie della **somministrazione fraudolenta**, per la quale viene introdotta anche la pena dell'arresto.

Viene altresì introdotto un **meccanismo di premialità** in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, prevedendo l'iscrizione di tali datori di lavoro alla **Lista di conformità** dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che viene appositamente istituita.

Benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale

La disposizione in commento modifica i requisiti che devono essere posseduti dai datori di lavoro per fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale (**comma 1, lett. a**)).

In particolare, si prevede che tali **benefici** siano **subordinati anche all'assenza di violazioni** nelle predette materie, **ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza** nei luoghi di lavoro, la cui individuazione è demandata ad apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sul punto, si ricorda che, come evidenziato anche dalla Relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752, la Nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 3 del 2017 ha precisato che, in base alla normativa vigente prima della presente novella, le violazioni di legge erano rilevanti limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione. Con l'estensione operata dalla disposizione in commento anche alle violazioni delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le violazioni di legge possono impedire il godimento dei benefici anche se non riferite alla singola posizione lavorativa e, in tal caso,

ponendo il solo limite del doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione in caso di successiva regolarizzazione (vedi *infra*).

Restano fermi gli altri requisiti già richiesti dall'art. 1, c. 1175, della L. 296/2006, ossia il possesso del DURC ed il rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali.

Viene altresì specificato che, fermo restando il diritto ai suddetti benefici in caso di successiva **regolarizzazione** - entro i termini indicati dagli organi di vigilanza⁶⁰ - degli obblighi contributivi ed assicurativi e delle violazioni accertate, il recupero dei benefici erogati in relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione (**comma 1, lett. b**)).

Sul punto si ricorda che l'Ispettorato nazionale del lavoro, con la [circ. n. 3 del 18 luglio 2017](#) e la [nota n. 255 del 17 ottobre 2017](#), ha chiarito che l'accertamento in sede ispettiva di omissioni contributive, che impediscono il rilascio del DURC, o di altre violazioni di obblighi di legge comporta il recupero di eventuali benefici normativi e contributivi, salvo che non intervenga tempestivamente il pagamento delle somme a debito ovvero la regolarizzazione delle violazioni contestate⁶¹.

Viene altresì specificato che la regolarizzazione non può trovare applicazione nel caso di accertamento delle specifiche violazioni di cui all'allegato A del [D.M. 30 gennaio 2015](#) che costituiscono cause ostative al rilascio del DURC per periodi predeterminati indicati nel medesimo Allegato (che vanno da 3 mesi a 2 anni), qualora siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.

Modifica del quadro sanzionatorio vigente per determinate fattispecie

L'articolo in commento modifica altresì le sanzioni pecuniarie e detentive comminate al ricorrere di determinate violazioni.

Impiego effettivo di lavoratori senza preventiva comunicazione

Si prevede, infatti, un **incremento del 10 per cento** dell'attuale importo **della sanzione** pecuniaria prevista dall'art. 3, commi da 3 a 5, del D.L. 12/2002 **per il caso di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione** di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato⁶². Viene infatti elevata al 30 per cento la

⁶⁰ Come riportato anche dalla RI, tali organi applicano i termini previsti dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 124/2004 (c.d. diffida obbligatoria e disposizione), dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 (prescrizione obbligatoria), nonché il termine di 30 giorni indicato nei verbali previdenziali per il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi omessi.

⁶¹ Le violazioni rilevate in sede ispettiva, tuttavia, comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni

⁶² Si ricorda che questi ultimi provvedimenti sanzionatori non riguardano i datori di lavoro domestico e che, qualora siano irrogate le sanzioni suddette, non si applicano le sanzioni previste

percentuale di incremento della suddetta sanzione già prevista nella misura del 20 per cento (cd. maxisanzione per lavoro nero) dall'art. 1, c. 445, lett. d), n. 1, della L. 145/2018, oggetto della presente novella. Tale incremento determina i seguenti importi (**comma 3**):

- da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro (in luogo degli importi previsti finora e pari a 1.800 euro nel minimo e a 10.800 euro nel massimo);
- da euro 3.900 a euro 23.400 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro (in luogo degli importi previsti finora e pari a 3.600 euro nel minimo e a 21.600 euro nel massimo);
- da euro 7.800 a euro 46.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro (in luogo degli importi previsti finora e pari a 7.200 euro nel minimo e a 43.200 euro nel massimo).

Rimane invariato l'incremento del 20 per cento già previsto dal richiamato art. 1, c. 445, lett. d), n. 1, della L. 145/2018 delle sanzioni comminate per violazione di alcune norme poste in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro (su cui vedi *infra*), di distacco temporaneo in Italia (da parte del datore di lavoro) di lavoratori occupati abitualmente in un altro Stato, di limite di durata dell'orario di lavoro per periodi di sette giorni, di riposo settimanale e di riposo minimo giornaliero.

Si ricorda che, in base alla normativa vigente (art. 1, c. 445, lett. e), L. 145/2018), tutte le suddette maggiorazioni sono raddoppiate se nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Somministrazione di lavoro

La disposizione in commento (**commi 4 e 5**), novellando l'art. 18 del D.Lgs. 276/2003, **modifica** altresì il **quadro sanzionatorio in caso di violazioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro**. In particolare, si prevede:

- **per l'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, (comma 4, lett. a)):**
 - per l'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione di lavoro, la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (in luogo dell'attuale

in via generale per l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione medesima (tale esclusione è posta dal comma 3-*quinquies* del citato articolo 3 del D.L. n. 12 del 2002).

- regime sanzionatorio, che prevede la pena dell'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro;
- per l'ipotesi in cui il somministratore non autorizzato agisca senza scopo di lucro, l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da 600 a 3000 euro (in luogo dell'attuale regime sanzionatorio, che prevede la pena dell'ammenda da 500 a 2500 euro);
 - per l'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da 900 a 4500 euro (in luogo dell'attuale quadro sanzionatorio che prevede la pena dell'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro);
 - nelle ipotesi di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale svolte senza scopo di lucro, la pena dell'arresto fino a quarantacinque giorni e dell'ammenda da 300 a 1.500 euro;
- **per l'utilizzatore di personale somministrato da soggetti non autorizzati**, si prevede la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (in luogo dell'attuale quadro sanzionatorio che prevede un'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione) (**comma 4, lett. b**));
 - **nelle ipotesi di appalto o distacco fittizi**, in quanto privi dell'effettiva funzione per la quale sono stati prefigurati dall'ordinamento, per l'utilizzatore ed il somministratore di personale si prevede la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (in luogo dell'attuale pena dell'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione) (**comma 4, lett. c**)).

La disposizione in commento (**comma 4, lett. d**), **n. 1**) modifica altresì il quadro sanzionatorio riferito alla fattispecie di **somministrazione fraudolenta**, che ricorre quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. In tali casi, si prevede che il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la **pena dell'arresto** fino a tre mesi o dell'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, in luogo di quanto previsto dall'art. 38-bis del D.Lgs. 81/2015 – che viene conseguentemente abrogato (**comma 5**) – che sinora ha previsto la sola sanzione dell'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

L'**importo delle sanzioni** previste dal nuovo articolo 18 del D.Lgs. 276/2003 così novellato è incrementato del venti per cento se, nei tre anni

precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti (**comma 4, lett. d), n. 2).**

Si ricorda che analoga previsione è contenuta nell'art. 1, c. 445, lett. e), della L. 145/2018 ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti in materia di somministrazione di lavoro, di cui al richiamato art. 18 del D.Lgs. 276/2003 oggetto della presente novella.

Viene altresì disposto che l'importo **delle suddette pene pecuniarie proporzionali (riferimento introdotto nel corso dell'esame alla Camera, in luogo di quello a tutte le suddette sanzioni, come attualmente previsto), anche, come specificato durante l'esame alla Camera, senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000 (comma 4, lett. d), n. 3).**

Si prevede infine che il 20 per cento dell'importo delle somme (incrementate dalla presente novella dell'art. 18 del D.Lgs. 276/2003) versate in sede amministrativa ai fini della estinzione degli illeciti vengano destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato, fermo restando che le risorse che affluiscono a tale Fondo non possono superare il limite di euro 15 milioni annui (ex art. 1, c. 445, lett. g), della L. 145/2018) (**comma 4, lett. d), n. 4).**

Lavoro occasionale in agricoltura

La disposizione in commento interviene anche a modificare il quadro sanzionatorio riferito alle violazioni in materia di impiego di lavoratori occasionali in agricoltura (**comma 6).**

In primo luogo, si dispone che **la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro – prevista dall'art. 1, c. 354, della L. 197/2022, modificato comma in esame - non viene più applicata qualora la violazione derivi dall'inadempimento dell'obbligo di comunicazione** relativo all'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, come invece previsto nel testo previgente, con la conseguenza che, come specificato anche dalla Relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752, per tale omessa comunicazione si applicherà, ricorrendone i presupposti, la cosiddetta maxisanzione (vedi ante, comma 3), oppure, in mancanza di tali presupposti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, prevista in generale dall'art. 19 del D.Lgs. 276/2003 per la semplice omessa comunicazione dell'obbligo sancito dall'art. 9-bis del D.L. 510/1996.

Resta ferma l'applicazione della suddetta sanzione in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che, per espressa previsione normativa, possono

erogare le prestazioni occasionali in agricoltura, che viene ora **commisurata a ciascun lavoratore** al quale si riferisce la violazione e non più ad ogni giornata in cui risulta accertata la violazione, a meno che questa, come previsto anche nel testo previgente, non sia conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore.

Si ricorda che le prestazioni occasionali in agricoltura possono essere rese, come disposto dall'art. 1, c. 344, della medesima L. 197/2022, da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto quali:

- persone disoccupate, nonché percettori di NASpI, DIS-COLL, dell'Assegno di inclusione o di ammortizzatori sociali;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Le ulteriori modifiche apportate dal comma 6 in esame al comma 354 della L. 197/2022 consentono di **circoscrivere le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro subordinato occasionale agricolo** in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che si ha in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni annui per singolo lavoratore.

In particolare, in base a tali modifiche la mancata comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro occasionale agricolo non comporta più, come detto, l'applicazione della suddetta sanzione, ma fa sì che il rapporto si consideri come subordinato a tempo determinato, ai sensi del comma 346 della medesima L. 197/2022. Tale comma specifica infatti che nella comunicazione al Centro per l'impiego i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.

Lista di conformità dell'Ispettorato nazionale del lavoro

L'articolo in commento (**commi da 7 a 9**) introduce altresì un **meccanismo di premialità in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni** della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, prevedendo l'**iscrizione** di tali datori di lavoro **alla Lista di conformità** dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che viene appositamente istituita.

In particolare, in caso non emergano violazioni o irregolarità all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi

compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (come specificato dal comma 1 del presente articolo 29), l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive il datore di lavoro - previo assenso e nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati - in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato Lista di conformità INL (**comma 7**).

I datori di lavoro a cui è stato rilasciato l'attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella suddetta lista di conformità, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nelle materie già oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica (**comma 8**).

In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL (**comma 9**).

Attuazione

All'attuazione delle suddette disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**comma 14**).

Articolo 29, commi 2, 10-14
(Disposizioni in materia di appalti pubblici e privati per il contrasto del lavoro irregolare)

L'articolo 29, commi 2 e da 10 a 14 – come modificato dalla Camera - reca disposizioni in materia di **appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare**. In particolare, interviene in materia di **trattamento economico e normativo del personale** impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto, di verifica della **congruità dell'incidenza della manodopera** nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili e di sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in **assenza di esito positivo della verifica** o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori.

Trattamento economico e normativo del personale

L'articolo in commento (**comma 2**) interviene in materia di **trattamento economico e normativo** del personale impiegato nell'appalto, anche con riferimento all'ampliamento dei casi in cui è possibile configurare una **responsabilità solidale** dei soggetti coinvolti per la corresponsione di tale trattamento economico.

Nel dettaglio, si prevede l'obbligo di corrispondere al **personale impiegato** nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto **un trattamento economico e, come specificato durante l'esame alla Camera, normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto** collettivo nazionale e territoriale **applicato nel settore** e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e, **come specificato durante l'esame alla Camera, del subappalto (non più configurato come eventuale**, come è invece attualmente previsto). Durante l'esame alla Camera è **stato altresì precisato** che il contratto collettivo di riferimento non è quello maggiormente applicato nel settore, come previsto nel testo originario della disposizione in commento, ma quello stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (**lett. a**)).

La suddetta previsione si inserisce nel solco di quanto già previsto dall'art. 11, c. 1, del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti) il quale dispone che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni si applica il **contratto** collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, **stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** e quello il cui ambito di applicazione sia

strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente

Si prevede inoltre che la **responsabilità solidale** - in base alla quale il committente imprenditore, l'appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, sono obbligati in solido per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori – **si applichi anche** nei casi in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti che devono essere necessariamente presenti perché si configurino tali istituti⁶³ (**lett. b**)).

Congruità dell'incidenza della manodopera

Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei **lavori edili**, si introduce (**comma 10**) l'**obbligo** per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e per il committente, negli appalti privati, **di verificare**, prima di procedere al saldo finale dei lavori, **la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva**, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143, che definisce un sistema di verifica della predetta congruità (emanato in attuazione dell'art. 8, c. 10-*bis*, del D.L. 76/2020).

Sul punto, si ricorda che per espressa previsione dell'art. 2, comma 3, del richiamato D.M., con riferimento agli appalti privati, le disposizioni ivi contenute si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila.

Assenza di esito positivo della verifica dei lavori

La disposizione in commento (**commi 11-13**) disciplina poi le procedure e le sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in **assenza di esito positivo della verifica** o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori.

Con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro (comma 11), fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza delle suddette verifica

⁶³ Si configura l'appalto, e non la somministrazione di lavoro ex art. 18 del D.Lgs. 276/2003, quando il potere organizzativo e direttivo è esercitato dall'appaltatore (ex art. 29, c. 1, del D.Lgs. 276/2003). Si configura il distacco quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa (ex art. 30, c. 1, D.Lgs. 276/2003).

o regolarizzazione, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della *performance* dello stesso responsabile⁶⁴.

Si prevede, altresì, che gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale comunicano gli esiti dell'accertamento della violazione all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici, ad essa attribuiti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (ex art. 222, c. 3, lett. b), del D.Lgs. 36/2023)⁶⁵.

Con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro (comma 12), il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.

Viene infine specificato (**comma 13**) che all'accertamento delle suddette violazioni, nonché, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli **organi di vigilanza** in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.

Attuazione

All'attuazione delle suddette disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**comma 14**).

⁶⁴ Si ricorda che l'attuale sistema di misurazione e valutazione della performance nelle PA ha dei riflessi sia sulle progressioni di carriera, sia sul riconoscimento dei trattamenti economici accessori.

⁶⁵ Ai sensi del successivo comma 6 del richiamato art. 222 del D.Lgs. 36/2023, qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'ANAC trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

Articolo 29, commi 15-18
(Esonero contributivo per lavoro domestico)

L'articolo 29, commi da 15 a 18, riconosce, entro determinati limiti di spesa, un **esonero contributivo totale**, per un periodo massimo di **24 mesi**, in caso di **assunzioni (o di trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni** di età, già titolari dell'indennità di accompagnamento, a condizione che il nucleo familiare del datore di lavoro destinatario della prestazione possieda un ISEE non superiore a 6.000 euro. Al fine dell'esonero, le assunzioni o trasformazioni suddette devono decorrere nel periodo compreso tra la data che verrà indicata dall'INPS e il 31 dicembre 2025.

Il beneficio in oggetto consiste nell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche). Le **condizioni** per la fruizione di tale esonero sono le seguenti (**commi 15 e 16**):

- assunzione a tempo indeterminato o trasformazione di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato;
- svolgimento di mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell'indennità di accompagnamento⁶⁶;
- il nucleo familiare del datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro.

Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da

⁶⁶ L'indennità, ex art. 1 L. 18/1980, è riconosciuta a chi è in possesso dei seguenti requisiti: riconoscimento dell'inabilità totale e permanente (100%); riconoscimento dell'impossibilità a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore; riconoscimento dell'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua; residenza stabile e abituale sul territorio nazionale; cittadinanza italiana; per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza; per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione); residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. È compatibile con la pensione di inabilità e anche con l'eventuale retribuzione lavorativa in quanto non esiste incompatibilità con lo svolgimento di un lavoro. L'importo è pari a 531,76 euro per il 2024.

meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento di determinate mansioni⁶⁷ **(comma 17)**.

Al fine dell'esonero, le assunzioni o trasformazioni suddette **devono decorrere nel periodo compreso tra la data che verrà indicata dall'INPS e il 31 dicembre 2025**; la data iniziale suddetta **sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027**. L'esonero è riconosciuto **nel limite massimo di spesa** di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sul suddetto Programma, subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili **(comma 18, primo periodo)**.

L'INPS provvede al **monitoraggio** delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del suddetto limite di spesa, il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai suddetti benefici contributivi **(comma 18, secondo periodo)**.

⁶⁷ Si tratta delle mansioni di cui all'art. 1, terzo comma, del D.P.R. 1403/1971, ossia assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, che fruiscono dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia; assistenza dei mutilati ed invalidi civili che fruiscono di determinate provvidenze, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione; assistenza dei ciechi civili che fruiscono del particolare trattamento di pensione a carico dell'Opera nazionale per i ciechi civili, o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia; prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico; prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.

Articolo 29, commi 19 e 20
(Introduzione della patente nel settore edile)

Il **comma 19** dell'**articolo 29** reca alcune novelle alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#).

La novella di cui alla **lettera a)** – novella riformulata **dalla Camera** – sostituisce la previsione del rinvio a una disciplina regolamentare per la definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, relativo ad alcuni settori, **con l'introduzione**, in via diretta legislativa e **con decorrenza dal 1° ottobre 2024**, dell'**obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili** – obbligo che può essere esteso ad altri settori secondo la procedura di cui al **capoverso 14** della **lettera a)** –; sono esclusi dall'obbligo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato (**capoverso 1**), nonché (**capoverso 15**) alcune classi di imprese, nell'ambito di quelle in possesso dell'attestazione di qualificazione (comunemente denominata SOA) prevista dal codice dei contratti pubblici. La patente – rilasciata in base alle condizioni di cui al **capoverso 1** – ha una dotazione iniziale di 30 crediti (**capoverso 5**); lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato (**capoversi 5 e 10**) alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti; in assenza di tali requisiti, è fatto salvo, alle condizioni poste dal **capoverso 10**, il completamento delle attività in corso; il **capoverso 11** commina le sanzioni amministrative per la violazione del divieto di attività (divieto conseguente alla mancanza dei suddetti requisiti). Le fattispecie di violazioni che determinano una riduzione dei crediti sono individuate dai **capoversi 6 e 7** e dal relativo **allegato**, mentre la definizione delle norme sulla maturazione di crediti ulteriori e sulla reintegrazione dei crediti (successiva ad una riduzione) è demandata dal **capoverso 5** ad un decreto ministeriale. Altre norme, procedurali, organizzative, di dettaglio o di rinvio a fonti di rango secondario, sono poste dai **capoversi 2, 3, 4, 8, 9, 12 e 13**.

La novella di cui alla **lettera b)** del presente **comma 19** introduce, nell'ambito degli adempimenti a carico del committente o responsabile dei lavori nei suddetti cantieri temporanei o mobili, l'obbligo di verifica del possesso – da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti (anche se in regime di subappalto) – della summenzionata patente – o dei requisiti alternativi summenzionati, relativi al documento equivalente o alle classifiche SOA –. La novella di cui alla successiva **lettera c)** commina la sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di violazione del suddetto

obbligo di verifica o dell'obbligo di trasmissione dell'attestazione dell'avvenuta verifica.

La **lettera c-bis**) reca un coordinamento formale, in relazione alla novella di cui alla precedente **lettera a)**.

Il **comma 20** del presente **articolo 29** stima gli oneri derivanti dal precedente **comma 19**, specifica che essi sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e provvede alla copertura degli effetti in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto.

La novella di cui alla **lettera a)** del presente **comma 19** sostituisce – mediante una riformulazione integrale dell'articolo 27 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni – la previsione del rinvio a una disciplina regolamentare⁶⁸ per la definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, relativo ad alcuni settori⁶⁹, con l'introduzione, in via diretta legislativa e con decorrenza dal 1° ottobre 2024, dell'obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili⁷⁰ – obbligo che può essere esteso ad altri settori secondo la procedura di cui al **capoverso 14** della presente **lettera a)** –.

Sono esclusi dall'obbligo:

- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato (**capoverso 1**, in cui tali fattispecie sono state inserite **dalla Camera**). Più in particolare, la seconda fattispecie di esclusione concerne le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati e si applica nei casi di possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine, documento che, con riferimento agli Stati di origine non appartenenti all'Unione europea, deve, al fine in esame, essere riconosciuto secondo la disciplina italiana;
- alcune classi di imprese (**capoverso 15**), nell'ambito di quelle in possesso dell'attestazione di qualificazione (comunemente

⁶⁸ Riguardo alla procedura per l'adozione della disciplina regolamentare, cfr. la lettera *g*) dell'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni, lettera *a* cui fa rinvio il testo finora vigente del citato articolo 27, nonché il comma 2 di quest'ultimo testo (sempre nella versione finora vigente).

⁶⁹ In merito, cfr. *infra*.

⁷⁰ In base al richiamato articolo 89, comma 1, lettera *a*), del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, i cantieri temporanei o mobili – al fine dell'applicazione della medesima disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 – sono costituiti dai luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile inclusi nell'allegato X dello stesso D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni.

denominata SOA⁷¹) richiesta dal codice dei contratti pubblici per l'aggiudicazione di lavori di importo superiore a determinati limiti⁷²; al riguardo, **la riformulazione operata durante l'esame alla Camera** ha limitato la fattispecie di esclusione alle imprese in possesso, nell'ambito della qualificazione SOA, di un attestato di inclusione in una classifica pari o superiore alla terza (mentre il testo originario della novella faceva riferimento in generale al possesso di un attestazione SOA).

Si ricorda che il summenzionato rinvio (vigente prima della novella in esame) a una disciplina regolamentare è stato attuato solo con riferimento alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, mediante il regolamento di cui al [D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177](#)⁷³; in via generale, il rinvio concerneva il settore dell'edilizia e altri settori da individuare, tra cui quelli della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico; la disciplina regolamentare doveva prevedere, quantomeno per il settore dell'edilizia (ed eventualmente per altri settori), un sistema di punteggio, con decurtazioni a seguito di accertate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, e l'impossibilità (per l'impresa o per il lavoratore autonomo) di svolgere attività nel settore edile in caso di azzeramento del punteggio. *Si valuti l'opportunità di chiarire se resti vigenti la suddetta disciplina regolamentare di cui al D.P.R. n. 177 del 2011 nonché di operare un coordinamento nella lettera g) dell'articolo 6, comma 8, del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni, lettera che concerne la procedura di adozione della disciplina regolamentare prevista dalla versione finora vigente del successivo articolo 27*⁷⁴.

Il **capoverso 1** della novella di cui alla presente **lettera a)** prevede che l'obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (fatte salve le suddette esclusioni) si applichi a decorrere dal 1° ottobre 2024. Nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro (**capoverso 2**).

⁷¹ Nella terminologia di cui all'articolo 100, comma 7, del codice dei contratti pubblici (di cui al [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#)), tale acronimo si riferisce agli organismi di attestazione.

⁷² Cfr. i commi 4 e seguenti del richiamato articolo 100 e l'allegato II.12 del suddetto codice dei contratti pubblici.

⁷³ Regolamento "recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

⁷⁴ Riguardo alla procedura di adozione della disciplina regolamentare, cfr. anche il comma 2 del testo finora vigente del medesimo articolo 27.

La patente – rilasciata in base alle condizioni di cui al **capoverso 1**⁷⁵ – ha una dotazione iniziale di 30 crediti (**capoverso 5**); lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti; tale limite è stabilito sia nel **capoverso 5** sia nel **capoverso 10**. Quest’ultimo fa salvo il completamento delle attività (oggetto di appalto o subappalto) in corso di esecuzione, limitatamente – secondo la condizione introdotta **dalla Camera** – ai casi in cui siano stati già eseguiti lavori corrispondenti a più del trenta per cento del valore del contratto (di appalto o subappalto)⁷⁶. Il **capoverso 11** commina le sanzioni amministrative (sanzione pecuniaria e sanzione accessoria di esclusione temporanea dalla partecipazione ai lavori pubblici) relative alla violazione del divieto di svolgimento delle attività in mancanza dei requisiti e condizioni summenzionati; la riformulazione operata **dalla Camera** ha introdotto un criterio di determinazione della sanzione in percentuale del valore dei lavori e ha disposto che le entrate derivanti dalle sanzioni affluiscono al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrano al finanziamento delle risorse finanziarie necessarie all’implementazione dei sistemi informatici relativi al rilascio e all’aggiornamento della patente.

In base al citato **capoverso 1**, la patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, a condizione del rispetto delle seguenti condizioni (con riferimento all’impresa o al lavoratore autonomo richiedente):

- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal citato D.Lgs. n. 81 del 2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) in corso di validità;
- adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi⁷⁷;
- possesso del **certificato** di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-*bis*, commi 5 e 6, del **D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241** (certificato comunemente denominato documento unico di regolarità fiscale-DURF). La

⁷⁵ Riguardo ad esse, cfr. *infra*.

⁷⁶ Il **capoverso 10** fa altresì salvi i provvedimenti degli organi di vigilanza adottati ai sensi dell’articolo 14 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

⁷⁷ Riguardo a tale valutazione, cfr., in particolare, l’articolo 17, comma 1, lettera *a*), l’articolo 18, comma 1, lettera *a*), e gli articoli da 28 a 30 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

riformulazione operata durante l'esame alla Camera ha specificato che tale condizione non si applica ai soggetti per i quali la normativa vigente non prevede il suddetto istituto (si ricorda che quest'ultimo non concerne i lavoratori autonomi);

- avvenuta designazione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione⁷⁸. Tale condizione è stata inserita durante l'esame alla Camera.

La riformulazione operata **dalla Camera** ha specificato, nel **capoverso 2**, che il possesso dei requisiti suddetti è autocertificato dal richiedente e ha previsto, nel **capoverso 4**, la revoca della medesima patente per il caso di dichiarazione non veritiera (in quest'ultimo caso, il soggetto può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi dodici mesi dalla revoca).

La definizione sia delle modalità di presentazione della richiesta di rilascio sia dei contenuti informativi della patente è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, come aggiunto **dalla Camera** – (**capoverso 3**); le informazioni relative alla patente sono inserite (**capoverso 12**) in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso⁷⁹, unitamente – come aggiunto **dalla Camera** – a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)⁸⁰.

La riformulazione della novella operata durante l'esame alla Camera ha riguardato anche le norme (del testo originario della novella) sulla riduzione della dotazione iniziale di crediti. In base al nuovo testo, la riduzione si verifica nei casi e secondo le misure indicati nei **capoversi 6 e 7** e nel relativo **allegato** – il quale viene inserito come allegato *I-bis* nel citato D.Lgs. n. 81 del 2008 –, con riferimento ai provvedimenti definitivi – accertanti le violazioni comprese nell'allegato – adottati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o dei lavoratori autonomi. La riformulazione in oggetto ha altresì specificato che, al fine in esame, i provvedimenti definitivi sono costituiti dalle sentenze passate in giudicato e dalle ordinanze-ingiunzione amministrative, di cui all'articolo 18 della [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni, divenute definitive. La decurtazione viene eseguita secondo le modalità e i termini di cui al **capoverso 9**. Nel testo originario della novella, le norme sulla decurtazione (conseguente a violazioni) erano poste dai **capoversi da 4 a 6 della lettera a)** in oggetto; riguardo al contenuto specifico di esse, si rinvia alla relativa parte di scheda nel [dossier](#) dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati relativo

⁷⁸ Al riguardo, cfr. l'articolo 31 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

⁷⁹ Riguardo al suddetto Portale, cfr. l'articolo 10, commi 1 e 1-*bis*, del [D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124](#), e successive modificazioni.

⁸⁰ Sistema di cui all'articolo 8 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

al testo originario del decreto⁸¹. La riformulazione operata **dalla Camera** ha mantenuto, trasponendola nel **capoverso 8**, la previsione posta nel **capoverso 5** originario della novella, secondo cui, nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a un massimo di dodici mesi (nelle more degli eventuali provvedimenti definitivi, ai quali conseguirebbe la riduzione dei crediti); la definizione dei presupposti e del procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione è operata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro (**capoverso 3**); durante l'esame alla Camera si è riformulata nei suddetti termini la norma che demandava all'Ispettorato nazionale del lavoro la definizione dei criteri, delle procedure e dei termini per i provvedimenti di sospensione e si è specificato che contro questi ultimi è ammesso il ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 4, del citato D.Lgs. n. 81 del 2008.

In base alla riformulazione operata **dalla Camera**, si demanda, nel **capoverso 5**, a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, la definizione delle norme sulla maturazione di crediti ulteriori e sulla reintegrazione dei crediti (successiva ad una riduzione). Il testo originario del decreto definiva invece in via diretta, nell'originario **capoverso 7**, la disciplina delle possibilità di reintegrazione della dotazione dei crediti; in merito, si rinvia alla relativa parte di scheda nel suddetto [dossier](#) dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati relativo al testo originario del decreto⁸². Si ricorda inoltre che il testo originario del decreto non faceva riferimento a fattispecie di maturazione di crediti ulteriori diverse rispetto a quelle di reintegrazione successiva a una riduzione.

Il **capoverso 13** – inserito **dalla Camera** – prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro avvii il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla suddetta data di decorrenza del 1° ottobre 2024 e trasmetta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti, al fine dell'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai **capoversi 3 e 5**.

La novella di cui alla successiva **lettera b)** del presente **comma 19** – novella che riformula l'articolo 90, comma 8, del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni – introduce, nell'ambito degli adempimenti a carico del committente o responsabile dei lavori nei suddetti cantieri temporanei o mobili, l'obbligo di verifica del possesso – da parte delle

⁸¹ [Dossier](#) n. 248 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 260 nella numerazione del Servizio Studi della Camera.

⁸² [Dossier](#) n. 248 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 260 nella numerazione del Servizio Studi della Camera.

imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi operanti – della summenzionata patente – o dei requisiti alternativi summenzionati, relativi al documento equivalente o alle classifiche SOA –; la verifica deve essere adempiuta anche nei confronti degli eventuali soggetti che svolgano i lavori in base a contratti di subappalto. Di conseguenza, l’ambito della dichiarazione – già richiesta dal citato comma 8 e da trasmettere all’amministrazione concedente⁸³ – attestante l’avvenuta verifica della documentazione ivi prevista viene esteso alla nuova verifica in oggetto. La novella di cui alla successiva **lettera c)** del presente **comma 19** estende⁸⁴ ai casi di inadempimento dei nuovi obblighi di verifica e di trasmissione la sanzione amministrativa pecuniaria già prevista (a carico del committente o responsabile dei lavori) per la violazione dell’obbligo di trasmissione della dichiarazione suddetta (i limiti minimi e massimi della sanzione restano immutati⁸⁵).

La **lettera c-bis)** del **comma 19** reca un coordinamento formale, in relazione alla novella di cui alla precedente **lettera a)**.

Il **comma 20** del presente **articolo 29** stima gli oneri finanziari derivanti dal precedente **comma 19** in 3.250.000 euro per l’anno 2024 e 2.500.000 euro annui a decorrere dal 2025 e specifica che tali oneri sono a carico del bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro; il medesimo **comma 20** eleva, a decorrere dal 2025, in misura corrispondente i limiti di spesa per l’acquisto di beni e servizi da parte del suddetto Ispettorato, limiti derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 591, della [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#) (in base al principio posto da quest’ultimo comma, i soggetti pubblici non possono effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati). Al fine della compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il **comma 20** opera una riduzione, nella misura di 2.500.000 euro annui, a decorrere dal 2025, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali⁸⁶.

⁸³ La dichiarazione deve essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.

⁸⁴ La novella riformula l’articolo 157, comma 1, lettera c), del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

⁸⁵ Si ricorda che i valori minimi e massimi posti dal testo previgente – rispetto alla novella in esame – del suddetto articolo 157, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 81 erano stati già progressivamente elevati, in base ad atti di rango secondario, fino ai valori riportati dalla presente novella.

⁸⁶ Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del [D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189](#), e successive modificazioni.

Articolo 30
(Norme in materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell'INPS)

Il **comma 1** dell'articolo 30 modifica, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili, posto per i soggetti (ivi compresi i lavoratori autonomi) che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali. La novella di cui alla **lettera a)** riduce la misura della sanzione civile, sopprimendo la maggiorazione di 5,5 punti percentuali, per il caso in cui il pagamento sia effettuato entro centoventi giorni spontaneamente; la novella di cui alla **lettera c)** riduce alla metà la sanzione civile per i casi in cui il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. La novella di cui alla **lettera b)**, in combinato disposto con la novella di cui alla **lettera c)**, modifica la disciplina delle sanzioni civili per la fattispecie di evasione connessa a obbligatorie registrazioni o denunce – o, come aggiunto dalla novella, dichiarazioni – omesse o non conformi al vero; al riguardo, si ampliano le fattispecie di riduzione della sanzione civile – rispetto alla misura ordinaria prevista – e si prevede la riduzione alla metà della suddetta misura ordinaria per i casi di pagamento entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. Le riduzioni in oggetto delle sanzioni trovano applicazione, secondo i termini posti dalle **lettere b) e c)**, anche per i casi di concessione della modalità rateale di pagamento (dei contributi o premi). Il **comma 2** (con decorrenza dal 1° settembre 2024) e il **comma 3** (avente efficacia immediata) modificano alcune norme che prevedono, per particolari fattispecie, l'esclusione o la riduzione della sanzione civile in oggetto. Il **comma 4** reca una norma finale di chiusura. Al suddetto nuovo quadro sanzionatorio si giustappongono le previsioni di cui ai successivi **commi da 7 a 9, che stabiliscono un autonomo regime sanzionatorio per gli inadempimenti successivi alle informative dell'INPS, relative agli obblighi di pagamento e introdotte – con decorrenza dal 1° settembre 2024 – dai commi 5 e 6.** In tale ambito, i **commi 7 e 8** e il **comma 9** riguardano, rispettivamente, i casi di pagamento secondo le modalità e i termini indicati nelle medesime informative e i casi di ulteriore inadempimento; all'interno di entrambe le fattispecie, si distingue a seconda che l'inadempimento originario consista in una mera omissione di pagamento o sia connesso ad occultamenti.

I **commi da 10 a 12** prevedono che, a decorrere dal 1° settembre 2024, l'INPS possa svolgere accertamenti di ufficio riguardo agli obblighi di contribuzione previdenziale, basati sugli elementi ivi definiti. I **commi 13 e 14** disciplinano gli effetti di tale attività di accertamento, prevedendo anche

una sanzione civile ridotta per il caso di pagamento entro un determinato termine.

I **commi 15 e 16** recano le norme finanziarie.

Il **comma 1** modifica, **con decorrenza dal 1° settembre 2024**, il regime delle sanzioni civili⁸⁷, posto per i soggetti (ivi compresi i lavoratori autonomi) che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta.

La novella di cui alla **lettera a)** del **comma 1** riduce la misura della sanzione civile, sopprimendo la maggiorazione di 5,5 punti percentuali, per il caso in cui il pagamento dei premi o contributi in oggetto sia effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori⁸⁸; la novella di cui alla successiva **lettera c)** riduce alla metà la sanzione civile (rispetto alla misura finora prevista) per i casi in cui il pagamento dei premi o contributi sia effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione da parte dell'ente impositore (contestazione conseguente a rilevazioni di ufficio o derivanti da verifiche ispettive). Tali novelle modificano la normativa già vigente, secondo cui, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento⁸⁹, maggiorato di 5,5 punti; tale sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza. In base alla novella di cui alla **lettera c)**, la suddetta riduzione alla metà della sanzione civile si applica anche ai casi in cui venga consentito – ai sensi della relativa disciplina richiamata⁹⁰ – il pagamento (dei contributi o premi) in forma rateale, a condizione che la prima rata sia versata entro il suddetto termine di trenta giorni; il beneficio della riduzione della sanzione viene meno nel caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento di una delle rate successive. Al suddetto nuovo quadro sanzionatorio si giustappongono le previsioni di cui ai successivi **commi da 7 a 9**, che stabiliscono un autonomo regime sanzionatorio per gli inadempimenti successivi alle informative dell'INPS, relative agli obblighi di pagamento e introdotte – con decorrenza dal 1° settembre 2024 – dai **commi 5 e 6** (cfr. *infra*, in merito).

La novella di cui alla **lettera b)** del presente **comma 1**, in combinato

⁸⁷ Regime di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

⁸⁸ Si applicano in ogni caso le sanzioni civili oggetto della novella di cui alla successiva **lettera b)** nel caso in cui il pagamento spontaneo sia successivo a fattispecie di occultamento del debito.

⁸⁹ Il suddetto tasso è attualmente pari **al 4,5 per cento**.

⁹⁰ Disciplina posta dall'articolo 2, comma 11, del [D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389](#). Cfr., in materia, anche l'articolo 116, comma 17, della citata L. n. 388 del 2000.

disposto con la novella di cui alla successiva **lettera c)**, modifica la disciplina delle sanzioni civili per la fattispecie di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi in oggetto. Oltre ad alcune modifiche formali, la novella di cui alla **lettera b)**, in primo luogo, amplia le fattispecie di occultamento, facendo riferimento, oltre che alle registrazioni e denunce obbligatorie, alle dichiarazioni obbligatorie e facendo riferimento, oltre che ai rapporti di lavoro in essere e alle retribuzioni erogate, ai redditi prodotti e ai fatti e notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo; la relativa sanzione civile resta pari, in ragione d'anno, al 30 per cento e resta fermo che essa non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza relativa ai medesimi; tuttavia, la novella di cui alla **lettera c)** prevede la riduzione alla metà della sanzione alle stesse condizioni (ivi comprese quelle relative all'ipotesi di pagamento rateale) sopra menzionate con riferimento alla riduzione alla metà della sanzione oggetto della novella di cui alla **lettera a)**. La novella di cui alla **lettera b)** introduce poi una specifica ipotesi di riduzione della sanzione civile (rispetto alla suddetta misura ordinaria per le fattispecie di occultamento in oggetto), per i casi di pagamento spontaneo, successivo all'occultamento, ipotesi che si aggiunge a quella finora vigente; in base a quest'ultima, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente (prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori), entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, e il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, la sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al suddetto tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, con un limite massimo pari al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza relativa ai medesimi; inoltre, qualora, dopo la denuncia spontanea entro il suddetto termine di dodici mesi, il versamento dei contributi o premi sia effettuato dopo trenta giorni ed entro novanta giorni dalla denuncia stessa, la sanzione in oggetto si determina in base ad una maggiorazione di 7,5 punti, con l'applicazione del suddetto limite massimo del 40 per cento. La novella di cui alla **lettera b)**, inoltre, estende le suddette due ipotesi di riduzione della sanzione civile (rispetto alla misura ordinaria per i casi di occultamento in oggetto) ai casi in cui venga consentito – ai sensi della relativa disciplina richiamata⁹¹ – il pagamento in forma rateale (dei contributi o premi), con l'applicazione dei suddetti termini temporali (di trenta e novanta giorni) al versamento della prima rata e con la previsione della perdita del beneficio della riduzione della sanzione nel caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento di una delle rate successive.

Riguardo a un autonomo regime di sanzioni civili per gli inadempimenti

⁹¹ Cfr. *supra*, in nota.

successivi alle informative dell'INPS, cfr., come accennato, i successivi **commi da 5 a 9**.

L'**alinea** del presente **comma 1** fa riferimento alla finalità di adozione di misure intese a trasformare, in via diretta o indiretta, il lavoro sommerso in lavoro regolare – mediante la determinazione, come previsto dal richiamato [Piano nazionale di ripresa e resilienza](#) (missione 5, componente 1.1, riforma 2), di un livello di benefici, derivanti dall'operare nell'economia regolare, superiore rispetto al livello dei benefici propri del sommerso –.

Si ricorda altresì che, per i datori di lavoro (nonché per i committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella suddetta Gestione separata dell'INPS), nelle ipotesi in cui le ritenute contributive non siano versate (dal datore di lavoro o committente) entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento dell'inadempimento contributivo sono previste sanzioni penali o amministrative pecuniarie⁹².

Il **comma 2**, con decorrenza dal 1° settembre 2024, sopprime⁹³ la sanzione civile prevista per i casi in cui, dopo il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi in ragione di oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sia stato effettuato il pagamento entro il termine fissato dall'ente impositore. La sanzione, oggetto di soppressione dalla suddetta data, corrisponde a un importo, in ragione di anno, pari al tasso ufficiale di riferimento⁹⁴ maggiorato di 5,5 punti (con un limite massimo pari al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge). La novella prevede invece la sola corresponsione degli interessi legali⁹⁵.

*Si valuti l'opportunità di chiarire, in relazione alla decorrenza dal 1° settembre 2024, se e in quali termini la novella di cui al **comma 2** si applichi anche alle fattispecie verificatesi prima della medesima data.*

Il **comma 3**, avente decorrenza immediata, modifica⁹⁶ due delle fattispecie per le quali il consiglio di amministrazione dell'ente impositore, sulla base di apposite direttive ministeriali⁹⁷, definisce criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili in oggetto fino alla misura degli interessi legali (fermo

⁹² Ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del [D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638](#), e successive modificazioni; in tale ambito rientrano anche i datori di lavoro del settore agricolo e, come detto, i committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella Gestione separata dell'INPS (ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 1172, della [L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), e dell'articolo 39 della [L. 4 novembre 2010, n. 183](#)).

⁹³ Il **comma 2** in esame novella l'articolo 116, comma 10, della citata L. n. 388 del 2000.

⁹⁴ Il suddetto tasso è attualmente pari **al 4,5 per cento**.

⁹⁵ Il tasso degli interessi legali è attualmente pari **al 2,5 per cento**.

⁹⁶ Il **comma 3** in esame novella l'articolo 116, comma 15, della citata L. n. 388 del 2000.

⁹⁷ Direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Cfr. la [direttiva n. 1 del 19 aprile 2001](#).

restando l'obbligo di integrale pagamento dei contributi e dei premi alle gestioni previdenziali e assistenziali).

La novella di cui alla **lettera b)**⁹⁸ del presente **comma 3** ridefinisce l'ambito delle delibere del consiglio di amministrazione relative alle oggettive incertezze summenzionate, estendendolo ai casi in cui il mancato pagamento (rientrante nella fattispecie di incertezza) sia contraddistinto da forme di evasione basata su registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero; cfr., per l'indicazione di tale effetto della novella, la **relazione illustrativa** del disegno di legge di conversione del presente decreto⁹⁹.

La novella di cui alla **lettera c)** del **comma 3** in esame concerne la fattispecie di crisi aziendale. In particolare:

- si pone in termini più generali il riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale; quest'ultima formulazione, secondo la citata **relazione illustrativa**, è idonea a ricomprendere anche i trattamenti suddetti erogati dai fondi di solidarietà bilaterali;
- si introduce, a integrazione della nozione già posta dalla norma in esame per i casi diversi dalla sussistenza dei suddetti trattamenti straordinari, il riferimento alla probabile condizione futura di insolvenza e si sopprime la condizione dell'accertamento dello stato di crisi aziendale da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Tale soppressione, osserva la citata **relazione illustrativa**, è effettuata nell'ambito della previsione (da parte della presente novella) di un procedimento interamente gestito dagli uffici amministrativi dell'ente impositore;
- si sopprime il limite di durata dei periodi contributivi interessati dalla riduzione o esclusione delle sanzioni (limite corrispondente ai periodi massimi di integrazione salariale straordinaria contemplati dalla legislazione per le fattispecie sottostanti). La suddetta **relazione illustrativa** osserva che, in seguito a tale soppressione, anche la determinazione dei limiti è rimessa al consiglio di amministrazione dell'ente impositore.

Il **comma 4** fa salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli derivanti dai precedenti **commi da 1 a 3**.

Il **comma 5** prevede che l'INPS, a decorrere dal 1° settembre 2024, metta a disposizione del contribuente o del suo intermediario – per le finalità ivi indicate e anche con riferimento ai termini di pagamento non ancora scaduti – gli elementi e le informazioni in suo possesso inerenti allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di

⁹⁸ La **lettera a)** del **comma 3** in esame reca interventi formali.

⁹⁹ La **relazione illustrativa** è reperibile nell'[A.C. n. 1752](#).

lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti per la determinazione degli obblighi contributivi (il contribuente può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti). Il successivo **comma 6** demanda a una delibera del consiglio di amministrazione dell'INPS – assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica e soggetta a successiva approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – la definizione sia dei criteri e delle modalità con cui gli elementi e le informazioni sono messi a disposizione ai sensi del **comma 5** sia delle fonti informative, della tipologia di informazioni da fornire al contribuente, delle fattispecie di esclusione, dei criteri, modalità e termini di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione (assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici), nonché dei livelli di assistenza e dei rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi (a quest'ultimo riguardo, cfr. *infra*). Come accennato, la delibera del consiglio di amministrazione entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data del ricevimento.

I **commi da 7 a 9** stabiliscono un autonomo regime di sanzioni civili per gli inadempimenti oggetto delle suddette informative; più in particolare, i **commi 7 e 8** e il **comma 9** riguardano, rispettivamente, i casi di pagamento secondo le modalità e i termini indicati (in conformità alla suddetta delibera del consiglio di amministrazione) nelle medesime informative e i casi di ulteriore inadempimento. All'interno di entrambe le fattispecie, si distingue a seconda che l'inadempimento originario consista in una mera omissione di pagamento o in una forma di evasione basata su registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero. Nell'ambito della fattispecie di adempimento in conformità all'informativa, il **comma 8** disciplina – in termini corrispondenti a quelli posti dalle novelle di cui al **comma 1**¹⁰⁰ – l'ipotesi in cui venga consentito il pagamento rateale.

I **commi da 10 a 12** prevedono che, a decorrere dal 1° settembre 2024, l'INPS possa svolgere accertamenti di ufficio – basati sugli elementi ivi definiti – riguardo agli obblighi di contribuzione previdenziale (ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale e in generale senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo). I suddetti elementi sono:

- quelli tratti dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominati, in tutto o in parte non dovuti;

¹⁰⁰ Si rinvia alla relativa scheda.

- gli elementi acquisiti (secondo le modalità e i termini di cui al **comma 12**) mediante gli inviti previsti dal **comma 11**. Questi ultimi concernono il colloquio con soggetti, la compilazione di questionari o la trasmissione di atti, documenti, dichiarazioni o chiarimenti.

Il **comma 13** prevede che, sulla base delle risultanze dell'attività accertativa di ufficio, l'INPS possa formare un avviso di accertamento (per la modalità di notifica di esso al contribuente, si pone un principio di priorità per la posta elettronica certificata). Per il caso di pagamento entro trenta giorni dalla suddetta notifica si prevede l'applicazione della sanzione civile prevista dalla novella di cui alla **lettera c)** del **comma 1** del presente **articolo 30**. Il **comma 13** in esame prevede altresì che l'INPS provveda alla notifica di un avviso di addebito, avente valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 30 del [D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni (articolo concernente l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS).

Ai sensi del successivo **comma 14**, nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero di opposizione all'avviso di addebito di cui al **comma 13**, le omissioni, come definite dal medesimo **comma 14**, rispetto agli inviti di cui al **comma 11** costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, al fine della decisione.

Il **comma 15** reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica, con riferimento alle attività dell'INPS di cui ai **precedenti commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14**. Il successivo **comma 16** stima gli oneri finanziari derivanti dai **commi 1, 2, 7, 8 e 9** in 16,8 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 e provvede alla relativa copertura. A quest'ultimo fine:

- si riduce, nella misura di 16,8 milioni di euro per l'anno 2024, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento);
- si riduce, nella misura di 50,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, la dotazione del "fondo per l'attuazione della delega fiscale", di cui all'articolo 62, comma 1, del [D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209](#).

Articolo 31

(Disposizioni concernenti il personale ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e riordino delle funzioni ispettive nella medesima materia)

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 31** recano, con riferimento all'**Ispettorato nazionale del lavoro**, rispettivamente la **proroga di autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate** e l'autorizzazione ad effettuare ulteriori **assunzioni di 250 unità di personale**. Il **comma 3** autorizza il medesimo Ispettorato ad espletare le relative procedure concorsuali e detta disposizioni concernenti tali procedure. Il **comma 4** provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai **commi 2 e 3**.

I **commi da 5 a 9** prevedono l'**incremento di 50 unità di personale – mediante nuove assunzioni da parte dell'Arma dei carabinieri – del Comando carabinieri per la tutela del lavoro**, disponendo anche circa la quantificazione e la copertura dei relativi oneri; l'incremento è previsto con decorrenza dal 1° settembre 2024.

I **commi 10 e 11** recano disposizioni concernenti la **destinazione di risorse** per misure per l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per il personale del medesimo Ispettorato, nonché per interventi in materia di vigilanza (nel settore del lavoro e della legislazione sociale) e di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

Il **comma 12** sopprime sia la **previsione dell'attribuzione in via esclusiva, a regime, all'Ispettorato nazionale del lavoro delle funzioni ispettive in materia di lavoro e di legislazione sociale sia l'inquadramento del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL in ruoli ad esaurimento, con il conseguente nuovo inquadramento nella dotazione organica del rispettivo Istituto**. Il **comma** reca ulteriori novelle e disposizioni connesse al suddetto intervento.

Il **comma 1** dell'**articolo 31** proroga al 31 dicembre 2025 le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro (di seguito "Ispettorato") previste dall'articolo 13, comma 2, del [decreto-legge n. 146 del 2021](#) (convertito dalla legge n. 215 del 2021) e dall'articolo 5-ter del [decreto-legge n. 101 del 2019](#) (convertito dalla legge n. 128 del 2019).

L'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 146, autorizza, per il biennio 2021-2022, l'Ispettorato nazionale del lavoro a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di

personale ispettivo pari a 1.024 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali.

Si rammenta, inoltre, che a tal fine è autorizzata, dal medesimo comma 2, la spesa di 22.164.286 euro per il 2022 e di 44.328.571 euro a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni suddette, nonché di 9.106.800 euro per il 2022 e di 6.456.800 euro a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di 1.500.000 euro per il 2022 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.

Le suddette assunzioni sono disposte a seguito dell'ampliamento delle competenze dell'Ispettorato previsto dal medesimo articolo 13 del D.L. n. 146 (al comma 1, lettera c), numero 1)) in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, competenze precedentemente attribuite, in via generale, alle ASL.

L'articolo 5-ter del citato decreto-legge n. 109 prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro sia autorizzato a bandire un concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale ispettivo fino a 150 unità a decorrere dal 2021. Le suddette assunzioni, con conseguente incremento della dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, sono disposte al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e riguardano un contingente di personale ispettivo da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1.

L'articolo 5-ter prevede, inoltre, che l'Ispettorato nazionale del lavoro comunichi al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa annua.

Ai relativi oneri, pari a 6.387.000 euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego, di cui all'art. 1, c. 365, della L. 232/2016. Tale Fondo è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di finanziare la contrattazione collettiva entro la pubblica amministrazione, nuove assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, nonché l'attribuzione di risorse al personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 2** autorizza l'Ispettorato medesimo ad assumere a tempo indeterminato, nel triennio 2024-2026, 250 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni centrali. Si dispone il corrispondente incremento della dotazione organica per le unità eccedenti. Tali assunzioni sono consentite senza il previo esperimento delle procedure di mobilità previste dalla disciplina generale.

Il **comma 3** reca l'autorizzazione, per gli anni 2024-2026, a bandire le procedure concorsuali per titoli ed esami, relative alle assunzioni consentite dai **commi 1 e 2**. L'Ispettorato può svolgere le procedure concorsuali anche mediante l'uso di tecnologie digitali e può avvalersi della Commissione per

l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)¹⁰¹. La norma specifica che i concorsi sono banditi su base regionale. Ogni candidato può fare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. In caso di graduatoria regionale incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previ interpello e assenso degli interessati. Il bando può richiedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi. Si specifica che, a parità di condizioni, si applicano comunque le riserve previste a legislazione vigente.

Il **comma 4** dispone circa la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei **commi 2 e 3**.

Al riguardo, si ricorda che le norme per la copertura degli oneri relativi alle autorizzazioni ad assumere prorogate dal **comma 1** sono contenute nelle norme ivi richiamate.

Gli oneri relativi allo svolgimento dei concorsi e gli oneri indiretti per l'assunzione di personale sono a carico del bilancio dell'Ispettorato. Tali oneri sono quantificati in: 325.000 euro per il 2024 per l'espletamento delle procedure concorsuali; 2.500.000 euro per il 2025 e 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2026 riferibili agli oneri indiretti per le assunzioni. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto, si provvede mediante riduzione, corrispondente ai suddetti importi, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del [decreto-legge n. 154 del 2008](#) (convertito dalla legge n. 189 del 2008).

Gli oneri diretti per le assunzioni di personale autorizzate dal **comma 2** sono invece quantificati in 11.777.968 euro annui a decorrere dal 2025. Alla relativa copertura si provvede:

a) quanto a 1.700.000 euro annui dal 2025, mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti da una norma abrogatoria, di cui all'**articolo 45, comma 1** del presente decreto-legge (cfr. la relativa scheda);

b) quanto a 4.000.000 euro annui dal 2025, mediante utilizzo delle risorse

¹⁰¹ Tale Commissione – prevista dall'art. 35, co. 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 – è stata istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994 ed è composta dai rappresentanti del Ministro dell'Economia e delle finanze, del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'Interno e ha le seguenti competenze (come definite nel DM 16 maggio 2018): approvazione del bando di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; indizione dei bandi di concorsi; nomina delle commissioni esaminatrici; validazione della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale trasmessa dalla Commissione esaminatrice; assegnazione dei vincitori e degli idonei della procedura concorsuale alle amministrazioni pubbliche interessate; adozione degli ulteriori eventuali atti connessi alla procedura concorsuale, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici.

derivanti dal **comma 2** dello stesso **articolo 45** (cfr. la relativa scheda);

c) quanto a 6.077.968 euro annui dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

Il **comma 5** dispone, come accennato, l'incremento di 50 unità di personale – mediante nuove assunzioni da parte dell'Arma dei carabinieri – del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; l'incremento è previsto a decorrere dal 1° settembre 2024. A tal fine, il **comma 6** modifica l'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare ([decreto legislativo n. 66 del 2010](#)); tale novella eleva da 660 a 710 le unità complessive del medesimo Comando per la tutela del lavoro, disponendo l'incremento da 246 a 271 ispettori e da 229 a 254 appuntati e carabinieri. Il **comma 7** autorizza l'Arma dei carabinieri ad effettuare le assunzioni in oggetto, nel ruolo ispettori e in quello appuntati e carabinieri, a decorrere dalla medesima data del 1° settembre 2024.

Il **comma 8** dispone circa la quantificazione e la copertura degli oneri per le suddette assunzioni di personale dell'Arma dei carabinieri. La norma quantifica gli oneri nei termini seguenti: 380.810 euro per l'anno 2024, 2.054.569 euro per l'anno 2025, 2.385.722 euro per l'anno 2026, 2.624.596 euro per l'anno 2027, 2.704.398 euro per l'anno 2028, 2.718.625 euro per l'anno 2029, 2.767.773 euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 2.798.175 euro annui a decorrere dal 2034. A tali oneri si provvede mediante la riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento); la riduzione è pari a euro 380.810 per l'anno 2024, a euro 2.054.569 per l'anno 2025 e a 2.798.175 euro annui a decorrere dal 2026 (quest'ultimo importo corrisponde, per motivi tecnici, a quello più elevato nell'ambito degli oneri annui summenzionati, relativi al periodo decorrente dal 2026).

Il **comma 9** autorizza la spesa di 111.667 euro per l'anno 2024, di 52.500 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 35.000 euro annui a decorrere dal 2027 per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni in oggetto (di personale dell'Arma dei carabinieri), comprese, specifica il **comma in esame**, le spese per mense e buoni pasto (in generale, spese per il vestiario, per l'armamento, per la formazione e per il vettovagliamento, come specificato dalla **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di

conversione del presente decreto¹⁰²). A tale onere si provvede, analogamente a quanto previsto dal **comma 8**, mediante la riduzione del suddetto accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (anche in tal caso, per motivi tecnici, la riduzione operata per il 2027 si intende pari all'importo dell'onere previsto per il 2026).

Il **comma 10** stabilisce che le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-*bis*, del [decreto legislativo n. 81 del 2008](#) possono essere destinate, nel limite di 20 milioni di euro annui, a specifiche misure di efficientamento del medesimo Ispettorato (l'esplicitazione della natura annuale del limite suddetto è stata operata **dalla Camera**). Si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato, l'individuazione delle suddette misure.

L'art. 13, comma 6, del citato d.lgs. n. 81 del 2008 dispone circa l'afflusso – sull'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle ASL e sul bilancio dell'Ispettorato – delle somme che le menzionate ASL e l'Ispettorato, in qualità di organi di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa per la violazione di norme contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro.

L'art. 14, comma 13, del d.lgs. n. 81, stabilisce che l'importo delle somme aggiuntive il cui pagamento è condizione per la revoca di provvedimenti emessi per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in caso di lavoro irregolare o di altre irregolarità (queste ultime elencate nell'Allegato I al medesimo d.lgs. n. 81), integri, in funzione dell'amministrazione competente ad adottare il relativo provvedimento, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale delle ASL. Tale importo è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL medesime.

L'art. 306, comma 4-*bis*, dispone circa la rivalutazione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e alle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il **comma 11** novella l'art. 14, comma 1, lett. *d*), del [decreto-legge n. 145 del 2013](#) (convertito dalla legge n. 9 del 2014). Tale lettera *d*) destina risorse per misure – definite con il [d.m. 6 marzo 2018](#) – volte ad una più efficiente utilizzazione del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

La suddetta lettera *d*) destina alle suddette finalità il trenta per cento dell'importo:

¹⁰² La **relazione tecnica** è reperibile nell'[A.C. n. 1752](#).

- delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 del [decreto-legge n. 12 del 2002](#) (convertito dalla legge n. 73 del 2002) irrogate in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico;
- delle somme aggiuntive da pagare nelle ipotesi di lavoro irregolare di cui all'articolo 14, comma 9, lettere *d*) ed *e*), del [decreto legislativo n. 81 del 2008](#) (ossia quando siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e nelle ipotesi di cui all'Allegato I annesso al medesimo decreto legislativo n. 81);
- dei maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2013. Tale lettera *c*) prevede il raddoppio degli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-*bis* del [decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66](#), per violazioni delle prescrizioni relative alla durata massima dell'orario di lavoro, di riposi settimanali e di riposo giornaliero. Da tale disciplina è peraltro espressamente esclusa la sanzione irrogata per mancato rispetto delle disposizioni sul diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

Le somme in oggetto sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Per effetto della novella recata dal **comma 11** in esame viene soppressa la possibilità che quota parte delle medesime somme siano riassegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009). Esse sono di conseguenza interamente riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per essere destinate alle finalità di efficientamento delle funzioni ispettive sopra già menzionate. Il **comma 11** sopprime il limite di spesa pari a 13 milioni annui, applicabile, nel testo finora vigente, a tale riassegnazione delle risorse e specifica che, per la quota destinata alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, le somme possono essere corrisposte al predetto personale nel limite del 20 per cento – 15 per cento nel testo originario del decreto, **così modificato dalla Camera** – del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo.

Il **comma 11** in oggetto, intervenendo sulle misure incentivanti in favore del personale ispettivo, fa esplicito riferimento all'incremento delle unità ispettive disposto dal presente **articolo 31** e dagli articoli 5-*ter* del decreto-legge n. 101 del 2019, e 13, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021 (v. sopra) nonché dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 80 del 2021 (convertito dalla legge n. 113 del 2021).

Quest'ultimo autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro, per l'anno 2021, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale con profilo "ispettivo" e "amministrativo" pari a 184 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione

economica F1, del comparto Funzioni centrali, al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal PNRR.

Il **comma 12** novella il [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149](#), recante l'istituzione e la disciplina dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché norme in materia di personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL. Le novelle sopprimono sia la previsione dell'attribuzione in via esclusiva, a regime, al medesimo Ispettorato delle funzioni ispettive in materia di lavoro e di legislazione sociale sia l'inquadramento del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL in ruoli ad esaurimento, con il conseguente nuovo inquadramento nella dotazione organica del rispettivo Istituto. Il **comma 12** reca ulteriori disposizioni connesse al suddetto intervento.

Più in particolare, il **comma in esame**, in primo luogo, abroga l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1 e 3, del suddetto decreto legislativo n. 149.

L'articolo 7, comma 1, qui abrogato, prevedeva, a seguito della disciplina delle funzioni ispettive del suddetto Ispettorato, che il personale ispettivo appartenente all'INPS ed all'INAIL fosse inserito in un ruolo ad esaurimento del rispettivo Istituto, con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Lo stesso articolo 7 prevedeva, inoltre, al comma 3 (parimenti abrogato dal **comma 12** in esame) che il personale dei profili di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL potesse chiedere – entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 – di essere inquadrato nei profili amministrativi del rispettivo Istituto, nei limiti delle disponibilità derivanti dalle relative dotazioni organiche. In relazione ai risparmi di spesa che si venivano a realizzare con il progressivo esaurimento dei suddetti ruoli presso INPS e INAIL, il comma 3 dell'articolo 6 del medesimo d.lgs. n. 149 – comma anch'esso abrogato dal **comma 12** in esame – stabiliva, a decorrere dal 2017, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di *turn over* del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL; tali risorse venivano quantificate sulla base del contratto collettivo applicato dall'Ispettorato.

A seguito delle abrogazioni delle disposizioni qui sopra illustrate, il **comma 12** in esame prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (2 marzo 2024), l'incremento delle dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS di un numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, nei suddetti ruoli ad esaurimento.

Il medesimo **comma 12** opera una novella di coordinamento nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 149 e formula, mediante una novella nell'articolo 7, comma 2, dello stesso decreto, i principi di salvezza delle funzioni ispettive di INPS e INAIL e di esclusione della sovrapposizione degli interventi ispettivi dei suddetti Istituti con l'attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Riguardo alle motivazioni sottostanti al riordino operato dal **comma 12**, si rinvia alla **relazione tecnica** annessa al disegno di legge di conversione del presente decreto¹⁰³.

Ai sensi del medesimo **comma 12**, le risorse finanziarie corrispondenti alle cessazioni dal servizio del personale ispettivo intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e dall'INAIL al fine della determinazione del *budget* assunzionale, previsto dalle vigenti disposizioni in materia; tale possibilità viene ammessa anche in considerazione del fatto che le risorse finanziarie in oggetto non sono state di fatto mai utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro, come osserva la suddetta **relazione tecnica**. Si prevede altresì, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (2 marzo 2024), l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale dell'INPS e dell'INAIL, in relazione alle assunzioni di personale ispettivo effettuate a valere sul citato *budget* assunzionale. Si applica in ogni caso il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), il quale stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche¹⁰⁴ non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Entro 90 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il personale amministrativo dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto in passato funzioni ispettive in virtù del precedente inquadramento nei profili di vigilanza¹⁰⁵, può chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche.

¹⁰³ La **relazione tecnica** è reperibile nell'[A.C. n. 1752](#).

¹⁰⁴ Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

¹⁰⁵ Riguardo all'ipotesi di passaggio dai profili di vigilanza ai profili amministrativi, cfr. la parte della presente scheda relativa all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 149 (comma ora abrogato da parte del **comma 12** in esame).

CAPO IX – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI**Articolo 31-bis**
(Misure per favorire l'accesso ai bandi PNRR)

L'**articolo 31-bis**, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede che i titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal PNRR per lo sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare possano ottenere le prescritte **autorizzazioni ambientali** anche **successivamente all'ammissione al beneficio PNRR**.

L'**articolo 31-bis**, introdotto **dalla Camera**, introduce una norma volta ad **agevolare** l'accesso ai **bandi per i finanziamenti PNRR** previsti per la realizzazione della misura [M2C2 Investimento 1.4](#), Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare.

Si prevede in particolare che – nell'ambito della **procedura abilitativa semplificata** (disciplinata dall'art. 6, commi da 1 a 10 del D. Lgs. n. 28/2011, per un approfondimento sulla PAS si rimanda al seguente [dossier](#)) – i titolari degli impianti che intendono partecipare ai predetti bandi **possano ottenere**, ove previste, le **autorizzazioni ambientali** di cui al [D.lgs. n. 152/2006](#) **anche in seguito alla definizione della procedura di ammissione al finanziamento PNRR**.

Si tratta specificatamente dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA) *ex art. 29-bis* e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti *ex art. 269* D.lgs. n. 152/2006.

La norma precisa che in ogni caso tali autorizzazioni devono essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei predetti impianti.

Quanto all'investimento del PNRR, [M2C2 I 1.4](#), Sviluppo del biometano, alla sua attuazione, e ai bandi pubblicati si rinvia all'apposita scheda di approfondimento ([pagg. 8-9](#)), pubblicata sul sito istituzionale del Servizio Studi della Camera dei deputati.

Articolo 32, comma 1
(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)

L'**articolo 32, comma 1**, interviene in materia di investimenti attribuiti ai comuni dalle Regioni e dal Ministero dell'interno per diversi interventi infrastrutturali nel periodo 2021-2034, disposti dall'art. 1, commi 134-148, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018).

In tale ambito, le misure in esame si concentrano, in particolare, sulle tempistiche di attuazione e conclusione dei lavori, sull'erogazione e rendicontazione dei contributi e sul monitoraggio degli investimenti, con riferimento alla cd. medie opere da realizzare dai comuni con contributi assegnati dal Ministero dell'interno, poi, confluiti nelle linee d'intervento della Missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente C4 (tutela del territorio e della risorsa idrica) Investimento 2.2 (interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni), del PNRR, che, a seguito della decisione dell'8 dicembre 2023, risultano essere state stralciate, senza perdita dei contributi assegnati, in alcuni casi già spesi, dagli enti locali.

L'**art. 32, comma 1, lettere a)-m)**, interviene sulla disciplina riguardante gli investimenti assegnati ai **comuni** dalle Regioni e dal Ministero dell'interno relativi a **opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, e per altri interventi infrastrutturali, recata dall'art. 1, **commi 134-148, della legge di bilancio 2019** (L. n. 145 del 2018).

Prima di esaminare nel merito il dettato dall'art. in esame, al fine di favorire una maggiore comprensione dell'intervento medesimo, è opportuno richiamare una breve sintesi della disciplina oggetto di modifica.

L'**art. 1, commi 134-148, della L. n. 145/2018** (legge di bilancio 2019) ha disposto lo stanziamento di risorse per la messa in sicurezza di edifici e del territorio ed altri interventi, per il periodo 2021-2034, pari a 13,4 miliardi di euro complessivi, da assegnarsi, in base a due programmi distinti, dalle singole Regioni (per 4,3 miliardi, commi 134-138, per il periodo 2021-2034) e dal Ministero dell'interno (per 9,1 miliardi, commi 139-148, cd. medie opere, per il periodo 2021-2030) ai comuni (a partire dai comuni con una popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti). L'assegnazione delle suddette risorse è stata incrementata e rimodulata con successivi interventi legislativi, che hanno anche ampliato le finalità degli interventi ammissibili a finanziamento. Nel **periodo 2021-2025**, interessato dal **PNRR**, sono state complessivamente stanziati per le **medie opere** risorse per 5,4 miliardi di euro: di queste risorse, **4,95 miliardi** di euro sono **confluiti nel PNRR** ([M2C4-Investimento 2.2](#), - misura ora stralciata per 6 miliardi, ad opera del [nuovo PNRR](#) approvato l'8 dicembre 2023), secondo quanto risulta dal combinato

disposto dei commi 139, 139-bis, 139-ter e 139-quater della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018), rimanendo esclusi dal Piano 450 milioni a valere sugli stanziamenti 2022.

Nella seguente tabella sono riepilogati gli stanziamenti annuali per il periodo 2021-2030 delle risorse per le medie opere.

Contributi medie opere (commi 139 e ss., art. 1, legge n. 145/2018)

Anni	Stanziamenti in bilancio								(importi in milioni di euro)		Totale
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
L. n. 145/2018, art. 1, comma 139	350	450	550	550	550	700	750	750	750	750	6.150
L. n. 145/2018, art. 1, comma 139 bis	900	1.750									2.650
L. n. 178/2020, Sez. II Rifinanziamento autorizzazione di spesa	600										600
DM n. 35456 dell'11/4/2022 (d.l. 1/3/2022, n. 17)			-150	-150							
Risorse totali	1.850	2.200	400	400	550	700	750	750	750	750	9.100

Fonte: elaborazione della Corte dei conti

Per approfondire si veda la scheda [Contributi per le Piccole e Medie opere](#) (aprile 2023) del Ministero dell'interno, la [deliberazione n. 19/2024](#) della Corte dei conti e il tema *web* "[Urbanistica e rigenerazione urbana](#)".

Tornando ora a quanto introdotto dall'**articolo in esame**, per quanto riguarda le **risorse assegnate dalle regioni** ai comuni:

- viene **modificato il comma 136**, che stabilisce che il comune beneficiario del previsto contributo affida i lavori o le forniture entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse, al fine di specificare che nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste nel PNRR, il termine entro il quale deve intervenire **l'affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura di riferimento (lettera a)**. Nella relazione illustrativa si specifica che quanto dettato è al fine di allineare i termini di affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche o le forniture finanziate ad eventuali termini diversi fissati dalle singole misure del PNRR.

Per quanto riguarda le risorse **assegnate dal Ministero dell'interno** ai comuni per le **medie opere**:

- si riscrive il **comma 139-ter** e, conseguentemente, si **abroga il comma 139-quater**, al fine di prevedere che **i comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 concludono i lavori entro il 31 marzo 2026**, confermando altresì che le risorse assegnate ai comuni per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023 (**lettere b)-c**);
Sia il comma 139-ter che il comma 139-quater sono stati oggetto dell'intervento in esame in conseguenza dello stralcio della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. dal PNRR.
- si integra il **comma 140**, al fine di (**lettera d**):
 - specificare che le **richieste di contributo** dei comuni al Ministero dell'interno, da inoltrare entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, **saranno effettuate secondo le modalità dettagliate all'interno dell'apposito decreto del Ministero dell'interno (numero 1)**;
 - **fissare**, per i **contributi** riferiti al **triennio 2026-2028**, il **termine** per le **richieste al 15 settembre 2025** e, per i contributi riferiti al **biennio 2029-2030**, al **15 settembre 2028 (numero 1)**;
 - vietare la richiesta di contributo ai comuni beneficiari in uno degli anni del triennio precedente (invece che nel biennio precedente) (**numero 2**);
- si integra il **comma 141**, al fine di stabilire che, per i **contributi del triennio 2026-2028**, il **termine** per la determinazione dell'**ammontare del contributo** da parte del Ministero dell'interno è **fissato al 15 novembre 2025** e, per i **contributi riferiti al biennio 2029-2030**, il termine è **fissato al 15 novembre 2028 (lettera e)**);
- si modifica il **comma 143**, al fine di (**lettera f**):
 - specificare che i termini temporali che i comuni beneficiari di contributi devono rispettare fanno riferimento al momento delle **aggiudicazioni dei lavori** (e non degli affidamenti come riportato nel testo previgente) (**numero 1**);
 - specificare che, con riferimento alle **annualità 2021-2022**, il termine di aggiudicazione dei lavori coincide con quello indicato per l'affidamento dei lavori pubblicato nel bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto (**numero 2**);
 - stabilire che le eventuali **economie di progetto** non restano **alla conclusione dell'opera** nella disponibilità dell'ente, ma vanno **versate** ad apposito capitolo dell'entrata del **bilancio dello Stato (numero 3)**;

- specificare che per le **annualità dal 2026 al 2030**, la **conclusione** dei lavori deve avvenire entro **ventiquattro mesi** dall'avvenuta aggiudicazione (**numero 4**);
- si novella il **comma 144**, che disciplina le **quote di erogazione dei contributi** assegnati ai comuni, al fine di stabilire (**lettera g**):
 - il **20 per cento** del contributo a **titolo di acconto** (e non più entro il termine del 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo come previsto dalla norma previgente);
il **10 per cento** previa verifica dell'avvenuta **aggiudicazione dei lavori**;
il **60 per cento** sulla base dei **giustificativi di spesa** attestanti gli stati di avanzamento dei lavori (nella norma previgente il 70 per cento era erogato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori).
Resta confermata l'erogazione del rimanente **10 per cento** alla trasmissione al Ministero dell'interno del **certificato di collaudo** o del **certificato di regolare esecuzione** rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori (**numero 1**);
 - l'**obbligo** per i **comuni** di alimentare integralmente il **sistema di monitoraggio e rendicontazione** entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione, (**numero 2**);
 - il **recupero**, con apposito decreto del Ministro dell'interno, delle **somme** già corrisposte, in caso di mancato rispetto del previsto obbligo di monitoraggio e rendicontazione (**numero 2**);
 - l'**obbligo** anche per i **comuni** che **abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti** attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione, ad **alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione**, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera (**numero 2**);
 - l'**esonero dall'obbligo di presentazione del rendiconto** delle somme ricevute da amministrazioni pubbliche previsto dal Testo unico degli enti locali (art. 158 del D. Lgs. n. 267 del 2000), per i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione (**numero 2**).
- si novella il **comma 145**, che disciplina il recupero dei **contributi assegnati** nel caso di mancato rispetto dei termini per l'aggiudicazione dei lavori e delle condizioni previste per l'erogazione dei contributi, al fine di (**lettera h**):
 - stabilire il **versamento delle somme recuperate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato**, eliminando al contempo il dettato previgente che prevede l'assegnazione di tali somme ai comuni che

risultano ammessi e non beneficiari dei contributi previsti (**numeri 1 e 2**);

- si sostituisce il **comma 146**, che disciplina il **monitoraggio delle opere pubbliche**, al fine di stabilire che il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche realizzate con i contributi assegnati dal Ministero dell'interno ai comuni è effettuato dai comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite con il decreto ministeriale di assegnazione. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il [sistema ReGiS](#) (**lettera i**);
- si novella il **comma 147**, al fine di stabilire che in materia di **controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo** è competente solo il Ministero dell'interno, eliminando la previgente collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (**lettera l**);
- si interviene sul **comma 148**, che reca la normativa in materia di **attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti** stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'interno, al fine di prevedere che agli oneri derivanti per lo svolgimento di tali attività, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come indicata all'articolo 30, comma 14-bis, del D.L. 34/2019 (**lettera m**)).

In merito alle risorse indicate all'art. 30, comma 14-bis del D.L. 34/2019 in risposta alla recente [interrogazione n. 3-01003](#), il Governo ha comunicato che le risorse previste sono state ridotte dall'ultima legge di bilancio per il 2024 (L. n. 213 del 2023).

Articolo 32, comma 2 *(Realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania)*

L'**articolo 32, comma 2**, incarica il **Ministero della difesa**, mediante le proprie competenti articolazioni del **genio militare**, della progettazione, dell'esecuzione dei lavori nonché dell'acquisizione delle forniture necessarie per la **realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania** per l'accoglienza di migranti in territorio albanese.

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752 rimarca l'urgenza e la necessità di dare attuazione al Protocollo d'intesa fra Italia e Albania, fatto a Roma, il 6 novembre 2023, e **ratificato con legge 21 febbraio 2024, n. 14**, recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania". Per tale finalità, è quindi necessario incaricare, attraverso specifica disposizione abilitante, il Ministero della difesa e, in particolare, le articolazioni del Genio militare per l'installazione di strutture prefabbricate modulari per l'accoglienza di migranti nelle **aree di Schenjìn e Gjadër**, individuate dall'Annesso 1 al Protocollo.

Più in dettaglio, il comma 2 in esame interviene sulla legge n. 14/2024 di ratifica del Protocollo.

Con la **lettera a)** si integra l'articolo 5, contenente alcune disposizioni attuative del protocollo, per incaricare il Ministero della difesa alla realizzazione delle strutture per migranti indicate nell'Allegato 1 del protocollo.

L'**Allegato 1** del protocollo individua le strutture

- per le procedure di ingresso (Allegato 1, lettera A));
- per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano (Allegato 1, lettera B)).

L'Allegato 1 identifica, anche tramite documentazione topografica, le aree date in concessione dalla Parte albanese alla Parte italiana. Si tratta, rispettivamente, di:

- A) un'area ubicata presso il **porto di Shengjin**;
- B) un'area ubicata nell'entroterra, presso la località di **Gjadër**.

La disposizione rinvia alla disciplina recata dall'articolo 3, comma 7, della legge di ratifica per quanto concerne la realizzazione delle opere. Tale disciplina prevede che, per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di **contratti** o

convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche **in deroga alla normativa vigente**.

Con la **lettera b)** si provvede ad apportare le modifiche all'articolo 6 della legge n. 14/2024 di ratifica del Protocollo che riguardano questioni finanziarie.

Il **punto 1)** interviene sull'articolo 6, comma 1, lettera a), relativo agli stanziamenti per la realizzazione delle strutture. Nella versione previgente, tale disposizione autorizzava la spesa di euro **31,2 milioni** per l'anno 2024 in favore del **Ministero dell'interno** e di euro **8 milioni** per l'anno 2024 in favore del **Ministero della giustizia**. Con le modifiche apportate dal decreto-legge in esame, tali autorizzazioni di spesa vengono sostituite con **euro 65 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della difesa**.

La relazione tecnica di accompagnamento all'A.C. 1752 quantifica in dettaglio le spese riguardanti la realizzazione delle opere e la fornitura e posa in opera delle strutture prefabbricate in carico al Ministero della difesa, che ammontano a **4,5 milioni** per il sito di **Shengjin** e **60,5 milioni** per il sito di **Gjadër**, per un totale di 65 milioni.

Il **punto 2)** incrementa di **1,27 milioni di euro** gli oneri derivanti dalle **spese di missione per il personale italiano (art. 7 del Protocollo)** per il 2024, valutati in 29 milioni di euro (incrementati dunque a 30,27 milioni).

Il **punto 3)** istituisce un **fondo presso il Ministero della difesa** con una dotazione di **1,27 milioni euro per l'anno 2024**, al cui onere si provvede, con il **punto 5)** mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Il **punto 4)** modifica l'articolo 6, comma 6, della legge n. 14/2024 per provvedere alla copertura degli oneri aggiuntivi previsti dal punto 1), pari a 25,8 milioni di euro per il 2024. Tali oneri vengono coperti:

- per **10 milioni** di euro a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

Si ricorda che il citato articolo 21 aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare (COM) i punti di crisi (hotspot) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio, e prevede che con DPCM sia approvato il piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti (comma 2). Per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, viene incaricato il Ministero della difesa (comma 3). Il comma 4 di tale articolo

istituisce un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di **euro 20 milioni per il 2023**.

- per **15,8 milioni** di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Articolo 32-bis
(Proroga del termine per il cronoprogramma
della metropolitana di Torino)

L'articolo 32-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, proroga di **180 giorni** il termine per la presentazione del **cronoprogramma** da parte del **Commissario straordinario** per la **linea 2** della metropolitana di **Torino**.

Con un articolo aggiuntivo approvato dalla Camera, viene previsto che il termine per la presentazione del **cronoprogramma** da parte del **Commissario straordinario** per la **linea 2 della metropolitana di Torino** è **prorogato di 180 giorni**. Il termine precedente, di 90 giorni a decorrere dal 28 novembre 2023, era previsto nel [d.P.C.M. di nomina](#), all'art. 2, comma 3.

Il commissario straordinario è il prof. **Bernardino Chiaia**, ordinario di tecnica delle costruzioni al **Politecnico di Torino**.

La nuova disposizione prevede altresì che – **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento – il commissario straordinario **presenti** al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti **una proposta di rimodulazione** del progetto di linea 2 della metropolitana di Torino, onde consentirne una realizzazione per **lotti funzionali a risorse per l'opera invariate**.

Viceversa e in deroga all'art. [33, comma 5-quater](#) del decreto-legge n. 13 del 2023 è prevista un'**integrazione della spesa** per il compenso del commissario straordinario e per il supporto tecnico di **150 mila** euro per il **2024** (100 mila per il primo e 50 mila per il secondo). Viene quindi ridotto in misura corrispondente il Fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio 2024-26 del MEF, Fondi di riserva e speciali, missione "Fondi da ripartire", allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Articolo 33 *(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»)*

L'**articolo 33** reca modifiche alla disciplina in materia di investimenti infrastrutturali dei comuni («piccole opere»). Tra le modifiche principali si segnalano quelle volte: ad eliminare i riferimenti alla disciplina del PNRR in virtù dello stralcio di tali investimenti dal novero delle misure finanziate dal Piano (lettere a) e d)); a modificare la disciplina del monitoraggio (lett. c), f) ed h)); a fissare nuovi termini per l'aggiudicazione dei lavori nonché il termine unico del 31 dicembre 2025 per la conclusione degli stessi, nonché a disciplinare i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta (lett. e)); a modificare le modalità di erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno al comune beneficiario (lett. f)); a disciplinare le procedure di revoca dei contributi assegnati in caso di mancato rispetto dei termini previsti nonché a regolare l'utilizzo delle risorse derivanti dalle revoche (lett. g)).

La legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), all'art. 1, commi 29-37, ha finanziato con 3 miliardi di euro investimenti per opere pubbliche comunali, le cosiddette «piccole opere», e ha disciplinato le procedure per l'assegnazione di tali risorse ai comuni.

In particolare, il comma 29 ha assegnato ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il successivo comma 29-*bis* ha incrementato di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021.

In attuazione delle citate disposizioni sono stati emanati i decreti ministeriali 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020, con cui sono stati complessivamente assegnati ai comuni contributi per 2,98 miliardi di euro.

In base al disposto dell'art. 20 del D.L. 152/2021, le misure di cui ai commi 29 e 29-*bis* sono confluite nell'ambito del PNRR, per la precisione nella misura «M2C4 - Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni», affidata alla titolarità del Ministero dell'interno. In virtù di ciò, la disciplina recata dai commi 29-37 è stata modificata e integrata al fine di tener conto della nuova «cornice» del PNRR.

Successivamente, come ricordato dalla relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752, “a seguito della Decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN, dell’8 dicembre 2023, mediante la quale si è provveduto alla revisione ed aggiornamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia, la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. è stata stralciata dal PNRR, senza perdita dei contributi assegnati e, in alcuni casi già spesi, da parte degli enti locali”¹⁰⁶.

In conseguenza di ciò, l’articolo in esame interviene sulla disciplina recata dai commi 29-37 per tener conto del mutato quadro di riferimento.

Per approfondimenti sulle opere in questione e le assegnazioni operate si veda la scheda [Contributi per le piccole e medie opere](#) (aprile 2023) del Ministero dell’interno e la [deliberazione n. 19/2024](#) della Corte dei conti. In tale ultima relazione viene evidenziato, tra l’altro, che alla data del 31 dicembre 2023 il rapporto tra erogazioni e risorse assegnate era pari al 39%.

Il comma 1, **lettera a)**, modifica il comma 29-*bis* della L. 160/2019, al fine di **eliminare i riferimenti al PNRR** e al comma 31-*ter* (che viene abrogato dalla successiva lettera d), al cui commento si rinvia).

La successiva **lettera b)** integra la disposizione recata dal comma 31 della L. 160/2019, al fine di **aggiornare il richiamo normativo** al Codice dei contratti pubblici in virtù dell’entrata in vigore del nuovo Codice di cui al D.Lgs. 36/2023.

Il richiamo all’art. 21 del “vecchio” Codice viene quindi integrato con un richiamo all’art. 37 del “nuovo” Codice (che reca le disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici corrispondenti a quelle dell’art. 21 del precedente Codice).

La **lettera c)** riscrive il comma 31-*bis* della L. 160/2019 sostituendo la disposizione previgente – che disciplinava l’utilizzo delle risorse da parte dei comuni, ai quali era imposto di utilizzare una quota pari o superiore al 50% delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024 per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 – con una nuova disposizione che prevede obblighi in capo ai comuni in relazione alle attività necessarie a garantire il monitoraggio e la rendicontazione delle opere con l’obiettivo – evidenziato dalla relazione illustrativa di accompagnamento

¹⁰⁶ Nella relazione illustrativa sono altresì ricordate le motivazioni che hanno condotto allo stralcio delle opere in questione dal PNRR. La relazione evidenzia infatti che “sono emerse diverse criticità circa la conformità delle opere ai così detti principi trasversali del piano, quali ad esempio il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (principio del DNSH), la parità di genere, il superamento dei divari generazionali, etc. Dalla medesima analisi è altresì emerso che diversi interventi riguardano la realizzazione di strade e/o installazione di caldaie a condensazione a gas, che la Commissione Europea ha ritenuto non finanziabili con le risorse del PNRR”.

all'A.C. 1752 – “di accelerare e semplificare l'erogazione delle risorse ai comuni”.

La nuova disposizione prevista dalla lettera c) prevede che **i comuni beneficiari dei contributi inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione** di cui al comma 35 (v. *infra*) gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire **gli identificativi di progetto (CUP)** per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 **entro il 30 aprile 2024**.

Si ricorda che, in base all'art. 11 della L. 3/2003, onde garantire la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico dev'essere dotato di un «Codice unico di progetto».

La **lettera d)** dispone l'**abrogazione del comma 31-ter** della L. 160/2019 che imponeva ai comuni beneficiari dei contributi di rispettare le norme di attuazione del PNRR per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione della misura.

Tale abrogazione è conseguente alla fuoriuscita delle “piccole opere” dal perimetro del PNRR.

La **lettera e)** riscrive il comma 32 della L. 160/2019, operando una serie di modifiche e integrazioni alle disposizioni in esso contenute. Di seguito si illustrano le principali differenze tra il nuovo testo e quello previgente.

Una prima differenza risiede nel fatto che, mentre il testo previgente stabilisce che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori **entro il 15 settembre** di ciascun anno di riferimento del contributo, il testo risultante dalla riscrittura prevede che entro il citato termine è sufficiente provvedere all'**aggiudicazione dei lavori** in questione. Viene inoltre inserito un periodo che non trova corrispondenze nel testo previgente e che precisa che, in caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità. Viene invece confermata la disposizione previgente che, per il solo anno 2021, posticipa il termine dal 15 settembre al 31 dicembre 2021.

Un'altra differenza riguarda il termine di **conclusione dei lavori**. Mentre il testo previgente prevede che, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i lavori devono essere conclusi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo, il nuovo testo risultante dalla riscrittura in esame stabilisce che per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il **termine unico del 31 dicembre 2025**.

Un'altra differenza ancora deriva dall'inserimento di un nuovo periodo in base al quale, per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i **risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta:**

- sono **vincolati fino al collaudo o alla regolare esecuzione;**
- **successivamente** al collaudo o alla regolare esecuzione **sono utilizzabili per ulteriori investimenti (per le stesse finalità** previste dal comma 29, v. *supra*), a condizione che gli stessi siano **impegnati entro 6 mesi** dal collaudo o dalla regolare esecuzione.

La **lettera f)** riscrive il comma 33 della L. 160/2019, che disciplina le varie fasi in cui si articola l'**erogazione del contributo da parte del Ministero dell'interno al comune beneficiario.**

La seguente tabella sintetizza le differenze principali tra il nuovo testo e quello previgente.

Erogazioni in base al testo previgente	Erogazioni in base al nuovo testo
50% previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio	50% previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione
45% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori	50% previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori
5% previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio	

Ulteriori differenze si riscontrano in relazione al **caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo**. In tale caso, le differenze principali tra il nuovo testo e quello previgente sono sintetizzate nella seguente tabella.

Erogazioni in base al testo previgente	Erogazioni in base al nuovo testo
50% della prima annualità previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio	50% di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell' aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione
Erogazioni sulla base degli stati di avanzamento dei lavori	
20% dell'opera complessiva previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio	50% residuo previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione

Un'ulteriore modifica operata in sede di riscrittura risiede, in relazione al certificato di collaudo e al certificato di regolare esecuzione, nell'**aggiornamento del richiamo normativo** al Codice dei contratti pubblici in virtù dell'entrata in vigore del nuovo Codice di cui al D.Lgs. 36/2023.

Il richiamo all'art. 102 del "vecchio" Codice viene quindi integrato con un richiamo all'art. 116 del nuovo Codice (che reca le disposizioni in materia di collaudo e verifica di conformità corrispondenti a quelle dell'art. 102 del precedente Codice).

Ulteriore differenza è rappresentata dall'inserimento di nuovi periodi che non trovano corrispondenza nel testo previgente e che prevedono:

- che **entro 6 mesi dal collaudo** o dalla regolare esecuzione i comuni sono tenuti ad **alimentare integralmente il sistema di monitoraggio** e rendicontazione di cui al comma 35 (v. *infra*). **In caso di mancato rispetto di tale obbligo, le somme già corrisposte sono recuperate**, con apposito decreto del Ministero dell'interno, secondo la disciplina che regola il recupero delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno recata dall'art. 1, commi 128-129, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013).

- i comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, sono ugualmente tenuti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a seguito del collaudo o dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione.
- **i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione** di cui al comma 35 sono **esonerati** dall'obbligo di presentazione del **rendiconto delle somme ricevute** di cui all'art. 158 del D.Lgs. 267/2000.

L'articolo 158 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti locali) stabilisce che per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. Tale termine è perentorio e la sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

La **lettera g)** riscrive il comma 34 della L. 160/2019 che disciplina l'eventuale **revoca dei contributi assegnati in caso di mancato rispetto dei termini procedurali** fissati nei commi precedenti.

La riscrittura sembra finalizzata precipuamente ad adeguare la disposizione recata dal comma 34 alle modifiche operate dall'articolo in esame ai commi precedenti.

Il testo previgente prevedeva, in estrema sintesi, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32, la revoca del contributo (con decreto del Ministero dell'interno) entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso.

Il nuovo testo (alla luce della riscrittura del comma 32 e della necessità di dover definire la situazione dei contributi riferiti alle ormai trascorse annualità 2020-2023, prevedendo altresì specifiche disposizioni per i contributi riferiti all'annualità 2024) prevede che:

- **il contributo riferito alle annualità dal 2020 al 2023** è revocato, in tutto o in parte, se l'aggiudicazione dei lavori non avviene entro il termine di aggiudicazione dei lavori fissato dal comma 32 (v. *supra*); la **revoca** in questione è disposta **con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024**. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei confronti dei comuni che non inseriscono il CUP all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione (come prescritto dal nuovo testo del comma 31-*bis*, v. *supra*);
- **il contributo riferito all'annualità 2024**, è revocato, in tutto o in parte, se l'aggiudicazione dei lavori non avviene entro il termine fissato al

comma 32; la **revoca** in questione è disposta **con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro 60 giorni** dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori.

Il nuovo testo prevede inoltre che il **mancato rispetto del termine unico del 31 dicembre 2025 per la conclusione dei lavori** comporta la **revoca del contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026**.

La riscrittura in esame modifica altresì la disciplina relativa all'**utilizzo delle somme derivanti dalle revoche**.

Mentre il testo previgente dettava un'articolata disciplina volta a canalizzare le somme citate in favore di altri comuni in regola con le tempistiche procedurali per l'esecuzione delle "piccole opere" in questione, il nuovo testo si limita a disporre che le somme derivanti dalle revoche sono recuperate secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 128-129, della L. 228/2012 (tali commi, come si è già ricordato, disciplinano il recupero delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno) e sono **versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato**.

La **lettera h)** modifica il comma 35 della L. 160/2019 prevedendo – come sottolinea la relazione illustrativa – che il **monitoraggio** delle opere pubbliche effettuato dai comuni beneficiari "deve avvenire **attraverso il sistema ReGiS** sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato così come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, anziché attraverso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)".

Il citato comma 1043 ha stabilito che "al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico".

In attuazione di tale disposizione e del [D.P.C.M. 15 settembre 2021](#), il sistema ReGiS realizzato dalla Ragioneria generale dello Stato rappresenta attualmente la modalità unica attraverso cui le amministrazioni centrali e territoriali, gli uffici e le strutture coinvolte nell'attuazione del PNRR possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal medesimo Piano.

La **lettera i)** modifica il comma 36 della L. 160/2019 – ove si prevede che il Ministero dell'interno effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), un **controllo a campione** sulle "piccole opere" destinatarie dei contributi previsti dai commi 29 e seguenti – al fine

di **eliminare la collaborazione del MIT** e, quindi, attribuire al solo Ministero dell'interno il compito di effettuare il controllo in questione.

Articolo 33-bis
(Modifica inerente al centro logistico
Alessandria Smistamento)

L'art. 33-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede che il centro logistico "**Alessandria Smistamento**" possa essere non solo progettato ma anche realizzato con le risorse da destinare all'aggiornamento del contratto di programma (parte investimenti) tra MIT e RFI.

Con un articolo aggiuntivo approvato dalla Camera, viene prevista modifica in ordine al centro logistico "**Alessandria Smistamento**".

Previsto inizialmente dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 1026, della legge n. 145 del 2018), il polo logistico era stato interessato – con la **legge di bilancio per il 2022** (la n. 234 del 2021, art. [1, comma 1009](#)) – da un mutamento di *governance*. Il commissario straordinario cessava di essere il commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi e diveniva il commissario straordinario per il **Terzo valico** ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2019. Per dettagli v. il [dossier sulla legge di bilancio 2022](#) (v. pag. 1639).

La modifica apportata consiste nel prevedere che i fondi siano destinati sia alla progettazione **sia ai lavori di realizzazione** e che tali fondi possano essere reperiti anche in sede di **aggiornamento del contratto di programma**, parte investimenti, tra MIT e RFI 2022-2026, a valere sulle somme stanziare dalla legge di bilancio per il 2024 (n. 213 del 2023).

Tale contratto di programma è stato esaminato dalla Commissione trasporti della Camera – da ultimo – nella [seduta del 7 giugno 2023 con l'approvazione di una risoluzione](#).

Articolo 34 *(Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati)*

L'**articolo 34** reca modifiche all'art. 21 del D.L. n. 152/2021 necessarie al fine di adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano. Il comma 1, lettera a), modifica il comma 1 del citato articolo 21 a seguito della revisione dell'ammontare di spesa stanziato per l'attuazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2., indicando il nuovo budget complessivo per il periodo 2022-2026, pari a 900 milioni di euro e rimodulando in riduzione l'ammontare complessivo per ciascuna annualità dal 2024 al 2026. La successiva lettera b) provvede a sostituire l'Allegato 1 al D.L. n. 152/2021 con l'Allegato 3 del decreto in esame. Il comma 2 dispone l'integrazione delle risorse indicate all'art. 21, comma 1, del D.L. n. 152/2021.

Il **comma 1, lettera a)**, dell'**articolo 34**, con novella al comma 1 dell'art. 21 del D.L. 152/2021, **rimodula le risorse** assegnate alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «**Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2**» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei seguenti termini:

- l'**ammontare complessivo** per il periodo 2022-2026 è **ridotto** da 2.493,79 milioni di euro **a 900 milioni di euro**;
- l'ammontare per ciascuno degli anni 2022 e 2023 è mantenuto a 125,75 milioni di euro;
- l'ammontare **per l'anno 2024 è ridotto** da 632,65 milioni di euro **a 122,65 milioni di euro**;
- l'ammontare **per l'anno 2025 è ridotto** da 855,12 milioni di euro **a 325,12 milioni di euro**;
- l'ammontare per l'anno 2026 è **ridotto** da 754,52 milioni di euro **a 200,73 milioni di euro**

Si ricorda che ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.L. 152/2021 l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del PNRR è finalizzata a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo

energetico. Per approfondimenti si rinvia alla relativa [scheda](#) del dossier sul D.L. 152/2021. Con il [D.M. 22 aprile 2022](#) del Ministero dell'interno è stato definito l'elenco dei 31 piani urbani integrati (PUI) finanziabili, selezionati, e presentati dalle Città Metropolitane, in attuazione della linea progettuale M5C2-2.2.

Il comma 1, lettera b), dispone che l'Allegato 1 al D.L. 152/2021 è **sostituito dall'Allegato 3** al presente decreto.

Si ricorda che il comma 3 dell'art. 21 del D.L. 152/2021 definisce il criterio di ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 tra le città metropolitane, stabilendone una ripartizione in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Si riporta di seguito l'Allegato 3 che, come previsto dal comma in esame, sostituisce l'[Allegato 1 al D.L. 152/2021](#).

ENTE	Popolazione post censimento 1° gennaio 2020	Funzione Utilità CM	Mediana IVSM (2018)	Funzione Utilità popolazione e mediana (quadrato)	Assegnazione TOTALE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	3.034.410	1.742	111,3	21.578.808	351.207.758
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	4.253.314	2.062	99,2	20.294.907	330.311.511
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.265.327	1.807	97,1	17.037.340	277.292.703
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2.230.946	1.494	98,1	14.374.162	233.947.918
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	1.222.988	1.106	104,4	12.053.470	196.177.292
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	1.072.634	1.036	104,9	11.396.638	185.486.966
CITTA' METROPOLITANA DI BARI	1.230.205	1.109	100,4	11.180.370	181.967.074
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	995.517	998	98,4	9.660.832	157.235.707
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	1.021.501	1.011	97,8	9.667.120	157.338.045
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	613.887	784	101,8	8.119.696	132.152.814
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	826.194	909	97,7	8.676.212	141.210.434
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	848.829	921	96,5	8.579.554	139.637.277
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	530.967	729	100,0	7.286.748	118.596.100
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	422.840	650	97,8	6.219.647	101.228.402
TOTALE					2.703.790.000

Il **comma 2** stabilisce che le risorse di cui al citato art. 21, comma 1, del D.L. 152/2021 sono **integrate**, per **complessivi 1.593,80 milioni di euro** ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto (alla cui scheda di lettura si rinvia), nel limite massimo di:

- 450 milioni di euro per l'anno 2024;
- 520 milioni di euro per l'anno 2025;
- 470 milioni di euro per l'anno 2026;
- e 153,80 milioni di euro per l'anno 2027.

La relazione tecnica evidenzia che i maggiori oneri derivanti dal comma 2, pari a 1.593.80 milioni di euro, trovano copertura nell'articolo 1, comma 5, lettera d) del presente decreto.

• *La revisione della misura sui Piani urbani integrati*

La **IV Relazione sullo stato di attuazione del PNRR**, trasmessa dal Governo alle Camere in data 26 febbraio 2024, segnala che la revisione della misura sui Piani urbani integrati “nasce dall’esigenza di mantenere nel Piano solo i progetti compatibili con le relative tempistiche e le condizionalità. Per individuare tali progetti è stato svolto un monitoraggio rafforzato sulla base dei seguenti criteri: la progettazione dell’intervento risultava completata ed era all’esame della Conferenza dei servizi o in una fase successiva; i contratti con l’operatore economico risultano sottoscritti ovvero era previsto che fossero sottoscritti entro la fine del 2023; il completamento dei lavori era previsto entro e non oltre il 31 marzo 2026 (ex art. 21, comma 10 d.lgs. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 310, e dall’art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022). Ad esito di tale monitoraggio, si è ritenuto necessario ridurre il numero progetti del 50%, portando la dotazione finanziaria della misura a 900 milioni di euro. La descrizione del target finale (M5C2-14) è stata conseguentemente modificata inserendo un vincolo di realizzazione di almeno 300 progetti da parte di tutti i Soggetti Attuatori coinvolti (14 Città metropolitane)”. Nella citata relazione si sottolinea inoltre che “A seguito della rimodulazione del PNRR, approvata dal Consiglio ECOFIN l’8 dicembre 2023, la dotazione finanziaria dell’investimento, a fronte degli originari 2.493.790.000 euro, è stata ridotta a circa 900 milioni di euro. Anche il target finale (M5C2-14) “Completare le azioni di pianificazione integrata nelle città metropolitane” è stato oggetto di modifica, e prevede che entro giugno 2026 vengano completati almeno 300 progetti di pianificazione integrata in tutte le 14 città metropolitane in almeno una delle tre dimensioni seguenti: a) manutenzione per il riutilizzo e la riattivazione di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti; b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici; c) miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane attraverso il supporto alle tecnologie digitali e alle

tecnologie con minori emissioni di CO2. Il soddisfacente raggiungimento dell'obiettivo dipende anche dal raggiungimento di un obiettivo secondario: completare le azioni di pianificazione integrata su una superficie di almeno 3 milioni di metri quadrati da parte di tutte le 14 Città metropolitane”.

Articolo 35
***(Disposizioni urgenti in materia di interventi
di rigenerazione urbana)***

L' **articolo 35** reca alcune modifiche al fine di adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano dell' 8 dicembre 2023 con riguardo agli interventi di rigenerazione urbana.

Nello specifico, al **comma 1, lettera a)** è stata prevista la modifica del comma 42-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 1 del 2019, a seguito della revisione dell'ammontare di spesa stanziato per l'attuazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, indicando il nuovo budget per il periodo 2021-2024, pari a 1,5 miliardi di euro a valere sulle risorse del PNRR. A tali risorse si aggiungono i 500 milioni di euro previsti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per un ammontare complessivo pari a 2 miliardi di euro.

Al **comma 1, lettera b)**, si modifica il comma 42-*quater*, dell'articolo 1 della sopra citata legge n. 1 del 2019, prevedendo che tutti i comuni assegnatari delle risorse di cui al comma 42-*bis*, unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026, siano tenuti al rispetto degli obblighi previsti per l'attuazione del PNRR.

A tale riguardo è utile ricordare come, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la legge n. 108 del 2021 di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021, il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A. In particolare, veniva affidata alla titolarità del Ministero dell'Interno la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Rigenerazione urbana per ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.

In esito alle attività di verifica dei dati e della documentazione di monitoraggio presente sul sistema informatico ReGiS, sono emerse, come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752, diverse criticità circa le tempistiche e le modalità di attuazione della misura in questione.

Pertanto, nell'ambito del processo di revisione del PNRR, avviato nel mese di luglio 2023 dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche

di coesione e il PNRR è stata avanzata una proposta di revisione dell'Investimento.

Con decisione ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è stata prevista una modifica del Target da raggiungere entro il secondo quadrimestre del 2026. Più nel dettaglio, è stato previsto il “*completamento di almeno 1080 progetti, presentati dai comuni con più di 15.000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli interventi di rigenerazione urbana, entro il secondo trimestre 2026*”. Inoltre, a fronte degli originari 3,3 miliardi di euro (di cui 2,8 miliardi di euro di progetti in essere e 500 milioni di euro sul Fondo per lo sviluppo e la coesione) previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, il finanziamento è stato ad oggi ridotto a un ammontare di 2 miliardi di euro.

Le modifiche normative in commento, pertanto, si rendono necessarie, come evidenziato in precedenza, per adeguare la normativa nazionale sul PNRR alla recente revisione del Piano così come illustrato in precedenza.

Articolo 36, commi 1, 2, 2-ter e 2-quater
(Disposizioni per la realizzazione di interventi volti a fronteggiare i rischi di alluvione e idrogeologico nonché per i territori colpiti da eventi sismici)

L'**articolo 36, comma 1**, reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire l'applicabilità di particolari disposizioni derogatorie alle procedure di affidamento indette successivamente al 1° luglio 2023 e relative ai nuovi investimenti previsti dalla misura M2C4-I.2.1b del PNRR.

Il **comma 2** reca invece disposizioni per la valutazione ambientale e la verifica dei progetti di infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale.

Il **comma 2-ter, introdotto durante l'esame alla Camera**, reca disposizioni per la sicurezza nei cantieri per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale.

Il **comma 2-quater, introdotto durante l'esame alla Camera**, reca disposizioni finalizzate alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del novembre 2022 e del marzo 2023.

Disciplina applicabile ai nuovi investimenti previsti dalla misura M2C4-I.2.1b del PNRR (comma 1)

Il comma 1 reca una norma di **interpretazione autentica del disposto dell'art. 29, comma 1, del D.L. 13/2023, e dell'art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.**

L'art. 29, comma 1, del D.L. 13/2023 prevede in particolare che, al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. 152/2021, applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'[ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018](#), fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi.

L'art. 22, comma 1, del D.L. 152/2021 ha demandato ad un apposito D.P.C.M., da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione e il trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del PNRR, nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs. 1/2018 (ossia

riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, e ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio). Il coordinamento di detti interventi è attribuito al Dipartimento della protezione civile, sulla base dei piani definiti d'intesa tra lo stesso Dipartimento, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal [D.P.C.M. 5 dicembre 2016](#) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017). In attuazione del comma 1 del citato art. 22 è stato adottato il [D.P.C.M. 23 agosto 2022](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022), recante assegnazione e modalità di trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del PNRR¹⁰⁷.

Si ricorda che con l'ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo Dipartimento della protezione civile sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile, da realizzare in deroga alla vigente normativa (ivi incluse numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del Codice dell'ambiente), a sostegno del tessuto economico e sociale delle comunità colpite dai fenomeni meteorologici che hanno determinato gravi danni in alcune regioni e province autonome, prevedendo altresì la nomina a commissari delegati dei presidenti delle medesime regioni, ai quali è stato affidato il compito di redigere un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Per i medesimi eventi, con successiva delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza per le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare, l'art. 4 della citata ordinanza n. 558 del 2018 elenca le disposizioni normative in deroga alle quali i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, alla realizzazione delle attività di cui alla stessa ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'UE. L'art. 14 disciplina le procedure di approvazione dei progetti prevedendo semplificazioni ed accelerazioni della procedura in conferenza dei servizi, della procedura di valutazione di impatto ambientale regionale e della procedura relativa ai beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

L'art. 225, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) dispone che – in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse – si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. 77/2021, al D.L. 13/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli

¹⁰⁷ Per l'elenco degli interventi e degli atti di approvazione si rinvia alla [sezione "Nuovi progetti del PNRR" del sito web del Dipartimento della Protezione civile](#).

obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

Il comma in esame dispone che le richiamate disposizioni (art. 29, comma 1, del D.L. 13/2023, e art. 225, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) si interpretano nel senso che **alle procedure di affidamento, relative ai nuovi investimenti previsti dalla misura M2C4-I.2.1b del PNRR** (a cui sono destinati 800 milioni di euro, assegnati in base alla disciplina recata dall'art. 22, comma 1, del D.L. 152/2021), **indette successivamente al 1° luglio 2023** (data a decorrere dalla quale le disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, con i relativi allegati, hanno acquistato efficacia) **si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli artt. 4 e 14 dell'ordinanza di protezione civile n. 558/2018** (v. *supra*), fatto salvo il rispetto del principio DNSH (“*Do No Significant Harm*”) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Si ricorda che tale articolo 17, rubricato “Danno significativo agli obiettivi ambientali”, individua una serie di parametri dai quali si desume che una certa attività economica – tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da tale attività, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita - arreca un danno significativo.

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752 sottolinea che la disposizione recata dal comma in esame è “in piena coerenza col percorso acceleratorio previsto per il PNRR disciplinato dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e dall'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e da ultimo ribadito con [circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 luglio 2023](#)”.

Valutazione ambientale e verifica dei progetti di infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale (comma 2)

Il comma 2 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 15-*ter* del D.L. 189/2016 (che disciplina gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016).

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752 sottolinea che la norma in esame “è volta a ridurre i tempi di svolgimento delle procedure di autorizzazione ambientale degli interventi di rigenerazione viaria, cofinanziati dal PNC, mantenendo fermo il principio del controllo statale della valutazione ambientale. Questo al fine di garantire per gli interventi il rispetto delle milestone PNC”.

In proposito si ricorda che tra le risorse previste dal cosiddetto Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR, l'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 59/2021, ha destinato "1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026". Al fine di avviare l'impiego di tali risorse, è stato presentato un programma unitario di interventi ed il c.d. [pacchetto sisma](#) che, tra le misure finanziate, contempla interventi (a cui vengono destinati circa 235 milioni di euro) "per la rete stradale ripartiti tra criticità censite da Anas sulla rete secondaria e interventi di adeguamento e potenziamento di alcuni lotti della viabilità statale individuati nel Contratto di programma Anas"¹⁰⁸.

In relazione al richiamato art. 15-ter del D.L. 189/2016, si ricorda che tale articolo dispone, in particolare, che per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., interessate dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016, ANAS S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile. Per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali, interessate dai medesimi eventi sismici, ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore della protezione civile e provvede direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi.

Il nuovo comma 2-ter, introdotto dal comma in esame, reca norme applicabili agli interventi in questione che sono ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e, quindi, assoggettati a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening* di VIA) di competenza statale.

Al fine di accelerare tali valutazioni ambientali per gli interventi di cui trattasi, il primo periodo del comma 2-ter **consente** al soggetto attuatore, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente, di chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) **di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o di screening di VIA.**

Lo stesso comma dispone (al secondo periodo) che, **entro e non oltre 15 giorni** dalla richiesta, il MASE comunica al soggetto attuatore e alla regione la **determinazione in merito all'autorità competente.**

La citata relazione illustrativa evidenzia che i primi due periodi testé analizzati attribuiscono al soggetto attuatore quanto già previsto per i Commissari straordinari "sblocca cantieri" dall'art. 4, comma 2, del D.L. 32/2019.

¹⁰⁸ Per approfondimenti si rinvia alla sezione "[Fondo Complementare Aree Sisma 2009-2016](#)" del sito web del Commissario straordinario per la ricostruzione Sisma 2016.

Il terzo e quarto periodo del comma 2-ter recano disposizioni inerenti alla verifica del progetto dell'intervento.

Si ricorda che la disciplina della verifica dei progetti è contenuta nell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici. In particolare il comma 1 di tale articolo dispone che "nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente".

Nel dettaglio, i succitati periodi prevedono che:

- **la verifica del progetto comprende anche la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali** (stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA) prevista e disciplinata dall'art. 28 del Codice dell'ambiente;
- **il soggetto preposto alla verifica del progetto** (in base al disposto dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici) è **individuato come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza** di cui all'art. 28, comma 3, del Codice dell'ambiente.

Si ricorda che l'art. 28 dispone (ai commi 1 e 2, tra l'altro) che il proponente del progetto è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché che l'autorità competente verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali citate al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

Il comma 3 dell'art. 28 dispone, tra l'altro, che per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza.

La relazione illustrativa evidenzia che le disposizioni recate dai periodi terzo e quarto testé commentati sono analoghe a quelle recate, per i progetti PNRR-PNC, dall'art. 48, comma 5-quinquies, del D.L. 77/2021. Tale comma 5-quinquies dispone infatti, tra l'altro, che la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento "accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale".

Sicurezza nei cantieri per la ricostruzione in Italia centrale (comma 2-ter)

Il comma 2-ter, inserito durante l'esame **alla Camera**, integra la disciplina relativa agli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale recata dal D.L. 189/2016, introducendo un comma 8-bis all'art. 35 di tale decreto-legge, che reca disposizioni per la tutela dei lavoratori.

Il nuovo comma 8-*bis* dispone che – ai fini dell’articolo 35 e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile – il Commissario straordinario adotta specifiche **misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, incluse forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori.**

La norma in esame precisa che le imprese in questione sono quelle indicate dal comma 3 dell’art. 35 del D.L. 189/2016, ovvero le imprese affidatarie/esecutrici degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici che fruiscono di contribuzione ai sensi del D.L. 189/2016, o dei lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma.

Viene inoltre precisato che tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro.

Viene altresì stabilito che le misure di cui al presente comma sono **adottate** dal Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **con apposite ordinanze commissariali**, mediante le quali sono definiti anche le tipologie di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta e/o alla comunicazione.

Si ricorda che l’art. 2, comma 2, del D.L. 189/2016 (richiamato dalla norma in esame) dispone che, per l’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze in questione (sempre secondo il medesimo comma 2) sono emanate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della Cabina di coordinamento e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma in esame stabilisce inoltre che gli **esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera** sono messi **a disposizione della Struttura per la prevenzione antimafia** istituita dall’art. 30 del D.L. 189/2016 e **delle prefetture-uffici territoriali del Governo** territorialmente competenti, anche ai fini dell’esercizio del potere di accesso di cui all’art. 93 del D.Lgs. 159/2011¹⁰⁹, **nonché dell’Ispettorato nazionale del lavoro**, secondo modalità stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario.

¹⁰⁹ Ai sensi dell’art. 93 del codice delle leggi antimafia, il prefetto, al fine di prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi dei gruppi interforze composti da funzionari della prefettura, della Polizia di Stato e della DIA, da ufficiali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e da rappresentanti del provveditorato alle opere pubbliche e dell’Ispettorato del lavoro. entro 30 giorni dal termine degli accertamenti disposti dal prefetto, il medesimo gruppo interforze redige la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività ispettiva, trasmettendola al prefetto per le eventuali ulteriori iniziative di competenza in relazione all’adozione dell’informazione interdittiva.

Si ricorda che l'art. 30 del D.L. 189/2016 ha istituito, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

Eventi sismici del 2022-2023 in Marche e Umbria (comma 2-quater)

Il comma 2-quater, **introdotto durante l'esame alla Camera**, reca disposizioni finalizzate alla **ricognizione dei fabbisogni** per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate, rispettivamente, l'11 aprile 2023 e il 6 aprile 2023, con successiva estensione del 31 maggio 2023.

Con la [delibera dell'11 aprile 2023](#) (pubblicata nella G.U. dell'8 maggio 2023) è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro. Con la [delibera del 6 aprile 2023](#) (pubblicata nella G.U. del 18 aprile 2023) è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia. Con la [delibera del 31 maggio 2023](#) (pubblicata nella G.U. del 27 giugno 2023) è stata disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 6 aprile 2023 al territorio dell'intero Comune di Umbertide, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023.

Tali stati di emergenza, dichiarati per dodici mesi, sono stati prorogati di ulteriori dodici mesi con due delibere del Consiglio dei Ministri adottate il 20 marzo 2024 e pubblicate nella [G.U. del 30 marzo 2024](#).

Informazioni sui provvedimenti emanati e sulle risorse stanziare per gli eventi sismici in questione sono state fornite in risposta all'[interrogazione 4-00852](#) (resa nella seduta del 4 agosto 2023¹¹⁰) nonché in risposta all'interrogazione 3-01056 (resa nella [seduta del 12 marzo 2024](#)).

¹¹⁰ Successivamente a tale data, con la delibera del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023 è stato previsto un ulteriore stanziamento (per un importo di 414.100 euro) per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia.

La norma in esame prevede che la succitata **ricognizione dei fabbisogni**:

- è **effettuata dal Commissario** straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

In attuazione del disposto dell'art. 2, comma 2, del D.L. 3/2023, tale incarico commissariale è stato attribuito (con il [D.P.R. 13 gennaio 2023](#)) al sen. Guido Castelli.

- è **svolta sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni** previsti dalla disciplina relativa agli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale, recata dal D.L. 189/2016.

- è **sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa** al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare **entro 6 mesi** dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma in esame reca inoltre l'usuale **clausola di invarianza finanziaria** stabilendo che all'attuazione del medesimo comma si provvede senza nuovi, ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a valere sulle risorse disponibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 36, comma 1-bis
(Proroga in materia di personale
per contrasto dissesto idrogeologico)

L'articolo 36, comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame **alla Camera**, **proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 ottobre 2025** il termine previsto [all'articolo 1, comma 701, della legge n. 178 del 2020.](#)

A tale riguardo si ricorda che la disposizione sopra richiamata aveva previsto che per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile potessero fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2024, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

A seguito della modifica introdotta nel corso dell'esame alla Camera, il termine del 31 dicembre 2024 è prorogato al 31 ottobre 2025.

Articolo 36, comma 2-bis
*(Conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti in
 quiescenza da parte di amministrazioni impegnate in interventi
 di ricostruzione)*

La novella integrativa di cui al **comma 2-bis – comma inserito dalla Camera** – dell'**articolo 36** consente¹¹¹ **alle amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ad alcuni eventi sismici, verificatisi nel 2009 e nel 2016-2017, il conferimento, fino al 31 dicembre 2026, di incarichi remunerati di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza** – ivi compresi i soggetti provenienti dalla stessa amministrazione conferente –; tale possibilità viene ammessa con riferimento ai soggetti che, a prescindere dall'eventuale formazione di livello universitario, abbiano maturato significative esperienze e competenze professionali tecnico-amministrative, nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici, nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento.

Gli eventi sismici richiamati dalla novella integrativa in esame sono quelli verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 nonché quelli verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016. La novella fa riferimento alle finalità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e di facilitare la realizzazione degli investimenti in oggetto finanziati con le risorse del [Piano nazionale per gli investimenti complementari \(PNC\)](#), Piano finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del [Piano nazionale di ripresa e resilienza \(PNRR\)](#).

La possibilità di conferimento viene stabilita, da parte della novella, in deroga alla norma¹¹² che, salvo specifiche deroghe, esclude, per le pubbliche

¹¹¹ La novella in esame concerne l'articolo 10, comma 1, del [D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79](#).

¹¹² Di cui all'articolo 5, comma 9, del [D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135](#), e successive modificazioni. Tale disciplina concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, e le autorità amministrative indipendenti. Riguardo agli incarichi dirigenziali o direttivi e alle cariche in organi di governo delle amministrazioni, rientrano nel divieto anche gli enti e società controllati dalle amministrazioni summenzionate; il divieto non si applica con riferimento alle giunte degli enti territoriali e agli organi elettivi degli ordini o collegi professionali (o dei relativi organismi nazionali) e degli enti aventi natura associativa. L'articolo 19-ter del [D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172](#), esclude dai divieti in esame gli enti di previdenza di diritto privato i cui organi di governo siano eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.

amministrazioni¹¹³, il conferimento di incarichi a titolo oneroso¹¹⁴ a soggetti già collocati in quiescenza (la norma restrittiva si applica a prescindere dalla circostanza che il soggetto sia stato un lavoratore pubblico o privato)¹¹⁵.

La deroga – in base al richiamo (già presente nella norma oggetto della novella integrativa in esame) dell'articolo 7, comma 6, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni – è ammessa secondo le condizioni e i limiti generali per la legittimità del conferimento degli incarichi individuali, a tempo determinato, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti¹¹⁶ da parte di pubbliche amministrazioni; si ricorda che tra le condizioni rientra il previo accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione e che, in linea di principio, non è ammesso il rinnovo dell'incarico¹¹⁷.

Gli incarichi oggetto della deroga in esame (in base ai riferimenti normativi già presenti nella formulazione oggetto della novella integrativa in esame) non rientrano nelle ipotesi di cui ai richiamati commi 4, 5 e 15 dell'articolo 1 del [D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113](#), e successive modificazioni; gli incarichi, quindi, sono conferibili senza procedura di selezione e non possono consistere in incarichi dirigenziali.

L'ambito degli incarichi conferibili in deroga comprende anche¹¹⁸, con riferimento alle procedure per l'affidamento di appalti o concessioni pubblici, gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento.

¹¹³ Riguardo all'ambito di esse, cfr. *supra*, in nota.

¹¹⁴ Il divieto di cui al citato articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 non concerne eventuali rimborsi di spese, a condizione che essi siano corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Tali rimborsi devono essere rendicontati.

¹¹⁵ Si ricorda, inoltre, riguardo agli incarichi a titolo gratuito che siano dirigenziali e direttivi, che il citato articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 ammette il conferimento degli stessi ai soggetti già collocati in quiescenza per una durata non superiore a un anno (non prorogabile né rinnovabile) presso ciascuna amministrazione. Tali incarichi, in ogni caso, sono al di fuori dell'ambito della deroga in esame, in quanto, per definizione, non rientrano tra quelli di lavoro autonomo (a quest'ultimo riguardo, cfr. anche *infra*).

¹¹⁶ Lo stesso articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 definisce altresì i casi in cui, ai fini del conferimento degli incarichi in oggetto, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria.

¹¹⁷ L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

¹¹⁸ Cfr. il comma 2 del citato articolo 10 del D.L. n. 36 del 2022.

La novella in esame esplicita¹¹⁹ che resta ferma l'applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici; tali limitazioni sono inerenti all'importo totale derivante dal cumulo o alla specifica tipologia del trattamento pensionistico (se liquidato in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103).

¹¹⁹ Mediante il richiamo dell'articolo 1, comma 489, della [L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), e dell'articolo 14, comma 3, e dell'articolo 14.1, comma 3, del [D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26](#), e successive modificazioni.

Articolo 36-bis
(Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012)

L'articolo 36-bis, inserito dalla Camera, proroga dal **31 dicembre 2024** al **31 dicembre 2025** la possibilità di utilizzare i **finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012** nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. A tal fine, novella l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del D.L. n. 95/2012.

L'articolo 3-bis del D.L. n. 95/2012, prevede che **i contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili** di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal **sisma del 2012**, al fine di garantirne la continuità produttiva, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le **modalità del finanziamento agevolato**.

A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro. Con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2012 e 19 maggio 2014 sono state definiti i criteri e le modalità di operatività della garanzia dello Stato, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di spesa autorizzato.

Il comma 4-bis dell'articolo 3-bis prevede che i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul **conto corrente bancario vincolato** intestato al relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2024. Le somme non utilizzate entro la data

di scadenza di cui al periodo precedente ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana, anche in compensazione del credito di imposta già maturato.

Con la disposizione in esame si proroga al **31 dicembre 2025** la possibilità di utilizzare tali **finanziamenti agevolati**.

In precedenza l'art. 10-*quater*, comma 1, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, aveva prorogato al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (prima ancora l'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 183 del 2020 aveva già prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 così come l'articolo 11, comma 3-*ter*, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) e successivamente il decreto-legge n. 51 del 2023 aveva prorogato questo termine al 31 dicembre 2024.

Si ricorda che il co. 4-*bis* è stato inserito dall'articolo 25-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 119/2018 (L. n. 136/2018).

Articolo 37 *(Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»)*

L'articolo 37 modifica le disposizioni che regolano le **attività del Nucleo PNRR Stato-Regioni**. In particolare, si prevede che il **Nucleo PNRR Stato-Regioni** svolge una funzione di **supporto tecnico** alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano nell'elaborazione di un «Progetto bandiera», **al fine di favorire il confronto con le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR**, senza incidere sulle loro **competenze** e senza modificare le **modalità di finanziamento vigenti**.

L'articolo 37 modifica il **comma 3, lettera b), dell'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152**, intervenendo sulle **funzioni del Nucleo PNRR Stato-Regioni** istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, la disposizione in esame sostituisce integralmente la lettera *b)*, del comma 3 del citato articolo 33, precisando - rispetto al previgente testo - che nell'ambito dell'elaborazione dei cosiddetti «Progetti bandiera», il Nucleo PNRR Stato-Regioni esercita una **funzione di supporto tecnico** alle Regioni e delle Province autonome, ferme restando **le competenze delle Amministrazioni titolari** degli interventi previsti dal PNRR e **l'utilizzo delle eventuali economie** realizzate in relazione a tali interventi.

Ai sensi dell'**articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36**, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR hanno infatti **la facoltà di destinare le risorse non assegnate** in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei «**Progetti bandiera**», all'interno delle stesse missioni e componenti del PNRR, pur rispettando il **vincolo di territorialità delle risorse e di destinazione di almeno il 40 per cento delle stesse alle regioni del Mezzogiorno**.

I «**Progetti bandiera**» sono progetti aventi **particolare rilevanza strategica**, elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con il supporto del Nucleo PNRR Stato-Regioni. Il **13 aprile 2022** è stato sottoscritto un [Protocollo di intesa](#) tra il Ministro per Affari Regionali e le autonomie e gli altri ministri titolari di investimenti PNRR di interesse regionale, il quale stabilisce le modalità di collaborazione per l'elaborazione dei **21 Progetti Bandiera**, uno per ogni Regione e Provincia autonoma, per facilitarne la realizzazione e monitorarne l'attuazione. I «Progetti bandiera» sono finanziabili con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché con ulteriori risorse che l'Amministrazione titolare individua tra quelle nella sua disponibilità a legislazione vigente. Con il citato protocollo, i ministri si sono impegnati a lavorare congiuntamente al fine di favorire

l'individuazione dei potenziali «Progetti bandiera» secondo i *Target* e le *Milestone* del PNRR.

Il Nucleo PNRR Stato-Regioni, operativo **fino al 31 dicembre 2026**, assicura al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, in raccordo con le altre Amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR.

A seguito dell'entrata in vigore del **decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19**, il Nucleo PNRR Stato-Regioni svolge le seguenti **funzioni**:

- l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
- il supporto tecnico alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, favorendo il confronto con le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, nell'elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, dei «Progetti bandiera»;
- attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;
- attività di condivisione, con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle informazioni raccolte e di comunicazione, d'intesa con le medesime strutture, dei risultati del lavoro svolto, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio *web* informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e assistenza agli enti territoriali.

Articolo 37-bis
(Rafforzamento dell'attuazione delle misure PNRR di titolarità del
Ministero delle imprese e del made in Italy)

L'**articolo 37-bis**, al **comma 1**, **incrementa** la dotazione del **Fondo** per l'**attuazione** degli interventi del **PNRR** di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (**MIMIT**) di **1 milione** di euro per **ciascun anno** del biennio **2024-2025** e stanZIA ulteriori **1,5 milioni** per l'anno **2026**. Il **comma 2** reca la compensazione finanziaria degli oneri di cui al comma 1. Il **comma 3** dispone - per le richieste di comando e distacco presso il MIMIT di personale non dirigenziale appartenente al Comparto Funzioni Centrali - la **disapplicazione, fino** al 31 dicembre **2026**, del **limite** previsto dalla normativa vigente (articolo 30, comma 1-*quiquies* del T.U. sul pubblico impiego).

L'**articolo 37-bis**, inserito **dalla Camera**, incrementa, al comma 1, la dotazione del **Fondo** per l'**attuazione** degli interventi del **PNRR** di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (**MIMIT**), istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo Dicastero (cap. 1247/MIMIT), dall'articolo 11, comma 1, del D.L. n. 13/2023.

La norma appena citata viene novellata nella parte in cui attualmente dota il Fondo di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

La novella, in particolare, porta la **dotazione del Fondo da 500 mila a 1,5 milioni** di euro per **ciascun anno** del triennio **2024-2025** e stanZIA **ulteriori 1,5 milioni** per l'anno **2026**.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 1, pari a 1 milione per ciascun anno del biennio 2024-2025 e a 1,5 milioni per l'anno 2026, disponendo che ad essi si provveda attraverso corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, nel bilancio triennale 2024-2026, nel programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del MEF per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIMIT.

Il **comma 3**, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di Missione PNRR del MIMIT, dispone che, **fino al 31 dicembre 2026**, per le richieste di **comando e distacco** presso il predetto Ministero di **personale non dirigenziale** appartenente al Comparto Funzioni Centrali **non trova applicazione il limite**

del 25% di cui all'art. 30, comma 1-*quinquies*, primo periodo, del D.lgs. n. 165/2001 (**T.U. pubblico impiego**).

Si rammenta che l'**articolo 30**, comma 1-*quater*, del **D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, dispone che, a decorrere dal **1 luglio 2022, in caso di avvio di procedure di mobilità**, le amministrazioni provvedano a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del portale unico del reclutamento. Il personale interessato a partecipare alle procedure deve inviare la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Il **comma 1-*quinquies*** – richiamato dall'articolo qui in esame – dispone che, salvo determinate eccezioni, **per il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti e delle aziende e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4 del D.lgs. n. 165/2001¹²⁰, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle suddette procedure di mobilità.**

La relazione illustrativa all'emendamento del Governo approvato durante l'esame alla Camera, che ha inserito l'articolo in esame, evidenzia che il rifinanziamento disposto dall'articolo in esame è finalizzato ad allineare l'operatività del Fondo all'orizzonte temporale delle misure PNRR e delle connesse attività di supporto all'attuazione, di monitoraggio, di rendicontazione e controllo. L'adeguamento della dotazione finanziaria è considerato indispensabile anche alla luce dell'ingente incremento di risorse finanziarie che il MIMIT si trova a gestire, a seguito della riforma del PNRR italiano, autorizzata con Decisione di esecuzione del Consiglio n. 16051/23 del 5 dicembre 2023, che vede anche l'introduzione del [Capitolo RepowerEU](#) (nuova Missione 7). Infatti, il MIMIT è divenuto Amministrazione titolare di nuove misure per una dotazione finanziaria complessiva – secondo la relazione – di **ulteriori 9,23 miliardi** di euro. La relazione segnala, sul punto, che per tali nuovi interventi, il cui avvio è previsto a partire dal 2024, le attività di coordinamento dell'attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione si concentreranno nelle ultime annualità del PNRR (si pensi che tutte le *milestone* e *target* delle nuove misure sono ricomprese nell'arco temporale 31 dicembre 2024 al 31 agosto 2026), giustificandosi, quindi, un potenziamento delle dotazioni finanziarie del Fondo a partire dal 2024 ed una previsione di prosecuzione dell'azione anche per il 2026.

¹²⁰ EUR s.p.a., Enti lirici, ASI (Agenzia spaziale italiana), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ENEA, ENAV s.p.a., CNEL, ENAC s.p.a., Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

Articolo 38 (Transizione 5.0)

L'articolo 38, modificato durante l'esame alla Camera, istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0.

Viene in particolare previsto un **contributo**, sotto forma di **credito d'imposta**, a **tutte le imprese** residenti nel territorio dello Stato che negli anni **2024** e **2025** effettuano **nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**, nell'ambito di **progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici** alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in commento.

Le norme dispongono, tra l'altro, in ordine a:

- **requisiti per ottenere le agevolazioni e soggetti esclusi;**
- **investimenti agevolabili;**
- misura dell'agevolazione e calcolo dei parametri rilevanti;
- condizioni di **accesso all'agevolazione** tra cui la presentazione di apposite **certificazioni** attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l'effettiva realizzazione degli investimenti;
- modalità di **utilizzo** del credito di imposta e il suo **cumulo** con altri incentivi;
- regime dei **controlli;**
- implementazione e gestione di una **piattaforma informatica** finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell'andamento dell'agevolazione.

Per effetto dell'esame **alla Camera** è stato **specificato** il contenuto della **comunicazione telematica cui sono tenute le imprese per accedere al beneficio** prevedendo che la certificazione, rilasciata da un valutatore indipendente - rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti – contenga solo l'attestazione, *ex ante*, della riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili.

Sempre **alla Camera** è stato **specificato il contenuto delle disposizioni di rango secondario** attuative della disciplina in esame, che tra l'altro deve specificare il costo massimo ammissibile, in termini di euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in termini di euro/kWh, dei sistemi di accumulo.

Transizione 5.0: istituzione del credito d'imposta

In particolare, il **comma 1** istituisce, all'esplicito scopo di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di

quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'**Investimento 15 - "Transizione 5.0"**, della **Missione 7 - REPowerEU**, il Piano Transizione 5.0.

L'investimento **Transizione 5.0 (M7-I15)**, inserito nel capitolo *REPowerEU* del PNRR Italiano, è finalizzato alla **transizione dei processi produttivi** verso un **modello di produzione sostenibile** con un *budget* di **6.300 milioni**, puntando a raggiungere un risparmio energetico cumulato di 400.000 TEP (tonnellate di equivalente in petrolio). La misura, secondo quanto riporta la **Relazione del Governo** sullo stato di attuazione del PNRR (DOC. XIII, n. 2) trasmessa il 26 febbraio 2024, è strutturata come un **credito di imposta** a valere sulle spese effettuate dalle imprese nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025. Le tipologie di beni interessati dalla misura sono per:

- *Asset* digitali (beni 4.0 materiali e immateriali);
- *Asset* necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da FER (esclusa la biomassa);
- Formazione del personale in competenze per la transizione ecologica.

L'importo del credito è commisurato proporzionato alla riduzione finale del consumo energetico ottenuta con l'investimento da ciascuna impresa e prevede tre livelli crescenti di intensità di aiuto. Un ulteriore 1% del *budget* è volto a creare una piattaforma di gestione delle certificazioni dei progetti. La misura prevede anche la pubblicazione di un *report*, da parte del MIMIT, di valutazione degli investimenti PNRR di sua competenza.

La misura prevede una *milestone* e due *target*.

La **milestone M7-40 (T1-2024)** comporta **adozione di tutti gli atti necessari all'implementazione della misura**, inclusa la definizione dei criteri di eleggibilità degli investimenti.

Il *target* M7-41 (T2-2026) prevede invece la notifica della concessione di crediti di imposta per un ammontare pari al totale delle risorse destinate alla dotazione finanziaria della misura (6,3 miliardi di euro) insieme alla pubblicazione di un report sugli investimenti PNRR di titolarità MIMIT.

L'altro *target* finale, M7-42 (T2-2026), che si concentra sull'impatto ambientale raggiunto, prevede un risparmio finale tra il 2024 e il 2026 di 0,4 MTOE (*Million Tonnes of Oil Equivalent*), ottenuto attraverso gli investimenti sostenuti con questa misura.

L'intervento in commento si colloca nel solco degli interventi a sostegno delle imprese varati nelle scorse legislature (**Industria 4.0 e Transizione 4.0**), per un commento delle quali, si rinvia all'apposito [tema](#) dell'attività parlamentare. Si tratta di interventi eterogenei, principalmente aventi la forma di crediti di imposta e di contributi alle imprese, con la finalità di rafforzare il sistema produttivo nazionale nell'ottica di finalizzare gli strumenti normativi, da ultimo, alla promozione dell'innovazione sostenibile.

Si osserva che l'agevolazione introdotta presenta numerose similitudini con il precedente credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia con riferimento alla disciplina sostanziale - percentuale agevolata decrescente rispetto alla dimensione dell'investimento, condizioni di ammissione - sia per quanto riguarda il regime di utilizzabilità e i controlli.

Per ulteriori informazioni sull'agevolazione precedente, si rinvia al [sito](#) del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* e al già citato [portale della documentazione parlamentare](#).

Il comma 2 attribuisce un **contributo**, sotto forma di **credito d'imposta**, a **tutte le imprese** residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni **2024** e **2025** effettuano **nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**, nell'ambito di **progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici** alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in esame.

A differenza del credito d'imposta per beni strumentali nuovi disciplinato dalla legge di bilancio 2021 (come successivamente integrato e modificato nel tempo), la principale caratteristica del contributo in esame è che esso viene attribuito a **condizione** che gli investimenti agevolabili siano effettuati nell'ambito di **progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici**.

Condizioni di ammissione ed esclusioni

Il comma 3 esclude dall'agevolazione le imprese in stato di **liquidazione** volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra **procedura concorsuale** prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, inoltre, **escluse** le imprese **destinatari di sanzioni interdittive** ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Per le **imprese ammesse** al credito d'imposta, analogamente al precedente credito di imposta, la concessione del beneficio spettante è comunque **subordinata** al rispetto delle **normative sulla sicurezza nei luoghi di**

lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti agevolabili ed esclusi

Il **comma 4** individua gli investimenti agevolabili.

Le disposizioni in esame rinviano ai beni **materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232** e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Si tratta, rispettivamente, dei beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (beni strumentali tecnologicamente avanzati) e dei beni immateriali (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) funzionali ai processi di trasformazione 4.0.

Rispetto alle norme precedenti, si pone la condizione che, **tramite gli stessi** investimenti agevolabili si consegua complessivamente una **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva** localizzata nel territorio nazionale **non inferiore al 3 per cento** o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento **non inferiore al 5 per cento**.

Viene chiarito che ai fini dell'agevolazione, rientrano tra i beni strumentali immateriali di cui al citato allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, **ove specificamente previsti dal progetto di innovazione**, anche:

a) i *software*, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (*Energy Dashboarding*);

b) i *software* relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai *software*, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Il **comma 5** chiarisce che, nell'ambito dei progetti di **innovazione** che conseguono una **riduzione dei consumi** energetici nelle misure e alle condizioni già richiamati, sono inoltre **agevolabili**:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di **energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse**, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con

riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

Si tratta dei prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

- moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo.

Nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico, di cui al richiamato articolo 12, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, **sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore**, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle già menzionate lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12.

- b) le spese **per la formazione del personale**, considerate aiuti compatibili con il mercato interno, contemplate dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Si tratta delle spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; dei costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità); dei costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; delle spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Tali spese sono agevolabili ove **finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi**, nel limite del **10 per cento** degli investimenti effettuati nei beni materiali e immateriali di cui ai commi 4 e nei beni materiali nuovi

strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (di cui al comma 5, lettera a)), e in ogni caso **sino al massimo di 300 mila euro**, a condizione che le attività formative siano **erogate da soggetti esterni individuati dalla disciplina secondaria**, ovvero dal decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* previsto al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

Ai sensi del **comma 6**, per garantire il **rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente** ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, **non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:**

- a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come **rifiuti speciali pericolosi** (di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014) e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.

Sono altresì **esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.**

Si ricorda che l'articolo 17 del richiamato Regolamento (UE) 2020/852 dispone che, al fine di valutare se un'attività economica sia ecosostenibile, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o al buono stato ecologico delle acque marine;

- d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
- e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
- f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività: nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

Ai fini di tale valutazione tiene conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

Misura dell'agevolazione e calcolo dei parametri rilevanti

Ai sensi **del comma 7**, il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

- **35 per cento** del costo, per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- **15 per cento** del costo, per la quota di investimenti **oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**;
- **5 per cento** del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a **50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria**.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni immateriali (di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) utilizzati mediante soluzioni di *cloud computing*, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

Il comma 8 prevede **l'innalzamento della misura del credito d'imposta** per ciascuna quota di investimento, sopra indicate come segue:

a) **al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento**, nel caso di **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento** o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento **superiore al 10 per cento**, conseguita tramite gli investimenti nei beni materiali e immateriali, di cui al già menzionato comma 4;

b) **al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento**, nel caso di **riduzione dei consumi** energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale **superiore al 10 per cento** o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al **15 per cento**, conseguita tramite gli investimenti nei beni medesimi.

Il **comma 9** individua le modalità di calcolo della riduzione dei consumi da cui discende la misura del credito d'imposta. Essa, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai **consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti**, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti dalla normativa di rango secondario (decreto di cui al comma 17).

Condizioni per accedere all'agevolazione

Il **comma 10** prevede che, per accedere al contributo, le imprese presentano, in via **telematica**, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), apposita **documentazione**.

Per effetto delle **modifiche apportate dalla Camera**, la documentazione è quella indicata comma 11, lettera *a*) della norma in esame, in luogo di prevedere in generale la presentazione dell'intera documentazione di cui al richiamato comma 11.

La lettera *a*) del comma 11 concerne la certificazione (vedi *infra*), rilasciata da un valutatore indipendente secondo criteri e modalità individuate dalle norme attuative, che - rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti - **attesta ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili** tramite gli investimenti agevolabili.

Nella formulazione originaria della disposizione, l'accesso al beneficio è subordinato alla presentazione della documentazione "di cui al comma 11", quindi anche quella prevista dalla lettera *b*) del medesimo comma, che riguarda la

certificazione che attesti *ex post* l'effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante*.

Unitamente a detta documentazione, le disposizioni richiedono una comunicazione concernente la **descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso**.

In particolare il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa. Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con il decreto attuativo. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

L'impresa comunica il **completamento dell'investimento** e tale **comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b)**, ovvero della certificazione rilasciata da un valutatore indipendente, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attesti *ex post*, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante* (vedi *infra*).

Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione mediante F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il **comma 11** subordina il **riconoscimento del contributo** alla presentazione di apposite **certificazioni** rilasciate da un **valutatore indipendente**, secondo criteri e modalità individuate con norma secondaria (decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di cui al comma 17), che rispetto all'ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta:

a) *ex ante*, la **riduzione dei consumi energetici** conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) *ex post*, l'effettiva **realizzazione degli investimenti** conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante*.

Nel corso dell'esame **alla Camera** sono stati inseriti due nuovi commi (**11-bis e 11-ter**), in cui è stato trasposto il contenuto della seconda parte dell'originario comma 11.

In particolare il decreto attuativo deve individuare i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

i) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; si veda, per ulteriori informazioni, la [pagina informativa](#) dell'ente italiano di accreditamento (Accredia);

ii) le *Energy Service Company* (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352 (si veda il [sito ENEA](#) per ulteriori informazioni).

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.

Il **comma 12** dispone che, per le **piccole e medie imprese**, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermi restando i limiti massimi percentuali per soglia di investimenti, di cui al comma 7.

Utilizzo del credito di imposta, cessione a terzi e cumulo

Il **comma 13** individua le modalità di **utilizzo** del credito d'imposta.

In particolare esso è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** con modello F24 (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di imprese beneficiarie (di cui all'ultimo periodo del comma 10) entro la data del 31 dicembre 2025, unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziata a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta **non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.**

In assenza di precisazioni da parte della norma in esame, la disposizione sembra riferirsi sia al **consolidato nazionale** di cui agli articoli 117-129 del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR (di cui al D.P.R. n. 917 del 1986), ovvero al regime di determinazione del reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole base imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi, sia al **consolidato mondiale** (di cui ai successivi articoli 130-142 TUIR) che consente alle società di capitale e agli enti commerciali di includere nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi di tutte le proprie controllate non residenti.

Al credito di imposta non si applicano i limiti di compensazione di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, si ricorda che il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34 è stato elevato a 2 milioni di euro in via strutturale dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal 2022. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250.000 euro.

All'agevolazione in esame non si applica l'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, che blocca la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali, qualora il contribuente abbia a proprio carico ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito imponibile, nonché della base imponibile Irap** e non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Ai sensi del **comma 14**, ove i **beni agevolati** sono **ceduti a terzi**, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a **strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione** anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è

corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

Le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi sono previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge n. 205 del 2017 e evitare che il beneficio interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa avere l'esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. In tali casi, si prevede che la sostituzione non determini la revoca dell'agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l'investimento originario.

Ai sensi del **comma 18** il credito d'imposta **non è cumulabile**, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per **investimenti in beni nuovi strumentali** previsto dal piano Transizione 4.0 (di cui alla richiamata legge di bilancio 2021, in particolare all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) nonché con il **credito d'imposta per investimenti nella ZES unica nel Mezzogiorno** (di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124).

Esso tuttavia è **cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta, resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi del quale il sostegno nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Regime dei controlli

Ai sensi del **comma 15**, ai fini dei **successivi controlli**, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni di cui alle norme in esame.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita **certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro dei revisori (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39), ovvero nella sezione cui sono iscritti i revisori che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti.

Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.

Le disposizioni in esame prevedono letteralmente che si applicano, "in attesa della loro adozione", i principi di indipendenza previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

Si ricorda al riguardo che il Ministero dell'economia e delle finanze, con determinazione 23 marzo 2023, n. 127 ha elaborato il Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, l'insieme di limiti previsti al comma 7.

Ai sensi del **comma 16**, sulla base della documentazione contabile e tecnica prevista dalle norme in esame, nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, **il GSE**, nei termini concordati con

l'Agenzia delle entrate, è **individuato quale soggetto cui spetta l'effettuazione dei controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la fruizione del beneficio.**

Nel caso in cui si accerti, anche in esito alle verifiche documentali ed *in situ* (effettuate ai sensi dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in ordine all'utilizzo delle risorse in seno al PNRR) svolte dai competenti Organi di controllo nazionali ed europei, l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario (ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

Disposizioni di attuazione

Il **comma 17** affida a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare, entro il 1° aprile 2024 (30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale (di cui al comma 9); e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;

b-bis) per effetto delle modifiche apportate **dalla Camera**, al costo massimo ammissibile, in termini di euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in termini di euro/kWh, dei sistemi di accumulo (di cui al comma 5);

c) alle procedure di concessione del contributo e di fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;

d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa, di cui al successivo comma 21;

e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni *ex ante* ed *ex post* (di cui al comma 11 e di quelle di cui

al comma 15), nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;

f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili (di cui al comma 6);

g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021. Per ulteriori informazioni si rinvia al portale della documentazione parlamentare, in particolare al [tema in materia di cambiamenti climatici](#).

Piattaforma per le certificazioni

Il **comma 19** affida al Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di provvedere allo sviluppo, implementazione e gestione di una **piattaforma informatica** finalizzata a consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa.

La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché alle gestione e monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonché a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Ai sensi del **comma 20** il GSE provvede, sulla base di **convenzione** con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni *ex post* (di cui al comma 11, lettera *b*) e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto attuativo relative alla **rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti**, nonché ai controlli - di cui al comma 16 - sulla base di apposita **convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e con l'Agenzia delle Entrate**, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei **limiti massimi di 45 milioni**.

Copertura finanziaria

Il **comma 21** prevede che agli oneri derivanti dalle norme in esame (commi 1-15) pari a **1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5**

milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.».

Articolo 39
*(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa
degli impianti ex Ilva)*

L'articolo 39 dispone che l'**amministrazione straordinaria** di **Ilva S.p.A.** **trasferisca** all'**amministrazione straordinaria** della società **Acciaierie d'Italia S.p.A.**, su richiesta del commissario, somme **fino** a un massimo di **150 milioni** di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in a.s. versate in apposito patrimonio destinato.

Segnatamente, l'**articolo 39**, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, dispone che l'**amministrazione straordinaria** di **Ilva S.p.A.** **trasferisca** all'**amministrazione straordinaria** della società **Acciaierie d'Italia S.p.A.**, su richiesta del commissario, somme **fino** a un massimo di **150 milioni** di euro. Tali somme sono reperite a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del D.L. n. 1/2015 (L. n. 20/2015). Si tratta delle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva spa in a.s., versate in apposito patrimonio destinato e finalizzate alle attività di bonifica ambientale, tutela della salute e sicurezza e a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo.

L'articolo 3, comma 1 del **D.L. n. 1/2015** ha autorizzato l'organo commissariale di Ilva S.p.A. a richiedere il trasferimento (in Italia) delle somme sottoposte a sequestro cautelare nell'ambito dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva e a richiedere che l'autorità giudiziaria disponesse l'impiego delle somme così sequestrate per la sottoscrizione di obbligazioni emesse da Ilva in a.s. (in luogo dell'aumento di capitale) intestate al Fondo unico di giustizia e, per esso, al gestore *ex lege*, Equitalia Giustizia S.p.A. Il versamento delle somme sequestrate è stato disposto avvenisse al momento della sottoscrizione delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste ultime.

Il **decimo periodo** del **comma 1** dell'**articolo 3**, successivamente più volte modificato e integrato, da ultimo con l'articolo 9-*bis*, del D.L. n. 69/2023, ha disposto che **le somme rivenienti** dalla **sottoscrizione** delle suddette **obbligazioni** siano versate – previa restituzione dei finanziamenti statali erogati a Ilva ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 191/2015 (per la parte di essi erogata) – in un **patrimonio** dell'emittente (e, specificamente, sulla **contabilità speciale nr. 6055** intestata all'organo commissariale aperto presso la tesoreria statale) destinato all'attuazione e alla **realizzazione del piano** delle misure e delle attività di tutela **ambientale** e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela

della sicurezza e della **salute**, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, **nonché – nel limite massimo di 150 milioni** di euro, con DPCM, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia – **a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo** dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di Ilva S.p.A., che può a tal fine avvalersi del primo o di organismi *in house* dello Stato. Sono state comunque lasciate impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di Ilva S.p.A.

L'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 1/2015, ha disposto che l'organo commissariale rendiconti, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisca periodica informativa al MASE, al MIMIT e alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una **relazione semestrale**, alle Camere.

L'ultima relazione è stata presentata alle Camere il 11 gennaio 2024, **Doc. XXVII, n. 13**. Da essa risulta, come saldo della **contabilità speciale nr. 6055** al 31 dicembre 2023, un importo di **642.297.185** euro.

• ***L'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. e Acciaierie d'Italia s.p.a.***

Con **Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015**, Ilva S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 347/2003 (conv. in legge n. 39/2004, c.d. "legge Marzano"); ai sensi dell'articolo 4 del medesimo D.L., la società è stata dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano.

Con successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico del 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015 e con D.M. 5 dicembre 2016 sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e dichiarate insolventi con sentenze del Tribunale di Milano ai sensi del citato D.L. n. 347/2003, una serie di società facenti parte del **gruppo societario**: Ilva Servizi Marittimi S.p.A.; Ilvaform S.p.A.; Innse Cilindri S.r.l.; Sanac S.p.A.; Taranto Energia s.r.l.; Socova s.a.s.; Tillet s.a.s. Partecipazioni industriali S.p.A. (già Riva Fire S.p.A. in liquidazione). Sono stati nominati i medesimi **commissari straordinari** nominati per Ilva S.p.A.

Ilva S.p.A. dunque, in ragione dei suoi requisiti dimensionali occupazionali e di indebitamento, è stata assoggettata, e così le sopra citate altre società del gruppo, alla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria (cd. accesso diretto) di cui al D.L. n. 347/2003 (si rinvia [qui](#), al sito del Gruppo Ilva in A.S.).

Secondo quanto poi disposto dall'**articolo 2, comma 1 del D.L. n. 1/2015**, l'ammissione di Ilva S.p.A. alla procedura concorsuale dell'amministrazione

straordinaria ha determinato la cessazione dalla carica del commissario straordinario del governo disposto con D.L. n. 61/2013 per lo svolgimento delle azioni di bonifica ambientale.

L'organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è, dunque, subentrato anche nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di Ilva approvato con D.P.C.M. 14 marzo 2014 e modificato con D.P.C.M. 29 settembre 2017.

In ragione della peculiare situazione di Ilva, le operazioni inerenti la **cessione dei beni aziendali di ILVA S.p.A.**, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria sono state strettamente **connesse**, soprattutto a seguito dell'adozione del D.L. n. 98/2016, alla realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria contenute nel **Piano ambientale**. Dicasi al riguardo che – ai sensi della normativa vigente – il termine del programma dei commissari straordinari è stato fatto coincidere con il termine di ultimazione del Piano ambientale di Ilva (da ultimo stabilito al 23 agosto 2023). In questo lasso di tempo, le attività dei commissari e le attività del soggetto gestore promissario acquirente si intersecano.

Quanto alla **cessione dei beni aziendali**, in data **5 giugno 2017**, è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*) il decreto che ha abilitato i commissari straordinari a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo Ilva s.p.a ad Am *Investco Italy* s.r.l, società controllata dalla società indiano lussemburghese *ArcelorMittal*. L'offerta di Am *Investco Italy* S.r.l. ha previsto la realizzazione entro il 2023 degli interventi rientranti nel piano ambientale.

AM *InvestCo Italy*, società controllata da *ArcelorMittal*, ha quindi sottoscritto, il 28 giugno 2017, un contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d'azienda Ilva. In seguito, l'investitore *ArcelorMittal* ha reso nota la propria intenzione di rescindere l'accordo e provvedere al deconsolidamento della partecipazione di *AmInvestCo*.

Per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società Ilva S.p.A., il decreto legge n. 103/2021 ha autorizzato l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - **Invitalia**, a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci nel limite massimo di 705 milioni di euro (articolo 3, comma 4-*bis*).

Il **14 aprile 2021**, Invitalia, su incarico del Governo italiano, ha quindi sottoscritto, con i contributi assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze, azioni ordinarie per un importo di 400 milioni di euro e, a seguito dell'adesione all'aumento di capitale, ha acquisito una partecipazione del **38%** del **capitale sociale** (cui corrisponde il 50% dei diritti di voto) di AM *InvestCo Italy*, che ha assunto la denominazione "**Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.**".

Con il D.L. n. 115/2022 Invitalia è stata poi autorizzata a sottoscrivere ulteriori aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale,

sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro per l'anno 2022 (art. 30, co. 1).

Il **closing dell'acquisto** (e, dunque, il termine del periodo di affitto) da parte di *AM InvestCo* dei rami d'azienda Ilva, inizialmente previsto al 31 maggio 2022, è stato **prorogato al 31 maggio 2024**, al fine di consentire a Ilva di chiedere la revoca dei provvedimenti giudiziari che gravano sullo stabilimento di Taranto.

Per quanto qui interessa, l'articolo 9-*bis* del D.L. n. 69/2023 ha modificato la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui all'articolo 2 del D.L. n. 347/2003, prevedendo l'ammissione immediata ai sensi del D.L. n. 347/2003 su iniziativa del socio pubblico con almeno il 30% delle azioni, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (art. 2). Quest'ultima norma è stata modificata dall'articolo 1 del **decreto-legge n. 4/2024**, in corso di esame parlamentare ai fini della sua conversione in legge. Questo articolo che consente, in generale, **ai soci** (tutti) che detengano **almeno il 30 per cento delle quote** societarie di ottenere **l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria**, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita nel caso di amministrazioni partecipate dallo Stato, senza specificare se direttamente o anche indirettamente, e al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento).

In data **20 febbraio 2024**, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha informato ([qui il comunicato](#)) che con decreto del Ministro **Acciaierie di Italia S.p.A.** è stata ammessa, con **decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria**. È stato nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo Quaranta. Il decreto ministeriale segue l'istanza del 18 febbraio 2024, con cui Invitalia, il socio pubblico di AdI titolare del 38% del capitale, ha richiesto al Ministero l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4/2023.

In data **29 febbraio 2024**, la sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha dichiarato lo **"stato di insolvenza"** per Acciaierie d'Italia S.p.A., aderendo così alla richiesta del socio pubblico di minoranza Invitalia e del commissario straordinario.

Articolo 39-bis
*(Disposizioni in materia di camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura)*

L'**articolo 39-bis**, introdotto durante l'esame alla Camera, dispone **l'abrogazione di una disposizione di interpretazione autentica** dell'articolo 12 della legge n. 580 del 1993 recante norme sulla **composizione del consiglio camerale e sulla designazione** da parte delle organizzazioni delle imprese appartenenti a specifici settori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Segnatamente, l'**articolo 39-bis prevede** l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 215 del 2023.

La citata norma, inserita nel corso dell'esame parlamentare, ha prorogato **l'applicazione della norma transitoria** di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, **per ulteriori due mandati degli organi della Camera di commercio delle Marche**, specificando che la **giunta** del medesimo ente è composta dal **Presidente** e da un numero di membri pari a **nove**. Pertanto, è stato posticipato di due consiliature il passaggio dai 33 membri previsti con la nascita della Camera di commercio delle Marche, nell'ambito del suindicato regime transitorio, ai 22 previsti membri previsti dalla legge n. 580 del 1993.

La norma reca infine una disposizione di **interpretazione dell'articolo 12 della legge n. 580 del 1993** recante norme sulla composizione del consiglio e sulla **designazione** da parte delle **organizzazioni** delle imprese appartenenti a specifici settori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Le designazioni da parte delle citate organizzazioni avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3 della stessa legge n. 580.

L'ultimo periodo dell'articolo 17, comma 1-*bis*, **di cui viene disposta l'abrogazione**, aveva precisato che il richiamato articolo 12 si interpreta nel senso che le **organizzazioni** per le procedure relative alla **designazione** e nomina dei componenti dei consigli delle camere di commercio **sono quelle di livello provinciale ovvero pluri-provinciale**, o in mancanza, rispettivamente quella di livello **regionale** se presente, ovvero quella **nazionale**, con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale di riferimento della Camera di commercio.

Articolo 40

(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo 40, come modificato durante l'esame alla Camera, riduce da **45 a 30 giorni** dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono **rifiutare le cessioni dei crediti** da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione (comma 1), **riduce il termine massimo per effettuare il versamento** delle risorse finanziarie all'Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni (comma 2), prevede la **comunicazione** mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione, dello **stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati** (comma 3), disciplina, per i ministeri e i comuni con popolazione superiore a 60mila abitanti, i Piani degli interventi necessari (commi 4-7), dispone l'**istituzione del Tavolo tecnico** per la verifica dei Piani di intervento (comma 8), **estende** l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, in quanto compatibili, alle **province e città metropolitane** (comma 9).

Nel dettaglio, il **comma 1**, attraverso una modifica dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici, di cui al [decreto legislativo n. 36 del 2023](#), **riduce da 45 a 30 giorni** dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono **rifiutare le cessioni dei crediti** da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752, l'articolo in esame è stato introdotto per favorire il conseguimento della riforma 1.11 "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", modificata in occasione della revisione del PNRR con l'aggiunta di alcune *milestone*. La riforma intende favorire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali della Pubblica amministrazione. Essa non è connessa a specifici investimenti, ma risulta abilitante e funzionale all'attuazione del PNRR nel suo complesso.

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, la disposizione è dunque volta a rendere più spedita la cessione dei crediti derivanti da transazioni commerciali, che diventa efficace e opponibile una volta trascorsi 30 giorni di silenzio/inazione da parte della stazione appaltante, contribuendo così all'attuazione della Riforma 1.11 del PNRR (Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie), Misura M1C1-72-*quater*.

L'articolo 6 del menzionato Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici riguarda le cessioni di crediti. Il testo vigente del comma 2 dispone che, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Il **comma 2**, attraverso una modifica dell'articolo 44 (Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni) del [decreto-legge n. 66 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, **riduce il termine massimo per effettuare il versamento** delle risorse finanziarie all'Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni.

Il **comma 3**, mediante l'aggiunta dei commi 867-*bis* e 870-*bis* all'articolo 1 della legge di bilancio 2019 ([legge n. 145 del 2018](#)), prevede la **comunicazione** mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)), ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della medesima legge di contabilità e finanza pubblica, dello **stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati** alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio entro il mese successivo a ciascun trimestre dell'anno, nonché la loro pubblicazione sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai sensi del **comma 4**, i **ministeri** che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi di pagamento, effettuano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'**analisi delle cause**, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il **Piano degli interventi** ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.

Il ritardo di cui sopra è calcolato con l'**indicatore di ritardo annuale dei pagamenti** di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) - calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del [decreto legislativo n. 231 del 2002](#), mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni ([Piattaforma dei crediti commerciali – PCC](#))

di cui all'articolo 7, comma 1, del [decreto-legge n. 35 del 2013](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013.

Ai sensi del **comma 5**, poi, il Piano degli interventi diretti a ridurre i ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali dei ministeri, di cui al comma 4, va **approvato**, ad opera di ciascun ministero, con apposito decreto ministeriale adottato su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 19, comma 3, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) (cioè del Segretario generale di ministeri, dei direttori di strutture articolate in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente) e successivamente trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Quest'ultimo, allo scopo di **monitorarne l'attuazione**, costituisce, entro i successivi trenta giorni, appositi **gruppi di lavoro (*task-force*)** composte da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri interessati e della Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nelle ipotesi in cui tali unità dovessero riscontrare significativi **disallineamenti** rispetto a quanto previsto dal Piano ovvero ritengano necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a darne comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR.

Ai componenti dei gruppi di lavoro (*task-force*), di cui al primo periodo, non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Per le medesime finalità di cui al comma 4, il **comma 6** stabilisce che i sindaci dei **comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti** che al 31 dicembre 2023 presentano un **indicatore di ritardo annuale dei pagamenti** (si veda sopra) calcolato mediante la Piattaforma dei crediti commerciali **superiore a 10 giorni**, effettuano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il **Piano degli interventi** ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.

Il Piano indica il **responsabile del procedimento** e contiene, in ogni caso, **misure volte ad assicurare**:

- a) l'**efficientamento e la semplificazione** delle procedure di spesa, nel rispetto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#);
- b) l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una **struttura dedicata**, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali, ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 183, comma 8, del TUEL, con particolare riguardo al

programma dei pagamenti, nonché alla corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale.

L'articolo 183, comma 8, del TUEL dispone che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

Il **comma 7** dispone che la proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, del parere del responsabile finanziario dell'Ente, è **trasmessa** entro il 31 marzo 2024 dal comune **al Tavolo tecnico**, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della **valutazione dell'adeguatezza** delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo.

Il Tavolo termina l'**istruttoria** sulle proposte del Piano degli interventi **entro il 31 maggio 2024**, con la comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione effettuata.

Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo, entro 15 giorni dalla data di comunicazione al comune della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'accettazione delle modifiche richieste, viene **sottoscritto**, ai sensi dell'articolo 15 della [legge n. 241 del 1990](#), un **accordo** tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell'economia e delle finanze che recepisce il contenuto del Piano.

Il **Tavolo monitora l'attuazione del Piano** e, qualora riscontri **disallineamenti significativi** rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR.

Come specificato durante l'esame **alla Camera**, tale comunicazione è data altresì nei casi in cui risulti che **l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti** di cui al comma 6 sia **condizionato dal ritardo dei trasferimenti** da parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni.

In caso di **valutazione negativa** della proposta di Piano e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune degli esiti dell'istruttoria, il Tavolo provvede ad

informare, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, la Cabina di Regia per il PNRR, per le valutazioni e le iniziative di competenza.

Il **comma 8** dispone l'**istituzione**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del **Tavolo tecnico** per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai comuni ai sensi del comma 7.

Il Tavolo è **composto da rappresentanti** del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 9**, infine, **estende** l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, in quanto compatibili, alle **province e città metropolitane** che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (si veda sopra), calcolato mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, superiore a 10 giorni.

Articolo 41
*(Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di
efficientamento energetico)*

L'**articolo 41** stabilisce la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'elenco delle **asseverazioni rendicontate per gli interventi di efficientamento energetico** finanziati con le risorse del **PNRR**.

La norma, inoltre, precisa che il **programma di controllo** sugli interventi rientranti nella misura del superbonus, predisposto dall' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-**ENEA**, viene integrato dalle **istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei**.

Più nel dettaglio, la norma prevede che al fine di ottemperare alle previsioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 (in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione) ed all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046 (in materia di cooperazione finalizzata a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione), in relazione alle istanze per la **fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR** (Missione 2 Componente 3 investimento 2.1) è **pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, **l'elenco delle asseverazioni rendicontate**, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2020, n. 246, e del Codice unico di progetto (CUP).

La norma prevede che tale pubblicazione debba avvenire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore (2 febbraio 2024) della legge in esame.

Sul punto, si ricorda che la missione M2C3-Investimento 2.1 è volta al rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici con una sovvenzione complessiva di 13.950.000.000 euro. A tale importo vanno, altresì, aggiunte ulteriori risorse provenienti dal Fondo complementare (D.L. n. 59/2021): per il 2023 910 mln; per il 2024 829,9 mln; per il 2025 1.439,9 mln; per il 2026 1.383,81 mln. L'obiettivo della missione è duplice: contribuire in misura significativa agli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni fissati dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) dell'Italia per il 2030 e fornire un sostegno anticiclico al settore delle

costruzioni e alla domanda privata per compensare gli effetti della flessione dell'economia.

Si ricorda, altresì, che **l'obiettivo: T2 2023(M2C3-2) è stato modificato dal Governo che ha rilevato che, non essendo chiaro il contributo alla transizione green del sismabonus, andava modificata la descrizione della misura ed il target eliminando ogni riferimento agli interventi di sismabonus** e includendo il relativo sub-criterio nell'ambito del *target* ecobonus.

Con il nuovo obiettivo si è previsto il completamento della ristrutturazione di edifici per almeno 17 000 000 di metri quadri che si traduce in risparmi di energia primaria di almeno il 40 per cento e il miglioramento di almeno due classi energetiche nell'attestato di prestazione energetica, **(modificato il valore obiettivo, aumentato da 13.400.000 mq includendo anche il sismabonus, a 17.000.000)**; è stato eliminato, pertanto, il paragrafo ii) che prevedeva di ristrutturare almeno 1.400.000 metri quadri per scopi antisismici.

L'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 (in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione) contiene diversi obblighi per gli stati membri destinatari di fondi di provenienza unionale. In particolare gli Stati membri devono prevedere un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedere al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto, verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili (con maggiore intensità con riferimento all'utilizzo dei fondi del PNRR) e adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi.

L'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046 prevede che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione coopera pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e concede, come condizione per ricevere tali fondi, i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, nonché le autorità europee e nazionali di controllo, per esercitare integralmente le rispettive competenze. Ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione in regime di gestione diretta e indiretta accetta per iscritto di concedere i diritti necessari sopra indicati e garantisce che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

La norma prevede inoltre che per le finalità di verifica, **il programma dei controlli** predisposto dall'ENEA, ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, **è integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei**. ENEA, pertanto, esegue i controlli *in situ*, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

Il sopra citato articolo 11 prevede che per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ENEA effettua controlli, anche a campione, con procedure e modalità disciplinate con il [decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018](#) concernente le procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli

sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica.

Articolo 41-bis
(Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili)

L'**articolo 41-bis**, inserito dalla Camera, modifica la norma che – previa definizione delle aree idonee all'installazione di impianti a FER e in presenza di talune **specifiche condizioni** oggettive e soggettive – assoggetta a **libera installazione**, considerando manufatti strumentali all'attività agricola, **taluni impianti fotovoltaici localizzati in aree agricole sopraelevati dal suolo**. La norma in questione viene modificata nella parte in cui dispone che l'**installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso** del proprietario e del **coltivatore** a titolo oneroso del fondo: l'**articolo 41-bis**, sostituisce il termine coltivatore, con **conduttore**.

Segnatamente, l'**articolo 41-bis**, inserito dalla Camera, modifica l'**articolo 11**, del **D.L. n. 17/2022**, il quale reca norme per lo sviluppo del **fotovoltaico in area agricola**, e, a tale fine, al **comma 1-bis**, semplifica il regime amministrativo per taluni impianti fotovoltaici sopraelevati dal suolo.

Tali impianti, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 – previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del D.lgs. n. 199/2021¹²¹, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti – sono considerati **manufatti strumentali** all'attività agricola e sono **liberamente installabili**. La libera installazione è consentita, comunque, in presenza di taluni requisiti oggettivi (pannelli solari sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, e effettiva compatibilità e integrazione degli stessi con le attività agricole), nonché soggettivi: in particolare, e per quanto qui rileva, l'**installazione** è in ogni caso subordinata al **previo assenso** del proprietario e del **coltivatore**, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.

L'**articolo 41-bis**, interviene su tale ultima previsione, sostituendo il termine coltivatore, con quello, più specifico, di **conduttore** a titolo oneroso

¹²¹ Il **D.lgs. n. 199/2021** reca, infatti, all'**articolo 20**, una disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (prevedendo poi, all'articolo 22, alcune semplificazioni amministrative in relazione agli impianti ivi localizzati). In particolare, il **comma 1** dell'articolo 20 rinvia ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione di **principi e criteri** omogenei per l'**individuazione**, con **successive leggi regionali**, delle superfici e delle aree idonee e non all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (FER) aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

(dunque, in virtù della stipula di contratti agrari, quali l'affitto di fondo, ovvero la stipula di un contratto di affitto di azienda agricola).

L'[articolo 11](#), comma 1-*bis* del D.L. n. 17/2022¹²² – che l'articolo in esame propone di modificare – dispone, in particolare, che gli **impianti fotovoltaici localizzati in aree agricole**, se posti **al di fuori di aree protette** o appartenenti a Rete Natura 2000 – **previa definizione** delle **aree idonee** di cui all'articolo 20, comma 1, del D.lgs. n. 199/2021 – e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati **manufatti strumentali** all'attività agricola e sono **liberamente installabili** se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale, salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia, e ricorrono le **seguenti condizioni**:

- a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
- b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE);
- c) **l'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso** del proprietario e del **coltivatore**, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.

Si ricorda che il decreto ministeriale volto a fissare i criteri per l'individuazione, con successive leggi regionali, delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, non è stato ancora adottato: è attualmente all'esame della Conferenza unificata (cfr. Ministro Pichetto Fratin, audizione presso la X Commissione attività produttive della Camera dei deputati, 6 marzo 2024).

¹²² introdotto dall'articolo 49, comma 3 del D.L. n. 13/2023.

**CAPO X – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI DEL
MINISTERO DELLA SALUTE**

Articolo 42

(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

L'articolo 42 detta le seguenti novelle all'articolo 12 del [D.L. n. 179 del 2012](#) in materia di *Misure urgenti per la crescita del Paese* (L. n. 221/2012) ai fini del **potenziamento delle competenze** dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – **Agenas**, in materia di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

- modifica **il comma 6 dell'articolo 12** del citato D.L. 179/2012, prevedendo che l'**Agenas estenda l'esercizio delle proprie competenze** attualmente previste per i soli livelli centrali (Ministero del lavoro e politiche sociali e Ministero della salute) e regionali di governo, anche con riferimento alle finalità relative all'istituzione del Fascicolo sanitario elettronico riguardo lo studio e la **ricerca scientifica** in campo medico, biomedico ed epidemiologico e relativamente alla **programmazione sanitaria**, alla verifica delle qualità delle cure ed alla valutazione dell'assistenza sanitaria (**comma 1, lettera a**));

- **al comma 15-undecies, lettera g**), del medesimo D.L., aggiunge ai compiti dell'AGENAS quello della **gestione dell'Intelligenza Artificiale** e della valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health Technology Assessment – HTA*) relative ai dispositivi medici, nell'ambito della gestione della **piattaforma nazionale di telemedicina (comma 1, lettera b)**;

- al comma 15-duodecies aggiunge la disposizione che attribuisce all'Agenas le attività relative alla raccolta e alla gestione dei **dati utili anche pseudonimizzati**, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 “Servizi di telemedicina”, tra cui il target comunitario M6C1-9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 “COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale” (**comma 1, lettera c**).

Il **comma 1 (rectius comma 2)** prevede la **clausola di invarianza finanziaria**, in quanto l'Agenas deve provvedere alle attività previste dalla presente disposizioni con le vigenti risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

L'articolo 42, prevedendo le sopra indicate novelle all'articolo 12 del [D.L. n. 179 del 2012](#) (*Misure urgenti per la crescita del Paese*, L. n. 221/2012) in materia di **fascicolo sanitario elettronico - FSE**, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale, è volto a ridisegnare e valorizzare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il ruolo che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – **Agenas** svolge su tale materia, anche in relazione agli obiettivi fissati dal PNRR, quale Agenzia per la sanità digitale (ASD) (**comma 1**).

In proposito va ricordato che il recente intervento normativo previsto all'articolo 21 del [DL. n. 4/2022](#)¹²³ (L. n. 25/2022) in materia di sostegni a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, riconosce all'Agenas tale ruolo di Agenzia per la sanità digitale, per il quale l'Agenzia può avvalersi della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Più nello specifico:

- le novelle al **comma 6 del citato articolo 12** sono pertanto volte ad **estendere all'Agenas l'esercizio delle proprie competenze** attualmente previste per i soli livelli centrali (Ministero del lavoro e politiche sociali e Ministero della salute) e regionali di governo, con riferimento alle finalità che l'istituzione del Fascicolo sanitario elettronico deve perseguire riguardo lo studio e la **ricerca scientifica** in campo medico, biomedico ed epidemiologico (di cui al comma 2, lett. b), articolo 12 del citato D.L. 1279/2012) e relativamente alla **programmazione sanitaria**, alla verifica delle qualità delle cure ed alla valutazione dell'assistenza sanitaria (comma 2, lett. c), articolo 12 del medesimo D.L.);
- le novelle al **comma 15-undecies, lettera g**), del medesimo articolo 12, aggiungono per l'Agenas la funzione della **gestione dell'Intelligenza Artificiale** e della valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health Technology Assessment – HTA*) relative ai dispositivi medici, nell'ambito della gestione della **piattaforma nazionale di telemedicina**;
- infine, le novelle al comma 15-*duodecies* del citato articolo 12, inseriscono la disposizione che attribuisce all'Agenas le attività relative alla raccolta e alla gestione dei **dati utili anche pseudonimizzati**, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 “Servizi di telemedicina”, tra cui il target comunitario M6C1-9 (traguardo di persone assistite con strumenti di

¹²³ *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.*

telemedicina da 200.000 a 300.000 mila unità a seguito della rimodulazione delle risorse per ulteriori 500 milioni, e pertanto da 1 miliardo iniziale a 1,5 miliardi), nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 “COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale”.

La relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1752 precisa che tale intervento appare necessario a garantire che la Piattaforma nazionale di telemedicina (PNT), la cui gestione è affidata ad AGENAS ex art. 12, comma 15-*undecies* lett. g), possa svolgere legittimamente le funzioni di governo della sanità digitale, di programmazione dello sviluppo della telemedicina, di ricerca, con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA) relative ai dispositivi medici.

Riguardo gli investimenti citati, si evidenzia che al **sub-investimento 1.2.3 Telemedicina**, programmato per dare supporto ai pazienti cronici, era stato originariamente destinato **1 miliardo di euro**, al fine di potenziare l’erogazione dei servizi di telemedicina a distanza, oltre che per finanziare apposite iniziative di ricerca sulle tecnologie digitali in materia di sanità ed assistenza.

In termini di attuazione, Il [D.M. Salute 1° aprile 2022](#), ha ripartito analiticamente il subinv. 1.2.3, attribuendo la specifica sub-codifica, 1.2.3.1 alla "Piattaforma di telemedicina" a cui sono stati destinati 250.000.000 euro e 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina" a cui sono stati destinati 750.000.000 euro. Pertanto:

- entro la scadenza del 31 dicembre 2023 (T4 2023, M6C1-8 – I. 1.2.3) è stato conseguito l’obiettivo di realizzare almeno un progetto di Telemedicina per Regione (o progetti sviluppati nell’ambito di consorzi tra Regioni). Lo sviluppo dei programmi operativi riguarda in particolare soluzioni di telemedicina all’interno dei sistemi sanitari regionali per l’implementazione di **sistemi di teleassistenza**, con particolare attenzione ai pazienti cronici;
- entro la scadenza del 31 dicembre 2025 (**T4 2025, M6C1-9 – I. 1.2.3**), **l’utilizzo della Piattaforma per la Telemedicina** per assistere almeno 200.000 persone fragili (obiettivo incrementato a 300.000 persone), con finanziamento di iniziative di ricerca *ad hoc* sulle tecnologie digitali per salute ed assistenza.

Si segnala che la “Proposta di revisione del PNRR e Capitolo REPowerEU” (luglio 2023) riguardo le persone assistite attraverso gli strumenti della telemedicina aveva richiesto il differimento di un semestre (da T4-2025 a T2-2026) per difficoltà di reperimento materie prime, quali metalli e materiali utilizzati nelle apparecchiature tecnologiche, e dell’incremento generalizzato dei relativi prezzi e del costo dell’energia.

Dopo un fase di start up da febbraio fino a dicembre 2023, è stata definita a livello regionale la realizzazione della **Piattaforma nazionale di Telemedicina**

con collaudo e verbale di avvio dell'infrastruttura. Il [DM Salute del 28 settembre 2023](#) (G.U. del 20.11.2023) ha disposto il riparto delle risorse per i **Servizi di Telemedicina**, essendo stati acquisiti e valutati tutti i Piani operativi regionali e provinciali dalla Commissione tecnica di valutazione, istituita presso Agenas con [DM Salute 30 settembre 2022](#).

Il riparto, per complessivi 527.101.620 euro (v. [tabella del riparto](#)) è stato effettuato in base ai fabbisogni di servizi minimi di telemedicina e del numero dei pazienti da assistere (complessivamente 158.433 entro il 2023 per televisite e telemonitoraggi) indicati in ciascun piano operativo regionale e di provincia autonoma. Le centrali di acquisto sono collocate presso la regione Puglia (per l'acquisizione di postazioni di lavoro) e la regione Lombardia (per l'acquisto di servizi minimi di telemedicina).

Nell'ambito della revisione del Piano, è stata sottolineata l'importanza della misura **incrementandone la dotazione finanziaria di 500 milioni** e portandola quindi dall'originario ammontare di 1 miliardo di risorse, a 1,5 miliardi di euro. Conseguentemente è stato innalzato il target di persone assistite con strumenti di telemedicina da 200.000 a 300.000 mila unità.

Tale potenziamento è correlato alla rimodulazione del traguardo M6C2 – Investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile.

Si ricorda che ai sensi dell'Accordo di collaborazione firmato il 31 dicembre 2021, insieme al Ministero della salute – Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (DL 80/2021) e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, per rispettare le tempistiche legate al PNRR, sono in corso procedure di appalto relativa al Progetto pilota di intelligenza artificiale, la quale necessita della suddetta integrazione normativa. Allo scopo, la modifica della lettera g) è volta anche a dare coerenza e supporto all'attuazione dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 137 del 2022 e dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 138 del 2022, in materia di HTA dei dispositivi medici.

Riguardo il progetto M6C1 1.2.2.4 “COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale”, si segnala che il PNRR prescrive il raggiungimento dell'**obiettivo entro giugno 2024** (T2 2024, M6C1-7 – I-1.2.2) dell'attivazione di **600 Centrali Operative Territoriali (COT)**, una in ogni distretto, con la funzione di coordinare i servizi domiciliari di teleassistenza con gli altri servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza (una COT per circa 100.000 abitanti).

Il documento del Governo “Proposta di revisione del PNRR e Capitolo REPowerEU” del 27 luglio 2023 aveva indicato la rimodulazione del target da 600 a 524 Centrali operative territoriali (COT) e il suo differimento di un semestre (da T2-2024 a T4-2024), a causa dell'aumento dei costi dell'investimento e dei tempi di attuazione. A seguito della rimodulazione temporale e del numero delle COT

ridotto a 480 è stata indicata la realizzazione delle COT escluse dal target a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria (art. 20 della legge n. 67/88).

Per il raggiungimento del traguardo intermedio con la sottoscrizione di 21 CIS ([Abruzzo](#); [Basilicata](#); [Campania](#); [Calabria](#); [Emilia Romagna](#); [Friuli V.G.](#); [Lazio](#); [Liguria](#); [Lombardia](#); [Marche](#); [Molise](#); [Prov. Aut. Bolzano](#); [Prov. Aut. Trento](#); [Piemonte](#); [Puglia](#); [Sardegna](#); [Sicilia](#); [Toscana](#); [Umbria](#); [Valle d'Aosta](#); [Veneto](#)), il [Decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022](#) ha ripartito a favore dei soggetti attuatori (Regioni e Province autonome) le risorse destinate all'investimento sulla base degli standard indicati nel PNRR: 1 COT ogni 100mila abitanti.

In tal modo prende l'avvio, ad opera dell'AGENAS, l'attività di raccolta e gestione dei dati, anche pseudonimizzati (per ragioni legate alla normativa di tutela della riservatezza dei dati), utili al **monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina**, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.

L'intervento è pertanto volto ad assicurare il monitoraggio dinamico dell'investimento PNRR M6C1 1.2.3 (**utilizzo della Piattaforma per la Telemedicina**), al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti, con particolare riferimento al traguardo comunitario individuato con il codice M6C1-9, propedeutico all'erogazione delle risorse PNRR da parte dell'Unione europea. Sul punto, la relazione illustrativa precisa che l'AGENAS, in qualità di soggetto attuatore, ha provveduto a realizzare la Piattaforma Nazionale Telematica, la quale è stata collaudata in data 30 novembre 2023, con la conseguenza che la modifica risulta urgente per rispettare le tempistiche del PNRR.

Il **comma 1 (rectius comma 2)** precisa che dall'attuazione dell'articolo in esame **non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, in quanto l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è chiamata a provvedere all'estensione di tali compiti ed alle attività sopra elencate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 43 (*Modalità tecnologiche per la raccolta l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari*)

L'articolo 43, modificato dalla Camera, prevede l'adozione, **al fine di assicurare l'alimentazione del fascicolo sanitario elettronico**, in attuazione degli investimenti **previsti dalla Missione 6 componente 2 progetto 1.3 'Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati'**, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, di un apposito decreto del Ministro della salute¹²⁴ al fine di individuare le **modalità tecnologiche** idonee a garantire il **rilascio** e la **verifica delle certificazioni sanitarie digitali**, conformemente alle specifiche tecniche europee e internazionali (**comma 1**).

Viene quindi modificato il testo in vigore dallo scorso 2 marzo, che prevede l'autorizzazione diretta, in base alla specifica competenza relativa alla **Piattaforma nazionale digital green certificate** o "certificazione verde" (Piattaforma nazionale - DGC), ad emettere, rilasciare e verificare le certificazioni disposte dalla normativa vigente e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministero della salute. La finalità precedentemente individuata, infatti, era quella di far fronte ad eventuali emergenze sanitarie, allo scopo di agevolare il rilascio e la verifica di **certificazioni sanitarie digitali**, utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS (WHO). Non viene poi riprodotta la disposizione prescrivente che le predette certificazioni debbono essere rilasciate in formato digitale e compatibile con le specifiche tecniche comunitarie.

Il **nuovo comma 2**, modificando pertanto lo scopo della norma in esame, ora diretto a assicurare l'individuazione e lo **sviluppo di modalità tecnologiche** atte alla **gestione di certificazioni sanitarie digitali**, quali quelle di cui al comma 1, conferma **l'autorizzazione della spesa di 3,85 milioni di euro per l'anno 2024** da gestire in base ad apposita convenzione tra MEF-RGS e SOGEI S.p.A, mentre, **a decorrere dal 2025, per i medesimi fini è autorizzata la spesa 1,85 milioni annui**, sempre nell'ambito della predetta convenzione.

Viene pertanto meno la finalità indicata nella vigente copertura della norma in esame, attualmente volta ad assicurare l'evoluzione della Piattaforma nazionale – DGC, al fine di rendere possibile il collegamento di questa

¹²⁴ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previo parere del Garante per la protezione dei dati personali

piattaforma con la rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, nonché per assicurare la conduzione e la manutenzione ordinaria della stessa. Viene altresì modificata la clausola di copertura dell'onere (**comma 3**) come più avanti indicato in dettaglio.

Conseguentemente viene modificata la rubrica dell'articolo in esame rispetto alla dicitura vigente "Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali".

Come sopra in sintesi anticipato, **il nuovo testo dell'articolo 43** è volto in sostanza a **destinare ulteriori risorse** all'attuazione dell'investimento previsto dalla Missione 6 Componente 2, 1.3 **"Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati"**, al fine di assicurare l'alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e non più ad assicurare l'interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali, come da coordinamento sovranazionale comunitario.

In proposito, si ricorda che la [Raccomandazione del Consiglio 2023/1339 del 27 giugno 2023](#) ha promosso l'adesione degli Stati Membri europei alla [rete globale di certificazione della salute digitale \(qui il link\)](#) istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con particolare riferimento alle disposizioni temporanee per facilitare gli spostamenti internazionali, in vista della **scadenza** del [Regolamento \(UE\) 2021/953](#) del Parlamento europeo e del Consiglio che ha disciplinato il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (cd. **certificato COVID digitale dell'UE**) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia da COVID-19.

La Raccomandazione del Consiglio, che fa seguito all'avvio di un partenariato tra Unione europea e OMS, è volta a garantire una **transizione agevole** dal sistema di certificazione COVID-19 alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, adottata a decorrere dal 1° luglio 2023 per istituire un sistema globale di protezione degli individui contro minacce sanitarie, ivi incluse le pandemie. Il primo caso d'uso di questo sistema globale sviluppato dall'OMS è la convergenza dei certificati COVID-19 digitali, mantenendo l'esclusività di accesso ai dati personali dei cittadini ai governi nazionali.

La Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma nazionale-DGC) è stata definita sulla base giuridica di cui alla lett. e), comma 1, articolo 9, del [D.L. 52/2021](#) contenente misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della pandemia (L. n. 87/2021), per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19. La Piattaforma è definita come sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19, **interoperabili a livello nazionale ed europeo** realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla

[società Sogei SpA](#) – che cura l'information technology con partecipazione totalitaria del Ministero dell'economia e delle finanze -, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.

Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del D.L. 77/2021 recante la *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (L. n. 108/2021), la predetta piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, deve essere realizzata, per il tramite dell'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e deve essere gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima. Allo scopo, la disposizione ha previsto, per l'anno 2022, la spesa di 1,83 milioni di euro, da gestire nell'ambito della Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.

Si ricorda per completezza, che l'articolo 3, comma 12, del DL. 215/2023 di proroga di termini legislativi (L. n. 18/2024) ha disposto che – in attesa di un loro aggiornamento – siano prorogate **fino al 31 marzo 2024** le disposizioni, e conseguentemente i loro effetti giuridici, previste dalla Convenzione del 23 dicembre 2009, in scadenza al 31 dicembre 2023, fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei, ed i relativi Accordi Convenzionali attuativi per il funzionamento dei **servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria** e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (**INI**).

Ciò al fine di garantire l'erogazione senza soluzione di continuità di tali servizi, anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione.

La relazione di accompagnamento alla modifica proposta evidenzia che l'adesione alla predetta rete globale contribuirà al contenimento della diffusione delle malattie emergenti, già obiettivo della Missione 6, del PNRR, Componente 2, sub-investimento 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del Ministero della salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA (obiettivo M6C2-00-ITA-19), con la costruzione di un **modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine** nel sistema sanitario nazionale e con il completamento del Centro nazionale di prevenzione sanitaria - *National Health Prevention Hub*. Tramite l'interoperabilità delle certificazioni di vaccinazione con le certificazioni OMS su scala globale si punta, infatti, a favorire l'efficacia della profilassi internazionale e la conseguente prevenzione e contenimento della diffusione delle malattie infettive.

Come sopra anticipato, l'attuale autorizzazione intende consentire alla Piattaforma nazionale di emettere, rilasciare e verificare le certificazioni disposte dalla normativa vigente e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate ai sensi della normativa vigente del sopra citato articolo 9 del D.L. n. 52 del 2021 e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministero della salute. La norma vigente

specifica che le predette certificazioni devono essere rilasciate in formato digitale e compatibile con le specifiche tecniche comunitarie di cui alla [decisione di esecuzione \(UE\) 2021/1073 della Commissione](#), del 28 giugno 2021.

La spesa autorizzata al **comma 3** non risulta modificata – rispetto al testo vigente dell’articolo 43 - nell’ammontare, bensì esclusivamente nelle finalità, in quanto l’obiettivo non è più quello di assicurare l’evoluzione della Piattaforma nazionale – DGC in collegamento con la rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS, e la sua manutenzione¹²⁵.

Il **nuovo comma 3** reca la clausola di copertura degli oneri delle disposizioni in esame, pari a euro 3.850.000 per l’anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dal 2025, cui si provvede:

- quanto all’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024 – 2026;
- Si tratta del Fondo che accoglie le somme derivanti dall’accertamento - come da apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato - dell’ammontare dei **residui passivi perenti eliminati**.
- mentre, a decorrere dal 2025, mediante corrispondente **riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

¹²⁵ L’onere è infatti attualmente definito **4** come incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione MEF-Sogei, con copertura a valere sul fondo appositamente istituito con una dotazione di 100 milioni annui a decorrere dal 2023, dall’articolo 20, comma 1-*bis* del [decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#)¹²⁵ (L. n. 25/ 2022), con corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per l’istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute, finalizzato alla corresponsione di indennizzi per danni e menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni contro il COVID-19.

Articolo 44
(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

L'articolo in esame, al **comma 1**, rivede, mediante alcune **modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali**, la disciplina del **trattamento mediante interconnessione dei dati personali relativi alla salute**, rinviando, quanto alle modalità del trattamento e alla regolazione dell'interconnessione, a decreti del Ministro della salute, da adottarsi **previo parere del Garante** per la protezione dei dati personali.

Il **comma 1-bis, introdotto durante l'esame alla Camera**, stabilisce che, nei casi in cui è ammesso il **trattamento di dati personali relativi alla salute**, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, **senza il consenso dell'interessato**, il Garante per la protezione dei dati personali individua le **garanzie da osservare**.

Il **comma 2** precisa che agli **oneri** derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a **28.342.068,00 euro**, si provvederà a valere sulle risorse del PNRR destinate alla Missione "Salute", Componente Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare al sub-investimento relativo al "Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS - progettazione e la costruzione dello strumento".

Più nel dettaglio, il **comma 1** della disposizione in esame modifica l'articolo 2-*sexies* del Codice summenzionato ([decreto legislativo n. 196 del 2003](#)), novellandone il comma 1-*bis* ed introducendovi il comma 1-*ter*.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del [Regolamento UE 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

L'autorità pubblica incaricata di vigilare sull'applicazione del regolamento europeo al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione (art. 51 Reg. UE 2016/679) è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali dall'art. 2-*bis* del decreto legislativo n. 196 del 2003.

L'art. 2-*sexies*, modificato dall'articolo in esame, disciplina il trattamento di categorie particolari di dati personali, qualora questo sia necessario per motivi di interesse pubblico. L'art. 9, par. 1 del suddetto regolamento prevede, infatti, che è generalmente vietato trattare dati personali che rivelino, tra il resto (origine razziale, etnica, opinioni politiche e religiose, appartenenza sindacale, orientamento sessuale ecc.), dati relativi alla salute della persona. Il par. 2 dello stesso articolo prevede, tuttavia, una serie di ipotesi derogatorie al predetto divieto, tra cui (ai sensi della

lettera g)) quella in cui il trattamento sia necessario per “motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri” prevedendo comunque che esso sia proporzionato alla finalità perseguita, che rispetti l’essenza del diritto alla protezione dei dati e che preveda misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.

Mediante la modifica del comma 1-*bis* dell’articolo 2-*sexies*, ad opera del **comma 1, lettera a)**, della disposizione in esame, viene disposto che i dati relativi alla salute, **pseudonomizzati**, sono trattati dal Ministero della salute, dall’Istituto superiore di sanità (ISS), dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nonché, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome, **anche mediante interconnessione**¹²⁶, in conformità alle finalità istituzionali di ciascuno dei predetti soggetti, secondo modalità da individuare con decreto del Ministro della salute ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 2-*sexies* (decreto che deve indicare le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Rispetto al testo previgente del comma oggetto di novella, emergono le seguenti differenze salienti: si prevede che i dati relativi alla salute siano “pseudonomizzati”, anziché “privi di elementi identificativi diretti”; il riferimento alla interconnessione è posto, in relazione a tutti i soggetti titolari al trattamento dei dati, tra i quali sono citate anche le province autonome, senza più menzionare espressamente i “sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE)”, aventi finalità compatibili con quelle sottese al trattamento” (ma v. al riguardo quanto disposto dalla successiva lettera b)); al decreto ministeriale attuativo è demandata la definizione delle sole modalità e non anche delle finalità del trattamento; in relazione al predetto decreto attuativo, sono soppressi i riferimenti espliciti al necessario rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, dal Codice in materia di protezione dei dati personali, dal Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale in materia di interoperabilità (ma v. al riguardo, anche in questo caso, quanto disposto dalla successiva lettera b)).

¹²⁶ L’interconnessione dei sistemi informativi del Servizio Sanitario nazionale è disciplinata dal [decreto 7 dicembre 2016, n. 262 “Regolamento recante procedure per l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato”](#).

Mediante l'aggiunta del comma 1-*ter*, ad opera del **comma 1, lett. b)**, del presente articolo, viene disciplinata l'interconnessione dei sistemi informativi dei soggetti di cui al precedente comma, così come modificato, nonché delle altre pubbliche amministrazioni. In particolare, viene disposto che essa è regolata a livello nazionale con uno o più decreti del Ministero della salute ai sensi del precedente comma 1 dell'articolo 2-*sexies*, previo parere del Garante per il trattamento dei dati personali. Tali decreti, da adottarsi nel rispetto del [Regolamento UE 2016/679](#), del Codice in materia di protezione dei dati personali, del Codice dell'amministrazione digitale ([decreto legislativo n. 82 del 2005](#)) e delle [linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità](#), definiscono le caratteristiche di un ambiente di trattamento sicuro contenente dati anonimi o pseudonomizzati, messi a disposizione per le finalità istituzionali di ciascuno dei precitati soggetti.

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752 evidenzia che la disposizione in disamina "costituisce la base giuridica per l'interconnessione dei sistemi informativi".

Il **comma 1-bis** dell'articolo in esame, **introdotto dalla Camera**, reca una **modifica alla disciplina in materia di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica** dettata dall'articolo 110 del citato Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'articolo 110 suddetto prevede, al comma 1, i casi in cui è consentito il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, senza necessità di acquisire il consenso dell'interessato¹²⁷. In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere sottoposto a **preventiva consultazione del Garante** per la protezione dei dati personali.

Il comma in esame innova nel senso di prescrivere, in luogo della sottoposizione del programma di ricerca alla preventiva consultazione del succitato Garante, che il Garante medesimo individui le **garanzie da osservare**.

Il **comma 2** dell'articolo in esame specifica che agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, lett. b), e quindi dall'attuazione del

¹²⁷ Si può prescindere dal consenso dell'interessato quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto. Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca.

nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 2-*sexies* del Codice in materia di protezione dei dati personali, pari a **28.342.068,00 euro**, si provvede a valere sulle risorse della Missione 6, Componente 2, sub-investimento 1.3.2.3.2, del PNRR.

Si tratta della Missione Salute, ed in particolare della Componente relativa a Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, sub-investimento "Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS - progettazione e la costruzione dello strumento".

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1752 osserva che "Mediante la norma in oggetto, per il tramite dell'opportunità concessa dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia, e segnatamente Componente 2, Missione 6 Salute, Sub-investimento 1.3.2.3.2 "Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS - progettazione e la costruzione dello strumento" saranno messi a disposizione del Servizio sanitario nazionale avanzati strumenti di monitoraggio e di simulazione del fabbisogno di risorse. Tali strumenti consentiranno pertanto di delineare scenari di medio-lungo termine, in ragione dei quali orientare in maniera più efficace le politiche di settore e assicurare risposte più appropriate al bisogno di salute espresso su tutto il territorio nazionale".

Articolo 44-bis
(Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari)

L'articolo 44-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, apporta alcune modifiche alla normativa vigente in materia di **funzionamento dei policlinici universitari**, per migliorarne l'efficienza nel rispetto delle scadenze relative ai progetti PNRR individuati alla Missione 6 Salute, prevedendo la possibilità, da parte delle **aziende ospedaliero-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale**, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 4 anni, non rinnovabili, con personale medico o sanitario laureato assunto dal SSN non più nel limite, come attualmente previsto, del 2% dell'organico, bensì nel rispetto delle **disposizioni vigenti in materia di spese di personale**.

Viene inoltre aggiunta la disposizione in base alla quale nelle predette aziende ospedaliero-universitarie, anche se costituite in via definitiva in tale forma dopo il periodo di sperimentazione, il **personale medico veterinario sanitario già assunto** con le modalità previste per la dirigenza medica e sanitaria del SSN, nel rispetto dei limiti per la spesa del personale previsti dalla normativa vigente, **conserva**, senza o nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica, l'**inquadramento giuridico ed economico** nell'ambito della contrattazione collettiva e della dirigenza dell'area Sanità.

Le novelle contenute all'**articolo 44-bis** modificano l'articolo 5, comma 15, del [D. Lgs. n. 517 del 1999](#), decreto attuativo della [legge delega n. 419/1998](#) per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale che disciplina i rapporti tra SSN e Università in materia di personale assunto dalle aziende ospedaliero-universitarie, tipologia organizzativa¹²⁸ costituita in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate anche aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale.

Al riguardo, l'articolo 8, comma 4, del sopra richiamato D.Lgs. n. 517/1999 ha previsto specifici criteri, in particolare, riferiti ai **protocolli d'intesa**¹²⁹ che regolamentano il trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni attualmente utilizzati dai policlinici universitari. Viene disposta infatti la **concessione a titolo gratuito** alle nuove aziende ospedaliero-universitarie - che con autonoma personalità giuridica realizzano la collaborazione fra SSN e Università - dei **beni demaniali o**

¹²⁸ Qui l'approfondimento sulle diverse tipologie organizzative che collegano il sistema universitario al Servizio sanitario nazionale (v. [collegamento ipertestuale](#)).

¹²⁹ Qui lo schema tipo del protocollo di intesa tra Università e Regione per la disciplina dell'integrazione delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali della facoltà di medicina e chirurgia offerta dalla CRUI, Conferenza dei rettori delle Università italiane ([vedi modello](#)).

comunque in uso gratuito e perpetuo alle Università, oltre che dei beni immobili e mobili di proprietà dell'Università, già destinati in modo prevalente all'attività assistenziale¹³⁰.

La novella al **comma 1**, lett. a) dell'articolo 44-bis in esame prevede il superamento del limite del 2% dell'organico ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 4 anni, non rinnovabili, con personale medico o sanitario laureato assunto dal SSN nel caso in cui sussistano esigenze assistenziali cui non è possibile far fronte con l'organico funzionale, riconducendo tale facoltà assunzionale al solo rispetto delle **disposizioni vigenti in materia di spesa del personale**.

La norma non specifica che si tratti "personale sanitario", mentre rimane vigente il divieto imposto alle Università di poter assumere personale medico o sanitario laureato con compiti esclusivamente assistenziali, pur rimanendo tale personale assoggettato al rapporto esclusivo di cui all'articolo 15-*quinquies* del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), in tema di rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari. In merito, il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.

Riguardo le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale, si sottolinea che l'articolo 11, commi da 1 a 4-*ter*, del D. L. [n. 35/2019](#) (c.d. **Decreto Calabria, L. n. 60/2019**) ha operato una **revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale** degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Il nuovo limite (decorrente dal 2019) ha previsto di **non superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018**, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare riferito al 2004, diminuito dell'1,4 per cento.

Ai fini del calcolo, i predetti valori vengono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Peraltro, il **D.L. legge 124/2019** (c.d. Decreto Fiscale), all'articolo 45, co. 1-*bis*, ha aumentato, nel **triennio 2019-2021, il limite di incremento dal 5 al 10% in ciascun anno, sulla base dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente**. Un ulteriore

¹³⁰ In proposito si ricorda che dopo un periodo di sperimentazione, si è consolidato un modello aziendale unico di azienda ospedaliero-universitaria. Qualora nell'azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture essenziali per l'attività didattica, l'università concorda con la regione, nell'ambito dei protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche e private accreditate. Gli oneri di manutenzione sono previsti a carico delle citate aziende e sottostanno a vincolo di destinazione per l'attività assistenziale, previa individuazione dei singoli beni con un apposito protocollo di intesa. Nel caso di immobili locati, è prevista la successione alle università delle nuove aziende ospedaliero-universitarie nei rapporti di locazione.

incremento del 5% può essere previsto per ogni singola regione sulla base di una specifica valutazione di ulteriori fabbisogni di personale.

Dal 2022, tali incrementi sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale. La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 269, della legge 160/2019) ha inteso specificare che i limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome.

Si ricorda inoltre che il PNRR prevede il **rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN** (M6C2I2.1) per migliorare la capacità di risposta dei centri di eccellenza mediante la **realizzazione dei progetti PoC** (*proof of concept*) – prototipi per la commercializzazione - con bandi di gara pari a 100 milioni (numero stimato pari a 100 progetti da 1 milione ciascuno), **nei settori:**

- a) **ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari** da finanziare mediante procedura di gara pubblica con **100 progetti** da circa 1 milione di euro ciascuno, per un totale di 100 milioni di euro (M6C2-I 2.1-2);
- b) **ricerca su malattie altamente invalidanti** da finanziare, anche in questo caso mediante gara pubblica, con **324 progetti** da circa 1 milione ciascuno, per un costo totale di 324,1 milioni di euro (M6C2-I 2.1-3).

L'attuazione è affidata al Ministero della salute cui sono affidate risorse per 524,1 milioni in sovvenzioni, oltre all'ammontare aggiuntivo di 500 milioni annui (100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) derivanti dal Fondo complementare (FNC), diretti a "Iniziativa di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale" (stato di previsione del MUR).

La seconda novella, disposta alla lett. b) del **comma 1**, aggiunge al predetto comma 15, articolo 15, del D. Lgs. 517/1999, la disposizione prescrivente che nelle predette aziende ospedaliero-universitarie, anche se costituite in via definitiva in tale forma dopo il periodo di sperimentazione, il **personale medico, veterinario sanitario già assunto** con le modalità previste per la dirigenza medica e sanitaria del SSN, nel rispetto dei limiti per la spesa del personale previsti dalla normativa vigente di cui all'articolo 11, comma 1, del sopra richiamato DL 35/2019 (v. *ante*), conserva, senza o nuovi o maggiori oneri e carico della finanzia pubblica, l'**inquadramento giuridico ed economico** nell'ambito della contrattazione collettiva e della dirigenza dell'area sanità (ex [Area IV del SSN](#)).

In proposito, per l'area Sanità, il CCNL sottoscritto tra Aran e sindacati per il [comparto sanità il 2 novembre 2022](#) è relativo, sia per la parte economica sia per quella giuridica, al triennio 2019-2021, da ultimo definito in data 23 gennaio 2024 (qui l'ultima versione [CCNL Sanità triennio 2019-2021, v. in particolare Capo II e III](#)).

Articolo 44-ter

(Modifiche all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)

L'articolo in titolo, **introdotto durante l'esame alla Camera**, reca una disciplina relativa alle **spese per l'avvalimento di personale a tempo non indeterminato**, valevole **per gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario**. Si stabilisce che per i predetti enti del SSN, per ciascun anno del triennio 2024-2026, la spesa complessiva per il personale appartenente alle categorie in questione e assunto con contratto diverso da quello a tempo indeterminato **non può essere superiore al doppio della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009**, nel rispetto della normativa generale in materia di spesa per il personale negli enti del Servizio sanitario nazionale. Tale limite di spesa opera a livello regionale e le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformità ad esso.

La disciplina in esame è espressamente finalizzata a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 (Salute) del PNRR.

L'articolo in esame introduce la disciplina di cui sopra attraverso modifiche testuali all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78¹³¹.

Il comma 28 oggetto di novella pone una disciplina limitativa delle spese delle amministrazioni pubbliche ivi indicate per l'avvalimento di personale assunto a tempo non indeterminato (si tratta in particolare delle spese per il personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione-lavoro o altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio). In base a tale disciplina, le spese in questione non possono essere superiori al 50 per cento delle spese sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al predetto comma 28 costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del SSN.

¹³¹ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il periodo settimo del comma 28, su cui incide la prima delle modifiche recate dall'articolo in esame, già prevede che le limitazioni poste dal comma medesimo non si applichino, a determinate condizioni, alle regioni e agli enti locali¹³², nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. L'articolo in esame integra tale periodo inserendovi la previsione che dette limitazioni non si applichino nemmeno agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale.

La seconda modifica introdotta dall'articolo in esame inserisce nel comma 28 anche due periodi aggiuntivi dopo l'attuale periodo nono, in forza dei quali viene specificato, in primo luogo, che per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti del SSN di cui al settimo periodo (come integrato, v. sopra) non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. In secondo luogo, viene stabilito che per gli enti del SSN il limite di spesa in questione opera a livello regionale e che le regioni indirizzano e coordinano conseguentemente la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35¹³³, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Si ricorda che il richiamato articolo 11 del d.l. 35/2019 pone la disciplina attualmente vigente in materia di spesa per il personale degli enti del SSN delle regioni. Tale spesa, in base alla disciplina predetta, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, o, se superiore, il valore della spesa dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

¹³² La condizione è essere in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

¹³³ Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60.

Articolo 44-quater
*(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

L'articolo in titolo, **introdotto durante l'esame alla Camera**, interviene su una disciplina in tema di reclutamento - con contratto a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative - di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, posta dall'art. 1, co. 548-*bis*, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), prevedendo una serie di modifiche:

viene stabilita **al 31 dicembre 2026 la scadenza**, per la facoltà di assunzione – attualmente senza termine - degli stessi che risultino utilmente collocati in graduatoria per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative (**lett. a**);

viene specificato che la previsione vigente, secondo cui il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del diploma di specializzazione, vale anche se la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato non è inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando stesso, ma **fa parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse (lettera b)**;

viene sospesa, in capo al consiglio della scuola di specializzazione, la **certificazione delle attività formative** secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa (**lett. c**);

viene precisato che l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, presso cui la formazione pratica è svolta, **devono essere accreditati ai fini della formazione specialistica al momento della stipula del contratto (lettera e) n.1)**;

viene specificato che l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento accreditato, ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, presso i quali **gli specializzandi svolgono la formazione pratica**, hanno l'obbligo di garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova finale annuale prevista dalla normativa vigente per il completamento della formazione (**lett.e) n. 2**).

Infine, il **comma 2**, anch'esso introdotto dalla Camera, modifica un **regime sperimentale valido fino al 31 dicembre 2025**, estendendo la possibilità, prevista dalla normativa vigente, di assunzione di **incarichi libero-**

professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, da parte dei medici in formazione specialistica **presso tutti i servizi sanitari** (e non più soltanto presso i **servizi di emergenza-urgenza ospedalieri** del SSN) al di fuori dall'orario dedicato alla formazione.

L'articolo 44-quater, introdotto durante l'esame alla Camera, con la finalità di favorire l'attuazione della Missione 6 (Salute) del PNRR apporta alcune modifiche alla normativa vigente definita dall'articolo 1, comma 548-*bis* della [L. n. 145/2018](#) (legge di Bilancio 2019), in materia di assunzione dei medici specializzandi.

In primo luogo (**lett. a**), **definisce la scadenza del 31 dicembre 2026**, per l'**assunzione – attualmente senza termine - prevista dei medici specializzandi** utilmente collocati in graduatoria per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative.

La disciplina su cui incide l'articolo in esame¹³⁴ prevede, in primo luogo, che i medici, i veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica a cui siano regolarmente iscritti, possano partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario concernenti la specifica disciplina oggetto del corso; tali soggetti, se risultati idonei, sono collocati in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medesimi è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all'esaurimento della graduatoria dei soggetti già specialisti alla data di scadenza del bando. In secondo luogo, la disciplina in oggetto consente, a determinate condizioni, l'assunzione, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e con orario a tempo parziale, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dei professionisti in formazione specialistica utilmente collocati nelle suddette graduatorie separate, con successivo inquadramento, a decorrere dalla data del conseguimento del titolo di formazione specialistica, a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale. La possibilità di assunzione a tempo determinato e parziale è ammessa anche per le strutture sanitarie private accreditate, facenti parte della rete formativa della specializzazione in oggetto; tale possibilità è limitata agli specializzandi che svolgano l'attività formativa presso le medesime strutture. I contratti di lavoro a tempo determinato in esame possono essere stipulati nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente o

¹³⁴ Cfr. l'articolo 1, commi da 547 a 548-*ter*, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni.

azienda e nei limiti di spesa per il personale vigenti, sempre che sussistano le condizioni - inerenti anche alla mancanza di altre risorse umane - poste dall'articolo 1, comma 548-ter, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del diploma di specializzazione.

La definizione, per i soggetti interessati dai summenzionati rapporti di lavoro a tempo determinato, delle modalità di svolgimento della formazione specialistica - la quale prosegue a tempo parziale - e delle attività formative (teoriche e pratiche) previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria è demandata a specifici accordi tra le regioni o le province autonome e le università interessate, conclusi sulla base di un accordo quadro, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (l'accordo quadro è stato adottato con il D.M. 10 dicembre 2021)¹³⁵. Secondo i principi posti dalla disciplina legislativa in oggetto, la formazione teorica è svolta presso le università e quella pratica presso l'ente o azienda d'inquadramento, purché accreditati ai fini della formazione specialistica, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Gli specializzandi assunti a termine sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le pertinenti disposizioni del contratto collettivo nazionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale (il trattamento, qualora sia inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo); nel caso di assunzione a termine presso le suddette strutture sanitarie private, il trattamento è determinato in base al rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro (relativo ai dirigenti). Gli specializzandi assunti a termine svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Essi sono poi inquadrati, a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la condizione

¹³⁵ I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro sopra menzionato.

dell'esaurimento della graduatoria dei soggetti già specialisti alla data di scadenza del bando (bando in relazione al quale lo specializzando era stato inserito nella graduatoria separata).

Viene poi specificato che la previsione vigente, secondo cui il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del diploma di specializzazione, vale anche se la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato non è inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando stesso, ma **fa parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse (lettera b);**

viene sospesa, in capo al consiglio della scuola di specializzazione, la certificazione delle attività formative secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa (**lett. c**).

Tale sospensione si spiega in base alle ulteriori novelle introdotte con la **lett. e**) che prevedono:

che l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, presso cui la formazione pratica è svolta, **devono essere accreditati ai fini della formazione specialistica al momento della stipula del contratto (lett. e), n.1);**

che l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento accreditato, ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, presso i quali **gli specializzandi svolgono la formazione pratica**, hanno l'obbligo di garantire, oltre al tutoraggio, anche **la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia**. Tale certificazione sostituisce la prova finale annuale prevista dalla normativa vigente per il completamento della formazione prevista ai sensi all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, ed è valida ai fini del rilascio del diploma (**lett.e), n.2**).

Viene inoltre disposto un coordinamento interno al citato comma 548-*bis* a seguito dell'inserimento nello stesso di un periodo nuovo ad opera della lettera c (**lett.d**)

Infine, il **comma 2** estende la possibilità, prevista dalla normativa vigente di cui all'articolo 12, comma 2, del [DL. 34/2023](#) (L. n. 56/2023) in materia di **regime sperimentale - valido fino al 31 dicembre 2025** - di assunzione di **incarichi libero-professionali**, anche di collaborazione coordinata e continuativa, da parte dei medici in formazione specialistica **presso tutti i servizi sanitari** (e non più soltanto presso i **servizi di emergenza-urgenza ospedalieri** del SSN) al di fuori dall'orario dedicato alla formazione.

Si ricorda che, in base a tale regime, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono attualmente assumere,

su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, **incarichi libero-professionali**, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i **servizi di emergenza-urgenza ospedalieri** del SSN, per un massimo di 8 ore settimanali.

Articolo 44-quinquies **(Servizi consultoriali di sostegno alla maternità)**

L'articolo 44-quinquies, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede che le **Regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, componente 1, del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche della **collaborazione di soggetti del terzo settore** che abbiano una **qualificata esperienza nel campo del sostegno alla maternità**.

I consultori, istituiti dalla [Legge 29 luglio 1975, n. 405](#), sono servizi sociosanitari integrati di base, con competenze multidisciplinari. Costituiscono un importante strumento per attuare gli interventi previsti a tutela della salute della donna, più globalmente intesa e considerata nell'arco dell'intera vita, a tutela della salute dell'età evolutiva e dell'adolescenza e delle relazioni di coppia e familiari¹³⁶.

Va ricordato che nell'ambito della Missione 6, componente 1, del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza sono previsti 2.000 milioni di prestiti per l'attivazione di 1350 Case della Comunità.

La Casa della Comunità è identificata come la **struttura sociosanitaria** deputata a costituire un punto di riferimento continuativo per la popolazione, indipendentemente dal quadro clinico dell'utenza (malati cronici, persone non autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo termine, persone affette da disabilità, disagio mentale, povertà), garantendo l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza primaria e la realizzazione di centri di erogazione dell'assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una risposta multiprofessionale. L'investimento è collegato con gli investimenti 1.1 e 1.2 della Componente 2 della Missione 5.

All'interno della Casa della Comunità sono presenti:

- **punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie per le valutazioni multidimensionali** (servizi socio -sanitari);
- **servizi sociali e assistenziali** rivolti prioritariamente alle **persone anziane e fragili**;
- **servizi** dedicati alla tutela della **donna, del bambino e dei nuclei familiari (Consultori)**.

Il **personale** sarà costituito da *team* multidisciplinari di professionisti della salute (MMG, PLS, medici specialistici e infermieri di comunità identificati come la figura chiave della struttura), e assistenti sociali.

¹³⁶ Per approfondire leggi [Consultori familiari, la prima fotografia dell'ISS](#). Cfr. <https://www.salute.gov.it/portale/donna/consultoriDonna.jsp?lingua=italiano&id=4524>

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO**Articolo 44-sexies**
(Clausola di salvaguardia)

L'**articolo 44-sexies**, introdotto durante l'esame alla Camera, stabilisce, al **comma 1**, che le disposizioni del decreto legge in esame sono applicabili nelle **Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano**, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla **clausola di maggior favore** introdotta dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Il **comma 2**, inoltre, specifica che le **risorse** eventualmente assegnate alle autonomie speciali, nonché ai rispettivi enti locali, per la **realizzazione di investimenti non più finanziati** con risorse del PNRR, **restano assegnate** ai suddetti enti territoriali anche se finanziate con risorse statali.

Le disposizioni del provvedimento in esame, in sostanza, **non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti** (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale.

Tuttavia, la presenza di tale clausola, non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale. In diverse occasioni, specialmente in presenza di provvedimenti intersettoriali, quali ad esempio la legge di bilancio, la Corte costituzionale ha ritenuto che quando vi siano norme con "un contenuto precettivo prevalente" non opera la "generale clausola di salvaguardia" (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 27 del 2024, n. 78 del 2020).

La norma specifica inoltre che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con riferimento alla **legge costituzionale n. 3 del 2001** di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto

la cosiddetta **clausola di maggior favore** nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale.

L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale, per quanto di qui di interesse, le disposizioni che novellano l'art.117 Cost., si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti". Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l'articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

Il **comma 2** riguarda le **risorse** che siano state assegnate alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali dei rispettivi territori per la **realizzazione di investimenti** che, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, non sono più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, in tutto o anche solo in parte. La norma stabilisce che le suddette risorse **rimangono assegnate ai suddetti enti territoriali** anche se finanziate con risorse statali, incluse quelle destinate ai sei interventi specifici di cui all'articolo 1, comma 5 del provvedimento in esame.

L'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del provvedimento in esame provvede a stanziare le risorse occorrenti a dare continuità attuativa alle misure definanziate dal PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

Per la realizzazione di tali investimenti, non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, viene autorizzata la spesa complessiva di 3,44 miliardi per il periodo 2024-2029. Le risorse autorizzate vengono destinate, dal successivo comma 5, a sei specifici interventi, secondo gli importi finanziari annuali stabiliti dal comma medesimo.

Articolo 45, comma 1 *(Abrogazione Fondo controesodo)*

L'articolo 45, comma 1, abroga il cosiddetto **Fondo controesodo**, previsto con dotazione di tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 e le cui risorse fino ad esaurimento dello stesso, erano rivolte a favorire il trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Come rilevato in sintesi, la disposizione in esame **abroga** il comma 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo, denominato **Fondo controesodo**, in favore dei lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, affidando a un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stabilire i criteri per la richiesta di accesso e consentendo ai predetti soggetti destinatari dell'ampliamento delle agevolazioni di accedere alle risorse del Fondo, fino ad esaurimento dello stesso.

In merito al sopra citato decreto del MEF, si segnala che in risposta all'interrogazione a risposta immediata [5-05704](#) presentata in VI Commissione della Camera dei deputati, in cui si chiedevano notizie in merito all'emanazione del decreto attuativo, il Governo rappresentava che “la norma di che trattasi non prevede un termine per l'emanazione del decreto, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria. Sono in corso approfondimenti tecnici in ordine ai criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del Fondo Controesodo. Nelle more dell'emanazione del provvedimento in argomento, la [circolare N. 33/E dell'Agenzia delle entrate](#) prevede che i soggetti che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, possono avvalersi dell'agevolazione nella minore misura del 50 per cento, restando inteso che, invece, per i soggetti rientrati a decorrere dal periodo di imposta 2020, il regime agevolato in esame è operativo indipendentemente dall'emanazione del decreto citato”.

Dall'abrogazione di tale norma, come osservato anche nella relazione tecnica di accompagnamento all'A.C. 1752, derivano effetti finanziari positivi, in termini di minori spese. Tali somme sono state utilizzate per la copertura di quota parte degli oneri dell'articolo 8, comma 22 (lettera *b*)) e per la copertura di quota parte degli oneri dell'articolo 31, comma 4 (lettera *a*)), alla lettura delle cui schede si rimanda.

• *Il regime fiscale dei lavoratori impatriati*

Il legislatore fiscale negli anni ha introdotto una complessa e stratificata **disciplina volta ad attrarre risorse umane in Italia**, prevedendo agevolazioni fiscali condizionate al trasferimento della residenza e al rientro dei lavoratori dall'estero (cd. lavoratori impatriati) e il rientro di lavoratori altamente qualificati.

Con l'**articolo 5** del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale), è **stato introdotto un nuovo regime fiscale per i lavoratori impatriati**.

Per effetto delle disposizioni del suddetto provvedimento si stabilisce la **detassazione Irpef del 50 per cento** dei redditi di **lavoro dipendente e assimilati**, nonché i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato entro il **limite di 600.000 euro** al ricorrere di specifiche condizioni, tra cui **l'alta qualificazione dei lavoratori impatriati**. Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei **quattro periodi d'imposta successivi**.

Essa è limitata ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e, ove non siano iscritti alla stessa Anagrafe, a quelli che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il triennio di permanenza all'estero.

Il nuovo regime si applica a coloro che **conseguono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024**.

Con riferimento ai lavoratori impatriati, la normativa di riferimento era contenuta anzitutto nel D. lgs n. 147 del 2015, in particolare all'articolo 16. Nel corso del tempo l'agevolazione è stata modificata e ampliata; in particolare l'ampliamento è avvenuto con le disposizioni del cd. decreto Crescita (n. 34 del 2019) e con la legge di Bilancio 2021 (n. 170 del 2020). In sintesi, si trattava di un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferivano la residenza in Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015). Esso si applicava se:

- il lavoratore non era stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnava a risiedervi per almeno due anni;
- l'attività lavorativa era svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Per i contribuenti che si trovavano in tali condizioni, nel periodo d'imposta in cui la residenza veniva trasferita e nei successivi quattro, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorrevano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell'ammontare ovvero al 10% se la residenza era presa in una delle regioni del Mezzogiorno, ovvero Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. La legge di bilancio 2021 ha previsto, a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e, al 31 dicembre 2019 e beneficiava del regime per i lavoratori impatriati, la possibilità di fruire dell'allungamento temporale per cinque periodi d'imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% - a seconda dei requisiti posseduti - dei redditi agevolati relativi all'annualità precedente a quella di esercizio dell'opzione. La misura non si applicava agli sportivi professionisti.

Rispetto al previgente regime:

- **l'ammontare detassato** è abbassato dal 70 al **50 per cento**;
- il regime agevolato si applica **solo ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché da lavoro autonomo**;
- viene introdotto un **limite di reddito pari a 600.000 euro** per fruire delle predette agevolazioni;
- sono stabilite **condizioni più stringenti** per l'accesso all'agevolazione, tra cui l'elevata qualificazione dei lavoratori e un periodo più lungo di residenza fiscale all'estero nonché di permanenza in Italia dopo il rientro;
- **non è previsto il prolungamento dell'agevolazione** in specifiche situazioni familiari o patrimoniali;
- **non viene riproposta la maggiorazione dell'agevolazione** (detassazione del 90% del reddito) per i lavoratori impatriati che si trasferiscono nelle regioni del **Mezzogiorno**.

Articolo 45, comma 2
(Abrogazione art. 39, vari commi, DL 162/2019 (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziari))

L'articolo 45, comma 2, abroga alcune disposizioni che consentono l'**accollo da parte dello Stato dei mutui** contratti da comuni, province e città metropolitane.

Il comma in esame abroga i commi da 1 a 12-ter e il comma 14 dell'articolo 39 (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria) del [decreto-legge n. 162 del 2019](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020.

La relazione tecnica di accompagnamento all'A.C. 1752 precisa che l'abrogazione delle predette disposizioni comporta effetti finanziari positivi, in termini di minori spese. Tali somme sono state utilizzate per la copertura degli oneri dell'articolo 31, comma 4, lettera b).

Il citato articolo 39 del decreto-legge n. 162 del 2019 prevede che i comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso di prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche.

Articolo 46 *(Entrata in vigore)*

L'**articolo 46** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **2 marzo 2024**.

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.